

IL MEDIATORE EUROPEO

RELAZIONE ANNUALE 2000



*On. Nicole Fontaine
Presidente
Parlamento europeo
rue Wiertz
B - 1047 Bruxelles*

Strasburgo, aprile 2001

Signora Presidente,

a norma dell'articolo 195, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea, e dell'articolo 3, paragrafo 8, della decisione del Parlamento europeo sullo Statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore, presento la mia relazione per l'anno 2000.

Voglia gradire i sensi della mia più alta stima,

*Jacob Söderman
Mediatore europeo*

1	PREFAZIONE	11
2	DENUNCE AL MEDIATORE	17
2.1	LA BASE GIURIDICA DELL'ATTIVITÀ DEL MEDIATORE	17
2.2	IL MANDATO DEL MEDIATORE EUROPEO	18
2.2.1	“Cattiva amministrazione”	19
2.2.2	Il Codice di buona condotta amministrativa	19
2.3	RICEVIBILITÀ DELLE DENUNCE	19
2.4	FONDATEZZA DELLE INDAGINI	21
2.5	ANALISI DELLE DENUNCE	22
2.6	SUGGERIMENTO DI CONTATTARE ALTRI ORGANI E TRASFERIMENTO DELLE DENUNCE	22
2.7	I POTERI D'INDAGINE DEL MEDIATORE	23
2.7.1	L'interrogatorio di testimoni	23
2.7.2	Ispezione di documenti	24
2.7.3	I poteri d'indagine del Mediatore	24
2.8	INDAGINI DEL MEDIATORE E LORO RISULTATI	25
3	DECISIONI A SEGUITO DI UN'INDAGINE	29
3.1	CASI IN CUI NON È STATA RILEVATA CATTIVA AMMINISTRAZIONE	29
3.1.1	Consiglio dell'Unione europea	29
	RIFIUTO DI PROMUOVERE UN FUNZIONARIO AD UN POSTO DI GRADO A2	29
3.1.2	Commissione europea	34
	PRESUNTA MANCANZA DI RISPOSTA E DI DECISIONE SU UN RICORSO RELATIVO ALLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AIUTI DI STATO	34
	PRESUNTA OMISSIONE DELLA COMMISSIONE DI ASSOLVERE IL PROPRIO RUOLO DI CUSTODE DEL TRATTATO	40
	ATTUAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ SPAGNOLE DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT	46
	LAVORI DI RAFFORZAMENTO DI UN PONTE IN UNA ZONA SOGGETTA A PROTEZIONE AMBIENTALE	50
	PRESUNTE IRREGOLARITÀ IN UN CONCORSO	58
	MOTIVAZIONE DEL MANCATO SUPERAMENTO DELLE PROVE E ACCESSO ALLE PROVE CORRETTE	59
	PRESUNTO PAGAMENTO TARDIVO NELL'AMBITO DI UN PROGETTO ESPRIT	61
	MANCANZA DI INFORMAZIONI SUI DOCUMENTI DELLA “COMITATOLOGIA” E DELLA COMMISSIONE	65
	DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA DI NON AVVIARE UNA PROCEDURA D'INFRAZIONE CONTRO L'ITALIA	68
	CONTROVERSIA SU CONTRATTI NEL SETTORE DELLA CULTURA	72
	PRESUNTA CATTIVA AMMINISTRAZIONE NELLA PUBBLICAZIONE DI UNA RELAZIONE	78
	ELIMINAZIONE DI DOMANDE DALLE PROVE DI PRESELEZIONE	84
	DIPLOMA NECESSARIO PER L'AMMISSIONE AD UN CONCORSO	87
	LIBERTÀ DI ESPRESSIONE DEI FUNZIONARI	93
	MANCATO CONTROLLO DEL RISPETTO DA PARTE DELL'ITALIA DI UN REGOLAMENTO	97

3.1.3 Parlamento europeo e Commissione europea	99
MANCANZA DI INFORMAZIONI E MANCATA REGISTRAZIONE DI UNA PETIZIONE	99
3.1.4 Istituto universitario europeo	102
RIFIUTO DI AMMISSIONE DA PARTE DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO	102
3.2 CASI RISOLTI DALLE ISTITUZIONI	107
3.2.1 Parlamento europeo	107
MANCANZA DI INFORMAZIONI E RITARDI IN UNA PROCEDURA DI GARA D'APPALTO	107
ESATTO RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO DEI PARTECIPANTI AD UN CONCORSO	110
3.2.2 Consiglio dell'Unione europea	111
ACCESSO A DOCUMENTI	111
3.2.3 Commissione europea	112
PAGAMENTO DI TUTTI I COSTI MARGINALI DI UN CONTRATTO	112
RITARDO NEL PAGAMENTO E RELATIVO CALCOLO DEGLI INTERESSI	114
INTERESSI PER UN RITARDO NEL PAGAMENTO	117
AIUTI DI STATO: PRESUNTA OMISSIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI TRATTARE IN MODO ADEGUATO UNA DENUNCIA	118
CONDIZIONI DI AGGIUDICAZIONE DI UN CONTRATTO NELL'AMBITO DI INTERREG II	120
LA COMMISSIONE HA ACCETTATO DI ANNULLARE UN ORDINE DI RECUPERO	120
MANCATA AMMISSIONE ALLE PROVE SCRITTE DI UN CONCORSO GENERALE	122
PAGAMENTI INSOLUTI DA PARTE DELLA BIBLIOTECA CENTRALE	123
NORME IN MATERIA DI SEQUESTRO DEGLI STIPENDI DEI FUNZIONARI DELLA COMMISSIONE	123
RITARDO NEL PAGAMENTO	124
RITARDATO PAGAMENTO DI UN ESPERTO	126
TARDIVO PAGAMENTO DI UNA SOVVENZIONE	127
ACCORDO IN SEGUITO AD UNA VERTENZA SU UN CONTRATTO DI LAVORO	128
3.2.4 Consiglio dell'Unione europea e Commissione europea	129
ANTIDUMPING: PRESUNTO ECCESSIVO RITARDO E DISCRIMINAZIONE	129
3.3 CONCILIAZIONE AMICHEVOLE RAGGIUNTA DAL MEDIATORE	133
TARDIVO PAGAMENTO DI INTERESSI	133
3.4 CASI CHIUSI CON UNA VALUTAZIONE CRITICA DEL MEDIATORE	136
3.4.1 Parlamento europeo	136
PERSONALE - INFORMAZIONI ERRATE IN MERITO AD UN'INDENNITÀ GIORNALIERA	136
RISPOSTE STANDARD A RICHIESTE INDIVIDUALI RIVOLTE ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI UN CONCORSO GENERALE ..	138
3.4.2 Consiglio dell'Unione europea	141
MOTIVAZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE NON CONFORME AL BANDO DI CONCORSO	141
3.4.3 Commissione europea	144
PAGAMENTO NELL'AMBITO DI UN CONTRATTO TACIS	144
APPROVAZIONE DI UN CONTRATTO E SUCCESSIVO RIFIUTO DI FINANZIARLO	149
PRESUNTA MANCATA RISPOSTA E RIFIUTO DI CONCEDERE L'ACCESSO AI VERBALI DI UN GRUPPO DI ESPERTI	155
CONCORSO: INFORMAZIONI DA FORNIRE A CURA DEI FUNZIONARI ED ALTRI AGENTI PER COMPROVARE IL LORO STATUS ...	159
INAMMISSIBILITÀ A SVOLGERE UN LAVORO PER STUDENTI PRESSO LA COMMISSIONE	163
ESCLUSIONE DA UN CONCORSO GENERALE ORGANIZZATO DALLA COMMISSIONE EUROPEA	166
MANCATA RISPOSTA AL RICORSO DEL DENUNCIANTE PRESENTATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 90 DELLO STATUTO DEL PERSONALE	170

	MANCANZA DI INFORMAZIONI IN RELAZIONE AD UNA SOVVENZIONE CONCESSA DALLA COMMISSIONE	172
	MANCATO TRATTAMENTO DELLA RICHIESTA DEL DENUNCIANTE	175
3.4.4	Corte di giustizia delle Comunità europee	178
	PRESUNTA DECISIONE INGIUSTA E DISCRIMINATORIA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE IN MERITO ALL'EQUIPOLLENZA DI UNA LAUREA IN GIURISPRUDENZA	178
3.4.5	Agenzia europea dell'ambiente	181
	TRATTAMENTO DI UNA PROCEDURA DI GARA	181
3.5	PROGETTI DI RACCOMANDAZIONE ACCOLTI DALLE ISTITUZIONI	183
3.5.1	Parlamento europeo	183
	MANCATA TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DEL PARLAMENTO IN MERITO AI RISULTATI DI UN CONCORSO DI PROGETTAZIONE	183
3.5.2	Commissione europea	184
	IMPIEGO ILLEGALE DI PERSONALE ESTERNO	184
	DISCRIMINAZIONE NELL'INQUADRAMENTO DEGLI ISPETTORI NEL SETTORE DELLA PESCA	191
	MANCATA REINTEGRAZIONE DI UN FUNZIONARIO ALLA SCADENZA DEL PERIODO DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MOTIVI PERSONALI	194
	RITARDO NELL'ADOZIONE DI PROCEDURE INTERNE IN MATERIA DI ABUSI SUI MINORI	195
3.5.3	Europol	200
	NORME IN MATERIA DI ACCESSO AI DOCUMENTI TENUTI DA EUROPOL	200
3.6	QUESITI PROPOSTI DA DIFENSORI CIVICI NAZIONALI E REGIONALI	201
	ONERI AMMINISTRATIVI PER L'IMMATRICOLAZIONE DI AUTOVETTURE USATE IMPORTATE IN SPAGNA	201
	IL MEDIATORE NON HA RISCONTRATO MOTIVI PER CONTESTARE L'OPERATO DELLA COMMISSIONE	202
	LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI IN TOSCANA	202
3.7	INDAGINI DI PROPRIA INIZIATIVA DEL MEDIATORE	203
	INDAGINE DI PROPRIA INIZIATIVA SU UNA DISPOSIZIONE DI ESENZIONE DI RESPONSABILITÀ IN MERITO AD INESATTEZZE NELLA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTI A FINALITÀ AGRICOLA	203
	INDENNITÀ PER I DANNI MATERIALI SUBITI	211
3.8	RELAZIONI SPECIALI DEL MEDIATORE	213
	TRASPARENZA NELLE PROCEDURE DI ASSUNZIONE DELL'UE	213
	IL MEDIATORE RACCOMANDA L'ADOZIONE DI UN CODICE AMMINISTRATIVO EUROPEO	214
	IL MEDIATORE INVITA IL PARLAMENTO AD INTERVENIRE A SEGUITO DEL RIFIUTO DELLA COMMISSIONE DI COMUNICARE LE INFORMAZIONI RICHIESTE NEL CASO DELLA BIRRA BRITANNICA	215
4	RELAZIONI CON ALTRE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA	219
4.1	IL PARLAMENTO EUROPEO E LA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI	219
4.2	LA COMMISSIONE EUROPEA	221
4.3	IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA	222
4.4	LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI	222
5	RELAZIONI CON I DIFENSORI CIVICI E ORGANI CORRISPONDENTI	225
5.1	RELAZIONI CON I DIFENSORI CIVICI NAZIONALI	225
5.2	LA RETE DI COLLEGAMENTO	225
5.3	RELAZIONI CON I DIFENSORI CIVICI REGIONALI E ORGANI CORRISPONDENTI	225

5.4	RELAZIONI CON I DIFENSORI CIVICI LOCALI	226
5.5	COOPERAZIONE NEL TRATTAMENTO DELLE DENUNCE	226
5.6	RELAZIONI CON I DIFENSORI CIVICI NAZIONALI NEGLI STATI CANDIDATI ALL'ADESIONE	226
6	RELAZIONI PUBBLICHE	229
6.1	EVENTI PRINCIPALI DELL'ANNO	229
6.2	CONFERENZE E INCONTRI	231
6.3	ALTRI EVENTI	244
6.4	RELAZIONI CON I MEZZI D'INFORMAZIONE	248
7	ALLEGATI	255
A	STATISTICHE	255
B	IL BILANCIO DEL MEDIATORE	261
C	PERSONALE	263
D	INDICE DELLE DECISIONI	266

1 PREFAZIONE

Un nuovo diritto fondamentale per i cittadini

Il Vertice del Consiglio europeo di Nizza del dicembre 2000 ha rappresentato, per un aspetto importante, un grosso passo in avanti. Per la prima volta nella storia, un accordo internazionale sui diritti dell'uomo, la nuova Carta dei diritti fondamentali, ha incluso il diritto per i cittadini ad una buona amministrazione. L'organo supremo dell'Unione europea ha ora quindi enunciato dettagliatamente i diritti e i principi fondamentali che fino a poco tempo fa erano soltanto menzionati nei trattati. Ciò avrà naturalmente una ripercussione di ordine pratico sulle attività delle amministrazioni dell'Unione e troverà applicazione nei tribunali comunitari e da parte del Mediatore europeo.

L'articolo 41 della nuova Carta s'intitola "Diritto ad una buona amministrazione". Tale articolo prevede che ogni individuo ha il diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione. Esso menziona inoltre alcuni requisiti essenziali della buona condotta amministrativa, tra cui il diritto di ogni individuo di essere ascoltato, di accedere al fascicolo che lo riguarda e l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni. Esso contempla anche l'obbligo per la Comunità di risarcire i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. Per di più, i cittadini hanno ora il diritto di utilizzare una qualsiasi delle lingue del trattato allorché si rivolgono all'amministrazione dell'UE.

È chiaro che questi requisiti fondamentali di buona amministrazione non sono le uniche regole e gli unici principi che le istituzioni e gli organi e i loro agenti sono tenuti a seguire allo scopo di garantire una buona amministrazione. È necessario un complesso di regole e di principi, una legge o un Codice di buona condotta amministrativa affinché le istituzioni e gli organi dell'UE e i loro agenti possano essere all'altezza del livello di buona amministrazione stabilito nella Carta.

Finora nessuna serie di regole e di principi è stata adottata dall'amministrazione dell'UE nel suo complesso. È pertanto importante che ogni istituzione e organo adotti una serie di regole e di principi, vale a dire un Codice di buona condotta amministrativa, in cui vengano chiaramente specificati i diritti dei cittadini europei. Alcuni organi comunitari lo hanno già fatto, ma le principali istituzioni hanno finora omesso di adottare dei codici che rispondano pienamente alle aspirazioni manifestate nella Carta di Nizza.

I progressi compiuti a Nizza su questo punto si riveleranno un importante passo in avanti nello sforzo prodigato da molto tempo dall'amministrazione dell'UE per migliorare le relazioni con i suoi cittadini, i cittadini europei. È pertanto importante che l'intenzione espressa dalla principale autorità dell'UE sia pienamente rispettata e posta in pratica. La Carta di Nizza è un buon documento per i cittadini e spero che diventi una realtà concreta grazie all'azione comune di tutte le parti coinvolte.

Il Congresso internazionale dei Difensori civili, che si riunisce ogni quattro anni e rappresenta oltre 100 istituti dei Difensori civili e organi corrispondenti di tutti i continenti, si è svolto a Durban, Sudafrica, nel tardo autunno 2000. Il progetto di Carta dei diritti fondamentali dell'UE e il progetto di Codice di buona condotta amministrativa del Mediatore sono stati distribuiti a tutti i partecipanti. È stato dato il dovuto rilievo all'attività svolta dal Mediatore per promuovere la buona amministrazione. La risoluzione finale di tale congresso internazionale ha inteso principalmente sottolineare che esiste un diritto fondamentale ad una buona amministrazione per tutti i cittadini nel nostro mondo moderno. Gli istituti del Difensore civile di tutto il pianeta sono stati creati per promuovere e perseguire tale diritto.

I risultati

La presente relazione annuale contiene le sintesi di decisioni motivate adottate in 61 casi su 237 decisioni adottate durante l'anno.

Tutte le decisioni motivate sono regolarmente aggiunte al nostro sito Web sia nella lingua della denuncia che in inglese. La relazione annuale assumerebbe una lunghezza spropositata se vi fossero riportati tutti i casi che si sono conclusi con una decisione motivata. I casi presentati nella presente relazione sono stati selezionati in modo da includere tutti quelli di importanza fondamentale nonché almeno una decisione per ciascun argomento diverso e tipo di conclusione. Speriamo che la raccolta dia al lettore un quadro chiaro della nostra attività.

Nella prefazione della relazione annuale 1999 avevo dichiarato che l'ufficio del Mediatore europeo era pienamente attivo. Con ciò intendevo dire che funzionava in modo consono a un ufficio che si occupa delle doglianze dei cittadini europei in merito alle attività dell'amministrazione dell'UE. Quest'anno abbiamo ricevuto più denunce rispetto all'anno scorso (1732 nel 2000 a fronte di 1577 nel 1999). Sono aumentate anche le denunce rientranti nel mandato per le quali è stata avviata un'indagine: 223 rispetto a 201 nel 1999.

Nel 2000 siamo riusciti ad archiviare 237 denunce con una decisione motivata rispetto alle 203 denunce del 1999. L'esito di queste denunce era il seguente (dati del 1999 tra parentesi): non rilevata cattiva amministrazione 112 (107), risolte in favore del denunciante 76 (62), valutazioni critiche 31 (27), soluzione amichevole 1 (1), progetti di raccomandazione accettati dall'istituzione 12 (2), relazioni speciali 2 (1).

Ciò dimostra che l'ufficio del Mediatore fa ora uso di tutti i mezzi a sua disposizione per ovviare a un caso di cattiva amministrazione e che le istituzioni e gli organi dell'UE hanno per lo più risposto positivamente e dimostrato una sincera volontà di trovare una soluzione ai problemi. Questa è chiaramente una buona notizia per i cittadini.

Durante il 2000 abbiamo anche cercato di smaltire l'arretrato, un nemico ben noto di tutti gli istituti dei Difensori civici. Le statistiche mostrano che sono stati compiuti dei progressi, ma che il nemico non è stato ancora sbaragliato.

Al 31.12.2000 erano ancora aperte da oltre un anno 46 indagini rispetto a 50 indagini dell'anno precedente. Di queste indagini, 2 erano in attesa di una decisione del tribunale, 3 casi erano in attesa del risultato di una proposta di soluzione amichevole, 6 erano in attesa del risultato di un progetto di raccomandazione e 2 casi erano in attesa del risultato di una relazione speciale presentata al Parlamento europeo. Ciò lascia un arretrato residuo di 33 casi, dato che il nostro obiettivo è di chiudere un caso se possibile entro un anno. Continueremo a lottare con l'arretrato nel 2001, si spera con successo.

Denunce ricevute via e-mail

Il 2000 è stato l'anno in cui le comunicazioni con i cittadini via Internet hanno compiuto un vero e proprio salto di qualità. Su 1723 denunce ricevute nel 2000, 420 sono state inviate via e-mail. Già all'inizio del mio primo mandato avevo deciso di accettare denunce trasmesse per e-mail, in parte aderendo a proposte di alcuni membri del Parlamento europeo, in particolare dell'on. Dell'Alba. Le denunce trasmesse per e-mail costituiscono attualmente il 24% di tutte le denunce ricevute, rispetto al 17% del 1999. Oltre a ciò, nel 2000 sono state ricevute e hanno ottenuto risposta via e-mail oltre 1200 richieste d'informazione. Molti di questi messaggi contenevano richieste d'informazioni su a chi rivolgersi per aiuto o consulenza. Il maggior numero di e-mail ricevute proveniva dalla Germania, dalla Spagna, seguite da vicino dall'Italia, dal Belgio e dall'Austria.

Da quando ho iniziato a ricevere una quota consistente di denunce via e-mail nel 1998, ho notato che la qualità di tali denunce spesso non è all'altezza di quella delle denunce ricevute per posta. Ciò è dovuto in parte al fatto che benché il formulario di denuncia sia disponibile sul mio sito Web in tutte le lingue del trattato, non è facile trasmetterlo elettronicamente. Ciò ha fatto sì che i denunciati siano meno propensi a rispondere alle domande poste sul formulario di denuncia allorché presentano le denunce via e-mail. Sto pensando pertanto di aggiungere al mio sito Web un nuovo tipo di formulario di denuncia

che il denunciante potrà completare sullo schermo e trasmettere direttamente dal sito semplicemente cliccando sul mouse. Il formulario sarà strutturato in modo tale che il computer garantisca che il denunciante lo ha completato correttamente prima di trasmetterlo. Ciò dovrebbe contribuire a guidare i denuncianti e ad accrescere la quota delle denunce ricevibili.

L'e-mail fornisce una grande opportunità ai cittadini di comunicare in maniera economica, rapida ed efficiente con le istituzioni e gli organi dell'UE. Tuttavia esso crea anche un notevole carico di lavoro extra per l'amministrazione, dato che il volume delle comunicazioni ricevute cresce enormemente. Nel mondo di Internet i cittadini si aspettano risposte rapide ed esaurienti alle loro domande. Per accrescere la fiducia del pubblico, l'amministrazione dell'UE deve far fronte alla sfida e rispondere a queste nuove aspettative.

Il futuro

Sono state discusse molte proposte in merito allo sviluppo futuro dell'istituto del Mediatore europeo. Trattare unicamente denunce concernenti eventuali casi di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni e degli organi dell'UE è in realtà un mandato limitato. Ciò è dimostrato dal costante flusso di denunce (fino al 70%) che esulano dal nostro mandato benché molte riguardino il diritto comunitario. Per far fronte a questa situazione, il mio ufficio ha instaurato una stretta cooperazione con i Difensori civici nazionali e organi corrispondenti negli Stati membri. Tale cooperazione si svolge tramite una rete di funzionari di collegamento e comporta seminari regolari su temi di diritto comunitario, la pubblicazione di una newsletter di collegamento e, dal settembre 2000, un nuovo sito Web e un vertice. Il vertice consiste di vari forum Internet per favorire lo scambio di informazioni e opinioni su questioni di diritto comunitario tra gli uffici dei Difensori civici dell'UE. Tale tipo di cooperazione si sta ora estendendo ad organizzazioni regionali equivalenti e fra poco sarà persino offerta alle organizzazioni municipali interessate.

Tutte queste misure sono state adottate per ottenere un efficiente trattamento delle denunce concernenti il diritto comunitario negli Stati membri. Le istituzioni degli Stati membri hanno dato prova di un buono spirito di cooperazione. Ritengo che sia possibile ottenere di più grazie a questo tipo di cooperazione che non estendendo il mandato del Mediatore europeo a tutti i livelli amministrativi dell'Unione in cui viene applicato il diritto comunitario. Tale ruolo di vasta portata era in effetti l'obiettivo reale dell'originaria iniziativa governativa spagnola, risalente all'inizio degli anni '90, di istituire un Mediatore europeo, ma a mio parere non è la soluzione più efficiente. Dobbiamo mettere in pratica per quanto possibile l'importante principio della sussidiarietà e rispettarlo, non solo parlarne.

Un'altra eventuale possibilità di progredire sarebbe quella di sviluppare una cooperazione ancora più stretta con i servizi del Parlamento europeo che trattano le petizioni. Il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo è un altro importante diritto costituzionale per i cittadini europei che è stato introdotto con il trattato di Maastricht. Dato che tale diritto è garantito dal Parlamento europeo e dalla sua amministrazione, non sarebbe corretto da parte mia commentare nei particolari tale proposta a questo stadio. Vorrei tuttavia dichiarare pubblicamente che sono aperto alla discussione delle varie alternative per consentire che il trattamento delle petizioni e delle denunce venga migliorato, a patto che l'intenzione sia quella di ottenere un risultato evidente e vantaggioso per i cittadini europei.

Strasburgo, 31 dicembre 2000

Jacob Söderman

2 DENUNCE AL MEDIATORE

Il compito principale del Mediatore europeo consiste nell'occuparsi dei casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e degli organi comunitari, fatta eccezione per la Corte di giustizia e per il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. Eventuali casi di cattiva amministrazione sono sottoposti all'attenzione del Mediatore prevalentemente attraverso denunce presentate dai cittadini europei. Il Mediatore ha inoltre la facoltà di effettuare indagini di propria iniziativa.

Qualsiasi cittadino europeo o qualsiasi persona residente in uno Stato membro può presentare una denuncia al Mediatore. Possono inoltre sporgere denuncia imprese, associazioni o altri organismi che abbiano sede sociale nell'Unione. Le denunce possono essere presentate al Mediatore direttamente oppure tramite un deputato del Parlamento europeo.

Le denunce presentate al Mediatore sono trattate pubblicamente, a meno che l'autore della stessa non richieda la riservatezza. E' importante che il Mediatore operi nel modo più aperto e trasparente possibile, sia per consentire ai cittadini europei di seguirne e comprenderne il lavoro, sia per fornire un buon esempio ad altri.

Nel 2000 il Mediatore ha trattato 2017 casi. 1732 erano nuove denunce ricevute nel 2000. 1539 di queste erano state inviate direttamente da singoli cittadini, 114 provenivano da associazioni e 76 da imprese. 2 denunce sono state trasmesse da deputati del Parlamento europeo. 284 casi sono stati riportati dal 1999. Il Mediatore ha inoltre avviato 1 indagine di propria iniziativa.

Come già indicato nella relazione annuale del Mediatore per il 1995, esiste un accordo tra la commissione per le petizioni del Parlamento europeo e il Mediatore in merito al reciproco deferimento, ove opportuno, di denunce e petizioni. Nel 2000, 1 petizione è stata trasferita al Mediatore, con il consenso del firmatario, affinché venisse trattata come denuncia. 3 denunce sono state deferite, con il consenso del denunciante, al Parlamento europeo affinché venissero trattate come petizioni. Vi sono stati inoltre 72 casi in cui il Mediatore ha suggerito al denunciante di rivolgere una petizione al Parlamento europeo. (Cfr. Allegato A, Statistiche)

2.1 LA BASE GIURIDICA DELL'ATTIVITÀ DEL MEDIATORE

Il Mediatore svolge le sue funzioni nel rispetto dell'articolo 195 del trattato che istituisce la Comunità europea, dello Statuto del Mediatore¹ e delle disposizioni di esecuzione adottate dal Mediatore ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto. Il testo delle disposizioni di esecuzione e dello Statuto del Mediatore, in tutte le lingue ufficiali, è pubblicato sul sito Web del Mediatore (<http://www.euro-ombudsman.eu.int>). Tali testi sono disponibili anche presso l'ufficio del Mediatore.

Le disposizioni di esecuzione riguardano il funzionamento interno dell'ufficio del Mediatore. Tuttavia, onde garantire che esse costituiscano un documento comprensibile e utile per i cittadini, esse comprendono anche materiale concernente altre istituzioni e altri organi che figurano già nello Statuto del Mediatore.

Il 30 novembre 1999 il Mediatore ha modificato le disposizioni di esecuzione in modo da chiarire che, a seguito del trattato di Amsterdam, le decisioni possono essere presentate anche in lingua irlandese. Tale modifica ha preso effetto a partire dal 1° gennaio 2000. Un ulteriore emendamento è stato presentato l'11 settembre 2000 volto a far sì che la pubblicazione della relazione annuale e delle relazioni speciali del Mediatore siano annunciate nella Gazzetta Ufficiale. Tale emendamento è entrato in vigore il 1° ottobre 2000. Nel giugno 1999 il Parlamento europeo ha modificato e proceduto ad una nuova numerazione degli articoli 177-179, cioè le disposizioni del suo regolamento concernenti le relazioni del

¹ Decisione 94/262 del Parlamento europeo del 9 marzo 1994 sullo Statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore, GU L 113 del 1994, pag.15.

Parlamento europeo con il Mediatore europeo. Tali modifiche chiariscono che la relazione annuale e le relazioni speciali del Mediatore sono trattate dalla stessa commissione competente nel merito (in pratica la commissione per le petizioni).

2.2 IL MANDATO DEL MEDIATORE EUROPEO

Tutte le denunce inviate al Mediatore sono registrate e ne viene accusata ricevuta. La lettera di avviso di ricevimento informa il denunciante in merito alla procedura di esame della sua denuncia e include il nominativo e il numero di telefono del giurista che se ne occupa. La fase successiva consiste nel valutare se la denuncia rientri o meno nel mandato del Mediatore.

Il mandato del Mediatore, definito dall'articolo 195 del trattato CE, autorizza quest'ultimo a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro e riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e degli organi comunitari, fatta eccezione per la Corte di giustizia e per il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. Una denuncia esula pertanto dal mandato se

- 1 il denunciante non è una persona autorizzata a presentare una denuncia
- 2 non riguarda un'istituzione o un organo comunitario
- 3 riguarda la Corte di giustizia o il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali *ovvero*
- 4 non concerne un eventuale caso di cattiva amministrazione.

Nel 2000 è stata presentata una denuncia contro l'Istituto universitario europeo. Il Mediatore ha ritenuto che non fosse escluso che l'IUE potesse essere considerato un organo comunitario per ai fini del suo mandato (cfr. denuncia 659/2000/GG più oltre, sezione 3.1.4).

Esempio di denuncia che non riguarda un eventuale caso di cattiva amministrazione

Un Questore del Parlamento europeo ha sporto denuncia al Mediatore europeo asserendo che uno degli organi esecutivi del Parlamento, l'Ufficio di presidenza, si era reso responsabile di cattiva amministrazione. Egli sosteneva che nel campo della gestione delle proprietà del Parlamento l'Ufficio di presidenza aveva illegittimamente e mediante procedure inidonee avocato a se stesso dei poteri da un altro degli organi esecutivi del Parlamento, il Collegio dei Questori.

Nella sua decisione il Mediatore ha concluso che la suddivisione delle competenze tra l'Ufficio di presidenza e il Collegio dei Questori, e le procedure a ciò correlate, sono una questione che riguarda unicamente l'organizzazione interna del Parlamento, e che questo non risultava essere un caso di possibile cattiva amministrazione. Pertanto il Mediatore non ha avviato un'indagine sulla denuncia.

Denuncia 1243/2000/PB

2.2.1 “Cattiva amministrazione”

In risposta a un invito del Parlamento europeo a precisare il suddetto termine, il Mediatore ha fornito la seguente definizione nella relazione annuale per il 1997:

Si è in presenza di cattiva amministrazione quando un organismo pubblico non opera conformemente a una norma o a un principio per esso vincolante.

Nel 1998 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in cui tale definizione è stata accolta favorevolmente.

Durante il 1999 ha avuto luogo uno scambio epistolare tra il Mediatore e la Commissione che ha chiarito che anche la Commissione era d'accordo su tale definizione.

2.2.2 Il Codice di buona condotta amministrativa

Nel novembre 1998, il Mediatore ha avviato un'indagine di propria iniziativa sull'esistenza e l'accessibilità al pubblico, nelle varie istituzioni e organi comunitari, di un Codice di buona condotta amministrativa dei funzionari nelle loro relazioni con il pubblico. Nell'ambito dell'indagine di propria iniziativa è stato chiesto a diciannove istituzioni e organi comunitari se avessero già adottato o intendessero adottare un siffatto codice per i loro funzionari nelle relazioni con il pubblico.

Il 28 luglio 1999 il Mediatore ha proposto un Codice di buona condotta amministrativa sotto forma di progetti di raccomandazione alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio. Simili progetti di raccomandazione sono stati trasmessi alle altre istituzioni e organi nel settembre 1999. Il Codice del Mediatore è disponibile in tutte le lingue nel sito web (<http://www.euro-ombudsman.eu.int>).

Otto su dieci agenzie decentrate comunitarie dell'Unione europea hanno adottato il Codice del Mediatore.

Nell'aprile 2000 il Mediatore ha elaborato una relazione speciale in materia destinata al Parlamento europeo in cui raccomandava che il Parlamento si facesse promotore della promulgazione di un diritto amministrativo europeo (Cfr. sezione 3.8).

2.3 RICEVIBILITÀ DELLE DENUNCE

Una denuncia che rientra nel mandato del Mediatore deve soddisfare altri criteri di ricevibilità prima che il Mediatore possa avviare un'indagine. Tali criteri, definiti dallo Statuto del Mediatore, sono i seguenti:

- 1 occorre individuare l'autore e l'oggetto della denuncia (articolo 2, paragrafo 3 dello Statuto);
- 2 il Mediatore non può intervenire nei procedimenti avviati dinanzi a un organo giurisdizionale né rimettere in discussione la fondatezza di una decisione giudiziaria di un siffatto organo (articolo 1, paragrafo 3);
- 3 la denuncia deve essere presentata entro due anni a decorrere dalla data in cui i fatti che la giustificano sono portati a conoscenza del ricorrente (articolo 2, paragrafo 4);
- 4 la denuncia deve essere preceduta dai passi amministrativi appropriati presso le istituzioni o gli organi interessati (articolo 2, paragrafo 4);
- 5 in caso di denuncia inerente ai rapporti di lavoro tra istituzioni e organi comunitari e i loro dipendenti, devono essere state esaurite le possibilità interne di domanda o ricorso amministrativo prima che possa essere presentata la denuncia (articolo 2, paragrafo 8).

Esempi di irricevibilità per mancanza di appropriati passi amministrativi

Un denunciante riteneva che la Commissione avesse notificato un parere motivato nei confronti della Germania in conformità dell'articolo 226 (ex 169) del trattato in relazione all'espulsione di cittadini dell'UE dalla Germania.

Il 7 settembre 2000 il denunciante ha scritto al presidente della Commissione per chiedere copia di tale documento. Il Segretariato generale della Commissione ha informato il denunciante con lettera del 25 settembre 2000 che si stava occupando di tale richiesta.

Il denunciante ha asserito che la Commissione aveva agito illegalmente rifiutando di fornire il documento richiesto.

Il Mediatore ha ritenuto che, alla data della denuncia, il Segretariato generale della Commissione non avesse avuto un tempo ragionevole per trattare la questione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso sulla base dell'articolo 2, paragrafo 4 dello Statuto che richiede che la denuncia debba essere preceduta dagli appropriati passi amministrativi.

Denuncia 1316/2000/GG

In una lettera al Mediatore il sig. P. ha descritto le sue esperienze con la Commissione in relazione alle procedure di gestione e di pagamento nell'ambito del programma Leonardo da Vinci.

Il Mediatore ha risposto di poter assumere una posizione su una controversia tra un cittadino e un'istituzione od un organo comunitario solo dopo un'indagine in cui ambo le parti abbiano avuto la possibilità di essere sentite. Non era pertanto possibile per il Mediatore esprimere un parere sulla controversia tra il sig. P. e la Commissione in assenza di una denuncia contro tale istituzione. Spiegazioni dettagliate su come presentare una denuncia e un formulario da utilizzare a tal fine sul sito del Mediatore sono stati inviati al sig. P., che non ha risposto. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

*Denuncia 510/2000/IJH***Esempi di irricevibilità a causa di procedimenti avviati dinanzi a un organo giurisdizionale**

Nell'agosto 1999 un cittadino austriaco ha presentato una denuncia al Mediatore europeo sulla presunta omissione da parte della Commissione europea di pagare l'importo di 59.694, 44 DM per lavori svolti per un progetto di costruzione a Kiev.

Durante le indagini relative alla denuncia il denunciante ha informato il Mediatore di avere avviato un procedimento giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia in relazione alla questione oggetto della denuncia.

Ai sensi dell'articolo 195 del trattato che istituisce la Comunità europea, il Mediatore europeo non può condurre indagini qualora i fatti addotti siano o siano stati oggetto di un procedimento giurisdizionale.

Dopo un attento esame degli argomenti, è risultato che i fatti addotti nella denuncia al Mediatore erano al momento oggetto di un procedimento giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia.

L'articolo 2, paragrafo 7 dello Statuto del Mediatore stabilisce che allorché il Mediatore, a causa di un procedimento giurisdizionale in corso, deve porre fine al suo esame, i risultati delle indagini da lui eventualmente svolte in precedenza sono archiviati.

Di conseguenza il Mediatore ha archiviato il caso.

Denuncia 1055/99/VK

Nel febbraio 1999 il denunciante ha presentato una denuncia al Mediatore europeo su un presunto caso di abuso di potere da parte dei suoi superiori alla Banca europea per gli investimenti.

Dalle informazioni ricevute durante l'indagine è risultato che il denunciante aveva proposto tre ricorsi dinanzi al Tribunale di primo grado. Il Mediatore ha rilevato che gli argomenti esposti dinanzi al Tribunale si basavano sugli stessi fatti sui quali egli aveva sporto denuncia al Mediatore .

Conformemente all'articolo 195 del trattato che istituisce la Comunità europea, il Mediatore non può condurre indagini qualora i fatti addotti siano o siano stati oggetto di un procedimento giurisdizionale.

L'articolo 2, paragrafo 7 dello Statuto del Mediatore stabilisce che allorché il Mediatore, a causa di un procedimento giurisdizionale in corso, deve porre fine al suo esame, i risultati delle indagini da lui eventualmente svolte in precedenza sono archiviati.

Di conseguenza il Mediatore ha archiviato il caso.

Denuncia 224/99/IP

2.4 FONDATEZZA DELLE INDAGINI

Il Mediatore si occupa delle denunce che rientrano nel suo mandato e che soddisfano i criteri di ricevibilità. L'articolo 195 del trattato CE stabilisce che il Mediatore "procede alle indagini che ritiene giustificate". In taluni casi, possono non esservi motivi sufficienti a giustificare l'avvio di un'indagine da parte del Mediatore anche se la denuncia è tecnicamente ricevibile. Quando una denuncia è già stata trattata come petizione dalla commissione per le petizioni del Parlamento europeo, il Mediatore generalmente ritiene che non sia giustificato avviare un'indagine, a meno che non vengano presentati nuovi elementi.

Esempio di un caso in cui l'indagine non era giustificata

Il 24 marzo 2000 un cittadino del Regno Unito ha presentato una denuncia contro il limite di età fissato dalla Commissione per i candidati del concorso generale EUR/B/142/98. La candidatura del candidato era stata respinta per motivi di età.

La questione del ricorso ai limiti di età nelle procedure di assunzione delle istituzioni comunitarie era stata oggetto dell'indagine di propria iniziativa 626/97/BB avviata dal Mediatore europeo il 14 luglio 1997. In esito a tale iniziativa la Commissione aveva informato il Mediatore di aver adottato in data 21 gennaio 1998 la politica di abolire i limiti di età nei suoi bandi di concorso. La Commissione riteneva necessario porre in pratica la sua decisione nel quadro di un accordo comune con le altre istituzioni, e stabiliva che nel frattempo si sarebbe applicato il limite generale di 45 anni.

Alla luce di questi sviluppi il Mediatore ha ritenuto che non vi fossero motivi validi per avviare un'indagine sulla questione ed ha archiviato il caso.

Denuncia 431/2000/IP

2.5 ANALISI DELLE DENUNCE

Delle 7002 denunce registrate dall'inizio dell'attività del Mediatore, il 16% proveniva dalla Francia, il 14% dalla Germania, il 14% dalla Spagna, il 9% dal Regno Unito e il 12% dall'Italia. Un'analisi completa della provenienza geografica delle denunce registrate nel 2000 figura nell'Allegato A, Statistiche.

Nel 2000 il processo di esame delle denunce per accertare se esse rientrano nel mandato del Mediatore, soddisfano i criteri di ricevibilità e giustificano l'avvio di un'indagine è stato completato nel 95% dei casi. Il 28% delle denunce esaminate rientrava nel mandato del Mediatore. Di queste, 297 soddisfacevano i criteri di ricevibilità, ma 74 non giustificavano l'avvio di un'indagine. Sono state pertanto avviate indagini in 223 casi.

La maggior parte delle denunce che hanno condotto all'avvio di un'indagine riguardava la Commissione europea (83%). Dal momento che la Commissione europea costituisce il principale organo comunitario che adotta decisioni aventi un impatto diretto sui cittadini, è normale che essa sia l'oggetto primario delle loro denunce. 16 denunce riguardavano il Parlamento europeo e 4 il Consiglio dell'Unione europea.

I principali tipi di cattiva amministrazione contestati sono stati l'assenza di trasparenza (95 casi), la discriminazione (27 casi), le procedure irregolari o il mancato rispetto dei diritti di difesa (26 casi), l'inequità o l'abuso di potere (39 casi), il ritardo evitabile (84 casi), la negligenza (23 casi), il mancato adempimento degli obblighi, ovvero il mancato esercizio da parte della Commissione europea del suo ruolo di "custode dei trattati" nei confronti degli Stati membri (7 casi) e l'errore giuridico (20 casi).

2.6 SUGGERIMENTO DI CONTATTARE ALTRI ORGANI E TRASFERIMENTO DELLE DENUNCE

Qualora una denuncia esuli dal mandato o sia irricevibile, il Mediatore cerca sempre di consigliare al denunciante di rivolgersi ad un altro organo che possa occuparsene. Ove opportuno e con il consenso del firmatario, il Mediatore trasferisce la denuncia direttamente ad un'altra autorità competente, a condizione che la denuncia risulti motivata.

Nel 2000 è stata fornita consulenza in 805 casi, la maggior parte dei quali riguardava questioni di diritto comunitario. In 435 casi è stato consigliato al firmatario di rivolgersi a un Difensore civico nazionale o regionale o a un organo corrispondente. A 72 denunciante è stato consigliato di presentare una petizione al Parlamento europeo e inoltre 3 denunce sono state trasferite al Parlamento europeo, previo consenso del denunciante, affinché venissero trattate come petizioni e 9 denunce sono state trasferite alla Commissione europea. In 155 casi è stato consigliato di contattare la Commissione europea. Questo dato comprende alcuni casi in cui una denuncia contro la Commissione è stata dichiarata irricevibile in quanto non erano stati compiuti i debiti passi amministrativi presso la Commissione. In 143 casi è stato consigliato al denunciante di contattare altri organismi.

Esempi di casi trasferiti alla Commissione europea

Il 1° dicembre 1999 un medico ha rivolto una denuncia al Mediatore europeo riguardo al rifiuto del Consiglio medico irlandese di rilasciargli un certificato che gli avrebbe consentito di esercitare la professione con la qualifica di medico specialista. Egli asseriva che tale rifiuto era in contrasto con le disposizioni della direttiva 93/16/CEE.

Dato che il Consiglio medico irlandese non è un'istituzione od organo comunitario, la denuncia esulava dal mandato del Mediatore europeo.

Inoltre, la legislazione irlandese esclude specificamente il Consiglio medico dal mandato del Difensore civico irlandese.

La denuncia rientrava nell'ambito di competenza della Commissione in quanto custode dei trattati, dato che riguardava l'interpretazione e l'applicazione corretta di una direttiva. La denuncia è stata pertanto trasmessa alla Commissione nel gennaio 2000, con il consenso del denunciante.

Una denuncia analoga contro il Consiglio medico irlandese, presentata nel gennaio 2000, è stata trattata allo stesso modo.

Nel febbraio 2000 la Commissione ha trasmesso al Mediatore copia della sua risposta ai denunciati. La Commissione illustrava le disposizioni della direttiva e la relativa giurisprudenza della Corte di giustizia. Essa concludeva che il Consiglio medico irlandese non può essere obbligato a rilasciare il certificato in questione.

Denunce 1486/99/IJH e 41/2000/IJH

2.7 I POTERI D'INDAGINE DEL MEDIATORE

2.7.1 L'interrogatorio di testimoni

Nel 2000 il potere del Mediatore di interrogare testimoni è stato invocato in un solo caso. Alla fine del 2000 le indagini in relazione a tale caso erano ancora in corso.

Secondo l'articolo 3, paragrafo 2 dello Statuto del Mediatore:

“I funzionari e gli altri agenti delle istituzioni e degli organi comunitari sono tenuti a testimoniare, a richiesta del Mediatore; essi rendono dichiarazioni a nome delle loro amministrazioni e in base alle istruzioni di queste e restano vincolati dall'obbligo del segreto professionale.”

La procedura generale applicata per l'interrogatorio di testimoni è la seguente:

1 La data, l'ora e il luogo della deposizione orale devono essere concordati tra i servizi del Mediatore e il Segretariato generale dell'istituzione od organo interessato il quale informa il testimone/i testimoni. Le deposizioni orali vanno rese nei locali del Mediatore, solitamente a Bruxelles.

2 Ciascun testimone viene ascoltato separatamente e non è accompagnato.

3 La lingua o le lingue in cui avviene la deposizione è concordata tra i servizi del Mediatore e il Segretariato generale dell'istituzione od organo interessato. Qualora un testimone ne faccia richiesta preventivamente, la deposizione si svolge nella lingua madre del testimone.

4 Le domande e risposte sono registrate e verbalizzate dai servizi del Mediatore.

5 Il verbale è inviato al testimone per essere firmato. Il testimone può proporre correzioni linguistiche alle risposte. Qualora il testimone desideri correggere o completare una risposta, la risposta rivista e le ragioni delle correzioni vengono specificate in un documento a parte, che è allegato al verbale.

6 Il verbale firmato, corredato di eventuali allegati, fa parte del fascicolo del Mediatore relativo al caso.

Il punto 6 implica anche che il denunciante riceve una copia del verbale firmato e ha l'opportunità di esprimere delle osservazioni.

2.7.2 Ispezione di documenti

Durante il 2000 sono stati invocati in 4 casi i poteri del Mediatore di ispezionare i fascicoli e i documenti relativi a un'indagine.

Secondo l'articolo 3, paragrafo 2 dello Statuto del Mediatore:

“Le istituzioni e gli organi comunitari hanno l'obbligo di fornire al Mediatore le informazioni che egli richiede loro e gli permettono la consultazione dei loro fascicoli. Essi possono rifiutarvisi soltanto per motivi di segreto professionale debitamente giustificati.

Consentono l'accesso a documenti provenienti da uno Stato membro e soggetti in tale Stato al segreto in virtù di una disposizione legislativa o regolamentare soltanto previo consenso di detto Stato membro.

Consentono l'accesso agli altri documenti provenienti da uno Stato membro dopo averne informato lo Stato membro interessato.”

Le istruzioni del Mediatore al suo personale riguardo all'ispezione di documenti riguardano i seguenti punti:

Il giurista non deve firmare nessun formulario di impegno o nessun attestato che non sia la semplice lista di documenti ispezionati o copiati. Qualora i servizi dell'istituzione o organo interessato facciano una proposta in tal senso, il giurista ne trasmette copia al Mediatore.

Se i servizi dell'istituzione od organo interessato cercano di impedire o di imporre condizioni irragionevoli all'ispezione di un qualsiasi documento, il giurista deve informarli che ciò viene considerato come un rifiuto.

Se l'ispezione di un qualsiasi documento viene rifiutata, il giurista chiede ai servizi dell'istituzione o dell'organo interessato di esporre il motivo debitamente giustificato di segreto professionale sul quale si basa tale rifiuto.

Il primo punto è stato aggiunto a seguito di un caso in cui i servizi della Commissione avevano proposto che il personale del Mediatore firmasse un impegno a indennizzare la Commissione relativamente a danni causati a terzi con la divulgazione di informazioni contenute nel documento.

2.7.3 I poteri d'indagine del Mediatore

Nella relazione annuale per il 1998 il Mediatore ha proposto che i suoi poteri d'indagine venissero chiariti sia per quanto riguarda l'ispezione dei documenti che l'audizione dei testimoni. Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che sollecitava la commissione per gli affari istituzionali a prendere in considerazione una modifica dell'articolo 3, paragrafo 2 dello Statuto del Mediatore secondo quanto proposto nella relazione elaborata dalla commissione per le petizioni².

Per accelerare tale processo, il Mediatore ha elaborato la seguente proposta di revisione del testo dell'articolo 3, paragrafo 2 e l'ha trasmessa alla Presidente del Parlamento europeo nel dicembre 1999 (le modifiche e le aggiunte proposte al testo originario sono in corsivo):

Le istituzioni e gli organi comunitari hanno l'obbligo di fornire al Mediatore le informazioni che egli richiede loro e *di permettergli di ispezionare e di riprodurre qualsiasi documento o il contenuto di qualsiasi supporto di dati.*

² Relazione della commissione delle petizioni sulla relazione annuale sulle attività del Mediatore europeo nel 1998 (A4-0119/99). Relatrice: on. Laura de Esteban Martin.

Consentono l'accesso a documenti provenienti da uno Stato membro e soggetti in tale Stato al segreto in virtù di una disposizione legislativa o regolamentare soltanto previo consenso di detto Stato membro.

Consentono l'accesso agli altri documenti provenienti da uno Stato membro dopo averne informato lo Stato membro interessato.

I membri e il personale delle istituzioni e degli organi comunitari testimoniano a richiesta del Mediatore. Essi forniscono informazioni complete e veritiere.

Il Mediatore e il suo personale non divulgano informazioni riservate o documenti ottenuti nel corso delle indagini.

Il progetto in questione è stato in parte ispirato al regolamento concernente i poteri d'indagine dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) che prevede che esso debba avere il diritto di accesso senza preavviso e senza ritardo a qualsiasi informazione e il diritto di riprodurre qualsiasi documento in possesso delle istituzioni o degli organi interessati³.

Il Parlamento europeo si stava occupando della questione alla fine del 2000. Il risultato verrà comunicato nella prossima relazione annuale.

2.8 INDAGINI DEL MEDIATORE E LORO RISULTATI

Quando il Mediatore decide di avviare un'indagine in merito a una denuncia, il primo passo consiste nel trasmettere la denuncia e gli eventuali allegati all'istituzione o all'organo comunitario interessato affinché formuli un parere. Una volta ricevuto il parere, esso viene inviato al denunciante per eventuali osservazioni.

In alcuni casi, l'istituzione o l'organo stesso provvede a risolvere il caso in modo soddisfacente per il denunciante. Se questo risulta dal parere e dalle osservazioni, il caso viene chiuso come "risolto dall'istituzione". In alcuni altri casi il denunciante decide di ritirare la denuncia e il fascicolo viene archiviato per questo motivo.

Se la denuncia non viene risolta dall'istituzione né ritirata dal denunciante, il Mediatore continua le proprie indagini. Se esse non evidenziano un caso di cattiva amministrazione, il denunciante e l'istituzione o l'organo interessato ne sono informati e il caso viene archiviato.

Se le indagini del Mediatore rivelano un caso di cattiva amministrazione, egli ricerca, per quanto possibile, una soluzione amichevole atta a eliminare tale caso di cattiva amministrazione e a soddisfare il denunciante.

Se una soluzione amichevole non è possibile o se la ricerca di quest'ultima non ha avuto esito positivo, il Mediatore chiude il fascicolo rivolgendo una valutazione critica all'istituzione o all'organo interessato oppure giunge a una constatazione formale di cattiva amministrazione corredata di progetti di raccomandazione.

La valutazione critica è ritenuta opportuna nei casi in cui la cattiva amministrazione non risulta avere implicazioni generali e non appare necessaria un'azione ulteriore da parte del Mediatore.

Nei casi in cui invece risulta necessaria un'azione ulteriore da parte del Mediatore (ovvero i casi più gravi di cattiva amministrazione o casi in cui si riscontrano implicazioni generali), il Mediatore adotta una decisione corredata di progetti di raccomandazione all'istituzione o all'organo interessato. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6 dello Statuto del Mediatore, l'istituzione o l'organo interessato è tenuto a trasmettere entro tre mesi un

³ Cfr.L. articolo 4 del regolamento 1073/1999, GU L 136 del 1999, pag 1.

parere circostanziato al Mediatore. Il parere circostanziato può essere costituito dall'accettazione della decisione del Mediatore e da una descrizione delle misure adottate per attuare le raccomandazioni.

Se un'istituzione o un organo comunitario non risponde in modo soddisfacente a un progetto di raccomandazione, l'articolo 3, paragrafo 7 stabilisce che il Mediatore trasmetta una relazione al Parlamento europeo e all'istituzione o all'organo interessato. Tale relazione può essere corredata di raccomandazioni.

Nel 2000 il Mediatore ha avviato 224 indagini, di cui 223 in merito a denunce e 1 di propria iniziativa. (Per ulteriori dettagli cfr. l'Allegato A, Statistiche).

76 casi sono stati risolti dall'istituzione o dall'organo stesso. Di questi 46 erano casi in cui l'intervento del Mediatore è riuscito ad ottenere una risposta nel caso di mancata risposta a della corrispondenza (si veda la sezione 2.9 della relazione 1998 per ulteriori dettagli sulla procedura utilizzata in questi casi). 6 denunce sono state ritirate dal firmatario. In 112 casi le indagini del Mediatore non hanno rilevato cattiva amministrazione.

In 31 casi è stata rivolta una valutazione critica all'istituzione o all'organo interessato. In 1 caso è stata raggiunta una soluzione amichevole. 13 progetti di raccomandazione sono stati formulati alle istituzioni e agli organi interessati nel 2000. 12 progetti di raccomandazione sono stati accettati dalle istituzioni nel 2000, 6 dei quali erano progetti di raccomandazione formulati nel 1999 (denunce 398/97/GG, 489/98/OV, 507/98/OV, 515/98/OV, 576/98/OV, 818/98/OV). Nel caso di altri 2 progetti di raccomandazione formulati nel 2000 il termine per un parere circostanziato dell'istituzione interessata non scadeva entro la fine dell'anno.

In 2 casi un progetto di raccomandazione è stato seguito da una relazione speciale al Parlamento europeo. Si trattava nella fattispecie dell'indagine di propria iniziativa sull'esistenza e l'accessibilità al pubblico, nelle varie istituzioni e organi comunitari, di un Codice di buona condotta amministrativa (OI/1/98/OV) (cfr. Sezioni 2.2.2 e 3.8). L'altra indagine riguardava la denuncia 713/98/IJH (cfr. Sezione 3.8).

Il testo completo delle relazioni speciali è pubblicato sul sito Web del Mediatore in tutte le lingue ufficiali.

3 DECISIONI A SEGUITO DI UN'INDAGINE

3.1 CASI IN CUI NON È STATA RILEVATA CATTIVA AM- MINISTRAZIONE

3.1.1 Consiglio dell'Unione europea

RIFIUTO DI PROMUOVERE UN FUNZIONARIO AD UN POSTO DI GRADO A2

*Decisione sulla
denuncia
1280/98/(PD)GG
(confidenziale)
presentata contro il
Consiglio dell'unione
europea*

LA DENUNCIA

L'autore della denuncia era un funzionario di grado A3 del Consiglio dell'Unione europea. Nel settembre 1997 il Consiglio aveva pubblicato un avviso di posto vacante relativo ad un posto di grado A2 presso la direzione del proprio Segretariato generale responsabile per il bilancio e gli affari del personale, da attribuire mediante trasferimento o promozione. Secondo l'avviso, i candidati al posto in questione dovevano possedere, fra l'altro, un'adeguata conoscenza dei principi generali e delle procedure applicabili al bilancio e alla gestione degli affari del personale. Hanno presentato domanda per quel posto il denunciante e altri tre funzionari. Il Segretario generale del Consiglio ha designato un comitato di selezione consultivo che ha proceduto ad intervistare i candidati. Con lettera del 5 novembre 1997 il Segretario generale del Consiglio ha comunicato al denunciante che la sua candidatura non aveva potuto essere accolta e che era stato prescelto un altro candidato, il signor H., che era a propria volta un funzionario di grado A3.

Nel febbraio 1998 il denunciante ha presentato reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2 dello statuto del personale, con cui chiedeva l'annullamento della decisione del 5 novembre 1997 che respingeva la sua candidatura. Egli chiedeva inoltre al Consiglio il risarcimento per i danni materiali e materiali sofferti a causa di quella decisione. Il 4 giugno 1998 il Consiglio ha respinto il reclamo.

Nel dicembre 1998 il denunciante si è rivolto al Mediatore, allegando alla propria lettera una nota in cui descriveva l'antefatto della denuncia. Il denunciante sosteneva: 1) che il Consiglio aveva violato l'articolo 45, paragrafo 1 dello statuto del personale e che la procedura era stata irregolare; 2) che il Consiglio aveva violato l'articolo 5, paragrafo 3 dello statuto del personale; e 3) che si era verificato un abuso di poteri. Nel contesto dell'ultima doglianza, il denunciante asseriva che in una causa decisa dal Tribunale di primo grado nel 1992 il Consiglio aveva prodotto e utilizzato un documento (nota redatta dal Segretario generale del Consiglio il 23 maggio 1990) contenente dichiarazioni false. Il denunciante proponeva pertanto al Mediatore di comunicare i fatti alle competenti autorità nazionali.

L'INDAGINE

Il parere del Consiglio

La denuncia è stata trasmessa al Consiglio che, nel suo parere, ha formulato le seguenti osservazioni:

Il principio stabilito all'articolo 5, paragrafo 3 dello statuto del personale, in base al quale i funzionari appartenenti alla stessa categoria devono ricevere parità di trattamento, obbliga l'autorità che ha il potere di nomina a non trattare situazioni analoghe in modo diverso, a meno che ciò non sia oggettivamente giustificato. Questa regola non è stata violata nel caso in esame.

Ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1 dello statuto del personale, la promozione è conferita con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina ed è fatta esclusivamente in base ad una scelta fra i funzionari che abbiano maturato un minimo di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi, nonché esame dei rapporti informativi di cui sono stati oggetto. Le quattro candidature erano state trattate in modo rigorosamente uguale. Il Segretario generale del Consiglio, cioè l'autorità che aveva il potere di nomina, aveva designato un comitato di selezione consultivo affinché gli fornisse la consulenza necessaria. Questo comitato aveva vagliato scrupolosamente le candidature ed aveva intervistato ciascun candidato. Sulla base della relazione del comitato, il Segretario generale aveva proceduto ad esaminare i meriti comparativi dei candidati, compresi quelli del denunciante. Alla luce dell'esito di

tale esame, il Segretario generale, prima di effettuare la scelta definitiva, aveva avuto colloqui con i due candidati che erano risultati maggiormente idonei. Tale procedura era compatibile con le norme stabilite dall'articolo 45, paragrafo 1 dello statuto del personale.

Quanto al presunto abuso di potere, il denunciante avrebbe dovuto produrre prove obiettive, rilevanti e coerenti a supporto della propria asserzione. La procedura seguita nel caso in esame aveva tuttavia confermato che l'autorità che ha il potere di nomina si era sforzata di servire l'interesse dell'istituzione.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni il denunciante ha confermato le proprie doglianze. Egli ha sottolineato in particolare che, per quanto riguardava l'abuso di potere, il Consiglio aveva omesso di rispondere alla sua accusa secondo cui il Consiglio aveva prodotto e utilizzato documenti falsi in una causa sollevata dinanzi al Tribunale di primo grado da un suo ex collega, il signor Schloh⁴.

ULTERIORI INDAGINI

Nel settembre 1999 il Mediatore ha scritto al Consiglio chiedendo ulteriori ragguagli in merito alla denuncia in questione. Il Mediatore ha chiesto al Consiglio di spiegare i motivi per cui in questo caso l'autorità che ha il potere di nomina aveva deciso di intervistare solo due candidati, mentre risultava che in altre selezioni fossero stati intervistati tutti i candidati. Il Consiglio è stato altresì invitato a formulare osservazioni sulle dichiarazioni del denunciante relative ad una nota del Segretario generale del 23 maggio 1990 e al suo contenuto.

La risposta del Consiglio

Nella risposta dell'ottobre 1999, il Consiglio ha affermato quanto segue:

Secondo la giurisprudenza dei tribunali comunitari, l'autorità che ha il potere di nomina era libera di scegliere la procedura a suo avviso più adeguata per esaminare le candidature ad un determinato posto ed aveva pertanto il diritto di ricorrere ad una commissione giudicatrice consultiva per lo svolgimento dei lavori preparatori. Nel caso in esame, la commissione giudicatrice era stata presieduta dal direttore generale della Direzione generale in seno alla quale vi era il posto vacante. Gli altri membri erano un direttore del Servizio giuridico e un direttore del personale e dell'amministrazione. La commissione in questione aveva intervistato tutti e quattro i candidati ed aveva elaborato una relazione. Sulla base di questa relazione, delle domande di tutti i candidati e di tutti gli altri elementi rilevanti, l'autorità che ha il potere di nomina aveva deciso di intervistare i due candidati che riteneva maggiormente idonei per ricoprire il posto. L'autorità che ha il potere di nomina non era obbligata ad intervistare il denunciante e l'altro candidato in quanto disponeva di informazioni sufficienti per adottare una decisione informata. Il denunciante, prima del caso in esame, aveva già presentato domanda 19 volte per un posto di grado A2. Era vero che in una precedente selezione l'autorità che ha il potere di nomina aveva intervistato tutti e gli otto candidati. Tuttavia, da allora, il carico di lavoro del Segretario generale era aumentato in misura rilevante.

Per quanto riguarda la nota del 23 maggio 1990, redatta dall'allora Segretario generale del Consiglio, il Consiglio non disponeva di elementi che potessero mettere in dubbio la veridicità del contenuto. La nota in questione era stata presentata al Tribunale di primo grado nella causa T-11/91 e nel corso di quel procedimento non si era constatato che il contenuto della nota non corrispondesse al vero. Era sorprendente che il denunciante avesse atteso

⁴

Causa T-11/91, Raccolta della Giurisprudenza 1992, pag. II-203.

sei anni prima di affermare che detta nota conteneva dichiarazioni non corrette. Inoltre, il denunciante non aveva prodotto alcuna prova a sostegno della sua accusa.

Le ulteriori osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni alla lettera del Consiglio, il denunciante ha ribadito che l'autorità che ha il potere di nomina avrebbe dovuto avere un colloquio personale con lui. Il fatto che egli si fosse già candidato per altri posti di grado A2 era irrilevante, in particolare perché non aveva mai avuto un colloquio con il Segretario generale in carica al momento della nomina controversa. Quanto alla nota del 23 maggio 1990, il denunciante ha asserito che spettava al Consiglio provare la veridicità del contenuto.

LA DECISIONE

1 Presunta violazione dell'articolo 45, paragrafo 1 dello statuto del personale e irregolarità procedurali

1.1 Il denunciante, funzionario di grado A3 del Consiglio dell'Unione europea, aveva presentato la propria candidatura per un posto di grado A2 al Consiglio. Il Consiglio non aveva accolto la sua candidatura e aveva invece nominato il signor H.. Il denunciante sosteneva che in tal modo il Consiglio aveva violato l'articolo 45, paragrafo 1 dello statuto del personale e che inoltre la procedura di selezione era stata irregolare in quanto il Consiglio non lo aveva intervistato.

1.2 Il Consiglio ha dichiarato che tutte le domande erano state vagliate scrupolosamente da un comitato di selezione consultivo designato dall'autorità che ha il potere di nomina (il Segretario generale del Consiglio). Questo comitato aveva intervistato tutti i candidati, e successivamente il Segretario generale aveva avuto colloqui personali con i due candidati più idonei prima di procedere alla scelta definitiva. Secondo il Consiglio, non era necessario che l'autorità che ha il potere di nomina intervistasse tutti i candidati.

1.3 In base all'articolo 45, paragrafo 1 dello statuto del personale, la promozione è conferita con decisione dall'autorità che ha il potere di nomina ed è fatta esclusivamente sulla base di una scelta fra i funzionari che abbiano maturato un minimo di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi, nonché esame dei rapporti informativi di cui sono stati oggetto.

1.4 Quanto all'aspetto sostanziale di questa parte della denuncia, il denunciante ha sostenuto che la scelta operata dall'autorità che ha il potere di nomina non si era basata sui meriti del candidato. A questo proposito il denunciante sosteneva che, per quanto riguardava le condizioni fissate nell'avviso di posto vacante, il signor H. non aveva un'esperienza o conoscenze professionali paragonabili alle sue. Il denunciante non asseriva tuttavia che il signor H. non soddisfacesse le condizioni fissate nell'avviso di posto vacante. Al contrario, il denunciante riconosceva esplicitamente che quest'ultimo era in possesso dei titoli professionali generali richiesti dall'avviso di posto vacante. Sulla base delle informazioni fornite dal denunciante, e considerando che l'autorità che ha il potere di nomina gode di un ampio potere discrezionale, non si è potuto concludere essa avrebbe dovuto necessariamente preferire il denunciante al signor H.. Il Consiglio ha sottolineato che lo statuto del personale non conferisce un diritto automatico alla promozione, neppure per i funzionari che soddisfano tutte le condizioni per la promozione⁵ e che l'età e l'anzianità di servizio possono essere prese in considerazione solamente come criteri sussidiari⁶. Tali argomentazioni sono risultate ragionevoli.

⁵ Cfr. causa T-3/92 *Latham/Commissione*, Raccolta della Giurisprudenza 1994, pag. II-83, punto 50.

⁶ Causa 293/87 *Vaineker/Parlamento*, Raccolta della Giurisprudenza 1989, pag. 23, punto 17.

1.5 Per quanto riguarda l'aspetto procedurale, il Mediatore ha ritenuto che la giurisprudenza dei tribunali comunitari confermi che l'autorità che ha il potere di nomina aveva il diritto di ricorrere ad un comitato di selezione consultivo per preparare l'esame comparativo delle candidature che essa era tenuta a svolgere⁷. Sulla base della relazione redatta da tale commissione, il Segretario generale ha proceduto all'esame dei rispettivi meriti dei candidati e all'intervista di due di loro. Era pur vero che nulla impediva al Segretario generale di avere colloqui personali con tutti e quattro i candidati. Il Mediatore ha tuttavia ritenuto che la decisione del Segretario generale di intervistare solo i due candidati che, sulla base delle candidature, della relazione del comitato e di altre informazioni pertinenti, gli erano sembrati i più idonei a ricoprire il posto, fosse ragionevole e conforme all'articolo 45, paragrafo 1 dello statuto del personale, secondo la giurisprudenza dei tribunali comunitari. Contrariamente a quanto sostenuto dal denunciante, questa disposizione non sembra obbligare l'autorità che ha il potere di nomina ad avere colloqui personali con tutti i candidati. Il fatto che il Consiglio avesse agito in tal senso in una precedente selezione non poteva essere considerato rilevante a meno che non si fosse dimostrato che l'autorità che ha il potere di nomina del Consiglio intervistasse di norma tutti i candidati e che si sia discostata da tale prassi nel caso in esame senza un buon motivo. Il denunciante non ha dimostrato l'esistenza della prassi in questione.

1.6 Il Mediatore è pervenuto alla conclusione che in queste circostanze non è risultato che il Consiglio si sia reso responsabile di cattiva amministrazione in merito a questo aspetto della denuncia.

2 Presunta violazione dell'articolo 5, paragrafo 3 dello statuto del personale

2.1 Il denunciante ha affermato che il Consiglio aveva violato l'articolo 5, paragrafo 3 dello statuto del personale quando aveva assegnato al signor H. il posto vacante in questione.

2.2 Il Consiglio dell'Unione europea ha osservato che il principio di parità di trattamento non era stato violato.

2.3 L'articolo 5, paragrafo 3 dello statuto del personale prevede che i funzionari appartenenti alla stessa categoria debbano ricevere parità di trattamento. In assenza di ulteriori chiarimenti nella denuncia o di ulteriori osservazioni da parte del denunciante, il Mediatore europeo ha ritenuto che l'accusa relativa ad un presunto trattamento diseguale si basava sul fatto che per ricoprire il posto era stato scelto il signor H. e non già il denunciante e che solo due dei quattro candidati avevano avuto colloqui con il Segretario generale del Consiglio. Il denunciante aveva fatto riferimento ad entrambi i fatti per sostenere la propria tesi secondo cui il Consiglio aveva violato l'articolo 45, paragrafo 1 dello statuto del personale e commesso irregolarità procedurali. Tuttavia, alla luce delle considerazioni di cui al punto 1, il Mediatore ha concluso che, sulla base delle prove a sua disposizione, il denunciante non aveva dimostrato di essere stato vittima di discriminazione.

2.4 Il Mediatore è pervenuto alla conclusione che, in queste circostanze, non è risultato che il Consiglio si sia reso responsabile di cattiva amministrazione in merito a questo secondo aspetto della denuncia.

3 Presunto abuso di potere

3.1 Il denunciante ha sostenuto che la nomina del signor H. al posto in questione costituisce abuso di potere da parte del Consiglio dell'Unione europea.

3.2 Il Consiglio ha replicato che il denunciante non aveva fornito prove oggettive, rilevanti e coerenti in grado di sostenere la propria asserzione.

⁷

Cfr. causa T-11/91 *Schloh/Consiglio*, Raccolta della Giurisprudenza 1992, pag. II-203, punto 47.

3.3 Il denunciante aveva presentato al Mediatore una nota in cui descriveva l'antefatto della sua denuncia. Tuttavia, le affermazioni contenute in questa nota relative ai motivi della nomina del signor H. e ai motivi di varie nomine ad altri posti di grado A2 non erano state confermate dal Consiglio. Il denunciante non aveva prodotto alcuna prova a supporto delle affermazioni contenute nella nota. Il Mediatore pertanto ha ritenuto che tali asserzioni non potessero ritenersi fondate. Oltre a tali doglianze, il denunciante si era basato su due circostanze concrete per supportare la propria denuncia. La prima era che il denunciante era stato informato del fatto che la sua candidatura non era stata accettata con una comunicazione che, secondo il denunciante stesso, si poteva considerare una formula standard. Tuttavia, contrariamente a quanto da egli sostenuto, ciò non era incompatibile con l'avviso di posto vacante in base al quale i candidati sarebbero stati informati «individualmente». La seconda di queste circostanze riguardava una nota redatta dal Segretario generale del Consiglio il 23 maggio 1990 e presentata al Tribunale di primo grado nella causa T-11/91. Il denunciante affermava che tale documento conteneva dichiarazioni false poiché comprendeva un rapporto in merito ad un colloquio che il Segretario generale asseriva di avere avuto con lui in quel periodo, ma che in realtà non era mai avvenuto. Il Mediatore ha ritenuto che il denunciante non avesse fornito prove sufficienti a sostegno di tali dichiarazioni. In mancanza di prove a sostegno, il Mediatore ha reputato che non fosse necessario chiedere al Consiglio di produrre il documento controverso ai fini di una valutazione da parte del Mediatore. Per lo stesso motivo, il Mediatore ha ritenuto che non fossero state soddisfatte le condizioni per l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2 dello statuto del Mediatore⁸ in base al quale, qualora venga a conoscenza di fatti aventi a suo giudizio un'incidenza penale, il Mediatore li comunica immediatamente alle autorità nazionali competenti.

3.4 Il Mediatore è pervenuto alla conclusione che in queste circostanze non è risultato che il Consiglio si sia reso responsabile di cattiva amministrazione per quanto riguarda il terzo aspetto della denuncia.

4 Richiesta di risarcimento danni

4.1 Nella sua denuncia, il denunciante ha fatto presente che si era altresì opposto al rigetto della sua domanda di risarcimento per i danni materiali e morali arrecatigli dalla decisione di non accettare la sua candidatura per il posto in questione.

4.2 Il denunciante non ha presentato alcuna argomentazione specifica a sostegno della sua denuncia. Il Consiglio non ha espresso alcun commento in merito a questo aspetto.

4.3 La richiesta di risarcimento del denunciante si basava sul presupposto che il Consiglio avesse a torto respinto la sua candidatura per il posto in questione. Come spiegato in precedenza, il Mediatore è tuttavia pervenuto alla conclusione che non vi erano prove sufficienti a sostegno delle asserzioni del denunciante in base alle quali il rigetto della sua candidatura per il posto in questione costituisse cattiva amministrazione. Alla luce di questa conclusione e poiché il denunciante non ha presentato alcuna argomentazione specifica in relazione al rigetto della sua richiesta di risarcimento, il Mediatore ha ritenuto che non fosse necessario indagare ulteriormente su questo aspetto della denuncia.

5 Conclusione

Sulla base dell'indagine condotta dal Mediatore in merito alla presente denuncia, non è risultato che il Consiglio si sia reso responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

⁸ Decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore.

3.1.2 LA DENUNCIA

Commissione europea

PRESUNTA MANCANZA DI RISPOSTA E DI DECISIONE SU UN RICORSO RELATIVO ALLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

Decisione sulla denuncia 533/98/OV (confidenziale) presentata contro la Commissione europea

Nel maggio 1998 X ha presentato al Mediatore europeo una denuncia per conto di un consiglio comunale (in prosieguo: "il denunciante"). L'11 giugno 1997 il denunciante aveva presentato un ricorso alla Commissione europea per violazione delle disposizioni in materia di aiuti di Stato da parte delle autorità del Regno Unito in merito all'aiuto di Stato concesso al Manchester Airport Plc e/o British Airways Plc e Continental Airlines e American Airlines. Il denunciante chiedeva alla Commissione di avviare un'indagine ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 (nuovo articolo 88) del trattato CE e di dichiarare che l'aiuto concesso dal consiglio comunale di Manchester al Manchester Airport Plc era incompatibile con il trattato e quindi doveva essere immediatamente sospeso. La Commissione era stata invitata ad agire senza indugi in considerazione dell'urgenza della questione dovuta al calendario del progetto di costruzione di una seconda pista. Il ricorso era stato presentato personalmente dai rappresentanti del denunciante nel corso di una riunione con la DG VII (Trasporti) l'11 giugno 1997.

Il 6 novembre 1997 il denunciante aveva trasmesso alla Commissione ulteriori informazioni in merito alla relazione redatta dall'autorità competente per l'aviazione civile del Regno Unito a seguito di una relazione presentata loro nell'agosto 1997 dalla commissione britannica incaricata delle questioni relative ai monopoli e alle operazioni di concentrazione. In quest'ultima relazione si sollevavano serie preoccupazioni riguardo alla mancanza di trasparenza da parte del Manchester Airport Plc a livello finanziario. Entrambe le relazioni corroboravano alcuni aspetti del ricorso nonché la sua fondatezza.

Sebbene nel dicembre 1997 la DG VII avesse dichiarato che la Commissione avrebbe deciso sul ricorso verso la metà di gennaio 1998, a distanza di 11 mesi dalla presentazione del ricorso la Commissione non aveva ancora agito in tal senso nonostante le frequenti richieste di informazioni, telefonate e messaggi di posta elettronica da parte del denunciante. Quest'ultimo ha allegato copia di tutta la corrispondenza trasmessa alla Commissione in merito al ricorso in questione.

Il denunciante ha affermato inoltre che le autorità britanniche non avevano recepito la direttiva 80/723/CEE, modificata dalla direttiva 85/413/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, che riguarda specificamente il settore dei trasporti. La scadenza per il recepimento era fissata al 1° gennaio 1986 (articolo 2 della direttiva 85/413/CEE). Il denunciante ha dichiarato che il mancato recepimento della direttiva da parte del Regno Unito costituiva violazione del diritto comunitario e che pertanto la Commissione avrebbe dovuto avviare una procedura d'infrazione contro le autorità del Regno Unito non appena messa al corrente della situazione. La Commissione non aveva risposto al punto 7 del ricorso, relativo all'interpretazione di quelle direttive.

Il 21 luglio 1998 il denunciante ha trasmesso al Mediatore copia di un'altra lettera inviata alla Commissione in data 2 luglio 1998 con la quale egli chiedeva di sapere quando la Commissione avrebbe deciso sul ricorso. Il denunciante non ha ricevuto risposta a quella lettera.

Il denunciante ha pertanto presentato denuncia al Mediatore sostenendo che la Commissione:

- 1) non aveva risposto alle lettere inviate dal denunciante,
- 2) non aveva deciso sul ricorso dopo oltre un anno, e
- 3) non aveva agito sollecitamente in merito all'obbligo delle autorità britanniche di recepire le direttive 80/723/CEE e 85/413/CEE entro il 1986 né aveva risposto alle domande specifiche relative all'interpretazione di quelle direttive (punto 7 del ricorso).

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione la quale, nel suo parere, ha innanzitutto ricordato che l'11 giugno 1997 il denunciante aveva presentato ricorso sostenendo che il finanziamento del Manchester Airport (MA PLC) da parte di autorità locali della zona comportava un aiuto di Stato illegale a vantaggio dello stesso aeroporto di Manchester e di alcune compagnie aeree. Il denunciante aveva quindi chiesto alla Commissione di avviare la procedura ex articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE, per constatare l'esistenza di una violazione ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE.

In particolare, la denuncia riguardava due diversi tipi di transazioni finanziarie, quelle intercorse fra i proprietari dell'aeroporto e l'aeroporto e quelle fra l'aeroporto e alcune compagnie aeree. Il denunciante sosteneva inoltre che il Regno Unito non aveva recepito le direttive 80/723/CEE e 85/413/CEE sulla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche. Tuttavia, nel ricorso si chiedeva formalmente alla Commissione di avviare solo la procedura ex articolo 93 e soltanto in merito al presunto aiuto concesso dalle autorità locali di Manchester a MA PLC.

La Commissione ha fatto presente di avere esaminato con attenzione e minuziosità il ricorso, come dimostra quanto qui di seguito riportato:

- Prima della presentazione formale della denuncia vi erano stati alcuni contatti. Con lettera del 7 aprile 1997, la Commissione aveva comunicato al denunciante la propria posizione generale in relazione alla questione del finanziamento pubblico di progetti di infrastrutture.
- Il denunciante era stato invitato ad un incontro l'11 giugno negli uffici della DG VII a Bruxelles per presentare il ricorso. Il denunciante era stato nuovamente informato del fatto che la Commissione non riteneva che il finanziamento pubblico di progetti di infrastrutture rientrasse nell'ambito di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato.
- Alla lettera inviata dal denunciante alla DG VII il 30 giugno 1997 era stato risposto con lettera del 16 luglio 1997.
- Risultava che la lettera inviata il 1° luglio 1997 dal denunciante alla DG VII non fosse pervenuta alla Commissione che non era riuscita a reperirla nei suoi archivi né nei registri della posta.
- Con lettera del 20 giugno 1997 inviata al Rappresentante permanente del Regno Unito, la Commissione aveva chiesto alle autorità britanniche di formulare osservazioni in merito alla denuncia. Con lettera del 18 luglio 1997, MA PLC e il Consiglio della città di Manchester avevano trasmesso la loro risposta negando le accuse e invitando la Commissione a respingere il ricorso perché infondato.
- La Commissione aveva inoltre concesso al denunciante la possibilità di commentare le dichiarazioni di MA PLC e della città di Manchester. Con lettera del 1° agosto 1997 la Commissione aveva inviato al denunciante copia della risposta delle autorità britanniche. Il 9 ottobre 1997 il denunciante aveva presentato ulteriori osservazioni di cui la Commissione ha accusato ricevuta con lettera dell'8 dicembre 1997.
- Quanto alle quattro lettere del 15 e del 18 dicembre 1997, del 16 febbraio e del 7 aprile 1998, esse non avevano aggiunto nuove informazioni, ma semplicemente sollecitato la Commissione ad adottare una decisione entro breve tempo. A seguito della prima di queste lettere, la Commissione aveva spiegato di nuovo per telefono la propria posizione al denunciante.

La Commissione ha pertanto esaminato attentamente i presupposti di fatto e di diritto portati alla sua attenzione dal denunciante e ha concluso che i fatti descritti nel ricorso non sollevavano preoccupazioni su possibili distorsioni della concorrenza fra Stati membri. Infatti, la Commissione, per quanto riguarda il finanziamento delle infrastrutture⁹ nel settore dell'aviazione, ha costantemente sostenuto che i progetti di costruzione o di ampliamento di infrastrutture nel settore dell'aviazione finanziati dal settore pubblico rappresentano in linea di principio una misura generale di politica economica che non rientra nel campo di applicazione delle norme del trattato in materia di aiuti di Stato in quanto è intesa a soddisfare le esigenze di programmazione o di attuazione delle politiche nazionali in materia di trasporti. Tuttavia, poiché dal trattamento preferenziale di specifiche società che utilizzano le infrastrutture potrebbero derivare elementi di aiuto, la validità di questo principio generale è soggetta alla condizione che le infrastrutture in questione siano accessibili a tutti gli utenti sulla base di criteri obiettivi e non discriminatori. Nel caso in esame non risulta che vi sia stata alcuna discriminazione. Si potrebbe pertanto concludere che in linea di massima gli investimenti pubblici a favore di MA PLC non rientrano nel campo di applicazione delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato. La Commissione ha espresso questa posizione al denunciante fin dall'inizio, in particolare nella lettera del 7 aprile 1997, in occasione dell'incontro dell'11 giugno 1997 e nel corso di una conversazione telefonica del 18 dicembre 1997.

Per quanto riguarda la seconda doglianza secondo cui la Commissione dopo oltre un anno non aveva ancora deciso sul ricorso, la Commissione ha richiamato alcuni aspetti delle norme procedurali nei casi di aiuti di Stato¹⁰. I terzi che si rivolgono alla Commissione possono costituire un'importante fonte di informazione sugli aiuti di Stato, ma non intervengono nella procedura, poiché nei casi di aiuti di Stato le uniche parti sono la Commissione e gli Stati membri. La Commissione esamina e risponde a tutti i ricorsi, ciò che ha fatto nel caso in esame, ma non è obbligata ad adottare una decisione sugli aiuti denunciati. Inoltre, la Corte di giustizia, nella causa C-67/95 P (Sytraval), ha stabilito che:

- né il trattato né la normativa comunitaria hanno definito le regole di procedura da applicarsi alle denunce riguardanti l'esistenza di aiuti di Stato. In particolare, in un caso di presunti aiuti di Stato, non si può imporre alla Commissione di procedere ad uno scambio di opinioni e di osservazioni con il ricorrente. Pertanto, nel caso in esame, la Commissione è andata oltre i propri obblighi nei confronti del denunciante.
- Le decisioni adottate dalla Commissione nel settore degli aiuti di Stato devono essere indirizzate agli Stati membri interessati. Quando la Commissione adotta tale decisione procede ad informarne i denunciati.
- Se la Commissione constata l'inesistenza di un aiuto di Stato segnalato da un denunciante, è tenuta fornire al denunciante una spiegazione adeguata. Tuttavia, la Commissione non è tenuta a pronunciarsi su elementi che sono manifestamente non pertinenti, privi di senso o chiaramente secondari.

Nell'assolvimento del proprio compito di supervisore e di regolatore nel settore della concorrenza, la Commissione ha la facoltà di fare riferimento agli interessi della Comunità per determinare il grado di priorità da attribuire ad un caso portato a sua conoscenza. La Commissione sta affrontando una serie di casi che sollevano problemi rilevanti per il corretto funzionamento del mercato interno dell'aviazione. Il trattamento di questi casi è una chiara priorità per la Commissione rispetto a denunce che risultano *prima facie* infondate e pertanto il tempo e le risorse sono dedicate ad ogni singolo fascicolo a seconda della priorità.

⁹ Cfr. gli orientamenti della Commissione per l'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CE e dell'articolo 61 dell'accordo SEE agli aiuti di Stato nel settore dell'aviazione, GU C 350 del 10.12.1994.

¹⁰ Diritto della concorrenza nelle Comunità europee, Volume II A, Regole applicabili agli aiuti di Stato – OPOCE, pag. 46.

Per quanto riguarda la presunta mancata risposta al punto 7 del ricorso, relativo alla trasparenza e al presunto mancato recepimento da parte del Regno Unito delle direttive 80/723/CEE e 85/413/CEE, la Commissione ha rilevato che il denunciante si è limitato ad invitare la Commissione a fornire chiarimenti sull'interpretazione delle due direttive e non ad avviare una procedura d'infrazione. A quanto pare, il denunciante ha formalmente chiesto alla Commissione di agire in tal senso nella lettera del 1° luglio 1997, che la Commissione non ha ricevuto.

Nella loro risposta del 18 luglio 1997 alla lettera della Commissione del 20 giugno 1997, le autorità britanniche hanno dichiarato che, in base al diritto inglese, nessuna persona fisica ha il diritto di accesso a tutti i documenti detenuti da un'autorità locale, fatti salvi diritti specifici che possono essere concessi da una diversa legislazione. Le informazioni sono state fornite al denunciante nel rispetto di tale legislazione. Le due direttive in questione impongono agli Stati membri di mantenere le informazioni a disposizione della Commissione per 5 anni e di fornirle alla Commissione su richiesta. Con lettera del 1° agosto 1997 la Commissione ha trasmesso al denunciante la risposta delle autorità britanniche invitandolo a formulare osservazioni. Con lettera del 9 ottobre 1997 il denunciante ha presentato ulteriori osservazioni, ma non ha contestato gli elementi di diritto avanzati dal Regno Unito. La Commissione aveva quindi ritenuto che non fosse più necessario tornare sulla questione.

Le osservazioni del denunciante

Il denunciante non ha commentato il parere della Commissione. Egli ha tuttavia scritto al Mediatore il 17 novembre 1998 dichiarando di non avere ricevuto alcun'altra corrispondenza dalla Commissione. Il denunciante ha espresso la propria preoccupazione circa il ritardo nella definizione del ricorso, specialmente perché i lavori di costruzione erano in corso.

Ulteriori osservazioni ricevute dalla Commissione

Il 26 luglio 1999 il Mediatore ha ricevuto copia di una lettera trasmessa al denunciante dalla DG VII in data 16 luglio 1999, con la quale il capo unità informava il denunciante che la Commissione aveva deciso che il finanziamento dello sviluppo dell'aeroporto di Manchester nonché gli accordi finanziari ed operativi fra l'aeroporto di Manchester da un lato e la British Airways e Continental Airways dall'altro non costituivano aiuti. La Commissione ha allegato copia di una lettera di 5 pagine che essa aveva inviato alle autorità britanniche. La lettera è stata pubblicata anche su Internet.

LA DECISIONE

1 Presunta mancata risposta da parte della Commissione alla corrispondenza del denunciante

1.1 Il denunciante ha sostenuto che la Commissione non aveva risposto alla corrispondenza inviata alla DG VII dopo la presentazione del ricorso. La Commissione ha fatto presente di avere risposto in data 16 luglio 1997 alla lettera del denunciante del 30 giugno 1997, di non aver ricevuto la lettera del denunciante datata 1° luglio 1997. Riguardo alle quattro lettere del 15 e del 18 dicembre, del 16 febbraio e del 7 aprile 1998, ha sottolineato che non avevano aggiunto alcuna nuova informazione, ma avevano semplicemente sollecitato la Commissione affinché adottasse una decisione entro breve tempo. A seguito della prima di queste lettere, la Commissione aveva spiegato ancora una volta per telefono la propria posizione al denunciante.

1.2 Il Mediatore ha rilevato che dagli allegati della denuncia a lui presentata risultava che fra il 30 giugno 1997 e il 7 aprile 1998 il denunciante aveva inviato alla Commissione 18 lettere, segnatamente 13 lettere alla DG VII e 5 alla DG XV, ovvero una media di una

lettera ogni due settimane. Il Mediatore ha riconosciuto che la Commissione non aveva risposto ad ognuna di queste diciotto lettere. Tuttavia, dagli allegati della denuncia è emerso che, in varie occasioni durante il trattamento del ricorso da parte dei suoi servizi, la Commissione aveva risposto alla corrispondenza del denunciante.

1.3 Il 16 luglio 1997 la DG VII aveva replicato alla lettera del denunciante del 30 giugno 1997 e risposto alle quattro domande sollevate da quest'ultimo. In questa lettera la DG VII informava il denunciante di avere trasmesso alla DG IV copia delle parti pertinenti del ricorso e che molto probabilmente sarebbe stata la DG XVI a finanziare progetti di infrastrutture quali l'aeroporto di Manchester. La DG VII aveva inoltre informato il denunciante di essere in attesa delle osservazioni delle autorità britanniche. Il 1° agosto 1997 la DG VII ha trasmesso al denunciante copia della risposta delle autorità britanniche. Il 26 agosto 1997 la DG VII ha inviato un fax al denunciante per prorogare al 1° ottobre 1997 il termine entro cui presentare osservazioni. In data 8 dicembre 1997 la DG VII ha risposto alle lettere del denunciante del 9 e 28 ottobre e del 6 novembre 1997, informandolo che stava esaminando attentamente il ricorso insieme ad altri dipartimenti della Commissione. Il 5 giugno 1998 la DG VII ha scritto nuovamente al denunciante. Il 3 dicembre 1998 la DG VII ha risposto alla lettera del denunciante del 17 novembre 1998, comunicandogli che l'indagine era ancora in corso e che non poteva assumersi alcun impegno riguardo alla data conclusiva.

1.4 Da quanto descritto è risultato che, sebbene non avesse risposto ad ognuna delle lettere del denunciante, la Commissione aveva inviato 6 lettere al denunciante nel periodo fra luglio 1997 e dicembre 1998. Il Mediatore ha ritenuto pertanto che la Commissione abbia risposto ragionevolmente alla corrispondenza del denunciante. In merito a questo aspetto del caso non si è riscontrata cattiva amministrazione.

2 Presunta mancata decisione sul ricorso da parte della Commissione dopo oltre un anno

2.1 Il denunciante ha sostenuto che dopo oltre un anno dalla data di presentazione del ricorso, l'11 giugno 1997, la Commissione non si era ancora pronunciata in merito. Riferendosi alla giurisprudenza della Corte di giustizia, la Commissione ha osservato che né il trattato né la normativa comunitaria hanno definito le regole di procedura da applicarsi alle denunce riguardanti l'esistenza di aiuti di Stato. Nell'assolvimento del proprio compito di supervisore e di regolatore nel settore della concorrenza la Commissione ha il diritto di fare riferimento agli interessi della Comunità per determinare il grado di priorità da applicare al caso portato a sua conoscenza.

2.2 Il Mediatore ha osservato che, in base alla sentenza della Corte di giustizia del 2 aprile 1998¹¹, né il Trattato né la normativa comunitaria hanno definito le regole di procedura da applicarsi alle denunce riguardanti l'esistenza di aiuti di Stato. Dalla sentenza si evince tuttavia che la Commissione deve rispettare alcune garanzie procedurali generali nei confronti dei denunciati. Più in particolare la Commissione è tenuta a 1) invitare le parti interessate a presentare le loro osservazioni ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, 2) informare i denunciati, conformemente al dovere di buona amministrazione, della sua decisione secondo cui le misure denunciate non costituiscono aiuti di Stato e 3) spiegare adeguatamente al denunciante i motivi per cui gli elementi esposti nella denuncia non sono stati sufficienti a dimostrare l'esistenza di un aiuto di Stato¹².

2.3 Nel caso in esame, è risultato che la Commissione ha rispettato quelle garanzie procedurali poiché 1) il 1° agosto 1997 ha inviato al denunciante copia della risposta delle autorità britanniche affinché egli potesse formulare osservazioni, 2) il 16 luglio 1999 ha

¹¹ Causa C-367/95 P, *Commissione/Sytraval*, Raccolta della Giurisprudenza 1998, pag. I-1719.

¹² Causa C-367/95 P. Cfr. più in particolare i punti 45, 59 e 64 della sentenza.

informato il denunciante della sua decisione secondo cui il finanziamento di MA PLC non costituiva un aiuto e 3) ha inviato al denunciante copia della lettera spedita alle autorità del Regno Unito il 14 giugno 1999, contenente i motivi della decisione secondo cui le misure denunciate non costituivano aiuti di Stato.

2.4 Il Mediatore ha riconosciuto che erano trascorsi 2 anni fra la presentazione del ricorso, l'11 giugno 1997, e la decisione finale della Commissione del 16 luglio 1999. Tuttavia, dalla corrispondenza fra la Commissione e il denunciante si evince che in quel periodo la Commissione aveva esaminato attivamente la denuncia, aveva invitato le autorità del Regno Unito a formulare osservazioni e aveva rispettato i diritti procedurali del denunciante. Il Mediatore non ha pertanto riscontrato cattiva amministrazione in relazione a questo aspetto del caso.

3 Presunta omissione dell'obbligo delle autorità britanniche di recepire le direttive 80/723 e 85/413/CEE

3.1 Il denunciante ha sostenuto che la Commissione non aveva agito con sollecitudine riguardo all'obbligo delle autorità britanniche di recepire entro il 1986 le direttive 80/723/CEE e 85/413/CEE relative alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, né aveva risposto alle specifiche domande relative all'interpretazione di quelle direttive (punto 7 del ricorso). La Commissione ha rilevato che il denunciante si era limitato ad invitare la Commissione a fornire chiarimenti sull'interpretazione delle due direttive e non ad avviare una procedura d'infrazione. A quanto pare il denunciante ha chiesto formalmente alla Commissione di agire in tal senso nella lettera del 1° luglio 1997, che la Commissione non ha ricevuto.

3.2 Dal punto 7.1.10 del ricorso originario presentato alla Commissione l'11 giugno 1997 risulta che il denunciante non aveva chiesto alla Commissione di avviare una procedura d'infrazione contro le autorità del Regno Unito, ma si era limitato ad invitare la Commissione a "fornire chiarimenti sull'interpretazione della direttiva in risposta a questo aspetto della denuncia". Il Mediatore ha ritenuto pertanto che la doglianza in base alla quale la Commissione non aveva agito con sollecitudine riguardo all'obbligo delle autorità del Regno Unito di recepire le direttive non poteva essere accettata.

3.3 Per quanto riguarda l'interpretazione delle direttive, il Mediatore ha osservato che il 1° agosto 1997 la Commissione ha trasmesso al denunciante la risposta delle autorità britanniche invitandolo a formulare osservazioni. Il denunciante non ha tuttavia commentato le argomentazioni giuridiche avanzate dal Regno Unito. La Commissione aveva pertanto il diritto di ritenere che non fosse necessario proseguire ulteriormente l'indagine e ha quindi agito nei limiti della sua autorità legale.

3.4 Alla luce di quanto precede, il Mediatore non ha riscontrato cattiva amministrazione in merito a questo aspetto del caso.

4 Conclusione

Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore europeo in merito alla presente denuncia, non è risultato che la Commissione si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto deciso di archiviare il caso.

**PRESUNTA
OMISSIONE DELLA
COMMISSIONE DI
ASSOLVERE IL
PROPRIO RUOLO
DI CUSTODE DEL
TRATTATO**

*Decisione sulla
denuncia 715/98/IJH
presentata contro la
Commissione europea*

LA DENUNCIA

Nel luglio 1998 TIE (Toy Industries of Europe) ha presentato al Mediatore europeo una denuncia contro la Commissione relativa al trattamento da parte di quest'ultima di una denuncia che TIE aveva presentato nel novembre 1994 contro il divieto imposto dalle autorità greche di pubblicizzare in televisione giocattoli per bambini.

Nella denuncia al Mediatore TIE lamentava:

(i) **un ritardo ingiustificato**: la Commissione aveva inviato alle autorità greche una lettera di messa in mora solo dopo due anni dalla denuncia e non entro il termine di un anno previsto dalle sue procedure interne. Il ricorrente sosteneva inoltre che la Commissione aveva ignorato le reiterate richieste di un trattamento urgente della denuncia;

(ii) **la mancanza di informazioni**: la Commissione non aveva mai fornito alcuna informazione ufficiale in merito alle azioni intraprese a seguito della denuncia di TIE;

(iii) **omissione di servizio**: la Commissione aveva deciso di consultare gli esperti e le parti interessate prima di trasmettere un parere motivato alle autorità greche. Il denunciante lamentava che in presenza di prove ovvie in merito ad una presunta violazione spetta allo Stato membro fornire le informazioni necessarie e non già alla Commissione o a terzi.

Il denunciante lamentava inoltre la mancanza di imparzialità da parte del collegio dei Commissari e chiedeva al Mediatore di verificare l'efficacia generale della procedura di cui all'articolo 169 (nuovo articolo 226). Il Mediatore ha informato il denunciante che l'asserzione e la richiesta non sembravano fornire motivi sufficienti che giustificassero l'avvio di un'indagine, come previsto dall'articolo 195 del trattato che istituisce la Comunità europea. L'indagine del Mediatore in merito alla denuncia in questione si è limitata pertanto ai punti (i), (ii) e (iii) di cui sopra.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La Commissione ha spiegato che nella sua denuncia, TIE aveva dichiarato che vietare la pubblicità in televisione aveva effetti particolarmente dannosi nei confronti di fabbricanti, comunitari non greci, di giocattoli e che, sebbene tale divieto fosse presentato come una misura di tutela per i minori, aveva mire protezionistiche.

Ritardo ingiustificato

La Commissione ha ammesso che erano trascorsi due anni fra la data di ricevimento della denuncia e l'invio della lettera di messa in mora, ma ha allegato una cronologia dettagliata dei fatti al fine di dimostrare che non era rimasta inattiva nel periodo in questione. La Commissione ha altresì dichiarato di avere migliorato nel frattempo le proprie procedure per accelerare il trattamento dei casi di infrazione.

Per quanto riguarda le richieste del denunciante relative ad un trattamento urgente della denuncia, la Commissione ha spiegato di non averle potute soddisfare a causa della natura tecnica e della delicatezza del problema. In particolare, era importante individuare l'esatta base giuridica per il procedimento d'infrazione e questo aveva comportato un fitto scambio di corrispondenza con il Servizio giuridico della Commissione. Inoltre, doveva essere provata la natura sproporzionata della misura adottata dalle autorità greche.

Mancanza di informazioni

La Commissione ha ritenuto che questo aspetto della denuncia fosse particolarmente ingiustificato. Sebbene il denunciante non avesse ricevuto sistematicamente comunica-

zioni scritte in merito alle misure adottate, il suo rappresentante a Bruxelles era stato informato degli sviluppi su base regolare e con dovizia di particolari, spesso su iniziativa della DG XV. Questi contatti si erano svolti principalmente per telefono. Il denunciante era stato anche ricevuto dal Direttore generale della DG XV due mesi dopo la registrazione della denuncia ed aveva altresì incontrato i funzionari responsabili almeno in tre occasioni.

Omissione di servizio

La Commissione ha spiegato che le autorità greche, nella risposta alla lettera di messa in mora, avevano dichiarato che lo scopo del divieto di pubblicizzare in televisione giocattoli per bambini era impedire ai minori di vedere pubblicità che potessero suscitare in loro sensazioni di frustrazione o esortarli a fare pressioni sui loro genitori e spingerli all'acquisto di giocattoli eccessivamente costosi rispetto al bilancio familiare. Le previste giustificazioni di interesse pubblico alla base del divieto riguardavano pertanto la tutela dei minori e la salvaguardia della pace familiare.

Prima di ricevere la suddetta risposta, la Commissione aveva creduto che le autorità greche fossero preoccupate dei possibili rischi insiti nel contenuto del messaggio pubblicitario. La Commissione ha ritenuto che gli obiettivi indicati nella risposta modificassero l'ottica del problema e richiedessero un'indagine approfondita.

La tutela dei minori contro i rischi non può essere considerata con leggerezza. La Commissione ha costituito di recente un gruppo di esperti governativi nel settore delle comunicazioni commerciali il cui compito non consiste nel prendere decisioni sui procedimenti d'infrazione, bensì nel discutere questioni orizzontali, quali i rischi cui sono esposti i minori a motivo della pubblicità dei giocattoli e, una volta individuati tali rischi, i mezzi migliori per combatterli. I servizi della Commissione in quel periodo stavano valutando i risultati di una discussione svolta nel corso della seconda riunione del gruppo di esperti al fine di presentare una proposta per dare un seguito adeguato alla denuncia all'inizio del 1999 al più tardi.

La Commissione ha anche sottolineato che la Corte di giustizia ha coerentemente affermato che, in base alla procedura di cui all'articolo 169 (nuovo articolo 226), spetta alla Commissione provare il mancato rispetto di un obbligo.

Le osservazioni del denunciante

Ritardo ingiustificato

Il denunciante ha messo in dubbio il rispetto del regolamento interno della Commissione relativamente alla possibilità di prorogare il termine ultimo entro cui uno Stato membro è tenuto a rispondere ad una lettera di messa in mora. Poiché fra giugno e dicembre 1997 non era stata tenuta alcuna riunione sul tema da parte della Commissione, il ritardo di tre settimane con cui era pervenuta la risposta delle autorità greche aveva causato un ulteriore ritardo di cinque mesi nel trattamento della denuncia da parte dell'istituzione.

Il denunciante ha sostenuto inoltre che la Commissione aveva agito prontamente contro un analogo divieto delle autorità greche sulla pubblicità nel 1991 e si chiedeva il motivo per cui la Commissione non fosse intervenuta nello stesso modo contro la misura adottata nel 1994.

Infine, il denunciante ha sostenuto che era eccessivo il lasso di tempo di 13 mesi intercorso fra il ricevimento da parte della Commissione della risposta dello Stato membro alla lettera di messa in mora e la decisione di consultare il gruppo di esperti.

Mancanza di informazioni

Il denunciante ha ammesso che la DG XV aveva fornito informazioni su base regolare, ma ha specificato che questo aspetto della denuncia riguardava altre DG nonché gli uffici di

gabinetto di taluni Commissari e il Servizio giuridico. Le osservazioni riguardavano in particolare le critiche relative alla mancanza di trasparenza e alla posizione dominante del Servizio giuridico espresse in una relazione di una commissione del Parlamento europeo e nella risoluzione successivamente adottata dal Parlamento. Il denunciante appoggiava l'invito del Parlamento alla Commissione di rendere note ai ricorrenti tutte le argomentazioni giuridiche su casi specifici e offrire loro la possibilità di contestare questi pareri prima di decidere in maniera definitiva se dare seguito formale ad una denuncia.

Omissione di servizio

Il denunciante ha sostenuto che la principale responsabilità della Commissione nei casi di infrazione è il rispetto del mercato unico attraverso l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione quanto prima possibile. Nei casi in cui risulti opportuno avviare un'indagine, la Commissione deve agire entro i limiti di tempo fissati dal proprio regolamento e utilizzare i poteri discrezionali in modo efficace. In caso contrario, la Commissione deve archiviare la pratica. Il fatto che il caso della pubblicità dei giocattoli si sia protratto per così tanti anni indicava che si era ravvisata l'opportunità di agire. Il fatto che ancora non fosse stata intrapresa un'azione decisiva indicava che la Commissione aveva ommesso di assolvere il proprio ruolo quale custode del trattato.

ULTERIORI INDAGINI

Dopo un attento esame del parere della Commissione e delle osservazioni del denunciante, è risultato opportuno procedere ad ulteriori indagini. Il Mediatore ha pertanto invitato la Commissione a rispondere alle osservazioni del denunciante in merito al ritardo ingiustificato e alla mancanza di informazioni.

Il Mediatore ha altresì osservato che nel suo parere la Commissione aveva dichiarato che i suoi servizi avevano previsto di presentare una proposta per dare un adeguato seguito alla denuncia al più tardi entro l'inizio del 1999. Il Mediatore ha chiesto di essere informato riguardo a qualsiasi ulteriore sviluppo nonché al calendario per una eventuale azione futura della Commissione in merito.

La risposta della Commissione

Ritardo ingiustificato

La Commissione ha spiegato che i suoi servizi in occasione della riunione sulle infrazioni svoltasi nel giugno 1997, avevano espresso l'intenzione di presentare una proposta per inviare un parere motivato alle autorità greche. Tuttavia, la proposta in questione era stata ritirata quando era arrivata la risposta delle autorità greche. Sebbene la risposta fosse pervenuta con due o tre settimane di ritardo, la Commissione era stata obbligata a tenerne conto. Dato il contenuto della risposta, il caso sarebbe stato trattato probabilmente dopo dicembre 1997, anche se le autorità greche avessero rispettato i termini previsti.

La Commissione ha osservato che le regole sulla proroga delle scadenze cui aveva fatto riferimento il denunciante non si applicavano al caso in esame, in quanto le autorità greche non avevano chiesto alcuno spostamento dei termini. Tuttavia, ha anche osservato che, nel periodo in cui si erano verificati i fatti in questione, la Commissione talvolta era stata relativamente tollerante riguardo a risposte tardive (talune delle quali avevano il solo obiettivo di guadagnare tempo), ma che, nelle decisioni adottate di recente al fine di migliorare i metodi di lavoro inerenti alle procedure d'infrazione, la Commissione si era impegnata a seguire una linea più ferma nei confronti degli Stati membri che non rispettavano le scadenze per l'inoltro delle risposte.

Per quanto riguarda il paragone con l'azione adottata nel 1991 in occasione dell'imposizione di un divieto analogo, la Commissione ha sottolineato che aveva agito prontamente

anche nel 1994 in quanto aveva inviato una lettera conformemente alla fase “pre 169” meno di sei mesi dopo il ricevimento della denuncia. Inoltre, nel 1991 le autorità greche avevano soddisfatto immediatamente la richiesta della Commissione, diversamente dal 1994.

Per quanto riguarda il ritardo di 13 mesi fra il ricevimento da parte della Commissione della risposta alla lettera di messa in mora e la sua decisione di consultare il gruppo di esperti, la Commissione ha illustrato la sequenza degli eventi fra il ricevimento della risposta (30 maggio 1997) e la decisione di procedere ad un'ulteriore consultazione (24 giugno 1998).

Mancanza di informazioni

Per quanto riguarda le osservazioni del denunciante su questo punto, la Commissione ha dichiarato che si deve limitare la quantità di informazioni che possono essere fornite sulle posizioni di determinati servizi o degli uffici dei Commissari al fine di tutelare i principi di coerenza e di responsabilità collettiva dell'attività della Commissione.

Per quanto riguarda il parere del Servizio giuridico, la Commissione ha rinviato all'ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado nella causa *Carlsen e altri/Consiglio*¹³.

La Commissione ha anche dichiarato che il servizio competente aveva informato sistematicamente il denunciante e i suoi rappresentanti dei risultati delle riunioni dei capi di gabinetto dei Commissari e della Commissione stessa. Essi erano stati ricevuti dall'ufficio di gabinetto del Presidente il 30 aprile 1996 ed avevano avuto la possibilità di esprimere il loro punto di vista durante l'incontro del 27 marzo 1998 con due funzionari del Servizio giuridico responsabili del fascicolo.

Sviluppi dal novembre 1998

La Commissione ha illustrato i risultati della discussione del gruppo di esperti e del proprio esame sugli studi scientifici in materia e ha allegato un documento di sintesi di 20 pagine redatto dai propri servizi. Data la difficoltà di pervenire ad una teoria incontestabile dal punto di vista scientifico quanto ai rischi e alle sfide poste dalla pubblicità per minori, la Commissione aveva deciso di avviare un'indagine più approfondita e di intraprendere eventualmente un dialogo amichevole con le autorità greche al fine di esplorare congiuntamente le varie alternative che avrebbero potuto garantire un elevato livello di tutela dei minori e salvaguardare al tempo stesso la libertà di circolazione. Tale dialogo non era stato ancora avviato, poiché il ministro greco responsabile aveva terminato il proprio incarico all'inizio del 1999 e a motivo delle dimissioni della Commissione.

Le osservazioni del denunciante

Nel dicembre 1999 il denunciante ha trasmesso alcune osservazioni ribadendo la doglianza relativa al ritardo ingiustificato di 13 mesi fra il ricevimento della risposta delle autorità greche alla lettera di messa in mora e la decisione della Commissione di consultare un gruppo di esperti.

Il denunciante riteneva che l'intenzione della Commissione di avviare un dialogo amichevole con le autorità greche fosse stato solo un pretesto per ritardare l'adozione di una decisione e sottolineava che tali negoziati di norma hanno inizio dopo la pronuncia di un parere motivato, perché altrimenti la Commissione non avrebbe poteri nei confronti dello Stato membro.

Infine, il denunciante osservava che la Commissione aveva archiviato il fascicolo nel settembre 1999 a motivo della mancanza di prove e per il fatto che il caso era rimasto

¹³ Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 3 marzo 1998 nella causa T-610/97R, *Carlsen e altri/Consiglio*, 1998, Raccolta della Giurisprudenza 1998, pag. II-485.

pendente per troppo tempo. Il denunciante era stato informato dell'intenzione di archiviare il caso ed era stato invitato a presentare nuove prove entro il termine di un mese, cosa che aveva fatto. Il denunciante asseriva che la decisione di archiviare il caso era stata adottata da una Commissione "ad interim" in un clima di trasloco, senza che si fosse effettuata un'adeguata valutazione legale del merito del caso né del parere degli esperti che la Commissione aveva raccolto.

LA DECISIONE

1 L'ambito dell'indagine del Mediatore

1.1 La denuncia presentata al Mediatore nel luglio 1998 riguardava il trattamento da parte della Commissione di una procedura d'infrazione ex articolo 169 (nuovo articolo 226) relativa al divieto imposto dalle autorità greche di pubblicizzare alla televisione giocattoli per bambini. Il denunciante lamentava un ritardo ingiustificato, la mancanza di informazioni sulla procedura d'infrazione in corso e l'omissione da parte della Commissione di assolvere la propria funzione di custode del trattato.

1.2 Nelle osservazioni presentate nel dicembre 1999, il denunciante osservava che la Commissione aveva archiviato la procedura d'infrazione nel settembre 1999. Il denunciante sosteneva che questa decisione era stata adottata da una Commissione "ad interim", in un clima di trasloco, senza che si fosse effettuata un'adeguata valutazione legale del merito del caso né del parere degli esperti raccolto dalla Commissione.

1.3 Il Mediatore non ha ritenuto fosse giustificato avviare indagini su questo aspetto che esulava dall'ambito della denuncia originaria. Il denunciante aveva la possibilità di presentare una nuova denuncia al Mediatore, con asserzioni sufficientemente precise e con prove che potessero giustificare l'avvio di un'indagine, come previsto all'articolo 195 del trattato CE.

2 Ritardo ingiustificato

2.1 Il denunciante sosteneva che la Commissione avesse inviato alle autorità greche una lettera di messa in mora solo due anni dopo avere ricevuto la denuncia, che la Commissione non avesse tenuto conto del limite di tempo entro cui ricevere una risposta dalle autorità greche e che il lasso di tempo di 13 mesi fra la data della risposta e la decisione della Commissione di consultare un gruppo di esperti fosse ingiustificato. Il denunciante asseriva che la Commissione aveva ignorato le sue reiterate richieste per un trattamento urgente della denuncia.

2.2 La Commissione ha spiegato che non aveva potuto soddisfare le richieste del denunciante relative ad un trattamento urgente del ricorso a causa della natura tecnica e della delicatezza del problema. Inoltre, le autorità greche avevano adottato un atteggiamento diverso rispetto al 1991, quando avevano prontamente annullato un divieto di pubblicizzare alla televisione giocattoli a seguito della richiesta della Commissione. Il denunciante non aveva approfondito questo aspetto relativo al ritardo.

2.3 La Commissione ha ammesso che erano trascorsi due anni fra la data di ricevimento della denuncia e l'invio della lettera di messa in mora, ma ha allegato una cronologia dettagliata dei fatti al fine di dimostrare che non era rimasta inattiva durante il periodo in questione. La Commissione ha altresì dichiarato che, all'epoca in cui si erano verificati i fatti in questione, aveva talvolta assunto un atteggiamento relativamente tollerante riguardo alle risposte tardive. La Commissione ha dichiarato di avere migliorato nel frattempo le proprie procedure in modo da trattare i casi d'infrazione più rapidamente e di avere adottato una linea più ferma nei confronti degli Stati membri che non rispettano i termini stabiliti per fornire le risposte richieste.

2.4 Il Mediatore ha osservato che erano passati cinque anni fra la data di ricevimento della denuncia e la decisione della Commissione di archiviare il caso. Anche se parte di questo tempo era dipeso dalla necessità di indagare adeguatamente su un caso che presentava questioni complesse e difficili, inerenti alla tutela dei minori, dalle risposte della Commissione si evinceva che il ritardo per un certo verso era stato causato dalle sue procedure interne. Tuttavia, dato che la Commissione ha successivamente compiuto sforzi per modificare tali procedure¹⁴, il Mediatore non ha ritenuto fosse necessario continuare l'indagine su questo aspetto.

3 Mancanza di informazioni

3.1 Il denunciante asseriva che la Commissione non gli avesse mai fornito alcuna informazione ufficiale sulle azioni intraprese in merito alla sua denuncia. Nel corso dell'indagine del Mediatore, il denunciante ha ammesso che la DG XV gli aveva trasmesso informazioni su base regolare. Inoltre, la Commissione aveva fornito ragguagli, che il denunciante non aveva contestato, sulle riunioni fra i rappresentanti del denunciante e gli uffici di gabinetto del Presidente e di altri Commissari nonché con i competenti servizi della Commissione.

3.2 Il denunciante sosteneva inoltre che la Commissione avrebbe dovuto rendere note al denunciante la completa argomentazione giuridica su casi specifici e prevedere la possibilità che il denunciante contestasse questo parere prima dell'adozione di una decisione definitiva in merito alla continuazione formale della denuncia. A questo proposito, il denunciante ha fatto riferimento alle critiche espresse in una relazione di una commissione del Parlamento europeo¹⁵ e nella risoluzione successivamente adottata dal Parlamento.

3.3 In risposta, la Commissione ha dichiarato che devono esistere limiti alla quantità di informazioni che possono essere fornite sulle posizioni di determinati servizi o degli uffici dei Commissari per tutelare i principi di coerenza e di responsabilità collettiva dell'attività della Commissione. Per quanto riguarda i pareri del Servizio giuridico, la Commissione ha rinviato all'ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado nella causa *Carlsen e altri/Consiglio*¹⁶, in base alla quale un'istituzione potrebbe rifiutare l'accesso ai pareri giuridici, che sono semplici strumenti di lavoro.

3.4 Le prove di cui disponeva il Mediatore attestavano che il denunciante aveva ricevuto informazioni sistematiche sugli sviluppi della denuncia, ma non aveva ricevuto informazioni esaustive sulla valutazione giuridica della Commissione nel momento in cui era stata adottata la decisione di archiviare il caso. Allo stato attuale del diritto comunitario, e alla luce dei motivi adottati dalla Commissione per chiudere il caso, il Mediatore non ha riscontrato un caso di cattiva amministrazione in merito a questo aspetto della vicenda.

4 Omissione di servizio

4.1 Il denunciante ha asserito che la Commissione aveva omesso di agire quale custode del trattato perché aveva deciso di consultare un gruppo di esperti e le parti interessate prima di inviare un parere motivato alle autorità greche. Il denunciante ha sostenuto che laddove risulti opportuno avviare un'indagine rispetto ad una presunta infrazione spetta allo Stato membro fornire le informazioni necessarie e non alla Commissione o a terzi.

¹⁴ Cfr. SEC (1998) 1733, "Miglioramento dei metodi di lavoro della Commissione in relazione alle procedure d'infrazione"; XVI relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario COM(1999)301 def., 9/07/1999.

¹⁵ Relazione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale sul seguito dato al Libro verde sulla comunicazione commerciale nel mercato interno (COM(98)0121 - C4-0252/98), A4-0503/98 (relatrice Jessica LARIVE.).

¹⁶ Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 3 marzo 1998 nella causa T-610/97R, *Carlsen e altri/Consiglio*, 1998, Raccolta della Giurisprudenza 1998, pag. II-485.

4.2 Nel corso dell'indagine, il denunciante ha anche sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto agire entro i limiti temporali stabiliti nel proprio regolamento e impiegare i propri poteri discrezionali in modo efficace. Se non risultava opportuno intervenire, la Commissione avrebbe dovuto allora archiviare il fascicolo. Per quanto riguarda i limiti temporali, questo aspetto è stato trattato al precedente punto 2.4 della decisione.

4.3 La Commissione ha spiegato che la lettera inviata dalle autorità greche in risposta alla lettera di messa in mora aveva modificato l'ottica della questione, in quanto le autorità greche avevano dichiarato che il divieto di pubblicizzare alla televisione giocattoli per bambini era giustificato dall'interesse pubblico della tutela dei minori e della salvaguardia della pace familiare. Poiché si era rivelata necessaria un'indagine approfondita in merito a tali dichiarazioni, la Commissione ha consultato un gruppo di esperti governativi nel settore della comunicazione commerciale. A giudizio della Commissione, il compito del gruppo di esperti non consisteva nell'adottare una decisione sulla procedura d'infrazione, ma nel discutere questioni orizzontali. La Commissione ha in seguito illustrato i risultati della discussione del gruppo di esperti e del proprio esame degli studi scientifici esistenti in materia in un documento di sintesi redatto dai suoi servizi. Il denunciante non ha contestato queste spiegazioni.

4.4 Per quanto riguarda le varie fonti che la Commissione ha consultato per ottenere informazioni e prove adeguate, dall'indagine del Mediatore non è emerso che la Commissione avesse agito al di fuori dei limiti della sua autorità quale custode del trattato. Il Mediatore non ha pertanto riscontrato cattiva amministrazione in merito a questo aspetto del caso.

5 Conclusione

Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore in merito alla presente denuncia, non è risultato che la Commissione si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

ULTERIORI OSSERVAZIONI

Le questioni generali in merito al fatto se la Commissione abbia procedure idonee a trattare le denunce dei cittadini in maniera rapida, equa ed efficace in quanto custode del trattato, e se i denunciati possano essere informati della valutazione giuridica della Commissione riguardo ai propri ricorsi e, in caso affermativo, a quale fase della procedura, sarebbero state esaminate in una futura indagine di propria iniziativa del Mediatore europeo.

ATTUAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ SPAGNOLE DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT

LA DENUNCIA

Nel luglio 1998 il signor P. ha presentato una denuncia al Mediatore europeo per conto dell'ONG spagnola attiva nel settore della tutela dell'ambiente "Centro de Acuicultura Experimental". La denuncia, sporta originariamente all'ospedale universitario "La Fe", era stata trasmessa al Mediatore dall'istituzione pubblica spagnola. Essa riguardava la presunta archiviazione ingiustificata di una denuncia che egli aveva presentato alla Commissione, nella quale asseriva che le autorità regionali di Valenza stavano introducendo specie di pesci non indigene nel fiume Serpis, in Valenza, con conseguente danno per la popolazione indigena, in dispregio della normativa comunitaria.

Decisione sulla denuncia 789/98/JMA presentata contro la Commissione europea

Nel gennaio 1994 il denunciante aveva presentato alla Commissione una denuncia che era stata registrata dai suoi servizi con il numero di fascicolo P/4119/94. Essa riguardava l'introduzione di specie di pesci non indigene (trota americana) nel fiume Serpis in Valenza e l'impatto negativo che quest'attività produceva sulla popolazione di una specie indigena, la *Valencia hispanica*. Il denunciante spiegava che nel giugno 1994 il capo dei servizi della

Commissione responsabili in materia lo aveva informato che l'istituzione non poteva intraprendere alcuna azione in quanto l'unica normativa comunitaria applicabile era la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat che era entrata in vigore dopo il 6 giugno 1994.

Nel maggio 1995 il denunciante ha nuovamente scritto alla Commissione sottolineando che le azioni esposte nella precedente denuncia erano ancora in corso. Nell'agosto 1995 la Commissione gli aveva chiesto ulteriori ragguagli, che il denunciante inviò in agosto 1996. Non avendo ricevuto alcuna risposta dalla Commissione, nel maggio 1997 il denunciante aveva inviato all'istituzione un'altra copia della sua precedente lettera, allegando alcuni importanti documenti. I servizi della Commissione responsabili hanno risposto nel luglio 1997, chiedendo ancora una volta ulteriori prove. Egli aveva presentato questi documenti (una relazione di 85 pagine) alla Commissione nell'ottobre 1997.

Nonostante le prove prodotte, il 20 maggio 1998 la Commissione aveva scritto al signor P. informandolo che la sua denuncia era stata archiviata. Poiché il denunciante riteneva che tale decisione fosse infondata, ha presentato al Mediatore europeo una denuncia nella quale dichiarava che i servizi della Commissione responsabili (DG XI) avevano ignorato le prove che aveva prodotto e chiedeva un riesame delle sue affermazioni.

Nell'ottobre 1998 il denunciante ha trasmesso ulteriori informazioni al Mediatore spiegando che in ottobre del 1997 e del 1998 aveva presentato nuove prove alla Commissione a sostegno della sua denuncia, senza tuttavia ricevere alcuna risposta dall'istituzione.

In sintesi, il denunciante riteneva che la Commissione avesse omesso di tenere conto delle prove che egli aveva ripetutamente presentato in merito ad una presunta infrazione della direttiva 92/43/CEE e di trattare adeguatamente la relativa denuncia (P/97/4858).

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Nel suo parere la Commissione ha sottolineato innanzitutto che la denuncia presentata al Mediatore riguardava una denuncia presentata alla Commissione (P/97/4858), attualmente in fase di esame e non archiviata come sosteneva il ricorrente. L'istituzione indicava che il denunciante non aveva fatto alcun passo amministrativo appropriato presso i suoi servizi in merito al trattamento della denuncia, in violazione delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 4 dello statuto del Mediatore europeo.

Dopo avere elencato le salvaguardie amministrative che la Commissione di norma intraprende per il trattamento di tutte le denunce, l'istituzione ha illustrato la procedura seguita in questo caso particolare. Nel 1994 il denunciante aveva inviato numerose lettere alla Commissione, denunciando l'introduzione di banchi di trote americane, una specie di pesci non indigena, nel fiume Serpis in Valenza. A suo giudizio, quest'attività avrebbe potuto avere effetti negativi sulla *Valencia hispanica*, una specie indigena a rischio di estinzione. Questo tipo di pesce era stato inserito come specie protetta ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche¹⁷.

Poiché, come spiegato dalla Commissione, i fatti indicati dal ricorrente si erano verificati prima dell'entrata in vigore della direttiva 92/43/CEE, la denuncia era stata archiviata. Nella lettera con cui gli veniva notificata l'archiviazione, gli era stato comunicato che se avesse presentato nuove prove sarebbe stata registrata una nuova denuncia.

¹⁷ GU L 206 del 22.07.1992, pag. 7.

Con lettera del luglio 1997, i servizi della Commissione della DG XI responsabili hanno invitato il denunciante a presentare ulteriori prove, cosa che egli ha fatto nell'ottobre 1997. È stata quindi registrata una nuova denuncia, con il numero 97/4858, e gli è stato inviato l'avviso di ricevimento.

Per esaminare la denuncia in questione, i servizi della Commissione hanno contattato le autorità spagnole, che hanno trasmesso le informazioni alla Commissione nel febbraio 1998. La Commissione ha informato il denunciante che tali affermazioni erano all'esame dei suoi servizi. Dopo avere completato la valutazione, i servizi della Commissione hanno scritto nuovamente al denunciante nel maggio 1998, affermando che i fatti che egli aveva denunciato non sembravano violare la direttiva 92/43/CEE. La Commissione ha illustrato le ragioni alla base delle sue conclusioni, e in particolare quanto qui di seguito riportato.

1 La presenza della *Valencia hispanica* nel fiume Serpis non era stata confermata, in base alle prove scientifiche disponibili.

2 L'introduzione di specie di trote non indigene era avvenuta, a fini di pesca, agli inizi degli anni '70 nella maggior parte dei fiumi spagnoli, molto prima quindi dell'entrata in vigore della direttiva 92/43/CEE.

3 Per essere esatti, successivamente non si era registrata alcuna introduzione di trote non indigene, ma solo un incremento delle popolazioni già esistenti, tracce delle quali erano state trovate già negli anni '70.

4 Uno studio scientifico presentato dalle autorità spagnole indicava che, anche qualora la specie *Valencia hispanica* fosse presente in quel fiume, il suo habitat era diverso da quello della specie non indigena e pertanto quest'ultima non poteva rappresentare una minaccia per la prima.

Le precedenti conclusioni erano state tratte da uno studio scientifico del Prof. Lobon Cervia, pubblicato dall'ente spagnolo "Consejo Superior de Investigaciones Científicas".

La Commissione ha sottolineato che la sua lettera inviata al denunciante nel maggio 1998 non costituiva un'archiviazione del caso, come il denunciante aveva dichiarato al Mediatore.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante ha dichiarato di non aver avuto accesso alle prove presentate dalle autorità spagnole alla Commissione. Inoltre, egli contestava l'imparzialità degli specialisti che avevano espresso il parere scientifico.

Il denunciante riteneva che le dichiarazioni rese dalla Commissione per giustificare l'archiviazione del caso - ovvero che l'introduzione di una specie di pesce non indigena non avesse un impatto negativo sulla fauna locale del fiume Serpis e che la specie *Valencia hispanica* non fosse presente in quel fiume -, non fossero supportate da prove scientifiche. Egli ha fatto riferimento ad una serie di pareri scientifici, segnatamente quelli del Prof. Elvira e del Prof. Doadrio.

Il denunciante sottolineava inoltre che la Commissione era entrata in contraddizione quando aveva sostenuto, da un lato, che la situazione non era contraria alla direttiva 92/43/CEE, e aveva dichiarato, dall'altro, che i fatti si erano comunque verificati prima dell'entrata in vigore della direttiva.

Il denunciante sottolineava che i servizi della Commissione responsabili non avevano valutato adeguatamente le prove basate sui fatti e le prove scientifiche, agendo pertanto in modo arbitrario.

Nel gennaio 1999 il denunciante ha informato il Mediatore che quello stesso giorno aveva trasmesso alla Commissione numerosi documenti comprovanti che l'introduzione illegale della trota americana era ancora in atto. La risposta della Commissione del gennaio 1999 era stata considerata insufficiente dal denunciante. Egli ha quindi scritto nuovamente al Mediatore sostenendo che la Commissione non rispondeva in modo adeguato alle sue denunce e chiedeva quali fossero i mezzi per imporre sanzioni disciplinari ai funzionari responsabili del caso.

LA DECISIONE

1 Ricevibilità della denuncia e ulteriore indagine del Mediatore europeo

1.1 Per poter essere ricevibile, una denuncia al Mediatore deve essere preceduta dai passi amministrativi appropriati presso le istituzioni o gli organi interessati (articolo 2, paragrafo 4 dello statuto del Mediatore europeo).

1.2 All'epoca in cui il Mediatore ha ricevuto la prima lettera del denunciante, sembrava che la Commissione avesse già archiviato il caso. Inoltre, poiché tra la Commissione e il denunciante era intercorso un fitto scambio di corrispondenza, il Mediatore ha ritenuto che i criteri di ricevibilità della denuncia fossero soddisfatti.

1.3 Il Mediatore ha tuttavia osservato che la Commissione aveva giustamente sottolineato che la denuncia era ancora aperta e che quindi avrebbero potuto essere sollevate obiezioni circa la ricevibilità.

Tuttavia, il Mediatore ha ritenuto opportuno continuare la propria indagine dato che ulteriori passi amministrativi non costituivano il modo più appropriato per trattare le questioni sostanziali rimaste irrisolte a seguito del parere della Commissione e delle osservazioni del denunciante.

2 Il trattamento della denuncia da parte della Commissione

2.1 Secondo il denunciante, la Commissione aveva ommesso di indagare opportunamente sulla sua denuncia. Egli riteneva inadeguate le tesi scientifiche che la Commissione aveva addotto per pervenire alla conclusione che non vi era violazione della direttiva 92/43/CEE. Pertanto, la decisione della Commissione di archiviare il caso era arbitraria e ingiustificata.

2.2 La Commissione ha sostenuto di avere deciso di archiviare il caso (denuncia P/97/4858) in quanto non aveva riscontrato violazione della normativa comunitaria, segnatamente della direttiva 92/43/CEE.

I motivi forniti al denunciante per giustificare questa decisione erano i seguenti: (i) nessuna prova scientifica aveva confermato la presenza della specie indigena a rischio *Valencia hispanica* nel fiume Serpis; (ii) specie di trote non indigene erano già state introdotte negli anni '70 nella maggior parte dei fiumi spagnoli; (iii) tali specie avevano pertanto già i loro habitat in quelle aree al momento dell'entrata in vigore della direttiva 92/43/CEE, e (iv) l'habitat della specie indigena *Valencia hispanica* è diverso da quello delle specie di trote non indigene e pertanto quest'ultima non potrebbe mai rappresentare una minaccia per la prima.

Per sostenere le proprie conclusioni, la Commissione si era basata sulla valutazione contenuta in una relazione scientifica pubblicata dall'ente spagnolo "Consejo Superior de Investigaciones Científicas".

2.3 Dopo avere esaminato tutti i fatti rilevanti e le prove scientifiche, la Commissione aveva deciso di archiviare il caso. Anche se il denunciante aveva presentato pareri scienti-

fici alternativi, il mero riferimento a questi pareri scientifici divergenti non era di per sé sufficiente a invalidare il ragionamento della Commissione.

2.4 Il Mediatore non era in grado di valutare il merito di pareri scientifici alternativi, ma ha osservato che la Commissione aveva debitamente motivato la sua decisione di archiviare il caso e aveva informato in modo circostanziato il denunciante riguardo a questa motivazione. La Commissione ha dunque agito nei limiti della propria autorità legale. Non risultava pertanto che vi fosse stata cattiva amministrazione.

3 Conclusione

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore europeo in merito alla denuncia in esame, non risulta che la Commissione europea si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

LAVORI DI RAFFORZAMENTO DI UN PONTE IN UNA ZONA SOGGETTA A PROTEZIONE AMBIENTALE

Decisione sulla denuncia 813/98/(PD)/GG presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel luglio 1998 un'associazione ambientalista del Regno Unito ha presentato una denuncia che riguardava essenzialmente gli obblighi che incombono agli Stati membri dell'UE e alla Commissione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche¹⁸. Un'altra denuncia (298/97) era stata sporta nel 1997 dall'on. Corbett, MPE, per conto di un'altra associazione ambientalista britannica, Save Our Shoreline Southport Association (SOS). La decisione del Mediatore europeo in merito a quel caso era stata adottata nell'aprile 1999.

La direttiva 92/43/CEE prevede la realizzazione di una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione ("ZSC"), denominata Natura 2000. In base all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva, ogni Stato membro propone un elenco di siti sul suo territorio idonei ad essere inseriti nella rete. L'elenco viene trasmesso alla Commissione entro il triennio successivo alla notifica della direttiva. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva, l'elenco dei siti selezionati come siti di importanza comunitaria è elaborato dalla Commissione entro un termine di sei anni dopo la notifica della direttiva. L'articolo 4, paragrafo 5 della direttiva dispone che non appena un sito è iscritto nell'elenco, esso è soggetto alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva.

L'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 92/43/CEE stabilisce:

“Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo avere avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica”.

La rete Natura 2000 comprende anche le zone di protezione speciale ("ZPS") classificate dagli Stati membri ai sensi della direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici¹⁹. L'articolo 7 della direttiva 92/43/CEE stabilisce che gli obblighi derivanti dall'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva si applicano anche a queste zone.

¹⁸ GU L 206 del 22.07.1992, pag. 7.

¹⁹ GU L 103 del 1979, pag. 1.

La denuncia riguardava i lavori di rafforzamento di due ponti sulla strada che costeggia il litorale vicino Southport ("Coastal Road - litoranea"). A sud questa strada attraversa una zona costituita da sue siti di interesse scientifico particolare ("SSSI"), il sito Southport Sand Dunes and Foreshore e il sito Ainsdale Sand Dunes and Foreshore, riconosciuti dalle autorità britanniche come candidati allo status di ZSC e noti come "Sefton Coast candidata allo status di ZSC". A nord la strada attraversa la zona di protezione speciale dell'estuario del Ribble²⁰. Ad entrambe le estremità, la litoranea si congiunge con la strada nazionale A565 che attraversa Southport.

In passato la litoranea era stata considerata una strada di secondaria importanza, ma negli ultimi anni le autorità locali hanno iniziato ad effettuare vari lavori. Vicino a Southport è stata costruita una diga marittima di cemento. Il relativo progetto era stato oggetto della denuncia 298/97/PD. Nella prima metà del 1998 si è proceduto al rafforzamento del ponte Marine Lake Sluice Gates che adesso può sopportare il passaggio di veicoli pesanti fino a 40 tonnellate. Anche il ponte Ainsdale Pinfold è stato rafforzato per sostenere lo stesso peso, nonché ampliato. Risulta che nel frattempo questi lavori siano stati realizzati. Secondo la SOS, le autorità autostradali hanno ulteriormente apposto segnaletiche su entrambe le estremità della strada al fine di deviare tutto il traffico diretto a Preston, a nord, e il traffico diretto a Liverpool, a sud, compresi i veicoli pesanti, lontano dalla nazionale A565 e di indirizzarlo verso la litoranea. La SOS sosteneva inoltre che erano state apposte segnaletiche per deviare tutto il traffico turistico per Southport e altre zone della città lontano dalla A565 in direzione della litoranea.

Sia il denunciante che la SOS erano del parere che le autorità locali avessero perseguito una politica di sviluppo della litoranea ricorrendo ad una serie di progetti di minore importanza, nessuno dei quali di tale entità o importanza da richiedere una valutazione dell'impatto ambientale. Tuttavia, considerati nel loro complesso, tali progetti costituivano una radicale trasformazione delle caratteristiche della strada. Il denunciante e la SOS sostenevano che la vera natura e l'obiettivo del programma di rafforzamento del ponte consistevano nel creare una tangenziale per Southport. La SOS ha parlato di "politica di sviluppo furtiva" in questo contesto. Secondo la SOS, le autorità locali avevano poi adottato le misure descritte di seguito per alcune parti della litoranea e in particolare per la sezione meridionale. Tali misure erano ritenute rilevanti per la denuncia in esame: era stato costruito un sistema di drenaggio per far defluire l'acqua di superficie dalla strada; la strada era stata ampliata e riasfaltata ed erano state eliminate meccanicamente le dune in fase di avanzamento; erano stati piantati sparti pungenti in cima alle alte dune mobili situate sul lato mare della strada al fine di impedire che la sabbia fosse spinta naturalmente verso la terra e quindi sulla litoranea.

Le preoccupazioni del denunciante e della SOS possono essere sintetizzate come segue: le dune di sabbia situate sul lato della litoranea rivolto verso la terra venivano riempite con sabbia raccolta dalle dune mobili presenti sul lato mare. La trasformazione della litoranea da strada di minore importanza in strada principale, destinata in particolare a sostenere il traffico di passaggio, attraverso il rafforzamento dei due ponti e l'adozione di misure concomitanti quali la creazione di dune mobili o l'eliminazione di parti di esse, impedisce questo riempimento e minaccia quindi la sopravvivenza delle dune ubicate sul lato rivolto verso la terra. Tutte queste misure nel loro complesso potrebbero avere un'incidenza significativa sul sito che richiede una valutazione dell'impatto ambientale.

La SOS ha anche espresso il parere che ciò non era sufficiente per vietare ulteriori progetti. Già all'attuale livello di sviluppo, la litoranea causava seri danni all'integrità della zona candidata allo status di ZSC. Era pertanto necessario affermare la supremazia degli obiet-

²⁰ Solo la parte meridionale della strada è denominata Coastal Road, mentre la parte settentrionale è nota come Marine Drive. Per motivi di convenienza, si impiegherà il termine "litoranea" per indicare l'intera lunghezza della strada Coastal Road/Marine Drive.

tivi di conservazione della zona ZSC e subordinare gli obiettivi della strada alla conservazione.

Il denunciante sosteneva l'esistenza di una strada interna alternativa, molto più diretta ed economica, che poteva essere utilizzata come tangenziale per Southport. Affermava altresì che il rafforzamento del ponte Pinfold avrebbe provocato gravi danni ad una colonia di lucertole della specie *Lacerta agilis*.

Il denunciante e la SOS si basavano in particolare sulle osservazioni contenute in un progetto di piano per la gestione del sito redatto da English Nature (l'autorità britannica responsabile delle questioni ambientali in quel periodo) nel 1996, che recita:

“La manutenzione della Litoranea attraverso lo sbancamento di sabbia, il ripristino dei profili delle dune e la concomitante asportazione della vegetazione, nonché la costruzione e la manutenzione di recinti separatori di sabbia privano le Birkdale Sandhills ubicate ad est della strada della loro fornitura naturale di sabbia. La strada funge effettivamente da barriera fisica al graduale spostamento di sabbia verso la terra, da cui dipende la dinamica del sistema delle dune, riducendo Birkdale Sandhills a una duna puramente residuale. A sua volta, ciò provoca un degrado dell'habitat della Lacerta agilis con grave minaccia per la sopravvivenza della popolazione di lucertole in questa parte del SSSI”.

Il denunciante e la SOS hanno chiesto alla Commissione di intervenire, asserendo che le autorità locali avevano violato la normativa nazionale e comunitaria. La Commissione ha svolto un'indagine in relazione alla costruzione della diga marittima. Il 30 settembre 1996 è pervenuta alla conclusione che la normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente non era stata violata. Come illustrato in precedenza, la SOS nel 1997 aveva presentato una denuncia al Mediatore contro quella decisione. Nella decisione adottata il 30 aprile 1999, il Mediatore era giunto alla conclusione che la Commissione non si era resa responsabile di cattiva amministrazione. Egli sottolineava, tuttavia, che quell'indagine era stata incentrata esclusivamente sulla questione relativa alla costruzione della diga marittima e che le altre questioni sarebbero state esaminate nel corso dell'indagine relativa alla presente denuncia.

Per quanto riguarda le altre obiezioni sollevate dal denunciante e dalla SOS, la Commissione ha ritenuto che fosse opportuno aprire un nuovo caso, che è stato registrato con il numero 98/4564 nell'estate del 1998.

Nella sua denuncia presentata nel luglio 1998, il denunciante in sintesi ha presentato le seguenti doglianze:

- 1 La Commissione aveva omesso di inviare un adeguato avviso di ricevimento della documentazione che egli aveva presentato.
- 2 La Commissione aveva omesso di sospendere il programma di rafforzamento dei ponti.
- 3 La Commissione aveva omesso di proteggere l'integrità della ZSP e della zona candidata allo status di ZSC.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione che, nel suo parere, ha espresso le seguenti osservazioni:

Nella lettera inviata al denunciante il 25 agosto 1998, la Commissione aveva spiegato il motivo del presunto duplicato dell'avviso di ricevimento della lettera del denunciante del

3 giugno 1998: essa aveva infatti deciso di aprire un nuovo caso (98/4564) in relazione al quale era stato inviato un avviso di ricevimento separato.

Nei casi in cui la Commissione ritiene che uno Stato membro non abbia ottemperato ad un obbligo derivante dal trattato CE, potrebbe agire ai sensi dell'articolo 169 (nuovo articolo 226) del trattato CE. La Commissione si era in effetti rivolta alle autorità del Regno Unito in relazione alle questioni cui aveva fatto riferimento il denunciante e aveva concesso a queste ultime un ragionevole lasso di tempo per presentare osservazioni in merito alle affermazioni avanzate. La Commissione non aveva tuttavia il potere di sospendere temporaneamente i progetti negli Stati membri.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante ha ribadito la propria denuncia e ha altresì presentato una nuova obiezione in cui chiedeva al Mediatore di indagare sui motivi per cui il Commissario responsabile per l'ambiente non avesse usato i propri poteri per intervenire. Nelle due lettere successive, il denunciante ha presentato due nuove denunce. In primo luogo, il Mediatore doveva indagare sui motivi per cui sulla strada interna strategica non era stata apposta alcuna segnaletica e la stessa strada non veniva utilizzata in modo adeguato per sostenere il traffico. In secondo luogo, il Mediatore doveva indagare in merito al motivo per cui la Commissione aveva ommesso di esaminare il piano di gestione della costa elaborato dalle autorità britanniche.

ULTERIORI INDAGINI

Il 6 febbraio 1999 il denunciante ha inviato al Mediatore copia di una lettera datata 25 gennaio 1999 che la Commissione gli aveva trasmesso. Nella lettera, la Commissione sottolineava che le autorità del Regno Unito avevano assicurato che i lavori di rafforzamento del ponte erano necessari per semplici ragioni di sanità e sicurezza e non miravano ad aumentare il traffico di veicoli pesanti o di altri veicoli sulla litoranea. Secondo le autorità britanniche, questi lavori non avevano un'incidenza significativa sulla zona candidata allo status di ZSC o effetti negativi sulle popolazioni delle specie protette. In questo contesto, la Commissione ha sottolineato che la specie *Lacerta agilis* cui faceva riferimento il denunciante era una specie elencata nell'allegato IV e non nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE e che quindi non era stata presa in considerazione dalle autorità britanniche quando il sito era stato proposto come zona candidata allo status di ZSC. Inoltre, la Commissione riteneva che nessuna prova sostanziale dimostrasse al momento che, pur essendosi registrato un aumento del volume di traffico sulla litoranea, questo avrebbe avuto un'incidenza significativa sugli obiettivi di conservazione per i quali il sito era stato proposto come ZSC. La Commissione ha sottolineato che era soddisfatta delle conclusioni cui erano giunte le autorità britanniche, che cioè i lavori di rafforzamento del ponte non avessero un'incidenza significativa sugli obiettivi di conservazione dell'area protetta ai sensi della direttiva 92/43/CEE o un impatto ambientale significativo in base alla direttiva 85/337/CEE²¹. Alla luce di queste considerazioni la Commissione ha proposto di archiviare il caso. Tuttavia, ha invitato il denunciante a presentare osservazioni entro un mese dal ricevimento della lettera. Il 16 febbraio 1999 la SOS (che aveva ricevuto una lettera di contenuto simile da parte della Commissione) ha inviato una lettera alla Commissione in cui menzionava i motivi per cui riteneva che l'indagine non avrebbe dovuto essere archiviata.

Alla luce della documentazione presentata dalle varie parti, il Mediatore è pervenuto alla conclusione che erano necessarie ulteriori informazioni per il trattamento del caso. Il Mediatore ha pertanto chiesto alla Commissione

²¹ Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, GU L 175 del 5.07.1985, pag. 40.

1 di spiegare nei dettagli i motivi per cui era giunta alla conclusione che non vi fossero prove sostanziali che dimostrassero che, pur essendosi registrato un incremento del volume di traffico sulla litoranea, questo non avrebbe avuto un'incidenza significativa sugli obiettivi di conservazione per cui il sito era stato proposto come ZSC e

2 di commentare l'asserzione del denunciante e della SOS secondo cui le autorità locali avevano apposto una segnaletica per deviare il traffico di passaggio e il traffico diretto verso le zone turistiche di Southport lontano dalla A 565 per indirizzarlo verso la litoranea al fine di utilizzare questa strada come tangenziale, nonché di esprimersi in merito alla compatibilità di tale deviazione del traffico (se effettiva) con l'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Nella sua risposta alla richiesta di informazioni, la Commissione ha dichiarato quanto segue:

Lo scopo principale di un'indagine relativa ad una denuncia è di constatare un'eventuale violazione del diritto comunitario. A questo proposito, la Commissione doveva tenere conto del fatto che se decideva di ricorrere alla procedura d'infrazione di cui all'articolo 226 (ex articolo 169) del trattato CE, doveva sopportare l'onere della prova ed essere in grado di adempiervi. Qualsiasi ricorso all'articolo 226 sarebbe quindi possibile solo sulla base di prove scientifiche reali e concrete.

Da un punto di vista legale formale, le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 92/43/CEE sarebbero applicabili solo nel caso in cui il sito in questione sia stato iscritto in un elenco di siti di importanza comunitaria. Questo elenco doveva ancora essere redatto. L'articolo 6, paragrafo 1 sarebbe applicabile solo qualora il sito fosse designato formalmente ai sensi della medesima direttiva.

Quanto agli obiettivi di conservazione della litoranea (rimasta inalterata), questi erano connessi all'effetto divisorio dell'habitat della strada esistente che sarebbe rientrato nell'ambito di applicazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2 della direttiva, e non dei paragrafi 3 e 4. La Commissione era soddisfatta del fatto che le autorità britanniche avessero adottato e stessero adottando misure importanti per rispettare i requisiti dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2 della direttiva.

Nel contesto delle misure fondamentali già esistenti nel rispetto dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, la Commissione non ha individuato alcuna ulteriore misura che avrebbe potuto essere resa necessaria da un aumento dell'utilizzo della litoranea esistente. La Commissione non è riuscita a stabilire alcuna relazione significativa di causa ed effetto fra l'incremento dell'utilizzo della strada e le esigenze di conservazione del sito. Pertanto, anche se si dovesse sostenere che un aumento dell'uso corrisponde ad un nuovo piano o progetto, la Commissione non sarebbe in grado di dimostrare che tale aumento avrebbe probabilmente un'incidenza significativa sugli obiettivi di conservazione del sito.

Nelle sue osservazioni del 28 Novembre 1999 alle dichiarazioni della Commissione, la SOS ha commentato quanto segue:

L'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 92/43/CEE era applicabile in virtù dell'articolo 4, paragrafo 5 della stessa direttiva. Lo sviluppo della litoranea per sostenere il traffico fino a 40 tonnellate e il traffico turistico per tutto l'anno rientrava nell'ambito dell'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva. Il carattere e il volume del traffico sopportato dalla litoranea sono cambiati radicalmente dal 1996. La SOS chiedeva l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, ovvero chiedeva di valutare se il progetto avrebbe potuto avere un'incidenza *significativa*, e in caso affermativo, se avrebbe potuto avere un impatto *negativo* sul sito. I due concetti erano separati e dovevano essere distinti. Alcune misure adottate dalle autorità britanniche ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2 dovevano essere accolte con favore. Tuttavia, non erano pertinenti al caso in esame.

LA DECISIONE

1 Inadeguato avviso di ricevimento della documentazione trasmessa

1.1 Nella sua denuncia, il denunciante sosteneva che la Commissione non aveva correttamente comunicato il ricevimento della documentazione presentata. Questa doglianza si basava sul fatto che la Commissione aveva inviato due lettere in cui faceva riferimento alla lettera del denunciante del 3 giugno 1998. Il denunciante aveva ritenuto questa situazione disorientante.

1.2 La Commissione ha sottolineato che nella sua lettera al denunciante del 25 agosto 1998 aveva spiegato il motivo del presunto duplicato dell'avviso di ricevimento della lettera del denunciante del 3 giugno 1998. Essa aveva infatti deciso di aprire un nuovo caso (98/4564) per il quale era stato inviato un avviso di ricevimento separato.

1.3 La spiegazione fornita dalla Commissione era ragionevole e il denunciante non era tornato sull'argomento nella corrispondenza successiva.

1.4 Sulla base di quanto precede, non è risultato che la Commissione si sia resa responsabile di cattiva amministrazione per quanto riguarda la prima doglianza del denunciante.

2 Mancata sospensione del programma di rafforzamento del ponte

2.1 Nella sua denuncia, il denunciante sosteneva che la Commissione avrebbe dovuto intervenire per sospendere il programma di rafforzamento del ponte.

2.2 Nel suo parere, la Commissione aveva spiegato che nei casi in cui riteneva che uno Stato membro non avesse ottemperato ad un obbligo derivante dal trattato CE, poteva agire ai sensi dell'articolo 169 (adesso articolo 226) del trattato CE, ma non aveva tuttavia il potere di sospendere temporaneamente i progetti negli Stati membri.

2.3 La risposta della Commissione è risultata corretta.

2.4 Sulla base di quanto precede, non risulta che la Commissione si sia resa responsabile di cattiva amministrazione in merito alla seconda doglianza del denunciante.

3 Mancata protezione dell'integrità della ZPS e della zona candidata allo status di ZSC

3.1 Il denunciante sosteneva essenzialmente che la Commissione non era riuscita a garantire che le autorità britanniche rispettassero gli obblighi derivanti dall'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 92/43/CEE per quanto riguardava il programma di rafforzamento del ponte. In base a questa disposizione, qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, ma che "possa avere incidenze significative su tale sito", forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito. Il Mediatore ha ritenuto che le altre questioni sollevate dal denunciante facessero parte di questa principale doglianza e non dovessero essere discusse separatamente.

3.2 In origine la SOS aveva sollevato un'obiezione apparentemente più generale sostenendo che il problema era la stessa presenza della strada. Tuttavia, nella lettera del 28 novembre 1999, la SOS sottolineava che chiedeva l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva.

3.3 La Commissione ha affermato che l'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE non era ancora applicabile al sito in questione e che eventuali obiettivi di conservazione della litoranea rientravano in ogni caso nell'ambito di applicazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2 della direttiva, distinti dai paragrafi 3 e 4. La Commissione si compiaceva del fatto che le autorità britanniche avessero adottato e stessero adottando misure di ampia portata per ottemperare ai requisiti dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2 della direttiva. Essa era soddisfatta

che la conclusione cui erano pervenute le autorità britanniche, in base alla quale i lavori di rafforzamento del ponte non avrebbero avuto un'incidenza significativa sul sito candidato, fosse corretta. La Commissione non era in grado di stabilire una potenziale relazione di causa ed effetto fra un aumento dell'utilizzo della strada e gli obiettivi di conservazione del sito. Pertanto, anche se si fosse potuto sostenere che un aumento dell'uso della litoranea corrispondeva ad un nuovo piano o progetto, la Commissione non sarebbe stata in grado di dimostrare che avrebbe avuto un'incidenza significativa sugli obiettivi di conservazione del sito.

3.4 L'affermazione della Commissione secondo cui le disposizioni dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE non erano ancora applicabili al sito in questione è risultata corretta sulla base di un'interpretazione puramente letterale della disposizione. L'articolo 4, paragrafo 5 della direttiva prevede che non appena un sito è iscritto nell'elenco di cui al paragrafo 2, terzo comma, esso è soggetto alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4. L'elenco in questione era l'elenco che doveva elaborare la Commissione, sulla base degli elenchi predisposti dagli Stati membri. Secondo la Commissione, questo elenco non era stato ancora redatto. Tuttavia, il Mediatore ha ritenuto che non per questo l'articolo 6, paragrafo 3 non fosse applicabile al caso in esame. L'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 92/43/CEE prevede che la Commissione elabori l'elenco in questione entro un termine di sei anni dopo la notifica della direttiva, che si può presumere sia avvenuta subito dopo l'adozione della direttiva nel maggio 1992. La Commissione ha pertanto sostenuto che l'articolo 6, paragrafo 3 non era applicabile poiché aveva ommesso di ottemperare ai propri obblighi derivanti dalla direttiva. Il Mediatore ha ritenuto che tale argomentazione non potesse essere accettata. La Commissione stessa, in un'altra occasione, aveva sostenuto tesi contrarie alla sua presente presa di posizione. Nel parere del 18 luglio 1997 sulla denuncia 298/97/PD, la Commissione aveva fatto riferimento alla protezione di ZPS ai sensi della direttiva 79/409/CEE che prevedeva un meccanismo analogo. In base alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-355/90, uno Stato membro deve ottemperare agli obblighi derivanti dall'articolo 4, paragrafo 4 di quella direttiva, che riguarda le misure di protezione relative a tali zone, anche prima che il sito sia stato ufficialmente classificato²². La Corte ha sostenuto che in caso contrario non sarebbe possibile conseguire gli obiettivi della protezione perseguiti dalla direttiva. Nel suo parere sulla denuncia 298/97/PD, la Commissione aveva concluso che: "Per [la zona candidata allo status di ZSC] non è stata stabilita tale necessità di protezione. Tuttavia, è naturale prendere in considerazione l'impatto a causa del suo possibile status speciale". Il Mediatore ha ritenuto pertanto che la tesi della Commissione basata sulla non applicabilità dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE fosse errata.

3.5 Risulta inoltre che la Commissione abbia messo in dubbio, anche se con cautela, che un aumento dell'uso della strada potrebbe costituire un "piano" o "progetto" a cui applicare l'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 92/43/CEE. Il Mediatore era del parere che questa non fosse la sede adatta per risolvere tale questione²³. Nel caso in esame non era in gioco l'aumento dell'uso della litoranea in quanto tale, bensì il rafforzamento dei due ponti e le misure presumibilmente adottate dalle autorità locali per deviare il traffico. Non vi sono dubbi che tali programmi potrebbero essere considerati "piani" o "progetti" ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva. Si è dovuto sottolineare che questa disposizione è diretta espressamente agli Stati membri per valutare tali piani o progetti, se necessario, "congiuntamente ad altri piani e progetti".

²² Sentenza del 2 agosto 1993 nella causa C-355/90, *Commissione/Spagna*, 1993, Raccolta della Giurisprudenza 1993, pag. I-4221, punto 22.

²³ È interessante notare, tuttavia, come l'Avvocato generale Fennelly di recente abbia ritenuto che l'espressione "piano" nella disposizione in questione debba essere interpretato estensivamente, sottolineando che una interpretazione rigorosa sarebbe contraria sia alla lettera che allo scopo della disposizione (parere del 16 settembre 1999 nella causa C-256/98, *Commissione/Francia*, [2000] Raccolta della Giurisprudenza, I – 2487, paragrafo 33).

3.6 La questione fondamentale era se la Commissione avesse avuto ragione nel concludere che le autorità britanniche non avevano violato l'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 92/43/CEE nel caso in esame.

3.7 In casi simili a quello in esame, la valutazione della Commissione si era limitata di solito a verificare se le autorità nazionali avessero soddisfatto le norme procedurali, se i fatti fossero stati accuratamente descritti e se vi fosse stato un errore manifesto di valutazione o abuso di potere. L'esame del Mediatore a sua volta si era limitato a verificare se la valutazione della Commissione fosse ragionevole e se essa avesse tenuto conto di tutti i fattori rilevanti.

3.8 È risultato che il sito in questione era stato proposto come ZSC a motivo delle dune ivi situate. Niente lasciava supporre che i lavori di rafforzamento di per sé avrebbero potuto avere un'incidenza significativa sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione. Era pertanto necessario esaminare se tali lavori avrebbero potuto avere tale incidenza se considerati "congiuntamente ad altri piani e progetti". Il denunciante, l'on. Corbett, MPE, e la SOS avevano presentato argomentazioni fondate per dimostrare che le azioni delle autorità locali erano in effetti state motivate dal desiderio di creare una tangenziale per Southport. Il presunto impatto negativo dell'uso della litoranea come tangenziale per Southport consisterebbe nel fatto che la strada in questione priva le dune ubicate sul lato rivolto verso la terra del loro rifornimento di sabbia proveniente dalle dune presenti sul lato mare. Tuttavia, questo effetto sembrerebbe derivare in gran parte dalla *presenza* stessa di quella strada, come ha confermato il progetto di piano per la gestione del sito, redatto da English Nature nel 1996, su cui si erano basati il denunciante e la SOS. Il punto di vista della Commissione, in base al quale non era stata in grado di stabilire se un *aumento* dell'utilizzo della strada avrebbe potuto avere potenzialmente un'incidenza significativa rispetto agli obiettivi di conservazione del sito, non è risultato pertanto irragionevole.

3.9 Il Mediatore non ha escluso che tali effetti negativi potrebbero derivare dalle altre misure che le autorità locali, secondo il denunciante e la SOS, avevano adottato in relazione all'utilizzo della litoranea come tangenziale (ad esempio l'erba in cima alle dune ubicate sul lato mare). Tuttavia, niente lasciava supporre che la Commissione non avesse tenuto conto di tali misure quando era pervenuta alla conclusione se vi fosse o meno la probabilità di un'incidenza significativa sul sito in questione.

3.10 Sulla base di quanto precede, non risulta che la Commissione si sia resa responsabile di cattiva amministrazione per quanto riguarda la terza doglianza del denunciante.

4 Conclusione

Sulla base dell'indagine condotta dal Mediatore europeo in merito alla presente denuncia, non risulta che la Commissione delle Comunità europee si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

PRESUNTE IRREGOLARITÀ IN UN CONCORSO

*Decisione sulla
denuncia 1108/98/BB
(confidenziale)
presentata contro la
Commissione europea*

*Nota: Il Mediatore ha
espresso le stesse
ulteriori osservazioni in
altri due casi relativi allo
stesso concorso
(1276/98/JMA e
120/99/IP)*

LA DENUNCIA

Nell'ottobre 1998 X ha presentato una denuncia al Mediatore europeo lamentando che la commissione giudicatrice del concorso generale EUR/A/123 aveva ammesso alla prova orale un candidato che non aveva ottenuto il punteggio minimo richiesto in una delle prove scritte.

Il denunciante sosteneva di essere venuto a conoscenza del fatto che la commissione giudicatrice del concorso generale EUR/A/123 aveva ammesso a sostenere la prova orale un candidato che non aveva ottenuto il punteggio minimo richiesto in una delle prove scritte. Il 19 ottobre 1998 egli aveva scritto alla Commissione e al Mediatore europeo chiedendo una verifica degli elenchi per controllare se tale candidato fosse stato ammesso o meno.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione che nel proprio parere ha indicato quanto segue:

Con lettera del 19 ottobre 1999 il denunciante ha informato la commissione giudicatrice di essere venuto a conoscenza che essa aveva ammesso a sostenere la prova orale un candidato che non aveva ottenuto il punteggio minimo richiesto in una delle prove scritte. Per quanto riguarda la doglianza del denunciante, la Commissione ha potuto solo confermare che la commissione giudicatrice aveva seguito il bando di concorso, che costituiva una regola da rispettare rigorosamente.

In una parte separata della risposta, la Commissione ha allegato informazioni riservate per il Mediatore. Le informazioni riguardavano il numero di candidati partecipanti al concorso che erano stati ammessi alle prove, di quelli che avevano superato le prove scritte, di quelli che avevano partecipato alle prove orali, nonché il numero dei candidati inseriti nell'elenco di riserva.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante ha confermato la propria denuncia.

LA DECISIONE

1 Asserzione che un candidato ammesso alla prova orale non avesse ottenuto il punteggio minimo richiesto in una delle prove scritte

1.1 Il denunciante sosteneva che la commissione giudicatrice aveva ammesso alla prova orale un candidato che non aveva ottenuto il punteggio minimo richiesto in una delle prove scritte. La Commissione ha spiegato che la commissione giudicatrice si era attenuta rigorosamente al bando di concorso.

1.2 Il Mediatore ha osservato che la commissione giudicatrice è rigorosamente vincolata dal bando di gara.

1.3 Tenendo conto del fatto che la Commissione aveva contestato l'affermazione e che il denunciante non aveva fornito alcuna indicazione in merito all'identità del candidato in questione né della persona che aveva portato i fatti alla sua attenzione, non è stata constatata cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto deciso che non vi fossero motivi che giustificassero un approfondimento dell'indagine.

2 Conclusione

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore europeo in merito alla presente denuncia, non è risultato che la Commissione europea si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto deciso di archiviare il caso.

ULTERIORI OSSERVAZIONI

Dopo avere valutato le prove considerate come riservate nel parere della Commissione, il Mediatore ha concluso che il materiale in questione non aveva alcuna relazione diretta con l'oggetto della denuncia e pertanto non ne ha tenuto conto nelle conclusioni della presente decisione.

Alla luce del contenuto del materiale in questione, il Mediatore non è riuscito a comprendere il motivo per cui la Commissione lo avesse classificato come riservato. Il Mediatore non ha condiviso il punto di vista della Commissione secondo cui la pubblicazione di informazioni statistiche sul numero di candidati ammessi a partecipare al concorso, di quelli che avevano superato le prove scritte ed orali nonché di quelli inseriti nell'elenco di riserva potesse in qualche modo incidere sulla segretezza dei lavori della commissione giudicatrice o avere una potenziale influenza sulla scelta dei candidati.

L'interpretazione estensiva di segretezza data dalla Commissione in questo caso è risultata piuttosto inopportuna, soprattutto se confrontata con il principale obiettivo annunciato dalla stessa Commissione di avere un'amministrazione efficiente, affidabile ed aperta, in grado di fornire i servizi di qualità che i cittadini europei, non a torto, si aspettano.

MOTIVAZIONE DEL MANCATO SUPERAMENTO DELLE PROVE E ACCESSO ALLE PROVE CORRETTE

*Decisione sulla
denuncia 1317/98/VK
presentata contro la
Commissione europea*

LA DENUNCIA

Nel dicembre 1998 la signora S. ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro la Commissione europea in merito alla valutazione delle prove scritte da lei sostenute nel concorso EUR/A/123.

La denunciante aveva partecipato al concorso generale EUR/A/123 organizzato dalla Commissione. La Commissione le aveva comunicato che dopo la prova orale aveva ottenuto un punteggio di 12,27/20 e che il punteggio minimo richiesto era di 13/20. Il nome della denunciante non poteva pertanto essere inserito nell'elenco di riserva. La denunciante, non soddisfatta della decisione, ha sostenuto quanto segue:

- 1 Non le era stata fornita alcuna motivazione in merito al risultato conseguito.
- 2 L'errata traduzione di una delle prove aveva portato a risultati incongrui.
- 3 Ella desiderava ottenere una copia corretta delle prove sostenute.

La denunciante ha quindi sporto denuncia al Mediatore europeo.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

Nel suo parere la Commissione ha fatto riferimento alla lettera inviata alla denunciante il 27 gennaio 1999 in cui il presidente della commissione giudicatrice aveva sostenuto quanto qui di seguito riportato:

Per quanto riguarda la prima doglianza, la commissione giudicatrice aveva riesaminato i risultati della denunciante e confermava la precedente decisione di non accogliere la sua

candidatura in quanto ella non aveva ottenuto un punteggio sufficiente nelle varie prove del concorso.

Quanto alla seconda doglianza, la Commissione ha osservato che per descrivere l'oggetto della prova era stata utilizzata una formulazione più generale, completata poi da domande e punti più specifici. Si trattava di un testo di ampio respiro che mirava a verificare le conoscenze dei candidati in quel particolare settore del concorso. Non sembrava pertanto possibile che le domande poste nella prova avessero potuto causare confusione.

Per quanto riguarda la terza doglianza, la commissione giudicatrice aveva valutato le prove dei candidati in conformità del bando di concorso. L'elenco di riserva non fa parte delle informazioni diffuse al pubblico. Non è prassi comune far consultare ai candidati le prove sostenute. Il regolamento che disciplina l'attività della commissione giudicatrice stabilisce infatti che i lavori di quest'ultima sono segreti.

Le osservazioni della denunciante

Nella lettera del 5 agosto, la denunciante ha dichiarato che la Commissione non aveva risposto ad una serie di domande. Ella ha fatto riferimento ad una copia della sua lettera indirizzata al presidente della commissione giudicatrice nella quale confermava la propria denuncia.

LA DECISIONE

1 Presunta mancata motivazione

1.1 La denunciante sosteneva di non avere ricevuto alcuna motivazione in merito agli errori commessi nelle prove scritte.

1.2 La Commissione ha informato la denunciante dei risultati ottenuti. Essa aveva verificato i risultati della denunciante e confermato la sua precedente decisione, poiché non aveva riportato un punteggio sufficiente nelle varie prove del concorso.

1.3 In base alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, la comunicazione del punteggio conseguito nelle varie prove costituisce una motivazione sufficiente delle decisioni della commissione giudicatrice²⁴.

1.4 Il Mediatore ha ritenuto pertanto che la Commissione avesse motivato il mancato superamento della prova da parte della denunciante.

2 Presunti problemi di traduzione

2.1 La denunciante ha sostenuto che l'errata traduzione di una prova aveva portato a risultati incongrui e che questo era stato il motivo del mancato superamento.

2.2 La commissione giudicatrice ha sottolineato che nel paragrafo in questione per descrivere l'oggetto della prova era stata utilizzata una formulazione più generale, completata poi da domande e punti più specifici. Lo scopo era verificare le conoscenze dei candidati in quel particolare settore del concorso. Non era pertanto possibile che le domande poste nella prova avessero potuto creare confusione.

2.3 La spiegazione fornita dalla Commissione è risultata coerente con il bando di concorso. Il Mediatore non ha riscontrato l'esistenza di prove a sostegno dell'asserzione di cattiva amministrazione da parte della denunciante.

²⁴ Sentenza del 4 luglio 1996 nella causa C-254/95 P, *Parlamento/Innamorati*, Raccolta della Giurisprudenza 1996, pag. I-3423, punti 31 e 32. Sentenza del 17 dicembre 1997 nella causa T-217/95, *Passera/Commissione*, Raccolta della Giurisprudenza 1997, pag. II-1109, punti 32-34.

3 Rifiuto di concedere l'accesso alle prove corrette

3.1 La denunciante sosteneva che a torto le era stato negato l'accesso alle proprie prove scritte corrette nell'ambito del concorso EUR/A/123.

3.2 All'epoca la Commissione era del parere che non fosse prassi comune consentire ai candidati di prendere visione delle prove scritte.

3.3 Il 18 ottobre 1999 il Mediatore ha presentato al Parlamento europeo una relazione speciale²⁵ nella quale raccomandava alla Commissione di concedere ai candidati la possibilità di consultare i propri elaborati d'esame a partire dal luglio 2000. La Commissione ha accolto questa raccomandazione e consentirà ai candidati l'accesso ai loro elaborati d'esame corretti a partire dal 1° luglio 2000²⁶. Dato che la Commissione ha accettato di modificare la propria posizione per il futuro, il Mediatore non ha ritenuto che esistessero motivi per approfondire l'indagine in merito a questo aspetto della denuncia.

4 Conclusione

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore europeo in merito alla presente denuncia, non è risultato che la Commissione europea si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

PRESUNTO PAGAMENTO TARDIVO NELL'AMBITO DI UN PROGETTO ESPRIT

*Decisione sulla
denuncia 225/99/IJH
presentata contro la
Commissione europea*

LA DENUNCIA

La denunciante, la società ECA Ltd (in prosieguo "ECA"), era partner di un progetto in materia di scambi commerciali internazionali (ICX) nell'ambito del Quarto programma quadro, che era stato avviato il 15 marzo 1997. Il contratto principale era stato stipulato fra la Commissione (DG III - Industria) e la International Computers Limited (in prosieguo "ICL"). ECA aveva stipulato un contratto con ICL per la realizzazione di lavori nel quadro del progetto ICX.

In base al contratto, la Commissione avrebbe versato il 50% dell'importo dovuto in anticipo e avrebbe proceduto in seguito a pagamenti semestrali dopo avere approvato le dichiarazioni di spesa presentate. Secondo quanto sostenuto dalla denunciante, il primo pagamento era pervenuto, ma alla data della denuncia, il 26 febbraio 1999, non risultava che fosse stato effettuato nessun altro versamento.

La denunciante lamentava un eccessivo ritardo da parte della Commissione nell'effettuare i pagamenti al contraente ILC, con la conseguenza che anche i pagamenti da ICL a ECA avevano subito ritardi.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione la quale, nel suo parere, ha dichiarato che la prima serie completa di dichiarazioni di spesa periodiche che ICL avrebbe dovuto trasmettere ai suoi servizi nel mese di settembre 1997 era invece pervenuta il 7 agosto 1998. Dopo l'analisi delle dichiarazioni di spesa era stato chiesto al contraente di apporre alcune modifiche e di fornire chiarimenti.

Il 10 novembre 1998 la denunciante aveva contattato i servizi della Commissione ed aveva espresso la propria preoccupazione in merito ad eventuali ritardi nel pagamento. Lo stesso

²⁵ Relazione speciale a seguito dell'indagine di propria iniziativa sulla segretezza inerente alle procedure di assunzione della Commissione.

²⁶ (Cfr. comunicato stampa n. 16/99 del Mediatore del 15 dicembre 1999).

giorno i servizi della Commissione, al fine di venire incontro a ECA, avevano proposto di telefonare a ICL per consolidare le spese già documentate senza attendere l'arrivo di tutte le richieste di pagamento.

Nonostante i solleciti telefonici da parte dei servizi della Commissione in data 23 e 27 novembre 1998, ICL ha inviato dichiarazioni di spesa regolari solo il 10 dicembre 1998. Ciò non ha consentito di concludere la procedura di pagamento prima della fine dell'esercizio finanziario 1998, sebbene al fascicolo fosse stato riservato un trattamento prioritario.

Ogni anno è necessario un certo periodo di tempo per l'apertura di linee di credito nel nuovo bilancio a causa della severità delle regole finanziarie applicate al bilancio della Commissione. La procedura di pagamento avrebbe dovuto normalmente essere ripresa alla fine di gennaio 1999. Tuttavia, all'inizio del 1999, due ulteriori elementi hanno causato un ritardo generale nell'esecuzione dei pagamenti, che ha inciso su alcune centinaia di pagamenti:

- L'apertura del bilancio per l'effettuazione dei pagamenti è stata ritardata a causa del passaggio dal Quarto al Quinto programma quadro di RST che ha imposto una nuova nomenclatura di bilancio.
- Nello stesso periodo ha avuto luogo il passaggio ad un nuovo sistema di contabilità centrale informatizzato, che ha provocato ulteriori ritardi.

Nelle settimane successive, l'unità responsabile del progetto è rimasta costantemente in contatto con ICL ed anche con ECA. Nelle comunicazioni interne in seno alla Commissione è stata ripetutamente sottolineata la priorità accordata a questo pagamento.

Nel mese di febbraio 1999 numerosi servizi della Commissione hanno deciso di procedere all'esecuzione manuale dei pagamenti per quanto riguardava la prima serie di dichiarazioni di spesa, al fine di ridurre al minimo il rischio di nuovi ritardi. L'indisposizione della persona incaricata del fascicolo relativo al pagamento è stata causa di ulteriori giorni di ritardo, ma il 19 febbraio 1999 è stata ricevuta la conferma interna che il pagamento sarebbe stato effettuato entro tre giorni lavorativi. I servizi della Commissione hanno subito informato ICL a mezzo posta elettronica e per telefono. Il pagamento è stato effettuato il 24 febbraio 1999. In base agli accordi contrattuali conclusi fra ICL ed ECA, ICL era responsabile del relativo bonifico ad ECA.

La normale procedura di pagamento attraverso il sistema di contabilità informatizzato della Commissione è ripresa il 3 marzo 1999. Il secondo e il terzo pagamento nell'ambito del progetto ICX sono stati gestiti ricorrendo al sistema informatizzato ed eseguiti il 24 marzo 1999.

Poiché la Commissione aveva accettato le parziali dichiarazioni di spesa presentate da ICL in data 10 dicembre 1998, la Commissione era responsabile dei ritardi nel pagamento, effettuato oltre i due mesi previsti dal contratto stipulato fra ICL e la Commissione (ritardi rispettivamente di 2 e 6 settimane). Tali ritardi erano imputabili alle difficoltà tecniche cui si è fatto riferimento in precedenza.

Le osservazioni della denunciante

Nelle sue osservazioni, la denunciante ha sostenuto quanto di seguito riportato.

Era vero che ECA aveva stipulato un contratto separato con il contraente principale ICL, ma la denunciante aveva ritenuto che ICL agisse in qualità di agente della Commissione.

ECA non aveva potuto ricevere i pagamenti in tempo poiché la Commissione non aveva assolto adeguatamente ai propri obblighi derivanti dal contratto principale. La Commissione aveva ammesso che i ritardi si erano verificati in conseguenza dell'apertura del nuovo bilancio e del passaggio ad un nuovo sistema di contabilità.

La clausola contenuta nel contratto principale, in base alla quale prima del pagamento dovevano pervenire ed essere approvate le dichiarazioni di spesa di tutti i partner del progetto, aveva causato ritardi eccessivi nei pagamenti ai partner che avevano trasmesso le proprie dichiarazioni di spesa a tempo debito.

Per questi motivi, la denunciante sosteneva che la Commissione dovesse corrispondere a ECA gli interessi ed un indennizzo.

ULTERIORI INDAGINI

Il Mediatore ha trasmesso le osservazioni della denunciante alla Commissione, invitandola a rispondere alla richiesta di interessi e di indennizzo.

Nella sua risposta, la Commissione ha messo in evidenza quanto di segue:

- (i) non vi era alcun vincolo contrattuale fra la Commissione ed ECA;
- (ii) responsabile della maggior parte dei ritardi riguardo alla presentazione e all'approvazione delle dichiarazioni di spesa era il contraente principale ICL;
- (iii) solo il contraente principale, ICL, avrebbe potuto chiedere alla Commissione il pagamento degli interessi. ECA avrebbe potuto avanzare una tale richiesta solo nei confronti di ICL, nell'ambito delle loro relazioni contrattuali.

La Commissione ha pertanto negato qualsiasi responsabilità nei confronti di ECA.

Nelle osservazioni alla risposta della Commissione, la denunciante ha ribadito il proprio punto di vista secondo cui ICL aveva agito quale agente della Commissione e che la clausola contenuta nel contratto fra ICL e la Commissione, in base alla quale prima del pagamento dovevano pervenire ed essere approvate le dichiarazioni di spesa di tutti i partner del progetto, aveva causato un eccessivo ritardo nel pagamento ai partner che avevano trasmesso le loro dichiarazioni di spesa a tempo debito.

La denunciante ha sottolineato inoltre che ECA non aveva ricevuto alcun pagamento in relazione alla sua partecipazione ad un altro progetto, avviato nel maggio 1999. Questa nuova doglianza esulava dall'ambito della denuncia originaria. Il Mediatore ha pertanto informato la denunciante che non avrebbe potuto trattare questo aspetto nel contesto della presente indagine.

LA DECISIONE

1 Presunto ritardo nel pagamento

1.1 La denunciante lamentava un eccessivo ritardo da parte della Commissione nell'effettuare i pagamenti a ICL, il contraente del progetto del Quarto programma quadro. Di conseguenza, avevano subito ritardi anche i pagamenti da ICL ad ECA, la società partner del progetto.

1.2 La Commissione ha spiegato che la maggior parte dei ritardi era imputabile al contraente principale, ICL, che aveva trasmesso le dichiarazioni di spesa in ritardo. La Commissione si è tuttavia assunta la responsabilità dei ritardi nel pagamento effettuato oltre i due mesi previsti dal contratto stipulato fra ICL e la Commissione. Questi ritardi erano di 2 settimane per quanto riguardava una serie di dichiarazioni di spesa e 6 settimane per un'altra. I ritardi erano dipesi da difficoltà tecniche, che avevano provocato il ritardo di altre centinaia di pagamenti.

1.3 La Commissione ha riconosciuto pertanto la responsabilità dell'eccessivo ritardo e ne ha spiegato le cause. Poiché le informazioni fornite sono già state esaminate nell'inda-

gine di propria iniziativa del Mediatore sui ritardi di pagamento da parte della Commissione (OI/5/99/IJH), non risulta necessario procedere ad ulteriori indagini su questo aspetto del caso.

1.4 La denunciante ha anche sostenuto che una clausola standard inserita nel contratto principale, in base alla quale prima del pagamento dovevano pervenire ed essere approvate le dichiarazioni di spesa di tutti i partner del progetto, aveva causato ritardi eccessivi nei pagamenti ai partner che avevano trasmesso le proprie dichiarazioni a tempo debito.

1.5 La Commissione ha sottolineato che, nel momento in cui era venuta a conoscenza dei problemi di ECA, aveva immediatamente contattato ICL, proponendo di consolidare le spese già documentate senza attendere l'arrivo delle richieste per tutte le spese.

1.6 Il Mediatore non è a conoscenza di regole vincolanti o di principi che impedirebbero alla Commissione di includere una clausola standard di questo tipo nei suoi contratti. Inoltre, è emerso che la Commissione era disposta a derogare alla clausola in questione nel momento in cui si era resa conto delle difficoltà del contraente. Non è pertanto risultato che vi sia stata cattiva amministrazione in relazione a questo aspetto del caso. Il Mediatore ha tuttavia formulato un'ulteriore osservazione alla Commissione in merito alla clausola standard.

2 La richiesta di interessi e di indennizzo

2.1 Nelle sue osservazioni, la denunciante ha chiesto alla Commissione il pagamento di interessi e di un indennizzo.

2.2 Nella sua risposta la Commissione ha ribadito che la maggior parte del ritardo era imputabile al contraente principale ICL. Inoltre, era del parere che solo il contraente principale, ICL, avrebbe potuto chiedere alla Commissione il pagamento di interessi e di un indennizzo e che ECA avrebbe potuto rivolgere tale richiesta solo nei confronti di ICL, nell'ambito delle loro relazioni contrattuali.

2.3 Dalle osservazioni della denunciante è risultato che la sua richiesta di interessi e di indennizzo era basata sul convincimento che ICL avesse agito in qualità di agente per conto della Commissione. La denunciante non ha fornito alcuna prova a sostegno di tale affermazione, che ha sollevato potenziali questioni di responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale. Inoltre, la Commissione ha fornito una spiegazione coerente e ragionevole della contestazione di responsabilità. L'indagine del Mediatore non ha pertanto rivelato cattiva amministrazione in relazione a questo aspetto del caso. Questa conclusione non incide tuttavia sul diritto della denunciante di presentare la propria richiesta ad un tribunale competente.

3 Conclusione

Alla luce delle indagini del Mediatore in merito alla presente denuncia, non è risultato che la Commissione si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

ULTERIORI OSSERVAZIONI

Il contratto stipulato fra la Commissione e il contraente principale conteneva una clausola standard in base alla quale la Commissione avrebbe proceduto ad effettuare i pagamenti dopo avere ricevuto ed approvato le dichiarazioni di spesa di tutti i partner del progetto. Il Mediatore accoglie positivamente la flessibilità dimostrata dalla Commissione, che era disposta a derogare alla disposizione in questione non appena venuta a conoscenza dei problemi del contraente. Più in generale, tuttavia, la Commissione potrebbe esaminare la possibilità di conseguire il legittimo scopo della clausola in questione in modo da evitare problemi di flussi di cassa alle piccole e medie imprese.

MANCANZA DI
INFORMAZIONI
SUI DOCUMENTI
DELLA
“COMITATOLOGIA”
E DELLA
COMMISSIONE

*Decisione sulla
denuncia
395/99/(PD)/(IJH)/PB
presentata contro la
Commissione europea*

LA DENUNCIA

Nel marzo 1999 il denunciante, deputato al Parlamento europeo, ha sporto denuncia contro la Commissione europea a motivo del fatto che essa:

- a) non avrebbe fornito tutte le informazioni richieste per un progetto di ricerca che egli stava conducendo, e
- b) non avrebbe fornito le informazioni in un formato specifico.

Nel mese di ottobre 1998 il denunciante, insieme ad altri tre deputati al Parlamento europeo, aveva presentato alla Commissione una richiesta di informazioni in questi termini:

“In considerazione degli attuali lavori su questioni quali la comitatologia, la trasparenza, la qualità della legislazione e altri aspetti attinenti, stiamo preparando uno studio quantitativo sulla struttura dei comitati della Comunità. L’obiettivo dello studio è cercare di fornire una base obiettiva ed attendibile sia per il dibattito politico sia per la ricerca accademica”.

Il denunciante aveva allegato alla lettera una serie di moduli contenenti un formato che la Commissione era invitata ad usare nella sua risposta. I moduli indicavano le informazioni da produrre su varie questioni dettagliate, quali le procedure dei comitati, i documenti istitutivi dei comitati e il numero di comitati partecipanti. La Commissione era stata invitata a fornire una risposta entro 2-3 settimane.

Il 4 novembre 1999 la Commissione ha informato il denunciante che le informazioni non erano disponibili nel formato richiesto, ma avrebbe esaminato le misure da adottare “per soddisfare la sua richiesta”.

Il 21 gennaio 1999 la Commissione ha informato il denunciante per iscritto che era in fase di elaborazione una base di dati sui comitati e che entro pochi giorni la Commissione sarebbe stata in grado di fornirgli gran parte delle informazioni da lui richieste, seppure in un formato diverso da quello proposto dal denunciante.

Il 23 febbraio 1999 il denunciante ha scritto nuovamente alla Commissione, in merito alla sua richiesta di informazioni sui comitati, specificando che avrebbe gradito ricevere gli elenchi dei comitati partecipanti nel 1997 e nel 1998 nonché gli elenchi interni di tutti i comitati della Commissione per gli anni 1997, 1998 e 1999. Egli ha inoltre chiesto un prospetto storico completo (dal 1951) che riportasse

- numero dei comitati, dei gruppi di lavoro e di “altri organi”
- numero dei partecipanti
- numero dei rimborsi delle spese di viaggio
- numero delle riunioni

Egli ha chiesto alla Commissione di fornire tali dati “nel loro complesso e di ripartirli per tipi e settori”.

Oltre alle informazioni sui comitati, il denunciante ha chiesto alla Commissione di comunicargli il numero complessivo dei documenti giuridici e di altro tipo adottati dalla Commissione, comprese dichiarazioni, lettere preliminari e altri tipi di documenti e di legislazione non vincolante.

Il denunciante ha specificato che le informazioni riguardavano il periodo compreso tra il 1951 e il 1998, aggiungendo che:

“Poiché l’acquisizione di informazioni di vecchia data comporterà un’ulteriore enorme mole di lavoro e poiché desidererei portare a termine lo studio entro la fine della presente legislatura, gradirei ricevere innanzitutto le informazioni per il periodo 1987-1998”.

L’8 marzo 1999 il denunciante ha scritto alla Commissione esprimendo il proprio disappunto per la mancata risposta.

Il 18 marzo 1999 la Commissione ha trasmesso al denunciante le informazioni relative ai comitati, comunicandogli inoltre che le informazioni richieste con lettera del 23 febbraio non erano immediatamente disponibili. I servizi della Commissione interessati erano comunque stati invitati a raccogliere le informazioni. Al denunciante è stato comunicato che avrebbe ricevuto i risultati di questa ricerca.

Per quanto riguarda l’elenco degli atti della Commissione, quest’ultima ha trasmesso al denunciante un elenco degli atti adottati ogni anno ed in vigore. La Commissione ha inoltre rinvio il denunciante alla consultazione della base di dati giuridica dell’UE “CELEX”, liberamente accessibile ai deputati al Parlamento europeo, nonché delle relazioni annuali della Commissione su specifici settori del diritto comunitario.

Il 31 marzo 1999 il denunciante ha scritto alla Commissione dichiarando che le informazioni trasmesse non corrispondevano alla sua richiesta. Egli ha osservato che la Commissione non aveva fornito alcuna spiegazione né si era scusata e ha inoltre comunicato che avrebbe sporto denuncia al Mediatore europeo.

Il 16 aprile la Commissione ha trasmesso al denunciante ulteriori ragguagli in merito ai comitati. La Commissione ha dichiarato che le restanti informazioni non erano immediatamente disponibili e che i servizi della Commissione interessati erano stati invitati a raccogliere. La Commissione ha altresì dichiarato che la richiesta del denunciante relativa a un prospetto completo di tutti gli atti della Commissione era stata pienamente soddisfatta nella lettera del 18 marzo 1999. Il denunciante ha inviato copia della lettera della Commissione, compresi gli allegati, al Mediatore europeo affinché ne tenesse conto nella sua indagine.

L’INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione la quale, nel suo parere, ha fatto riferimento alla corrispondenza con il denunciante descritta in precedenza. La Commissione ha ritenuto di avere comunicato al denunciante le informazioni di cui era in possesso e che i suoi servizi si erano impegnati a fondo per raccogliere le informazioni richieste dal denunciante. La Commissione ha sottolineato che i suoi servizi erano stati costretti ad effettuare ulteriori ricerche per produrre le informazioni inviate al denunciante.

In particolare, per quanto riguarda la richiesta di fornire le informazioni in vari formati predefiniti dal denunciante stesso, la Commissione ha ritenuto che, a parte alcune modifiche di secondaria importanza, non è compito dei propri servizi rielaborare le informazioni in possesso della Commissione per soddisfare i requisiti di uno specifico progetto di richiesta.

La Commissione ha concluso che aveva ottemperato adeguatamente ai propri obblighi in merito all’accesso alle informazioni e alla trasparenza.

Le osservazioni del denunciante

Il Mediatore non ha ricevuto alcuna osservazione da parte del denunciante.

LA DECISIONE

1 Le censure

1.1 Il denunciante sosteneva che la Commissione, illegittimamente,

- a) non aveva fornito tutte le informazioni richieste per il suo progetto di ricerca, né
- b) aveva fornito le informazioni in un formato specifico.

1.2 Il Mediatore ha osservato in primo luogo che le informazioni richieste dal denunciante non consistevano in richieste di documenti specifici. Il denunciante aveva chiesto alla Commissione di comunicargli determinate informazioni e di produrle in un formato specifico. Le norme giuridiche sull'accesso del pubblico ai documenti, pertanto, non erano direttamente pertinenti per l'indagine.

1.3 Il Mediatore ha tuttavia ricordato l'impegno dell'Unione europea in merito alla trasparenza come risulta, fra l'altro, dalla dichiarazione n. 17 allegata all'atto finale del trattato sull'Unione europea. Il Mediatore ha altresì osservato che in precedenza aveva già condotto indagini relative a vertenze sollevate a causa di presunte mancanze dell'amministrazione relative alla trasmissione di informazioni²⁷.

1.4 Si è reso pertanto opportuno osservare che gli sviluppi legislativi e giurisprudenziali successivi alla presentazione della denuncia in questione hanno mirato ad aumentare la trasparenza nel settore dei comitati detti "di comitatologia", categoria di comitati che sembra essere stata di particolare interesse per il denunciante. A livello legislativo, il Consiglio dei ministri ha approvato nel giugno 1999 una decisione²⁸ che stabilisce nuove norme per le procedure dei comitati che assistono la Commissione nelle sue competenze di regolamentazione e di esecuzione. Il preambolo della decisione, adottata sulla base di una proposta della Commissione e visto il parere del Parlamento europeo, recita:

"la decisione mira, in quarto luogo, a migliorare l'informazione del pubblico circa le procedure di comitato e a rendere pertanto applicabili ai comitati i principi e le condizioni relativi all'accesso del pubblico ai documenti, che si applicano alla Commissione, a disporre che siano pubblicati un elenco di tutti i comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione ed una relazione sui lavori dei comitati come pure a disporre che siano resi pubblici, in un registro, tutti i riferimenti e documenti connessi con i comitati che sono stati trasmessi al Parlamento europeo" (considerando 11 del preambolo).

1.5 L'articolo 7 della decisione attua questo obiettivo, stabilendo un dovere attivo per la Commissione di fornire informazioni sui comitati e di istituire nel 2001 un registro contenente tali informazioni.

1.6 A livello giurisprudenziale, una sentenza del Tribunale di primo grado²⁹ ha rafforzato il diritto di accedere ai documenti dei comitati della comitatologia, stabilendo che ai fini dell'accesso del pubblico ai documenti questi comitati devono essere considerati come facenti parte integrante della Commissione.

1.7 Riguardo alle doglianze nell'ambito della presente indagine, il Mediatore ha osservato che dalle prove presentategli è risultato che la Commissione aveva risposto alla richiesta di informazioni del denunciante dimostrando buona volontà e spirito di coopera-

²⁷ Cfr., ad esempio, la decisione sulla denuncia 104/1.9.95/IDS/B/PD presentata contro la Commissione europea; Relazione annuale 1996, pag. 30.

²⁸ Decisione del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

²⁹ Causa T-188/97, *Rothmans International BV/Commissione*, raccolta della giurisprudenza 1999, pag II - 2463, punti 58-60.

zione. Se da un lato è risultato deplorabile che le prime comunicazioni della Commissione al denunciante avessero sollevato aspettative maggiori rispetto a quelle che la Commissione, a quanto pare, è poi stata in grado di soddisfare nella corrispondenza fra i propri servizi e il denunciante, il Mediatore non ha ritenuto che vi fosse stata cattiva amministrazione negli sforzi compiuti dalla Commissione per comunicare al denunciante le informazioni richieste.

2 Conclusione

Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore in merito alla presente denuncia, non è risultato che la Commissione si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA DI NON AVVIARE UNA PROCEDURA D'INFRAZIONE CONTRO L'ITALIA

*Decisione sulla
denuncia 396/99/IP
presentata contro la
Commissione europea*

LA DENUNCIA

Nell'aprile 1999 il signor C. ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro la Commissione europea. Tale denuncia aveva per oggetto la decisione della Commissione europea di archiviare il reclamo che egli aveva presentato relativamente alla presunta violazione della direttiva 90/313/CEE³⁰ da parte delle autorità italiane.

A seguito dell'incendio sviluppatosi il 2 agosto 1997 nei locali dello stabilimento chimico Enichem di Macchia (nei pressi di Manfredonia), le autorità italiane avevano deciso di avviare un processo di re-industrializzazione dell'area danneggiata.

Secondo il denunciante, le competenti autorità avevano iniziato il processo di re-industrializzazione nonostante la presenza di residui tossici che rischiano di compromettere la salute della popolazione locale. Il 1° ottobre 1997 egli ha pertanto scritto una prima lettera al Prefetto di Foggia chiedendo di avere accesso a informazioni sull'ambiente ai sensi della direttiva del Consiglio 90/313/CEE. Una copia di tale lettera è stata inviata alla Commissione.

Il 1° dicembre 1997 il signor C. ha scritto una nuova lettera a varie autorità italiane, trasmettendone una copia anche alla Commissione. In tale lettera il denunciante si dichiarava insoddisfatto delle informazioni ricevute circa l'incendio verificatosi presso lo stabilimento Enichem.

Il 13 febbraio 1998 il denunciante ha scritto alla Direzione generale XI della Commissione europea, questa volta denunciando esplicitamente l'applicazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni sull'ambiente, da parte delle autorità italiane. Tale lettera è stata registrata dai servizi della Commissione come reclamo recante il numero 98/4648. Con lettere datate 17 luglio 1998 e 3 agosto 1998, firmate rispettivamente dal Capo dell'Unità legale della DG XI e dal Segretario generale della Commissione, l'istituzione ha notificato al denunciante di avere aperto un reclamo ufficiale per possibile violazione della direttiva 90/313/CEE da parte dell'Italia.

Il 1° ottobre 1998 i servizi competenti della Commissione hanno informato il signor C. che nessuna infrazione del diritto comunitario poteva essere identificata nel caso specifico. Pertanto annunciavano l'intenzione della Commissione di chiudere la procedura. Il denunciante veniva invitato a presentare osservazioni riguardanti qualsiasi possibile nuovo elemento entro un mese dal ricevimento della lettera.

Non essendo pervenuta alcuna risposta, i servizi della Commissione hanno deciso in data 11 novembre 1998 di chiudere il caso.

³⁰ Direttiva del Consiglio del 7 giugno 1990 concernente la libertà d'accesso alle informazioni sull'ambiente, GU L 158 del 23.06.1990, pag. 56.

Il 25 novembre 1998 la Commissione ha ricevuto una lettera del denunciante che manifestava il suo disaccordo con la decisione di chiudere il caso e sollevava dei dubbi sull'efficienza dei servizi della Commissione dal momento che aveva ricevuto la lettera inviata il 1° ottobre 1998 soltanto il 10 novembre 1998.

Il 27 gennaio 1999 la Commissione ha quindi inviato una lettera al denunciante spiegandogli le ragioni per cui aveva chiuso il caso.

Dati questi precedenti, il denunciante ha sporto denuncia al Mediatore europeo in data 3 aprile 1999. Egli protestava contro la decisione della Commissione di chiudere l'indagine riguardante la presunta cattiva applicazione della direttiva del Consiglio 90/313/CEE senza avviare una procedura d'infrazione contro l'Italia innanzi alla Corte di giustizia europea.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione, le cui osservazioni si possono riassumere come segue:

La Commissione ha innanzitutto fatto riferimento alle lettere del denunciante del 1° ottobre e del 1° dicembre 1997, sottolineando che i destinatari di tali lettere erano numerose autorità italiane e che la Commissione ne aveva soltanto ricevuto copia.

Per converso, la lettera datata 13 febbraio 1998, in cui il denunciante aveva esplicitamente denunciato l'applicazione della direttiva del Consiglio 93/313/CEE in Italia, era stata registrata dalla Commissione come reclamo ufficiale, recante il numero di riferimento 98/4648.

Il 16 luglio 1998 la Commissione ha inviato una lettera al denunciante in cui si dichiarava interessata ad avere ulteriori elementi su aspetti diversi dal problema dell'accesso alle informazioni. La Commissione ha chiesto di essere informata sul possibile interrimento e deposito di rifiuti pericolosi e sulla contaminazione del suolo poiché nel 1976, a causa di un incendio nell'impianto chimico industriale Enichem (21 anni prima dell'incendio verificatosi nell'agosto 1997), gran parte del terreno circostante l'impianto era rimasta contaminata per una perdita di anidride arseniosa e non era mai stata operata un'azione di decontaminazione del suolo di tale area. Il denunciante ha fornito le informazioni richieste dalla Commissione al proposito il 10 agosto 1998.

La Commissione ha risposto il 9 settembre 1998 informando il denunciante di aver deciso di registrare tale lettera come un nuovo reclamo con il numero di riferimento 98/4802.

Nel suo parere la Commissione faceva presente che occorre sottolineare che mentre il primo reclamo, n. 98/4648, era basato sulla possibile violazione da parte delle autorità italiane della direttiva 90/313/CEE sull'accesso del pubblico alle informazioni in materia di ambiente, il secondo reclamo, n. 98/4802, era basato in primo luogo sulla possibile violazione della direttiva 75/442/CEE come modificata dalla direttiva 91/156/CEE³¹ (in riferimento alla discarica con terreno contaminato) e successivamente, in seguito alle ulteriori informazioni comunicate dal denunciante, anche sulla possibile violazione della direttiva 85/337/CEE³² (concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati) e della direttiva 96/82/CEE³³ (in riferimento al presunto danno

³¹ GU L 78 del 26.03.1991, pag. 32.

³² GU L 175 del 5.07.1985, pag. 40.

³³ GU L 10 del 14.01.1997, pag. 13.

ambientale causato dall'abbandono di tre discariche per rifiuti solidi urbani nella stessa area).

Il 1° ottobre 1998 i servizi competenti hanno informato il denunciante di aver concluso l'indagine concernente il reclamo n. 98/4648. Dopo aver valutato tutte le informazioni fornite dal denunciante e quelle ricevute dalle autorità italiane, la Commissione ha concluso che nessuna infrazione della direttiva 90/313/CEE poteva essere identificata nel caso specifico.

Pertanto, conformemente all'accordo concluso tra la Commissione e il Mediatore europeo a seguito dell'indagine di propria iniziativa 303/97/PD sulle procedure amministrative della Commissione in relazione ai ricorsi dei cittadini contro le autorità nazionali, l'istituzione ha comunicato al denunciante la sua intenzione di archiviare il caso. Il denunciante è stato invitato a presentare ogni possibile ulteriore informazione utile a identificare nuove prove di violazione del diritto comunitario entro un mese dal ricevimento della lettera. Egli è stato informato che in mancanza di risposta il caso sarebbe stato archiviato. Inoltre gli è stato fatto sapere che un caso può sempre essere riesaminato e riaperto, anche successivamente alla sua archiviazione, qualora la Commissione venga a conoscenza di nuovi elementi indicanti un'eventuale infrazione del diritto comunitario.

Non avendo ricevuto alcuna risposta alla lettera del 1° ottobre, la Commissione ha chiuso il caso nel corso della riunione dell'11 novembre 1998.

La Commissione ha poi fatto riferimento alla lettera ricevuta dal denunciante il 25 novembre 1998, in cui questi manifestava il suo disaccordo su tale decisione e faceva presente che, avendo egli ricevuto la lettera del 1° ottobre 1998 soltanto il 10 novembre 1998, è solo da tale data che sarebbe dovuto decorrere il periodo di un mese per la risposta. La Commissione ha deplorato che il servizio postale abbia impiegato un tempo così lungo, ma ha sostenuto di non poter essere ritenuta responsabile di ciò in quanto la data del timbro postale sulla busta dimostrava che la lettera era stata inviata da Bruxelles il 1° ottobre 1998. Dato che per questo tipo di lettere non è prevista la ricevuta di ritorno, la Commissione ritiene che dopo un ragionevole periodo di tempo esse siano state ricevute.

L'istituzione ha sottolineato che il fatto di decidere la chiusura del caso 42 giorni dopo aver inviato al denunciante la lettera di notifica non poteva essere considerato come un tentativo di negargli il diritto di difendere la sua posizione. Inoltre la Commissione ha sottolineato che il denunciante può, in qualsiasi momento, presentare denuncia sul medesimo argomento e la Commissione non è mai esentata dall'obbligo di esaminarla.

Per quanto riguarda le ragioni che hanno portato alla chiusura dell'indagine sul reclamo n. 98/4648, in una lettera del 27 gennaio 1999, la Commissione ha in primo luogo considerato che le autorità italiane avessero correttamente svolto il loro ruolo nel fornire le informazioni richieste. In secondo luogo, essa ha sottolineato che l'articolo 4 della direttiva 90/313/CEE fa esplicito riferimento al sistema giudiziario nazionale come mezzo di appello contro il silenzio, la risposta insufficiente o il rifiuto irragionevole di fornire le informazioni da parte delle autorità nazionali. In terzo luogo, la Commissione ha fatto riferimento alla disposizione del trattato relativa al potere discrezionale della Commissione nel decidere dell'apertura delle procedure di infrazione. Tuttavia l'istituzione ha messo in evidenza di non considerare tale potere come puramente discrezionale e che di conseguenza ha stabilito delle linee guida per la gestione dei reclami e delle procedure d'infrazione. La Commissione ha fatto presente che la procedura era stata seguita correttamente nel caso presente e che il denunciante era stato sempre adeguatamente informato del progresso dell'indagine.

Nella stessa lettera la Commissione ha inoltre informato il denunciante che il secondo reclamo, n. 98/4802, che aveva costituito l'oggetto di una petizione (rif. n. 874/98) avanti alla commissione per le petizioni del Parlamento europeo, era ancora in fase di esame.

Con lettera del 9 luglio 1999 la Commissione ha risposto a due nuove lettere del denunciante datate 3 aprile e 28 maggio 1999, aventi ancora per oggetto la decisione di archiviare il caso n. 98/4648 sulla direttiva 90/313/CEE. Nella sua risposta la Commissione ha dichiarato che, non essendo stati trasmessi nuovi elementi, non vi erano motivi per riconsiderare la sua posizione originaria.

Le osservazioni del denunciante

Per quanto riguarda il trattamento del reclamo n. 98/4648, il denunciante ha sostanzialmente ribadito le sue originarie asserzioni.

Per quanto riguarda il reclamo n. 98/4802, se da un lato ha preso atto che la Commissione era in attesa delle informazioni richieste alle autorità italiane, dall'altro ha sottolineato che la Commissione sarebbe dovuta intervenire nei confronti di queste ultime per richiedere una risposta sollecita.

LA DECISIONE

Osservazioni introduttive

Onde evitare malintesi, è importante ricordare che il trattato dell'Unione autorizza il Mediatore europeo a indagare su eventuali casi di cattiva amministrazione soltanto nell'ambito delle attività delle istituzioni e degli organi comunitari. Lo statuto del Mediatore europeo prevede specificamente che non possono essere oggetto di denuncia al Mediatore le azioni di qualsiasi altra autorità o persona. Pertanto, in base a tali disposizioni, l'indagine del Mediatore è stata volta ad accertare se la Commissione europea si sia resa responsabile di cattiva amministrazione.

Le asserzioni del denunciante concernenti il reclamo n. 98/4802, che è tuttora all'esame da parte dei servizi della Commissione, non rientrano nella denuncia originaria al Mediatore. Pertanto tale aspetto del caso è stato trattato dal Mediatore nella presente decisione.

1 La decisione della Commissione di archiviare il fascicolo della denuncia

1.1 La denuncia riguardava la decisione della Commissione di archiviare l'indagine concernente l'asserita cattiva applicazione della direttiva del Consiglio 90/313/CEE senza avviare una procedura d'infrazione contro l'Italia innanzi alla Corte di giustizia europea.

1.2 Nel suo parere la Commissione ha dichiarato che, dopo aver esaminato i documenti inviati dal denunciante e le informazioni trasmesse dalle autorità italiane, ha ritenuto che non vi fosse violazione del diritto comunitario e il 1° ottobre 1998 i suoi servizi hanno informato il denunciante dell'intenzione di archiviare il fascicolo. Il denunciante è stato invitato a presentare ogni eventuale nuovo elemento in relazione al caso. Non avendo ricevuto alcuna risposta dal denunciante, nella riunione dell'11 novembre 1998 la Commissione ha chiuso il caso.

1.3 La Commissione ha anche deplorato il fatto che il denunciante abbia ricevuto la lettera del 1° ottobre oltre un mese dopo, ma ha sottolineato che ciò era esclusivamente dovuto a un disservizio postale di cui non poteva essere tenuta responsabile.

1.4 La procedura amministrativa della Commissione in relazione ai reclami dei cittadini contro le autorità nazionali era stata oggetto dell'indagine di propria iniziativa n. 303/97/PD, avviata dal Mediatore il 14 aprile 1997. In conseguenza di tale indagine di propria iniziativa la Commissione aveva accettato di informare il denunciante dell'intenzione di archiviare il fascicolo con un invito a presentare delle osservazioni.

1.5 Il Mediatore ha preso atto che nel caso presente, con lettera del 1° ottobre 1998, la Commissione ha informato il denunciante della sua intenzione di non avviare una procedura d'infrazione contro l'Italia, fornendo le ragioni della sua decisione e invitandolo a presentare le sue osservazioni entro un mese.

1.6 Il denunciante ha ricevuto la lettera inviata dalla Commissione il 1° ottobre 1998 soltanto il 10 novembre 1998. La Commissione ha deplorato tale inconveniente. Il Mediatore ha ritenuto che la Commissione non potesse essere ritenuta responsabile dei tempi lunghi di consegna del servizio postale. Pertanto, il periodo di tempo di 42 giorni a decorrere dall'invio della lettera in data 1° ottobre 1998 alla chiusura del caso l'11 novembre 1998 è sembrato essere ragionevole.

1.7 Il Mediatore ha ritenuto alla luce di quanto suesposto che la Commissione abbia correttamente rispettato gli impegni presi a seguito dell'indagine di propria iniziativa del Mediatore 303/97/PD³⁴ e che il denunciante sia stato tenuto adeguatamente al corrente dell'andamento del caso presente.

2 Conclusione

Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore relativamente alla presente denuncia, non è risultato che la Commissione europea si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto deciso di archiviare il caso.

CONTROVERSIA SU CONTRATTI NEL SETTORE DELLA CULTURA

*Decisione sulla
denuncia 506/99/GG
presentata contro la
Commissione europea*

LA DENUNCIA

Nel dicembre 1996 la Commissione ha stipulato due contratti riguardanti i progetti "DCC – Digital Content for Culture" e "Donna – Art, Design & Fashion Online" con due società tedesche, la CSC Ploenzke AG ("CSC", coordinatore di entrambi i progetti) e il denunciante, società di consulenza tedesca. Il progetto "DCC" prevedeva che la CSC sarebbe stata assistita anche da due partner associati, il Koninklijk Museum voor Midden-Africa (Museo reale per l'Africa) di Tervuren (Belgio) e la Deutsche Forschungsanstalt für Luft- und Raumfahrt e.V. Da parte della Commissione, i contratti erano gestiti dalla Direzione generale XIII (DG XIII³⁵).

Il progetto "DCC" è durato dal gennaio 1997 al dicembre 1997, mentre il progetto "Donna" dal gennaio 1997 al settembre 1997.

Nell'ottobre 1997 la Commissione ha effettuato una revisione tecnica del progetto "DCC" ed è pervenuta alla conclusione che avrebbero dovuto essere svolti controlli tecnici e finanziari approfonditi. La revisione tecnica approfondita è stata realizzata nel dicembre 1997. Il denunciante ha sostenuto che in quell'occasione non era stata sollevata alcuna critica nei suoi confronti né in merito al suo contributo al progetto "DCC", ma la Commissione aveva fatto sparire i verbali pertinenti che avrebbero confermato tale risultato. La relazione sulla revisione tecnica raccomandava la rescissione del contratto. La relazione è stata trasmessa alla CSC (con una copia per il denunciante) il 17 dicembre 1997.

Con lettera del 23 dicembre 1997 indirizzata alla CSC (di cui una copia è stata inviata al denunciante) la Commissione ha rescisso il contratto.

Nell'aprile 1998 la Commissione ha informato la CSC della necessità di effettuare una revisione tecnica del progetto "Donna". La verifica, realizzata nel giugno 1998, ha portato alla conclusione che il progetto avrebbe dovuto essere rescisso. Il denunciante ha asserito che in occasione della revisione non era stata sollevata alcuna critica in relazione al suo contributo al progetto "Donna", ma la Commissione aveva fatto sparire gli atti che avreb-

³⁴ Cfr. Relazione annuale del Mediatore 1997, pag. 270.

³⁵ Denominata adesso DG Società dell'Informazione.

bero confermato tale risultato e aveva ritardato la pubblicazione dei verbali che erano stati falsificati. Il denunciante ha dichiarato inoltre che il fatto che la revisione tecnica fosse stata condotta nove mesi dopo la conclusione ufficiale del progetto costituiva violazione del contratto. Secondo il denunciante, la Commissione aveva inviato un avviso scritto di ricevimento di tutta la documentazione da trasmettere in conformità del contratto (compresa la relazione finale) già il 9 dicembre 1997. Il denunciante si era basato su una disposizione del contratto che, a suo avviso, prevedeva che, in mancanza di osservazioni da parte della Commissione, la relazione finale si considerava approvata entro due mesi dal ricevimento da parte della Commissione.

Il controllo finanziario dei progetti "DCC" e "Donna" è stato effettuato nel marzo 1998. Il denunciante ha sostenuto che i controllori avevano confermato la regolarità della contabilità e della gestione. Secondo il denunciante, la Commissione aveva tuttavia eliminato i verbali che avrebbero confermato tale risultato. Rispettivamente il 28 aprile 1998 e il 27 maggio 1998 la Commissione ha trasmesso al denunciante i progetti di relazioni di controllo per i progetti "DCC" e "Donna". Il 30 giugno 1998 i legali del denunciante hanno trasmesso alla Commissione osservazioni sulle relazioni in questione. Il 29 luglio 1998 la Commissione ha inviato le relazioni di controllo finali nonché le valutazioni della Commissione sulle osservazioni formulate dal denunciante in merito ai progetti di relazioni di controllo. Nella relazione sul progetto "DCC", la Commissione faceva presente che delle spese complessive dichiarate dalla CSC e dal denunciante, pari a 3.164.102 ECU, erano ammissibili solo 26.290 ECU. Nella relazione riguardante il progetto "Donna", l'importo ammissibile era di 42.601 ECU contro i 980.733 ECU richiesti.

Alla fine di agosto/primi di settembre 1998, la Direzione generale XIX³⁶ della Commissione ha emesso ordini di recupero nei confronti della CSC e del denunciante con i quali chiedeva il rimborso degli importi pagati in eccesso nel quadro dei contratti "DCC" e "Donna". L'importo chiesto al denunciante era di 179.337 ECU. Con lettera del 10 settembre 1998 i legali del denunciante hanno chiesto alla Commissione di motivare l'ordine di recupero emesso contro il denunciante. Il 30 novembre 1998 il denunciante ha inviato due fatture alla Commissione in cui chiedeva il pagamento di 352.800 ECU per i lavori eseguiti in relazione al progetto "DCC" e di 110.781 ECU in relazione al progetto "Donna".

Il denunciante aveva inoltre partecipato al progetto "VR-Learners". Il contratto relativo al progetto in questione era stato firmato nel dicembre 1997. Il denunciante sosteneva che la Commissione lo avesse obbligato ad abbandonare il progetto. Nel febbraio 1999 il denunciante ha inviato alla Commissione una fattura in cui chiedeva il pagamento di 121.857 ECU per i lavori eseguiti in relazione a quel progetto.

Il 5 maggio 1999 il denunciante si è rivolto al Mediatore europeo. Nella sua denuncia ha sostenuto quanto segue:

- 1 La DG XIII aveva manipolato i verbali dei controlli effettuati sui progetti "DCC" e "Donna".
- 2 La DG XIII, da oltre due anni, aveva tentato sistematicamente di eliminare il denunciante e i suoi partner dal mercato come concorrenti e critici, ricorrendo a diffamazione, tattiche vessatorie e ricatti. La DG XIX aveva contribuito a questi tentativi.
- 3 La DG XIX non aveva fornito alcuna motivazione in relazione agli ordini di recupero e non aveva reagito alle richieste finanziarie avanzate dal denunciante contro la Commissione.
- 4 Le DG XIII e DG XIX avevano causato gravi danni al denunciante.

³⁶ Denominata adesso DG Bilancio.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione che, nel suo parere, ha formulato le seguenti osservazioni:

La Commissione aveva stipulato due contratti relativi ai progetti "DCC" e "Donna". Nel corso dell'attuazione dei progetti, i servizi della Commissione aveva ritenuto che l'avanzamento dei lavori ed i risultati intermedi non fossero soddisfacenti. Nel dicembre 1997 era stata pertanto effettuata una revisione tecnica approfondita riguardo al progetto "DCC". Nella relazione finale, gli esperti esterni cui si era rivolta la Commissione per la realizzazione della revisione avevano concluso che gli obiettivi originari del progetto non erano stati conseguiti e avevano raccomandato la rescissione del contratto. La Commissione aveva seguito tale raccomandazione. Nel giugno 1998 i servizi della Commissione, con l'assistenza di esperti esterni, avevano proceduto ad una revisione tecnica anche del progetto "Donna" ed erano pervenuti alle stesse conclusioni, ovvero che il contratto avrebbe dovuto essere rescisso.

Nell'ottobre 1997 i servizi della Commissione avevano avviato un controllo finanziario per verificare se i contributi finanziari comunitari ai progetti "DCC" e "Donna" fossero giustificati. Dopo numerosi rinvii chiesti dalle società interessate, la revisione era stata finalmente effettuata nel marzo 1998. A seguito del controllo finanziario, la Commissione era stata costretta a contestare tutte le spese dichiarate dalla CSC e dal denunciante a causa di diverse incoerenze e della mancanza di prove a sostegno delle spese in questione. Nell'agosto 1998 erano stati pertanto emessi ordini di recupero nei confronti della CSC e del denunciante. Mentre la CSC aveva restituito gli importi dovuti alla Commissione, il denunciante non solo non aveva ottemperato, ma aveva iniziato a diffamare i funzionari della Commissione che avevano partecipato ai controlli.

Il denunciante aveva preso parte al progetto "VR-Learners" in qualità di contraente associato. Nel corso della rinegoziazione del contratto, i servizi della Commissione avevano fatto presente che il denunciante non sarebbe più stato accettato come partecipante in considerazione delle gravi irregolarità constatate nel corso dei controlli finanziari effettuati sui progetti "DCC" e "Donna" e a motivo del fatto che il denunciante aveva rifiutato di restituire gli importi iscritti negli ordini di recupero. I servizi della Commissione avevano basato la loro posizione sui principi di sana gestione finanziaria e sulla necessità di tutelare gli interessi finanziari della Comunità. A seguito del controllo finanziario, anche il progetto "VR-Learners" era stato rescisso.

La Commissione ha informato il Mediatore che i funzionari oggetto delle accuse del denunciante che essi ritenevano diffamatorie avevano previsto di intraprendere azioni legali.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante ha confermato la sua denuncia. Il denunciante ha sostenuto di avere inviato una relazione finale sul progetto "DCC" alla quale non era mai stata data una risposta. Secondo il denunciante, gli esperti esterni che avevano effettuato la revisione tecnica nel 1997 erano gli stessi che avevano svolto la revisione approfondita nel dicembre 1997. L'indipendenza di tali esperti era pertanto discutibile. Il denunciante ha inoltre sottolineato che questi esperti non avevano rigettato tutto il lavoro svolto, ma avevano accettato 49,5 su 130 uomo/mese. La Commissione avrebbe quindi dovuto corrispondere al denunciante almeno un ulteriore importo di 40.723 euro. Il denunciante ha inoltre dichiarato che la CSC aveva ricevuto la lettera con cui la Commissione rescindeva il contratto sei giorni dopo la conclusione ufficiale del progetto. Quanto al progetto "Donna", il denunciante ribadiva la propria opinione secondo cui la revisione era stata effettuata dopo che il progetto era già stato ufficialmente approvato dalla Commissione.

Il denunciante sosteneva inoltre che dopo il ritiro di uno dei partner dal progetto “VR-Learners”, la Commissione aveva accettato la partecipazione di un nuovo partner e l’aumento del bilancio previsto per il denunciante. Solo in seguito la Commissione aveva diffuso la notizia errata che il denunciante fosse debitore nei confronti della Commissione, esercitando pressioni sugli altri partner del progetto in modo da indurli ad escludere il denunciante.

ULTERIORI INDAGINI

Dopo avere ricevuto le osservazioni del denunciante sul parere della Commissione, il Mediatore ha ritenuto fossero necessarie ulteriori informazioni per potere trattare la denuncia. Il Mediatore ha pertanto chiesto alla Commissione

- 1 di trasmettere al Mediatore copia dei documenti sui cui aveva basato il proprio parere in merito ai progetti “DCC” e “Donna”,
- 2 di presentare osservazioni sull’asserzione del denunciante secondo cui, poiché la Commissione non aveva risposto nei due mesi seguenti il ricevimento della relazione finale del denunciante sul progetto “Donna”, questi aveva ritenuto che fosse stata approvata in virtù delle condizioni generali applicabili al progetto, e
- 3 di commentare la doglianza del denunciante secondo cui la legittimità della rescissione del progetto “DCC” da parte della Commissione era discutibile in virtù del fatto che la lettera della Commissione era stata inviata dopo la conclusione del progetto.

Nella sua risposta, la Commissione ha sottolineato che contestava l’interpretazione dei contratti data dal denunciante a sostegno della seconda e terza doglianza. La Commissione riteneva che entrambi i punti non inficiassero i risultati del controllo finanziario eseguito e le conclusioni basate su tali risultati. Dato che la Commissione era in procinto di agire legalmente contro il denunciante e che il giudizio avrebbe sicuramente riguardato le questioni di cui ai punti 2) e 3), la Commissione ha ritenuto che in questa fase non fosse opportuno esprimersi in merito. La Commissione ha altresì fornito i documenti chiesti dal Mediatore.

Nelle sue osservazioni, il denunciante ha deplorato che la Commissione non avesse chiarito il motivo per cui aveva respinto le tesi del denunciante. Contestava il punto di vista della Commissione secondo cui tali argomentazioni erano irrilevanti per i risultati dei controlli finanziari. Il denunciante riteneva che il comportamento assunto dalla Commissione avesse lo scopo di intimidirlo.

LA DECISIONE

1 Osservazione preliminare

1.1 Nel suo parere, la Commissione aveva informato il Mediatore che i funzionari oggetto delle accuse del denunciante che essi ritenevano diffamatorie stavano per intentare azioni legali. Nella sua risposta alla richiesta del Mediatore di fornire ulteriori raggugli, la Commissione ha indicato che era in procinto di agire legalmente contro il denunciante.

1.2 Fino alla conclusione dell’esame della presente denuncia, il Mediatore non è stato informato dell’avvio di procedimenti giudiziari in merito. Il Mediatore ha potuto dunque procedere alle indagini nel presente caso.

2 Manomissione dei verbali relativi ai controlli eseguiti

2.1 Il denunciante sosteneva che la Commissione avesse manipolato i verbali relativi ai controlli finanziari eseguiti per i progetti “DCC” e “Donna”.

2.2 La Commissione non ha formulato alcuna osservazione specifica a questo proposito. Tuttavia, era chiaro che tale accusa faceva parte delle asserzioni che la Commissione riteneva errate e diffamatorie.

2.3 Il denunciante aveva affermato in sostanza che gli atti prodotti dalla Commissione non riflettevano correttamente quanto era stato detto o svolto in occasione delle revisioni in questione. A titolo d'esempio, in una lettera datata 22 settembre 1998 i legali del denunciante avevano formulato osservazioni dettagliate sugli atti relativi alla verifica tecnica del progetto "Donna" in cui avevano criticato e corretto le parti dei documenti che ritenevano errate o incomplete. In mancanza di ulteriori prove su cosa fosse stato effettivamente detto e fatto in occasione delle verifiche, il Mediatore non ha potuto accertare se i documenti in questione fossero corretti e se le osservazioni del denunciante fossero giustificate. In queste circostanze, il Mediatore non ha constatato cattiva amministrazione per quanto riguarda questo aspetto della denuncia.

3 Gravi danni al denunciante

3.1 Il denunciante sosteneva che la Commissione gli avesse causato gravi danni. In questo contesto, il denunciante si riferiva al fatto che la Commissione avesse annullato i progetti "DCC" e "Donna", avesse rigettato la maggior parte delle spese che il denunciante aveva sostenuto in relazione a questi progetti, avesse rifiutato di pagare gli importi che il denunciante riteneva gli fossero dovuti in base ai lavori svolti per i progetti "DCC" e "Donna" e avesse escluso il denunciante dal progetto "VR-Learners".

3.2 La presente doglianza aveva per oggetto essenzialmente gli obblighi derivanti dai contratti stipulati fra la Commissione e il denunciante e i contratti cui aveva partecipato il denunciante.

3.3 Ai sensi dell'articolo 195 del trattato CE, il Mediatore europeo è abilitato a ricevere le denunce "riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari". Il Mediatore ritiene che si sia in presenza di cattiva amministrazione quando un organismo pubblico non opera conformemente a una norma o a un principio per esso vincolante³⁷. Si può quindi riscontrare cattiva amministrazione anche per quanto riguarda il rispetto degli obblighi derivanti da contratti stipulati dalle istituzioni o dagli organi comunitari.

3.4 Il Mediatore ritiene tuttavia che l'ambito dell'esame che egli può effettuare in tali casi sia necessariamente limitato. In particolare, il Mediatore è del parere che non dovrebbe cercare di determinare se il contratto sia stato violato da una delle parti in caso di contenzioso. Tale controversia potrebbe essere risolta solo da un tribunale competente, che avrebbe la possibilità di sentire le tesi delle parti in relazione alla legge nazionale applicabile e valutare le prove conflittuali sui fatti contestati.

3.5 Il Mediatore ritiene pertanto che nei casi riguardanti controversie contrattuali sia giustificato limitare la propria indagine per verificare solo se l'istituzione o organo comunitari gli abbiano fornito una motivazione coerente e ragionevole della base giuridica del loro operato ed il motivo per cui ritengono che la loro visione della posizione contrattuale sia giustificata. Qualora l'istituzione o organo comunitari forniscano tali prove, il Mediatore concluderà che l'indagine non ha rivelato cattiva amministrazione. Questa conclusione non inficerà il diritto delle parti di adire un tribunale competente per la risoluzione della loro controversia contrattuale.

3.6 Nel procedimento in esame, il denunciante ha fornito varie argomentazioni a sostegno della sua posizione che non sembravano essere infondate. Il denunciante ha messo in dubbio la legittimità della rescissione del progetto "DCC" in considerazione del fatto che la lettera era stata ricevuta solo dopo la conclusione ufficiale del progetto. Il

³⁷ Cfr. Relazione annuale 1997, pag. 22 e segg.

denunciante ha anche invocato una disposizione contrattuale in base alla quale la relazione finale sui risultati dei lavori nel progetto “Donna” era da considerarsi accettata già prima che la Commissione decidesse di effettuare una revisione tecnica. Infine, il denunciante contestava i risultati dei controlli finanziari eseguiti per i due progetti.

3.7 La Commissione si è basata sui risultati dei controlli finanziari eseguiti e ha ritenuto che le due asserzioni del denunciante non inficiassero i risultati di tali controlli.

3.8 Il Mediatore ha ritenuto che le argomentazioni esposte dalla Commissione non sembrassero irragionevoli. Stando così le cose, e considerando il limitato ambito di esame del Mediatore in casi simili, (cfr. punti da 3.2 a 3.5), egli ha concluso che la sua indagine non ha rivelato cattiva amministrazione rispetto ai progetti “DCC” e “Donna” in merito a questo aspetto della denuncia.

3.9 Anche per il “VR-Learners” possono essere formulate le stesse conclusioni. Come detto in precedenza, il Mediatore non ha constatato che la Commissione abbia agito erroneamente ritenendo che il denunciante non avesse soddisfatto adeguatamente i propri obblighi in relazione ai progetti “DCC” e “Donna” e che quindi dovesse restituire alcuni importi alla Commissione. Né è sembrata irragionevole la spiegazione fornita dalla Commissione secondo cui non poteva più accettare che il denunciante partecipasse al progetto “VR-Learners” poiché rifiutava di restituire le somme richieste dalla Commissione. Il Mediatore non ha quindi constatato cattiva amministrazione per quanto riguarda questo aspetto della denuncia.

4 Mancanza di spiegazioni e mancata risposta

4.1 Il denunciante sosteneva che la Commissione non gli avesse fornito spiegazioni dei motivi dell'ordine di recupero e che non avesse reagito alle sue richieste finanziarie nei confronti della Commissione stessa.

4.2 La Commissione non ha formulato alcuna osservazione specifica su tale asserzione. Tuttavia, la Commissione ha fatto presente che l'ordine di recupero era stato emesso per ottenere il rimborso delle spese che non potevano essere considerate ammissibili a seguito dei controlli finanziari dei progetti “DCC” e “Donna”. È vero che l'ordine di recupero di per sé non indica i motivi sui quali si basa. Tuttavia, il Mediatore ha ritenuto che dai documenti che gli erano stati trasmessi fosse chiaro che il denunciante non avrebbe potuto avere alcun ragionevole dubbio sul fatto che solo una piccola parte dei costi dichiarati sarebbe stata accettata. La Commissione aveva chiesto la restituzione della differenza fra le spese ammesse e gli importi già versati come anticipo. Inoltre, in una lettera del 21 gennaio 1999 trasmessa al Mediatore dal denunciante, la Commissione aveva comunicato al denunciante che i motivi della richiesta e le modalità di calcolo degli importi erano già stati illustrati nelle relazioni sui controlli finanziari.

4.3 Per quanto riguarda le richieste del denunciante, è risultato che la Commissione non ha risposto immediatamente alle fatture inviate dal denunciante. Tuttavia, poiché tali richieste erano manifestamente incompatibili con la posizione che la Commissione aveva assunto in merito alla questione, il denunciante non poteva avere dubbi sul fatto che la Commissione le avrebbe respinte. Inoltre, con lettera datata 30 marzo 1999, che è stata trasmessa al Mediatore dal denunciante, la Commissione lo aveva informato che tali richieste non erano giustificate per i motivi già comunicati al denunciante in una precedente lettera.

4.4 Stando così le cose, non è risultato che vi sia stata cattiva amministrazione in relazione a questo aspetto della denuncia.

5 Eliminazione sistematica del denunciante

5.1 Il denunciante ha sostenuto che la Commissione, per oltre due anni, avesse tentato sistematicamente di eliminare il denunciante e i suoi partner dal mercato come concorrenti e critici, ricorrendo a diffamazione, tattiche vessatorie e ricatti. La Commissione ha negato tali accuse.

5.2 Alla luce delle conclusioni relative alle altre asserzioni del denunciante, il Mediatore ha ritenuto che non vi fossero prove sufficienti a sostegno di tali accuse.

5.3 In base a quanto sopra, non è risultato che vi sia stata cattiva amministrazione in relazione a questo aspetto della denuncia.

6 Conclusione

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore europeo in merito alla denuncia in questione, non è risultato che la Commissione si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

PRESUNTA CATTIVA AMMINISTRAZIONE NELLA PUBBLICAZIONE DI UNA RELAZIONE

*Decisione sulla
denuncia
734/99/(VK)/IJH
presentata contro la
Commissione europea*

LA DENUNCIA

Il denunciante, un giornalista, aveva stipulato un contratto con la Commissione per la stesura di una relazione sul Galles in Europa, che avrebbe dovuto far parte di una collana di 12 opuscoli regionali sul Regno Unito. L'intenzione era di pubblicare gli opuscoli per informare il pubblico prima delle elezioni al Parlamento europeo del 10 giugno 1999. Come previsto dal contratto, il denunciante aveva presentato una prima versione. La Commissione aveva chiesto al denunciante di apportare alcune modifiche, cosa che egli aveva fatto. Nel febbraio 1999 la relazione riveduta era stata accettata dal capo della rappresentanza della Commissione nel Regno Unito, il signor Geoffrey MARTIN, e il compenso del denunciante era stato totalmente pagato. La pubblicazione dell'opuscolo sul Galles era prevista per l'8 giugno 1999. La Commissione l'aveva tuttavia sospesa all'ultimo momento. Gli altri opuscoli regionali sul Regno Unito sono stati pubblicati secondo il calendario programmato.

Il denunciante ha lamentato che:

(i) il ritardo nella pubblicazione aveva vanificato lo scopo della relazione, cioè informare gli elettori del Galles prima delle elezioni europee;

(ii) il ritardo era dipeso dall'intervento del Commissario KINNOCK, il quale aveva ritenuto la relazione "troppo nazionalista", e dalla cattiva amministrazione di tre persone: il signor MARTIN; un membro dell'ufficio di gabinetto del Commissario KINNOCK e il capo dell'ufficio della Commissione in Galles;

(iii) la Commissione (nella fattispecie il Commissario KINNOCK e il signor MARTIN) avevano in seguito coperto l'intervento in questione sostenendo falsamente che la relazione conteneva inesattezze di fatto, ledendo in tal modo la sua reputazione professionale quale giornalista e compromettendo le sue possibilità di ottenere in futuro nuovi incarichi. Il denunciante ha fatto riferimento, in particolare, ad un articolo pubblicato nel *Western Mail* del 10 giugno 1999, che riportava le parole del Commissario KINNOCK, e ad una lettera del signor MARTIN apparsa nel *Western Mail* del 18 giugno 1999.

Il denunciante ha ravvisato in questi comportamenti cattiva amministrazione sotto forma di irregolarità amministrative, ritardo eccessivo, discriminazione e abuso di potere.

Il denunciante ha sostenuto che non avrebbe dovuto essere ritenuto responsabile del ritardo nella pubblicazione dell'opuscolo regionale sul Galles e che i membri dei servizi

della Commissione che egli aveva menzionato avrebbero dovuto essere considerati responsabili di cattiva amministrazione.

La denuncia recava parte della trascrizione di una conversazione telefonica intercorsa fra il denunciante e il signor MARTIN, durante la quale quest'ultimo aveva espresso il proprio convincimento che la questione era stata sollevata a Bruxelles dal capo dell'ufficio della Commissione in Galles e affermava, inoltre, di aver telefonato ad un membro dell'ufficio di gabinetto del Commissario KINNOCK che gli aveva riferito che il Commissario considerava la relazione troppo nazionalista.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione per ottenere il parere. Per quanto riguarda il punto (i) della denuncia, si leggeva nel parere che il contratto non imponeva alla Commissione di pubblicare la relazione nella forma in cui era stata presentata, o anche solo di pubblicarla. La Commissione ha ammesso che l'intenzione originaria era di pubblicare la relazione prima delle elezioni europee del 10 giugno 1999, ma questo non era il solo obiettivo delle relazioni regionali ed era più importante disporre di testi validi piuttosto che pubblicarli ad ogni costo. Il parere segnalava inoltre che parte del ritardo era dipeso dalla necessità di tradurre la relazione in gallese.

Per quanto riguarda il punto (ii), la Commissione ha dichiarato che la prima versione presentata dal denunciante conteneva una serie di generalizzazioni e dichiarazioni di chiaro contenuto politico su questioni, quali la moneta unica, che non sarebbe stato prudente per la Commissione far pubblicare nel Regno Unito. La rappresentanza della Commissione aveva chiesto al denunciante di ristabilire l'equilibrio fra i fatti e la sua opinione personale nella seconda versione, cosa che egli aveva opportunamente fatto. Il testo modificato era stato accettato e il pagamento era stato autorizzato. La decisione di pubblicare o meno la relazione spettava alla rappresentanza della Commissione nel Regno Unito. Né il Commissario KINNOCK né il suo ufficio di gabinetto avevano cercato in alcun momento di bloccare o ritardare la pubblicazione dell'opuscolo, né di condizionare il calendario previsto a questo proposito. I commenti attribuiti al Commissario KINNOCK nella trascrizione della conversazione telefonica si riferivano chiaramente alla prima versione del testo. Né il Commissario KINNOCK né il suo ufficio di gabinetto avevano sollevato alcuna obiezione in merito alla versione riveduta.

La Commissione ha anche sottolineato che il dovere primario di tutte le rappresentanze della Commissione è di evitare di partecipare ad un qualsiasi dibattito politico nazionale in un modo che potrebbe risultare fazioso. Nel caso in questione, se la rappresentanza di Londra aveva motivi per credere che una pubblicazione divulgata durante un periodo elettorale avrebbe potuto essere interpretata come politicamente tendenziosa, sarebbe stato prudente, e non un abuso di potere, scegliere di non coinvolgere le istituzioni comunitarie in una disputa nazionale.

Per quanto riguarda il punto (iii) della denuncia, la Commissione ha ritenuto il denunciante responsabile del fatto che il ritardo nella pubblicazione fosse divenuto di dominio pubblico.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni il denunciante ha ribadito che non gli era mai stato segnalato alcun errore di fatto nella relazione. Egli riteneva che la decisione di ritardare la pubblicazione fosse stata adottata nel maggio/giugno 1999 perché il Commissario KINNOCK aveva erroneamente letto la prima versione della relazione e non già il testo definitivo approvato dal signor MARTIN nel febbraio 1999. Egli riteneva che questa interpretazione fosse

coerente con il parere della Commissione, che aveva ammesso che il Commissario KINNOCK si era espresso in merito alla prima versione, senza precisare la circostanza. Egli riteneva che se il Commissario aveva ricevuto e commentato una versione che in seguito era stata sostituita da un testo riveduto e approvato, vi doveva essere stata negligenza da parte della Commissione.

Per quanto riguarda il pregiudizio arrecato alla sua reputazione professionale, il denunciante ha contestato qualsiasi responsabilità connessa al fatto che il ritardo nella pubblicazione fosse divenuto di dominio pubblico. Egli aveva risposto alle domande dei mezzi di comunicazione locali che chiedevano spiegazioni circa tale ritardo.

Il denunciante ha inoltre invitato il Mediatore ad esaminare i nastri contenenti la conversazione telefonica con il signor MARTIN, cui aveva fatto riferimento nella sua denuncia.

ULTERIORI INDAGINI

Il 24 febbraio 2000 il Mediatore ha scritto alla Commissione per chiedere il motivo per cui, se il testo riveduto presentato dal denunciante era stato considerato conveniente, l'opuscolo sul Galles non era stato pubblicato, sebbene gli altri opuscoli regionali sul Regno Unito fossero stati pubblicati.

La risposta della Commissione è stata, in sintesi, la seguente:

Era chiaramente auspicabile che fosse il Commissario Kinnock a presentare l'opuscolo sul Galles, ma il ritardo era dipeso dalle necessità di tradurlo in gallese e poi dal fatto che l'agenda del Commissario era così fitta di impegni che egli non avrebbe potuto recarsi in visita nel Galles prima dell'8 giugno 1999.

Per questo motivo non era più possibile soddisfare uno degli obiettivi originari dell'opuscolo, vale a dire informare il pubblico gallese prima delle elezioni. Pertanto, la pubblicazione era stata rinviata a settembre per includervi il nome dei nuovi deputati al Parlamento europeo.

In seguito era stata fatta una pubblicità negativa sulla mancata pubblicazione dell'opuscolo. È evidente che il denunciante era intenzionato a criticare il Commissario. La rappresentanza aveva quindi ritenuto che se l'opuscolo fosse stato pubblicato in settembre avrebbe attirato commenti ancora più negativi. Per quel motivo era stato deciso di far redigere un opuscolo completamente nuovo.

La trascrizione delle conversazioni telefoniche

Il Mediatore ha chiesto al denunciante di fornirgli una trascrizione completa della conversazione telefonica intercorsa con il signor MARTIN e che il denunciante riteneva pertinente alla sua denuncia.

Il 16 marzo 2000 il denunciante ha inviato la trascrizione della sua conversazione con il signor MARTIN, nonché trascrizioni di conversazioni telefoniche (a) fra il denunciante e il funzionario della rappresentanza della Commissione nel Regno Unito, responsabile del coordinamento della pubblicazione di tutti gli opuscoli regionali sul Regno Unito e (b) fra un altro giornalista e, separatamente, il signor MARTIN, il capo dell'ufficio della Commissione in Galles e un membro dell'ufficio di gabinetto del Commissario KINNOCK.

Le osservazioni del denunciante alla risposta della Commissione in merito alla richiesta del Mediatore di ulteriori informazioni

Il denunciante ha in primo luogo deplorato il lungo periodo di tempo occorso per il trattamento della sua denuncia.

Il denunciante ha sostenuto che la Commissione aveva ammesso che la responsabilità per la mancata pubblicazione della relazione fosse del signor MARTIN e del Commissario KINNOCK e non sua. Egli ha inoltre fatto presente che nel periodo in questione il Commissario KINNOCK era competente per i trasporti, non per lo sviluppo regionale e si domandava il motivo per cui fosse stato coinvolto.

Il denunciante ha anche domandato perché la Commissione non aveva dichiarato in quel momento che i motivi del ritardo nella pubblicazione erano dipesi dall'agenda del Commissario KINNOCK e dalla necessità di tradurre l'opuscolo in gallese, invece di dichiarare che la sua relazione conteneva errori di fatto.

Il denunciante ha anche sostenuto che la mancata pubblicazione della sua relazione e la richiesta di un nuovo opuscolo regionale costituivano uno spreco del denaro dei contribuenti europei. Il Mediatore ha informato il denunciante che, a questo stadio della denuncia, non risultava opportuno indagare anche su questa doglianza, che sollevava questioni che rientrano anche nella competenza della Corte dei conti.

L'incontro fra i servizi del Mediatore e il sig. MARTIN

Il signor HARDEN dei servizi del Mediatore ha fissato un incontro con il signor MARTIN nel corso di una visita a Londra il 14 giugno 2000. In risposta alle domande del signor HARDEN, il signor MARTIN ha dichiarato (i) di non essere a conoscenza che la sua conversazione telefonica con il denunciante fosse stata registrata; (ii) di non avere obiezioni a che il Mediatore trasmettesse la trascrizione alla Commissione nell'ambito dell'indagine; (iii) dopo avere controllato la sua agenda, che la sua decisione di rinviare la pubblicazione dell'opuscolo sul Galles al settembre 1999 era stata adottata fra il 5 e l'11 maggio 1999.

La seconda richiesta del Mediatore di informazioni supplementari

Il 21 giugno 2000 il Mediatore ha scritto alla Commissione per sapere se la Commissione ritenesse che il testo presentato dal denunciante per l'opuscolo regionale del Galles, nella versione modificata dal denunciante e accettata dalla rappresentanza della Commissione nel Regno Unito, contenesse inesattezze di fatto e, nel caso di risposta positiva, di circostanziare quali fossero tali inesattezze.

La Commissione ha individuato due inesattezze di fatto nel testo riveduto. In primo luogo, il testo riveduto dichiarava che l'assegnazione complessiva dei finanziamenti regionali al Galles sarebbe stata determinata, ai sensi del nuovo regolamento, dalla disponibilità di corrispondenti finanziamenti da parte del governo centrale o da fonti private, mentre in realtà l'assegnazione di questi finanziamenti era basata su una formula trasparente a seconda delle necessità. In secondo luogo, l'asserzione che il tasso di disoccupazione in Irlanda, del 7,2%, fosse inferiore alla media del Regno Unito, dell'8,3%, in base ai dati del 1996, era in contrasto con altre fonti che indicavano per l'Irlanda una percentuale dell'11,8% nel 1996.

La Commissione ha comunque chiarito che la pubblicazione dell'opuscolo era stata ritardata per i motivi specificati nelle precedenti risposte della Commissione al Mediatore.

LA DECISIONE

1 Presunto eccessivo ritardo

1.1 Il denunciante ha sostenuto che il ritardo nella pubblicazione della sua relazione sul Galles sotto forma di opuscolo regionale ne aveva vanificato l'obiettivo primario che consisteva nell'informare gli elettori del Galles prima delle elezioni europee.

1.2 La Commissione ha ammesso che l'intenzione originaria era di pubblicare la relazione prima delle elezioni europee del 10 giugno 1999. Tuttavia, il contratto con il contraente non imponeva di pubblicare la relazione entro una data specifica, o anche solo di pubblicarla.

1.3 Il Mediatore non è al corrente dell'esistenza di un obbligo giuridico generale vincolante per la Commissione di pubblicare le relazioni che ha richiesto. Potrebbe essere ravvisato un episodio di cattiva amministrazione in merito a questo aspetto della denuncia solo se il ritardo nella pubblicazione dell'opuscolo regionale sul Galles fosse il risultato di un abuso di potere o di irregolarità amministrative. Le asserzioni del denunciante su questi aspetti sono esaminate nella successiva sezione della presente decisione.

1.4 Nel corso dell'indagine il denunciante ha anche sostenuto che la mancata pubblicazione della relazione e la richiesta di un nuovo opuscolo regionale costituivano uno spreco del denaro dei contribuenti europei. Il Mediatore ha informato il denunciante che, a questo stadio della denuncia, non risultava opportuno indagare su questa nuova doglianza, che sollevava questioni rientranti anche nella sfera di competenze della Corte dei conti.

1.5 Le indagini del Mediatore su questo aspetto del caso non hanno pertanto rilevato cattiva amministrazione.

2 La doglianza secondo cui il ritardo sarebbe dipeso dall'intervento del Commissario Kinnock e dalla cattiva amministrazione dei servizi della Commissione

2.1 Il denunciante ha sostenuto che il ritardo nella pubblicazione dell'opuscolo regionale sul Galles era dipeso dall'intervento del Commissario KINNOCK, il quale aveva ritenuto la relazione "troppo nazionalista", e dalla cattiva amministrazione del signor MARTIN, di un membro dell'ufficio di gabinetto del Commissario KINNOCK e del capo dell'ufficio della Commissione in Galles.

Le risultanze di fatto dell'indagine del Mediatore

2.2 Sulla base delle prove a disposizione del Mediatore, è risultato che il capo della rappresentanza della Commissione nel Regno Unito, il signor MARTIN, aveva chiesto al denunciante di rivedere la prima versione della relazione. Il denunciante aveva presentato una seconda versione, che il signor MARTIN aveva accettato nel febbraio 1999. Ad un certo punto, la prima versione della relazione del denunciante era stata trasmessa all'ufficio di gabinetto del Commissario KINNOCK dall'ufficio della Commissione in Galles. Quando il signor MARTIN era venuto a conoscenza delle perplessità del Commissario in merito alla prima versione, aveva deciso di contattare un membro dell'ufficio di gabinetto del Commissario KINNOCK e aveva trasmesso allo stesso ufficio una copia della seconda versione riveduta ed approvata. All'inizio del mese di maggio 1999 era emerso chiaramente che il Commissario KINNOCK non avrebbe potuto presentare l'opuscolo fino a due giorni prima delle elezioni europee. Il signor MARTIN aveva allora deciso di rinviare la pubblicazione fino al settembre 1999 per includervi i nomi dei nuovi deputati al Parlamento europeo. In seguito alla conseguente controversia politica, il signor MARTIN aveva deciso di rinunciare alla pubblicazione e di richiedere una nuova relazione.

La valutazione dei fatti da parte del Mediatore

2.3 È innanzitutto opportuno notare che la pubblicazione di un opuscolo non è un atto giuridico né sembra esistere una procedura specifica per l'elaborazione di questo tipo di documenti stabilita per legge o prassi amministrativa.

2.4 La decisione di sospendere, e in seguito, di rinunciare alla pubblicazione dell'opuscolo è stata adottata dalla persona autorizzata a questo fine, vale a dire il capo della rappresentanza della Commissione nel Regno Unito, per motivi congrui ed opportuni.

2.5 È generalmente accettato che una delle funzioni di un Commissario sia di agire quale canale bidirezionale di comunicazione e di influenza fra la Commissione e lo Stato membro del Commissario, nel rispetto dell'obbligo dell'assoluta indipendenza nell'assolvimento dei propri doveri³⁸. Non vi sono prove che possano far ritenere che il coinvolgimento del Commissario KINNOCK e del suo ufficio di gabinetto siano andati oltre i limiti o abbiano costituito un abuso di potere.

2.6 Dato che l'ufficio di gabinetto del Commissario KINNOCK aveva ricevuto una copia della seconda versione della relazione modificata e approvata, non vi sono prove a sostegno della doglianza secondo la quale la decisione era stata adottata sulla base di informazioni obsolete.

2.7 Le indagini del Mediatore su questo aspetto del caso non hanno pertanto rilevato cattiva amministrazione.

3 La questione delle inesattezze di fatto e la presunta copertura

3.1 Il denunciante ha sostenuto che la Commissione (nella fattispecie il Commissario KINNOCK e il signor MARTIN) aveva coperto l'intervento del Commissario sostenendo falsamente che la relazione del denunciante conteneva inesattezze di fatto, ledendo in tal modo la sua reputazione professionale quale giornalista e compromettendo le sue possibilità di ottenere in futuro altri incarichi. Il denunciante ha fatto riferimento, in particolare, ad un articolo apparso nel *Western Mail* del 10 giugno 1999, che riportava le parole del Commissario KINNOCK, e ad una lettera del signor MARTIN pubblicata nel *Western Mail* del 18 giugno 1999.

3.2 In base alle risultanze, esaminate dal Mediatore nel paragrafo 2.2, la prima versione della relazione del denunciante richiedeva l'apporto di alcune correzioni, ma la revisione era già stata completata nel febbraio 1999 quando la nuova edizione era stata accettata dal signor MARTIN. Nel momento in cui era emerso chiaramente che il Commissario KINNOCK non avrebbe potuto presentare l'opuscolo fino a due giorni prima le elezioni europee, il signor MARTIN aveva deciso di rinviare la pubblicazione fino a settembre per includervi i nomi dei nuovi deputati al Parlamento europeo.

3.3 La citazione attribuita al Commissario KINNOCK nell'articolo del *Western Mail* implica che il ritardo nella pubblicazione era dipeso dalle inesattezze di fatto contenute nella relazione del denunciante. La risposta fornita dalla Commissione durante l'indagine del Mediatore ha dimostrato che ciò era inesatto. In nessun momento dell'indagine la Commissione ha cercato di difendere il punto di vista attribuito al Commissario KINNOCK nell'articolo del *Western Mail*. La Commissione ha spiegato che la pubblicazione era stata rinviata per altri motivi. La registrazione era pertanto stata chiarita, come il denunciante sosteneva dovesse essere, dalle risposte fornite dalla Commissione nel corso dell'indagine del Mediatore.

3.4 Risulta che il fatto che il signor MARTIN abbia scritto una lettera al *Western Mail* rientrasse nei suoi doveri ufficiali quale capo della rappresentanza della Commissione nel Regno Unito. La lettera fa riferimento all'esigenza "di correggere alcuni riferimenti di fatto, non del tutto veritieri". Si sarebbe potuto intendere che era questo il motivo del ritardo nella pubblicazione della relazione, ma la lettera non implicava necessariamente questa conclusione poiché avrebbe potuto riferirsi alla necessità di rivedere la prima versione. Lo scopo della lettera consisteva ovviamente nel cercare di minimizzare una controversia politica piuttosto che attribuire colpe. Nel suo complesso la lettera, pertanto, non è risultata inopportuna.

3.5 L'indagine del Mediatore su questo aspetto del caso non ha rivelato cattiva amministrazione.

³⁸ Cfr., ad esempio, Edwards e Spence, *The European Commission*, Longman 1994, in particolare pag. 35.

4 Conclusione

Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore in merito alla presente denuncia, non è risultato che la Commissione si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

ELIMINAZIONE DI DOMANDE DALLE PROVE DI PRESELEZIONE

*Decisione sulla
denuncia 904/99/GG
presentata contro la
Commissione europea*

LA DENUNCIA

Nel luglio 1999 il denunciante ha sporto denuncia contro il rifiuto della Commissione di consentirgli di partecipare alle prove scritte del concorso COM/A/8/98, organizzato dalla Commissione e per il quale aveva presentato la sua candidatura. Con lettera del 28 aprile 1999 la commissione giudicatrice ha informato il denunciante che non poteva essere ammesso alle prove scritte dal momento che non aveva ottenuto il punteggio minimo richiesto in uno dei quattro test di preselezione. Secondo la Commissione, il denunciante aveva totalizzato 9,662 punti nel test c), laddove il numero minimo richiesto era di 10. L'11 maggio 1999 il denunciante ha scritto alla Commissione ed ha contestato tale risultato. Egli ha fatto presente che, sulla base del numero di domande a cui rispondere e dei punti attribuiti o detratti per le risposte corrette o sbagliate, non era possibile totalizzare il punteggio comunicatogli dalla Commissione. Nella sua risposta del 17 giugno 1999 la commissione giudicatrice asseriva che il risultato comunicato al denunciante era da attribuirsi al fatto che alcune domande che si erano rivelate ambigue erano state neutralizzate, e che il punteggio attribuito o detratto per ciascuna domanda era stato modificato di conseguenza.

A seguito di ciò il denunciante si è rivolto al Mediatore con una denuncia in cui sollevava vari punti che si possono riassumere come segue:

In primo luogo egli ha asserito che la Commissione non aveva il diritto di "neutralizzare" alcune delle domande che a suo giudizio si erano dimostrate ambigue. Tale approccio era in contrasto con le istruzioni consegnate ai candidati ai test di preselezione nelle quali si precisava che tutte le domande a ciascuno dei quattro test avevano lo stesso valore. Egli ha anche chiesto come mai la Commissione avesse scoperto solo a prove avvenute che alcune delle domande erano ambigue. A suo parere, l'ambiguità di una domanda è una questione soggettiva. L'eliminazione di tali domande era quindi in contrasto con il principio della parità di trattamento dal momento che svantaggiava coloro che avevano risposto correttamente alle domande in questione. Ciò aveva inoltre travisato il test in quanto tale poiché ciascun candidato aveva utilizzato il tempo a sua disposizione in base al presupposto che la prova comportasse 30 domande aventi tutte lo stesso valore.

In secondo luogo, la Commissione non aveva fornito informazioni sufficienti sul suo modo di procedere. Nella sua lettera del 28 aprile 1999 l'eliminazione di talune domande non era stata affatto menzionata. Nella sua lettera del 17 giugno 1999 non erano stati forniti dettagli su quante e quali domande fossero state eliminate.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione che, nel suo parere, ha fatto presente che la commissione giudicatrice aveva deciso di escludere la domanda n. 66 dalla prova di preselezione c) per tutti i candidati poiché aveva constatato che era ambigua. In conseguenza di tale variazione, il valore attribuito a ciascuna risposta esatta era pari a 0,690 punti e il valore detratto per ciascuna risposta sbagliata era pari a 0,228 punti. La Commissione era dell'avviso che tale "neutralizzazione" non avesse svantaggiato in nessun modo alcun candidato, in quanto non poteva esserci né una risposta esatta né una risposta inesatta alla domanda in questione.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni il denunciante ha ribadito la sua denuncia. Egli ha sostenuto che l'esclusione della domanda n. 66 lo aveva svantaggiato poiché tale domanda rientrava tra le 19 (su un totale di 30) alle quali aveva risposto. Secondo il denunciante, con 16 risposte esatte e 3 risposte sbagliate avrebbe raggiunto esattamente il risultato minimo richiesto di 10 punti³⁹. Egli ha sostenuto che l'eliminazione della domanda n. 66 aveva di fatto provocato la sua esclusione dal concorso, dato che 15 risposte esatte e 3 sbagliate determinavano ora il risultato di 9,662 punti che la Commissione gli aveva comunicato⁴⁰. Il denunciante ha espresso il parere che la Commissione avrebbe potuto evitare tale risultato se avesse "neutralizzato" la domanda in questione in modo diverso, per esempio considerandola esatta per tutti i candidati. Infine, il denunciante ha asserito che la soppressione della domanda aveva nuociuto a tutti quei candidati che vi avevano risposto dedicandovi del tempo. Inoltre, secondo il denunciante, era inesatta l'affermazione della Commissione che, a seguito della modifica del valore delle domande, venivano detratti 0,228 punti per ogni risposta sbagliata, in quanto il valore corretto doveva essere di 0,230 punti (un terzo del valore di una risposta esatta).

LA DECISIONE

1 Eliminazione di una domanda da una prova di preselezione

1.1 Il denunciante ha affermato che l'eliminazione della domanda n. 66 dalla prova di preselezione c) nel concorso COM/A/8/98 era ingiustificata e lo aveva danneggiato. Egli sosteneva che, in base alle istruzioni consegnate ai candidati in sede di prove di preselezione, in ciascuno dei quattro test tutte le domande dovevano avere lo stesso valore. Egli inoltre chiedeva come mai la Commissione si fosse resa conto solo a prove avvenute che alcune delle domande erano ambigue. A suo avviso, l'eliminazione della domanda in questione era quindi in contrasto con il principio della parità di trattamento poiché svantaggiava coloro che avevano dedicato del tempo a cercare di rispondervi o avevano persino fornito una risposta esatta, come era stato il suo caso. Il denunciante ha dichiarato che se la domanda in questione non fosse stata eliminata oppure se la Commissione l'avesse eliminata in modo diverso, per esempio considerandola esatta per tutti i candidati, egli avrebbe dovuto essere ammesso alle prove scritte del concorso.

1.2 La Commissione ha risposto che la commissione giudicatrice aveva deciso di sopprimere la domanda n. 66 dalla prova di preselezione c) per tutti i candidati dal momento che essa si era rivelata ambigua. In conseguenza di tale cambiamento, il valore attribuito a ciascuna risposta esatta era pari a 0,690 punti e il valore detratto per ogni risposta sbagliata era pari a 0,228 punti. La Commissione ha espresso il parere che tale "neutralizzazione" non aveva danneggiato in nessun modo alcun candidato, in quanto non poteva esserci né una risposta esatta né inesatta alla domanda in questione.

1.3 Il denunciante ha osservato a giusto titolo che la Commissione non aveva spiegato esattamente come mai la domanda in questione fosse stata soppressa in quanto "ambigua". Come ha osservato il denunciante, la ragione dell'esclusione poteva essere stata che tra le risposte possibili ve ne era più di una corretta, o che tutte le risposte possibili erano sbagliate, o che la domanda era semplicemente formulata male. Tuttavia il denunciante non ha addotto alcun argomento concreto per attestare che la Commissione si era sbagliata nel ritenere ambigua la domanda in questione. Le seguenti considerazioni si basavano pertanto sulla premessa che la domanda in questione fosse davvero ambigua.

³⁹ Sommando i punti assegnati per le risposte esatte (16 x 0,667) e poi detraendo i punti conteggiati per le risposte sbagliate (3 x 0,222 punti). Per inciso, il risultato di questo calcolo sarebbe di 10,006 (invece di 10,000) punti.

⁴⁰ 15 x 0,690 punti – 3 x 0,228 punti.

1.4 La buona prassi amministrativa richiede che non si pongano ai candidati di un concorso domande ambigue. La Commissione dovrebbe pertanto verificare attentamente che le domande che verranno poste ai candidati siano scevre di ambiguità. Qualora, nonostante tale esame accurato, si scopra a test avvenuto che una domanda era ambigua, la Commissione deve prendere delle misure adeguate per garantire che il risultato del test non sia condizionato da tale domanda. Stando alle informazioni in possesso del Mediatore, il test di preselezione in questione comprendeva 30 domande, una delle quali si è rivelata ambigua. Il Mediatore ha ritenuto che in tal caso la Commissione avrebbe potuto procedere all'eliminazione di tale domanda dal test, sempre che questo fosse avvenuto in modo tale da garantire che non si arrecasse pregiudizio agli interessi di alcuni candidati.

1.5 Il denunciante ha fatto presente che la soppressione della domanda in questione aveva comportato una variazione del valore di ciascuna risposta corretta da 0,667 punti a 0,690 punti e una corrispondente variazione nel valore (negativo) delle risposte errate. Egli ha ritenuto che ciò costituisse una modifica rispetto alle informazioni fornite ai candidati in sede di test di preselezione, secondo le quali tutte le domande in ciascuno dei quattro test di preselezione dovevano avere lo stesso valore. Il denunciante non ha fornito il testo dal quale ha attinto questa affermazione. Il Mediatore ha presunto tuttavia che ciò che voleva dire il testo richiamato dal denunciante era che in ciascuno dei quattro test di preselezione ciascuna delle domande poste in *tale* test doveva avere lo stesso valore. In effetti, qualora l'interpretazione del denunciante fosse corretta, la Commissione in un caso come il presente non avrebbe avuto praticamente altra alternativa se non quella di annullare tutto il test e di organizzarne uno nuovo, dal momento che la soppressione di una domanda si ripercuote necessariamente sul valore attribuito alle altre domande. Il Mediatore ritiene che tale interpretazione porterebbe quindi a conseguenze sproporzionate essendo, come nella fattispecie, una sola domanda su 30 a creare dei problemi.

1.6 Il denunciante ha sostenuto inoltre che l'approccio adottato dalla Commissione viola il principio della parità di trattamento e ha portato alla sua esclusione dal concorso. Tuttavia, nel caso presente, la Commissione si è limitata a eliminare una domanda ambigua. Adeguando il valore delle altre domande, la Commissione ha fatto in modo che ciascun candidato potesse ancora conseguire il punteggio massimo. Per le 29 domande restanti il valore (adeguato) attribuito a ciascuna risposta corretta era lo stesso. Analogamente, il numero di punti detratti per ciascuna risposta sbagliata era lo stesso per ciascuna domanda. La tesi del denunciante si basava sul presupposto di aver fornito una risposta esatta alla domanda che è stata eliminata. Tuttavia, e ammesso che fosse veramente possibile fornire una risposta "esatta" a tale domanda, non è stato stabilito se questo sia stato effettivamente il caso. Ad ogni modo, il Mediatore ha ritenuto che, qualora la Commissione proceda all'eliminazione di una domanda che si sia rivelata ambigua, il principio della parità di trattamento richiede che ciò valga per tutti i candidati. È vero che l'eliminazione di tale domanda ha pregiudicato coloro che avevano dedicato parte del loro tempo cercando di darvi una risposta. Tuttavia, questa è la conseguenza inevitabile della soppressione di tale domanda. Dato che i candidati in ogni caso dovevano fornire risposte esatte a oltre una dozzina di domande per superare il test, la perdita di tempo che ne era derivata non poteva comunque essere stata molto importante. Infine, il Mediatore è stato dell'avviso che il suggerimento del denunciante secondo il quale la Commissione avrebbe potuto "neutralizzare" la domanda in questione considerandola esatta per tutti i candidati avrebbe sollevato seri problemi legali. Per tutti questi motivi l'approccio adottato dalla Commissione nella fattispecie è sembrato ragionevole.

1.7 Il denunciante ha avuto ragione nel far presente che con i valori adeguati il valore corretto detratto per una risposta errata dovrebbe essere di 0,230 punti invece che di 0,228 punti secondo quanto indicato dalla Commissione. Tuttavia, come il denunciante stesso ha concluso nelle sue osservazioni sul parere della Commissione, tale differenza non è significativa trattandosi di valutare se l'approccio della Commissione in quanto tale fosse legittimo.

1.8 Alla luce di quanto anteriormente esposto, non è risultato esservi stata cattiva amministrazione da parte della Commissione per quanto riguarda la prima asserzione del denunciante.

2 Insufficienza delle informazioni fornite

2.1 Il denunciante ha sostenuto che la Commissione non gli aveva fornito informazioni sufficienti sul suo modo di procedere. Nella sua lettera del 28 aprile 1999 non era stata affatto menzionata l'eliminazione di talune domande. Nella sua lettera del 17 giugno 1999 non erano stati forniti dettagli sul numero delle domande eliminate.

2.2 La Commissione non ha espresso commenti specifici a proposito di tale asserzione.

2.3 Nella sua lettera del 28 aprile 1999 la Commissione ha informato il denunciante dei risultati dallo stesso ottenuti nelle prove di preselezione. Allorché il denunciante ha contestato tali risultati, la Commissione ha spiegato, nella sua lettera del 17 giugno 1999, che alcune domande che si erano rivelate ambigue erano state eliminate, e che i valori attribuiti alle risposte esatte e sbagliate erano stati adeguati di conseguenza. Il Mediatore ha ritenuto che sarebbe stato preferibile se già in questa occasione la Commissione avesse specificato quali domande erano state eliminate e in che modo i valori attribuiti alle risposte fossero stati modificati di conseguenza. Tuttavia, poiché che nella lettera del denunciante dell'11 maggio 1999 erano stati chiesti chiarimenti sulla "metodologia" utilizzata dalla Commissione, e considerando che la Commissione aveva infine fornito i dettagli necessari al Mediatore, quest'ultimo non ha ritenuto giustificate ulteriori indagini in questo contesto.

2.4 Alla luce di quanto anteriormente esposto, non è risultato esservi stata cattiva amministrazione da parte della Commissione per quanto riguarda la seconda asserzione del denunciante.

3 Conclusione

Sulla base delle indagini del Mediatore europeo in merito alla denuncia in questione, non è risultato che la Commissione delle Comunità europee si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

DIPLOMA NECESSARIO PER L'AMMISSIONE AD UN CONCORSO

*Decisione sulla
denuncia 905/99/GG
presentata contro la
Commissione europea*

LA DENUNCIA

Nel luglio 1999 il denunciante ha sporto denuncia contro il rifiuto della Commissione di ammetterlo al concorso COM/LA/1/99 organizzato dalla Commissione per l'assunzione di traduttori di lingua francese, e per il quale aveva presentato la sua candidatura. In base al punto III B 2 del bando di concorso pubblicato nella Gazzetta ufficiale⁴¹, i candidati dovevano aver completato un corso di studi universitari attestato da un diploma di fine studi ("des études universitaires de cycle complet sanctionnées par un diplôme de fin d'études"). Il bando di concorso sottolineava inoltre che la commissione giudicatrice avrebbe tenuto conto dei diversi ordinamenti scolastici, e l'appendice della guida allegata al bando di concorso riportava un elenco indicativo con esempi di diplomi. La guida in questione conteneva indicazioni per ciascuno dei 15 Stati membri dell'UE, compresa la Francia ("maîtrise" ou équivalent). Il denunciante, cittadino olandese, aveva conseguito nel 1986 una "Licence en Sciences Economiques" presso l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales ("licence HEC") dell'Università di Losanna in Svizzera.

In una lettera del 10 maggio 1999, la commissione giudicatrice aveva comunicato al denunciante che non poteva essere ammesso al concorso in quanto non soddisfaceva le condizioni fissate al punto III B 2 del bando di concorso. Il 19 maggio 1999 il denunciante

⁴¹ GU C 21 A del 26 gennaio 1999, pag. 12.

contestava la decisione in questione facendo presente che il diploma di cui era in possesso era stato accettato in occasione di precedenti concorsi nonché al momento dell'assunzione, il 1° maggio 1999, in qualità di agente ausiliario della Commissione. In una lettera del 29 giugno 1999 la commissione giudicatrice confermava la propria decisione. Secondo la commissione giudicatrice, il diploma del denunciante, che era stato conseguito dopo tre anni di studi, non era di livello equivalente a quello richiesto dal bando di concorso, ovvero "maîtrise" o titolo equipollente.

Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante ha dichiarato di essere stato vittima di un comportamento discriminatorio. Il requisito del possesso di una "maîtrise" o di un diploma equipollente era specificato all'allegato 1 della "guida" relativa alla Francia, mentre per Belgio, Portogallo e Spagna era richiesta una "licence". In Svizzera non esiste un diploma di livello della "maîtrise". Infine, egli era stato in grado di completare i propri studi in un periodo più breve (tre anni) in quanto in precedenza aveva frequentato l'Ecole Polytechnique di Losanna dove aveva ottenuto dei crediti per alcuni corsi. Oggi, la stessa "licence" viene conseguita dopo quattro anni di studi al fine di concedere agli studenti un maggior lasso di tempo per acquisire esperienza pratica durante i tirocini. Il corso di studi era rimasto comunque identico. Il denunciante ha espresso il parere che la sua esclusione dal concorso fosse dipesa dalla mancata conoscenza del sistema universitario svizzero.

In una lettera inviata al Mediatore, l'Università di Losanna ha spiegato che fino al 1996 la "licence HEC" poteva essere conseguita dopo un minimo di tre anni di studi in quanto allora era richiesto un minimo di 8 semestri e di 240 crediti ECTS (sistema europeo di trasferimento di crediti accademici). Questo cambiamento aveva consentito all'università di aggiungere diverse ore di corso, sebbene la differenza rispetto al precedente regime non fosse rilevante. Il principale scopo del prolungamento del programma era stato di prevedere tirocini presso imprese, scambi con università straniere e un maggior impegno personale (ad esempio seminari). La "licence" conseguita dal denunciante non poteva in alcun modo essere assimilata ad una "licence" francese, ma piuttosto ad una "maîtrise". Il riconoscimento internazionale della "licence HEC" è ben consolidato al giorno d'oggi. Un accordo quadro tra Francia e Svizzera del 1994 ha riconosciuto l'equipollenza fra la "licence" svizzera e la "maîtrise" francese. In base ad una tabella allegata alla lettera dell'Università di Losanna, la "licence HEC" comprendeva un totale di 2310 ore di corsi nel 1986 (studi di tre anni) e di 2338 ore nel 1999 (studi di quattro anni), mentre una "licence" dell'Università di Parigi comprendeva solo un totale di 1590 ore di corso nel 1999 (studi di tre anni). I titolari di "licence HEC" erano pertanto ammessi ai programmi post-laurea in tutto il mondo.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione che, nel suo parere, ha formulato le osservazioni riportate qui di seguito:

La commissione giudicatrice aveva già spiegato al denunciante che il suo impiego presso la Commissione in qualità di agente ausiliario era irrilevante ai fini del concorso in quanto il posto ricoperto era di grado B e non richiedeva di un diploma universitario.

La "licence HEC" conseguita dal denunciante nel 1986 non era del tutto equipollente ai corrispondenti diplomi conseguiti dopo il 1996. Era vero che le università in Belgio, Spagna e Portogallo rilasciano diplomi denominati "licences", ma per il conseguimento di quei diplomi è necessario un minimo di quattro o cinque anni di studi. Parimenti, la "maîtrise" in Francia veniva conseguita dopo quattro anni, mentre per la "licence", che non era stata ritenuta sufficiente per ammettere il suo titolare al concorso, erano sufficienti tre anni di studi.

Il fatto che i titolari di una “licence HEC” fossero ammessi a programmi post-laurea negli Stati membri dell'UE non conferiva loro il diritto automatico ad ottenere il riconoscimento di tali diplomi come equipollenti ai diplomi nazionali (ad esempio la “maîtrise” in Francia). Tale riconoscimento dipendeva dal ministero dell'Istruzione dello Stato membro interessato. Era pratica corrente che questo riconoscimento fosse concesso solo se il richiedente avesse superato uno o più corsi supplementari.

Per questi motivi, tenuto conto delle differenze esistenti fra gli ordinamenti scolastici, la commissione giudicatrice aveva concluso che il diploma del denunciante non gli dava il diritto di essere ammesso al concorso in questione.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni il denunciante ha ribadito la denuncia e ha sostenuto quanto segue:

Poiché il parere della Commissione era pervenuto al Mediatore dopo la scadenza fissata a questo proposito (31 dicembre 1999), il Mediatore non avrebbe dovuto tenerne conto al momento della decisione sulla denuncia. La decisione della Commissione di non ammetterlo al concorso era incompatibile sia con la convenzione sul riconoscimento degli studi e dei diplomi relativi all'istruzione superiore adottata il 21 dicembre 1979 da una conferenza internazionale di Stati invitati dall'UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) sia con la raccomandazione sul riconoscimento degli studi e dei diplomi relativi all'istruzione superiore adottata dall'UNESCO il 13 novembre 1993. Il paragrafo 11 della raccomandazione dispone che, per valutare l'equipollenza di un diploma conseguito in un altro paese, le autorità competenti devono anche tener conto dei diritti che quel diploma conferisce al suo titolare nel paese in cui è stato conseguito. In questo contesto, il denunciante ha sottolineato che egli occupava da tre mesi un posto nell'amministrazione federale svizzera equivalente ad un posto di grado A. L'esclusione del denunciante dal concorso significava che nessun impiegato civile della federazione svizzera poteva divenire un funzionario di grado A dell'UE e che tutti i titolari di diplomi svizzeri conseguiti prima del 1996 erano esclusi. Il denunciante ha dichiarato inoltre di avere lavorato in qualità di tirocinante presso una società turca per tre mesi durante le vacanze estive nel 1985 e presso un'impresa canadese per un anno nel 1986/87 dopo il conseguimento del diploma. Egli ha anche sottolineato che l'UE e la Svizzera stavano per firmare accordi che, fra l'altro, prevedevano un riconoscimento ufficiale dei diplomi svizzeri nell'UE e viceversa. Questo dimostrava che la questione del riconoscimento del diploma era di carattere puramente formale e non riguardava la natura del diploma in quanto tale.

Il denunciante ha concluso sottolineando che nel 1986 gli studi universitari in Svizzera erano della durata di tre anni e che non era possibile scegliere in altro modo.

ULTERIORI INDAGINI

Richiesta di ulteriori informazioni

Alla luce di quanto esposto in precedenza, il Mediatore ha ritenuto che per trattare la denuncia fossero necessarie ulteriori informazioni. Egli ha pertanto chiesto alla Commissione di fornire ragguagli: 1) sui motivi per cui riteneva che il diploma del denunciante non fosse sufficiente per l'ammissione al concorso in questione, 2) sulla possibilità di considerare sufficiente una “licence HEC” conseguita presso l'Università di Losanna dopo il 1996, e 3) sulla dichiarazione dell'Università di Losanna secondo cui un accordo concluso nel 1994 tra Francia e Svizzera riconosceva che la “licence” svizzera corrispondeva alla “maîtrise” francese.

Poco tempo dopo, il denunciante ha informato il Mediatore di essere stato ammesso al concorso EUR/A/151/98 organizzato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione

europea. Il denunciante riteneva che tale ammissione doveva essere considerata come un precedente.

La risposta della Commissione

Nella sua risposta alla richiesta del Mediatore di fornire ulteriori ragguagli, la Commissione ha puntualizzato quanto segue:

Ai fini dell'ammissione a concorsi per posti di grado A, la Commissione seguiva la regola secondo cui erano necessari diplomi universitari o titoli equipollenti, ovvero diplomi riconosciuti come accademicamente equivalenti o riconosciuti dagli Stati membri dell'UE. Fino ad oggi il denunciante non aveva dimostrato che il suo diploma svizzero conseguito nel 1986 fosse stato riconosciuto come equipollente ad uno dei diplomi richiesti dalla Commissione.

La Commissione ha ritenuto di non potersi esprimere in merito alla possibilità di considerare sufficiente una "licence" svizzera conseguita dopo il 1996, dato che non poteva pregiudicare la decisione della commissione giudicatrice che è *in primis* competente in materia. Ha tuttavia aggiunto che la questione dell'organizzazione dei concorsi e delle condizioni di ammissione sarebbe stato oggetto di revisione nel contesto della futura riforma amministrativa.

La Commissione ha quindi sottolineato che l'Università di Losanna non aveva dichiarato che la "licence" svizzera equivalesse alla "maîtrise" francese. In base all'accordo quadro del 1994, concluso fra la conferenza dei presidenti delle università (Francia) e la conferenza dei presidi delle università svizzere, la "licence" svizzera conseguita dopo almeno otto semestri di studi "corrispondeva" ad una "maîtrise" francese. Tuttavia, lo scopo della disposizione era facilitare l'accettazione della "licence" svizzera quale diploma universitario onde consentire al titolare di proseguire i propri studi presso un'università francese. L'accordo non riguardava il riconoscimento della "licence" svizzera come una "maîtrise" francese da parte del ministero dell'Istruzione francese. Lo stesso dicasi per la convenzione e la raccomandazione dell'UNESCO.

Per quanto riguardava l'ammissione del denunciante ad un concorso organizzato dal Parlamento europeo, ciascuna istituzione era libera di decidere in merito alla struttura dei propri bandi di concorso. Inoltre, i candidati non potevano basarsi sul fatto di essere stati ammessi ad un altro concorso.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni alla risposta della Commissione, il denunciante ha sostenuto che poiché la risposta della Commissione era prevenuta dopo la scadenza fissata a questo fine (30 aprile 2000), il Mediatore non doveva tenerne conto al momento della decisione sulla denuncia. Il denunciante ha anche sottolineato che vi era un'incongruenza, dato che il Parlamento europeo aveva accettato il suo diploma che la Commissione aveva invece rifiutato.

LA DECISIONE

1 Osservazioni preliminari

1.1 In considerazione del fatto che il parere della Commissione e la risposta della Commissione alla richiesta del Mediatore di ulteriori ragguagli erano stati trasmessi dopo la scadenza del termine fissato a tale scopo, il denunciante ha chiesto al Mediatore di non tenerne conto al momento della decisione sulla denuncia.

1.2 Ai sensi dell'articolo 195 del trattato CE, qualora il Mediatore constati un caso di cattiva amministrazione, egli ne investe l'istituzione interessata, che "dispone di tre mesi

per comunicargli il suo parere”. Non vi è tuttavia alcuna disposizione nel trattato che obblighi il Mediatore a non tenere conto del parere di un’istituzione trasmesso dopo la scadenza di quel periodo di tempo. Nel caso in esame, il parere era stato comunicato al Mediatore il 7 gennaio 2000, ovvero solo pochi giorni dopo la scadenza e la Commissione si era scusata con il Mediatore per tale ritardo. Non vi era alcun motivo pertanto perché il Mediatore non prendesse in considerazione il parere della Commissione.

1.3 Per quanto riguarda la risposta alla richiesta di ulteriori informazioni, si deve tenere conto dell’articolo 3, paragrafo 2 dello statuto del Mediatore⁴². In conformità di tale disposizione, le istituzioni e gli organi comunitari hanno l’obbligo di fornire al Mediatore le informazioni che egli richiede loro. Il Mediatore, qualora non ottenga l’assistenza richiesta, ne informa il Parlamento europeo, il quale prende le iniziative del caso (articolo 3, paragrafo 4, dello statuto). Il Mediatore europeo richiede ulteriori informazioni se ritiene che tali informazioni siano necessarie per consentirgli di trattare la denuncia. Non sarebbe pertanto opportuno non tenere conto di una risposta a tale richiesta solo perché è pervenuta dopo la scadenza fissata dal Mediatore. Il Mediatore ha ritenuto che un ritardo nel fornire informazioni che egli ha richiesto può in sé costituire un episodio di cattiva amministrazione. Nella fattispecie, la risposta era stata trasmessa al Mediatore in data 11 maggio 2000, vale a dire solo pochi giorni dopo la scadenza del termine e la Commissione si era scusata con il Mediatore per tale ritardo. Non sussisteva pertanto alcun motivo per cui il Mediatore non prendesse in considerazione la risposta della Commissione.

2 Discriminazione

2.1 Il denunciante ha ritenuto di essere stato vittima di discriminazione da parte della Commissione che si era rifiutata di ammetterlo al concorso COM/LA/1/99 a causa del fatto che la sua “licence” conseguita in Svizzera nel 1986 non era ritenuta sufficiente a questo scopo.

2.2 La Commissione ha risposto che non vi era stata alcuna discriminazione, poiché la commissione giudicatrice era legittimamente giunta alla conclusione che il diploma del denunciante non era sufficiente per l’ammissione al concorso.

2.3 In base al bando di concorso, i candidati dovevano aver completato un corso di studi universitari e conseguito un diploma. L’appendice della guida allegata al bando di concorso riportava un elenco indicativo con esempi di diplomi considerati idonei. La guida conteneva indicazioni per ognuno dei 15 Stati membri dell’UE, compresa la Francia (“Maîtrise ou équivalent”). Dato che il denunciante aveva conseguito il diploma in Svizzera, la questione da decidere era se questo titolo di studio potesse essere considerato equipollente ad altri diplomi indicati nella guida allegata al bando di concorso.

2.4 Il solo fatto che una “licence” conseguita in Belgio, Spagna o Portogallo fosse considerata sufficiente per l’ammissione al concorso non poteva essere un elemento decisivo in questo contesto. La Commissione aveva spiegato che per il conseguimento di questi diplomi erano necessari almeno quattro anni di studi, mentre il titolo di studio del denunciante era stato conseguito dopo soli tre anni.

2.5 Il Mediatore ha ritenuto inoltre che il fatto che il denunciante avesse lavorato precedentemente come agente ausiliario per la Commissione non poteva essere considerato rilevante, poiché si era trattato di un posto di grado B, mentre il concorso riguardava un posto di grado LA. Neppure il solo fatto che il denunciante fosse stato ammesso, sulla base del suo diploma, ad un concorso di categoria A organizzato dal Parlamento europeo e dal Consiglio poteva obbligare la Commissione a ritenere il suo diploma sufficiente ai fini del proprio concorso.

⁴² Decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del mediatore (GU L 113 del 4.05.1994, pag. 15).

2.6 Il denunciante si era basato sulla convenzione dell'UNESCO sul riconoscimento degli studi e dei diplomi relativi all'istruzione superiore adottata il 21 dicembre 1979 e sulla raccomandazione sul riconoscimento degli studi e dei diplomi relativi all'istruzione superiore adottata dall'UNESCO il 13 novembre 1993. Il Mediatore non ha ritenuto che tali atti avrebbero potuto obbligare la Commissione a considerare il diploma del denunciante sufficiente ai fini del concorso in questione.

2.7 L'Università di Losanna aveva altresì fatto riferimento ad un accordo quadro concluso nel 1994 fra due enti rappresentanti le università svizzere e francesi. In base a tale accordo, la "licence" svizzera conseguita dopo almeno otto semestri corrisponde alla "maîtrise" francese. Ciononostante, il Mediatore ha ritenuto che il denunciante non avesse dimostrato che l'accordo quadro del 1994 fosse applicabile al suo caso. L'accordo riguarda una "licence" svizzera conseguita dopo almeno otto semestri. Il diploma del denunciante era stato comunque conseguito dopo soli tre anni. I riferimenti del denunciante all'esperienza professionale acquisita sia durante (1985) che dopo i suoi studi (1986) non sono risultati pertinenti in questo contesto.

2.8 Quanto precede non esclude comunque che il diploma del denunciante avrebbe potuto essere considerato equipollente ad una "maîtrise" francese in considerazione del proprio contenuto. Le cifre fornite dall'Università di Losanna hanno confermato l'asserzione di quest'ultima secondo cui la "licence" conseguita dal denunciante non poteva essere assimilata ad una "licence" francese, ma piuttosto paragonata ad una "maîtrise" francese. È inoltre emerso dai dati forniti che mentre la "licence" svizzera viene adesso conseguita dopo quattro anni, il numero delle ore insegnate non è aumentato in misura rilevante (2338 invece di 2310). Non si poteva pertanto escludere che la "licence" svizzera conseguita in base al sistema in vigore fino al 1996 fosse equipollente alle "licences" rilasciate oggi dalle università svizzere e che corrispondono, come detto in precedenza, alla "maîtrise" francese. Il Mediatore ha ritenuto significativo anche il fatto che altre due istituzioni comunitarie, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea, avessero accettato il diploma del denunciante perché ritenuto sufficiente all'ammissione ad un concorso di grado A.

2.9 Si deve tuttavia considerare il fatto che la commissione giudicatrice disponeva di un certo margine di discrezionalità con riferimento alla decisione relativa a quali diplomi potevano essere ritenuti "equipollenti" e quindi sufficienti per l'ammissione ad un concorso. Si sarebbe pertanto verificato un episodio di cattiva amministrazione se la Commissione avesse palesemente superato i limiti di tale discrezionalità. Il Mediatore non ha riscontrato cattiva amministrazione in merito a questo caso.

2.10 Sulla base di quanto precede, non è risultato che la Commissione si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha nondimeno ritenuto opportuno formulare un'ulteriore osservazione al riguardo.

3 Conclusione

Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore europeo in merito alla presente denuncia, non è risultato che la Commissione europea si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

ULTERIORI OSSERVAZIONI

Il Mediatore gradirebbe che la Commissione, per quanto riguarda i futuri concorsi, prendesse in considerazione di cooperare con le altre istituzioni ed organismi dell'UE per evitare di applicare norme diverse riguardo ai diplomi accademici richiesti per l'ammissione a concorsi per posti che sono equiparabili.

LIBERTÀ DI ESPRESSIONE DEI FUNZIONARI

*Decisione sulla
denuncia 1219/99/ME
presentata contro la
Commissione europea*

LA DENUNCIA

Il denunciante ha presentato una denuncia al Mediatore europeo nell'ottobre 1999. La denuncia riguardava il signor van Buitenen, funzionario della Commissione, che aveva passato dei documenti interni della Commissione al Parlamento europeo. Il denunciante ha dichiarato che l'intervento della Commissione nei confronti del signor van Buitenen violava i principi generali del diritto comunitario per quanto riguarda la libertà di espressione dei funzionari. Più specificatamente, il denunciante ha formulato le seguenti asserzioni:

- 1 La Commissione aveva illegittimamente inflitto una nota di biasimo nei confronti del signor van Buitenen.
- 2 Il signor van Buitenen era stato illegittimamente trasferito dalla Direzione generale "Controllo finanziario" alla Direzione generale "Personale e amministrazione".
- 3 La Commissione aveva minacciato di promuovere un'azione giudiziaria contro il signor van Buitenen a seguito della pubblicazione di un libro sul periodo da lui trascorso presso l'istituzione.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione che ha fatto le seguenti dichiarazioni:

- 1 La Commissione ha fatto presente che avendo trasmesso dei documenti a istituzioni esterne alla Commissione il signor van Buitenen ha violato lo statuto del personale, in particolare le disposizioni applicate per tutelare i diritti di coloro che sono oggetto di procedimenti disciplinari e penali.
- 2 Per quanto riguarda il trasferimento, la Commissione ha dichiarato che il signor van Buitenen era stato reintegrato in un nuovo posto corrispondente al suo grado e alla sua competenza in materia finanziaria. Il signor van Buitenen non era stato reintegrato nella sezione audit in cui lavorava precedentemente, dato che il rapporto di fiducia tra il signor van Buitenen e i suoi superiori poteva essersi in una certa misura incrinato, il che avrebbe potuto causare dei problemi nella gestione giornaliera.
- 3 Per quanto riguarda il procedimento giudiziario, la Commissione aveva argomentato che non era stato fatto divieto al signor van Buitenen di esprimersi e che la Commissione non aveva rifiutato di concedere l'autorizzazione alla pubblicazione. Tuttavia, la Commissione gli aveva consigliato di rivedere il contenuto del suo libro per garantire che non contenesse dichiarazioni diffamatorie. Pertanto, il signor van Buitenen era stato avvertito che si sarebbe dovuto assumere la responsabilità esclusiva per le eventuali conseguenze, il che avrebbe potuto comportare l'obbligo per la Commissione di assistere dei funzionari che si fossero ritenuti diffamati dal libro. La Commissione ha fatto presente che, diventando funzionario, il signor van Buitenen aveva liberamente accettato gli obblighi imposti dallo statuto del personale. Uno di tali obblighi è che i funzionari devono chiedere il permesso prima di pubblicare del materiale collegato alla loro attività, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2 dello statuto. A tale proposito, la Commissione ha richiamato la sentenza del Tribunale di primo grado nelle cause riunite T-34/96 e T-163/96, *Connolly/Commissione*, in cui il Tribunale confermava che tale requisito era legittimo e adeguato e pertanto pienamente in linea con il diritto alla libertà di espressione enunciato in particolare all'articolo 10 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni il denunciante ha ribadito in sintesi il contenuto della sua denuncia sottolineando che le misure adottate dalla Commissione erano in contrasto con la libertà di espressione.

LA DECISIONE

1 La nota di biasimo

1.1 Il denunciante ha asserito che la Commissione aveva illegittimamente inflitto una nota di biasimo nei confronti del signor van Buitenen.

1.2 La Commissione ha dichiarato che trasmettendo documenti a organismi esterni alla Commissione il signor van Buitenen aveva violato lo statuto del personale.

1.3 Il Mediatore ha rilevato che la scelta della sanzione appropriata spetta all'Autorità che ha il potere di nomina⁴³. Nella fattispecie non vi era alcuna indicazione che la Commissione non avesse agito nel quadro della sua autorità legale.

1.4 Pertanto, il Mediatore ha ritenuto che non vi fossero gli estremi della cattiva amministrazione in relazione a questo aspetto del caso.

2 La reintegrazione

2.1 Il denunciante ha asserito che la Commissione aveva illegittimamente trasferito il signor van Buitenen dalla Direzione generale "Controllo finanziario" alla Direzione generale "Personale e amministrazione".

2.2 La Commissione ha dichiarato che il signor van Buitenen era stato reintegrato in un altro posto che corrispondeva al suo grado e alle sue competenze in campo finanziario. Egli non era stato reintegrato nel suo posto precedente dal momento che poteva essersi incrinato il rapporto di fiducia tra il signor van Buitenen e i suoi superiori.

2.3 Il Mediatore ha rilevato che in un'altra denuncia (1335/99/ME), anch'essa avente per oggetto asserzioni relative alla reintegrazione del signor van Buitenen, la Commissione aveva informato il Mediatore che il signor van Buitenen non aveva obiettato al trasferimento e che attualmente egli stava occupando una nuova posizione per la quale egli stesso aveva presentato la sua candidatura con esito positivo.

2.4 Pertanto, il Mediatore ha ritenuto che non si trattasse di cattiva amministrazione in relazione a questo aspetto del caso.

3 Il procedimento giudiziario

3.1 Il denunciante ha asserito che la Commissione aveva minacciato il signor van Buitenen di promuovere un'azione giudiziaria a seguito della pubblicazione del suo libro sul periodo trascorso lavorando per la Commissione.

3.2 La Commissione ha spiegato di non aver vietato al signor van Buitenen di esprimersi e di non aver rifiutato di accordare l'autorizzazione alla pubblicazione. La Commissione gli aveva consigliato di rivedere il suo libro per fare in modo che non contenesse dichiarazioni diffamatorie, ricordandogli che doveva farsi carico della responsabilità di eventuali conseguenze, e che era possibile che la Commissione fosse obbligata a fornire assistenza alle persone coinvolte. La Commissione ha dichiarato che, secondo quanto confermato dal

⁴³ C-46/72, *Robert de Greef/Commissione*, Racc. [1973], pag. 543, punti 45-46, C-228/83, *F/Commissione*, Racc. [1985], pag. 275, punto 34 e T-146/89, *Calvin William/Corte dei conti*, Racc. [1991], pag. II-1293, punto 83.

Tribunale di primo grado, lo statuto del personale è compatibile con la libertà di espressione.

3.3 L'articolo 17, paragrafo 2 dello statuto del personale stabilisce che un funzionario deve chiedere l'autorizzazione della autorità con potere di nomina prima di pubblicare scritti il cui oggetto riguardi l'attività delle Comunità. Per quanto riguarda il diritto di libertà di espressione, il Tribunale di primo grado ha sentenziato nelle cause riunite T-34/96 e T-163/96, *Connolly/Commissione*⁴⁴, che il modo in cui il regolamento era stato interpretato in tale particolare caso non era da considerarsi come una limitazione ingiustificata della libertà di espressione. Inoltre, nella causa T-82/99, *Cwik/Commissione*⁴⁵, il Tribunale ha stabilito la necessità di trovare il giusto mezzo tra il garantire che un diritto fondamentale (quale quello della libertà di espressione) possa essere esercitato e il tutelare un obiettivo legittimo di interesse generale. Il Mediatore ha rilevato che la Commissione non aveva adottato alcuna misura disciplinare nei confronti del signor van Buitenen, ma che la Commissione si era limitata a ricordare al signor van Buitenen le disposizioni dello statuto del personale. Non si poteva pertanto ritenere che la Commissione avesse agito in maniera errata allorché aveva ricordato al signor van Buitenen i suoi doveri ai sensi dello statuto del personale o, più in generale, che la Commissione non avesse valutato il pro e il contro tra il diritto fondamentale di libertà di espressione e i doveri e le responsabilità dei funzionari.

3.4 Pertanto, il Mediatore ha ritenuto che non si fosse trattato di cattiva amministrazione in relazione a questo aspetto del caso.

4 Conclusione

Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore in relazione alla presente denuncia, non risultava che la Commissione europea si fosse resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

ULTERIORI OSSERVAZIONI

Per quanto riguarda la libertà di espressione dei funzionari della Comunità, ciò era già stato oggetto di una denuncia al Mediatore nel 1996 (794/5.8.1996/EAW/SW/VK). Questa denuncia era stata riportata nella relazione annuale 1999, parte 3.1.5. In tale decisione, datata 5 novembre 1997, il Mediatore non aveva rilevato che l'istituzione in causa, la Commissione europea, si fosse resa responsabile di cattiva amministrazione, ma aveva formulato delle ulteriori osservazioni in cui veniva discussa la questione della libertà di espressione dei funzionari della Commissione. Il Mediatore aveva allora dichiarato:

La Commissione potrebbe prendere in esame l'opportunità di orientare i suoi funzionari circa le sue idee su ciò che costituisca il giusto mezzo tra i loro diritti individuali alla libertà d'espressione, che include la libertà di fornire informazioni e idee, e i loro doveri e responsabilità in quanto funzionari, in particolare ai sensi degli articoli 12 e 17 dello statuto.

Il Mediatore aveva inoltre preso atto della decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa *Vogt/Germania*⁴⁶ in cui veniva dichiarato che tutti i funzionari sono individui e in quanto tali hanno titolo alla tutela della libertà di espressione secondo quanto stabilito all'articolo 10 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo.

⁴⁴ T-34/96 e T-163/96, *Bernard Connolly/Commissione*, Racc. IP [1999], pag. II-463, punto 149.

⁴⁵ T-82/99, *Cwik/Commissione*, sentenza 14 luglio 2000, punto 52.

⁴⁶ *Vogt/Germania*, sentenza 26 settembre 1995, Serie A n. 323.

A livello comunitario, la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado si sono pronunciati sulla libertà di espressione dei funzionari comunitari in particolare nelle cause C-100/88, *Oyowe/Commissione*⁴⁷, T-34/96 e T-163/96, *Connolly/Commissione*⁴⁸, e T-82/99, *Cwik/Commissione*⁴⁹.

Il Mediatore ha rilevato che in seguito alle decisioni dei tribunali comunitari sono stati apportati dei chiarimenti per quanto riguarda la libertà di espressione dei funzionari delle Comunità. Tuttavia, restano aperte altre questioni in relazione agli articoli 12 e 17 dello statuto, in particolare la questione di quale possa essere considerato il giusto mezzo tra il diritto del funzionario alla libertà di espressione e l'interesse legittimo delle Comunità.

Il Mediatore ha rilevato che la Commissione ha identificato alcune problematiche connesse nel suo Libro bianco "La riforma della Commissione - Parte II" del 1° marzo 2000. Pur non riferendosi specificamente al diritto della libertà di espressione, le azioni 57 e 58 del Libro bianco dichiarano che la Commissione sta progettando di pubblicare un manuale che esponga chiaramente i diritti e i doveri dei funzionari, norme interne per l'avvio delle procedure e orientamenti in materia di sanzioni che garantiscano la proporzionalità tra sanzione e gravità dell'infrazione. Inoltre, le azioni 59 e 60 racchiudono l'intenzione di integrare allo statuto del personale le norme che disciplinano la denuncia di irregolarità. Tali disposizioni darebbero ai funzionari la possibilità di riferire le eventuali trasgressioni attraverso canali interni ma anche esterni alla Commissione. Il Mediatore ha osservato che si prevede che verranno adottate delle decisioni rispettivamente in marzo e aprile 2001.

Recentemente la Commissione ha informato il Mediatore sui passi da compiere per migliorare la trasparenza e il servizio per il personale della Commissione per quanto riguarda i loro diritti e i loro doveri ai termini dello statuto del personale e di altre regolamentazioni amministrative. Verrà presentato tra breve un ampio database per il personale in cui figureranno tali norme. A più lungo termine è previsto un piano d'azione sulla semplificazione dello statuto del personale.

E' risultato quindi che la Commissione ha dato prova di prontezza nel pubblicare orientamenti in questo campo e il Mediatore ha accolto con soddisfazione tali iniziative. Il Mediatore ha tuttavia sollecitato la Commissione a tenere in debita considerazione il principio fondamentale della libertà di espressione quando pubblicherà degli orientamenti per i suoi funzionari, secondo quanto espresso anche nelle ulteriori osservazioni formulate nella decisione del 5 novembre 1997 sulla denuncia 794/5.8.1996/EAW/SW/VK.

Alla luce della Carta dei diritti fondamentali proclamata recentemente al Consiglio europeo di Nizza, è possibile che il Mediatore avvii in un prossimo futuro un'indagine di propria iniziativa sulla salvaguardia del principio della libertà di espressione per i funzionari delle istituzioni e degli organi comunitari.

⁴⁷ C-100/88, *Oyowe/Commissione*, Racc. [1989], pag. 4285, punto 16.

⁴⁸ T-34/96 e T-163/96, *Bernard Connolly/Commissione*, Racc. IP-[1999], pag. II-463, punti 146-155.

⁴⁹ T-82/99, *Cwik/Commissione*, sentenza 14 luglio 2000, punti 47-60.

**MANCATO
CONTROLLO DEL
RISPETTO DA PARTE
DELL'ITALIA DI UN
REGOLAMENTO**

*Decisione sulla
denuncia
157/2000/ADB
presentata contro la
Commissione europea*

LA DENUNCIA

Nel 1994 Eilers & Wheeler (UK) Limited (in prosieguo: "EW") ha esportato in Italia venti tonnellate di burro concentrato. Le autorità del Regno Unito avevano controllato, analizzato e approvato il burro come pienamente conforme al regolamento (CEE) n. 429/90⁵⁰.

Diciotto tonnellate erano state vendute direttamente a negozi al dettaglio in Italia, mentre due tonnellate erano state sequestrate dalle autorità italiane che avevano considerato il prodotto non conforme al regolamento (CEE) n. 429/90. Alla EW era stata pertanto inflitta una sanzione.

La EW ha ritenuto che tale sanzione fosse ingiustificata. Ha contestato i risultati dei controlli e in particolare ha obiettato che il prodotto era già stato controllato e approvato dalle autorità britanniche. L'Italia non avrebbe quindi dovuto effettuare ulteriori controlli. La EW ha pertanto contattato la Commissione europea e l'agenzia esecutiva dell'organismo d'intervento del Regno Unito (in prosieguo: organismo d'intervento).

Apparentemente, la Commissione non aveva risposto né al denunciante né all'organismo d'intervento. La denunciante ha inoltre deplorato il fatto che la Commissione non avesse garantito il rispetto da parte delle autorità italiane delle disposizioni del suddetto regolamento. Il 1° febbraio 2000 la EW ha quindi presentato denuncia al Mediatore europeo, formulando le seguenti doglianze:

1 La Commissione non aveva risposto alle numerose richieste avanzate sin dal maggio 1995 sia da parte dell'EW che dell'organismo d'intervento.

2 La Commissione, da quando era stata messa al corrente del problema nel maggio 1995, aveva omesso di garantire il rispetto delle disposizioni del regolamento n. 429/90 da parte delle autorità italiane.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione, il cui parere in merito è di seguito sintetizzato:

Il regolamento n. 429/90 prevedeva la concessione di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità. L'aiuto doveva essere pagato dallo Stato membro di produzione, nel caso in esame il Regno Unito. La gestione di questo regime di aiuto, compresa la risoluzione delle controversie, rientrava nella responsabilità dello Stato membro.

Nondimeno, nel presente caso, su richiesta dell'organismo d'intervento, la Commissione aveva contattato le autorità italiane in diverse occasioni ed aveva risposto all'organismo d'intervento. Avevano avuto luogo vari incontri fra le autorità competenti e la Commissione. La corrispondenza della Commissione relativa al problema sollevato dalla denunciante è stata allegata al parere trasmesso al Mediatore.

Il parere della Commissione sulle doglianze della denunciante:

1 La Commissione riteneva di avere cooperato con le autorità italiane e con quelle britanniche più di quanto fosse obbligata a fare. Inoltre, il fascicolo indicava che la denunciante aveva inviato alla Commissione solo una lettera.

⁵⁰ GU L 45 del 21.02.1990, pag. 8-14.

Regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità.

La Commissione si era tuttavia scusata per non avere informato la denunciante direttamente, avendo ritenuto che la questione dovesse essere discussa direttamente con le autorità nazionali e che la denunciante fosse a conoscenza di tale prassi.

2 La Commissione contestava la seconda doglianza della denunciante. Essa sottolineava che le disposizioni del regolamento sono vincolanti per tutti gli Stati membri. L'Italia aveva persino adottato una circolare sull'applicazione del regolamento n. 429/90.

Anche se, in base a tale regolamento, i controlli sul burro devono essere effettuati nel paese del produttore, nulla impediva ad un altro Stato membro di svolgere ulteriori controlli di routine sugli alimenti. La Commissione ritiene che non avrebbe potuto sollevare alcuna obiezione all'Italia.

Le osservazioni della denunciante

Il Mediatore europeo ha trasmesso il parere della Commissione europea alla denunciante, con l'invito a formulare osservazioni. Nella sua risposta del 27 giugno 2000, la EW ha ringraziato il Mediatore per il lavoro svolto. Ha espresso soddisfazione per le informazioni contenute nel parere della Commissione e ha ringraziato la Commissione per l'attenzione riservata al suo caso.

La EW ha infine sottolineato che l'intera vicenda aveva dimostrato che il regolamento n. 429/90 non trattava importanti questioni che avrebbero dovuto essere chiarite in futuro.

LA DECISIONE

1 Mancata risposta

1.1 La EW ha sostenuto che la Commissione non aveva risposto alle numerose richieste rivolte sin dal maggio 1995 sia dalla EW che dall'organismo d'intervento.

1.2 La Commissione ha puntualizzato di avere avuto molti contatti con le autorità interessate, tra cui l'organismo d'intervento, ma si è scusata per non avere informato la EW direttamente.

1.3 È risultato che la Commissione si era adoperata attivamente per il caso della denunciante. Quest'ultima ne era venuta a conoscenza tramite l'indagine del Mediatore e ha ringraziato la Commissione per gli sforzi compiuti. Il Mediatore ha pertanto concluso che non risultava che vi fosse stata cattiva amministrazione in merito a questo aspetto della vicenda.

2 Mancato controllo del rispetto del regolamento n. 429/90 da parte delle autorità italiane

2.1 La EW ha sostenuto che la Commissione, da quando era stata messa al corrente del problema nel maggio 1995, non aveva garantito il rispetto delle disposizioni del regolamento n. 429/90 da parte delle autorità italiane. L'Italia non avrebbe dovuto effettuare controlli su prodotti approvati nel Regno Unito.

2.2 Secondo la Commissione, nulla impediva ad uno Stato membro di effettuare ulteriori controlli sugli alimenti. L'Italia non aveva violato il regolamento summenzionato e pertanto la Commissione non poteva sollevare alcuna obiezione.

2.3 La spiegazione fornita dalla Commissione è risultata ragionevole. Il Mediatore ha pertanto concluso che non vi era prova di cattiva amministrazione in relazione a questo aspetto del caso.

3 Conclusione

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore europeo in merito alla presente denuncia, non è risultato che la Commissione europea si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto deciso di archiviare il caso.

3.1.3 LA DENUNCIA

Parlamento europeo e Commissione europea

MANCANZA DI INFORMAZIONI E MANCATA REGISTRAZIONE DI UNA PETIZIONE

Decisione sulla denuncia 287/99/ADB presentata contro il Parlamento europeo e la Commissione europea

La denunciante, dipendente delle Ferrovie dello Stato italiane, sosteneva di essere stata vittima di discriminazione, in quanto il suo datore di lavoro aveva violato il diritto alla parità di retribuzione tra uomini e donne. Aveva tentato senza successo un'azione legale dinanzi ai tribunali nazionali.

È in quel contesto che la denunciante si era rivolta all'ufficio Eurojus della Commissione a Roma per sapere se il suo reclamo riferito alla parità dei diritti tra uomini e donne era fondato in base al diritto comunitario. L'informazione veniva richiesta nella prospettiva di presentare un nuovo ricorso avverso le sentenze italiane o, eventualmente, di sporgere denuncia a livello comunitario. Il 3 aprile 1998 l'ufficio Eurojus si era limitato a inviare alla denunciante una pubblicazione riguardante i programmi comunitari.

Il 24 agosto 1998 la denunciante presentava una petizione riguardante il citato caso di discriminazione all'Ufficio informazioni del Parlamento europeo a Roma e, per conoscenza, all'indirizzo di posta elettronica: webmaster@europarl.eu.int. L'11 settembre 1998 il Direttore dell'Ufficio di Roma informava la denunciante che il Parlamento europeo non era competente e le suggeriva di rivolgersi alla Commissione europea dei diritti dell'uomo.

Il 15 marzo 1999, considerato che la Commissione non l'aveva informata in modo adeguato e che il Parlamento non aveva proceduto a registrare la sua petizione relativa a una discriminazione tra uomini e donne, la denunciante si è rivolta al Mediatore europeo.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione europea

Le denuncia è stata trasmessa alla Commissione, il cui parere si può riassumere come segue:

Con fax del 30 marzo 1998 la denunciante ha presentato una richiesta di informazioni al servizio Eurojus a Roma. Spiegava di aver avviato un'azione legale innanzi a un tribunale nazionale nei confronti del suo datore di lavoro e di aver presentato anche un ricorso amministrativo. Nel suo fax la denunciante chiedeva alla Commissione:

- 1 di esaminare il suo caso;
- 2 di esprimere un parere in merito;
- 3 di dichiarare se il suo ricorso amministrativo fosse fondato;
- 4 di informarla in merito a chi avrebbe potuto rivolgersi in ultima istanza eventualmente a livello comunitario.

Il servizio Eurojus ha inviato alla denunciante una pubblicazione ufficiale della Commissione europea interamente dedicata alla parità di trattamento tra uomini e donne, che riporta i pertinenti riferimenti giuridici comunitari e gli indirizzi delle autorità competenti cui rivolgersi.

Dato che il suo compito consiste nel fornire consulenze giuridiche gratuite su questioni relative alla cittadinanza europea, Eurojus non ha ritenuto opportuno esprimere un parere in merito alla sentenza di un tribunale italiano.

Le osservazioni della denunciante sul parere della Commissione europea

Il Mediatore europeo ha trasmesso il parere della Commissione alla denunciante, invitandola a formulare osservazioni. Quest'ultima ha risposto sottolineando che il suo fax alla Commissione non era una richiesta di informazioni, bensì una relazione dettagliata su un caso di discriminazione tra uomini e donne.

La denunciante ha allegato copia del fax trasmesso alla Commissione e ha sostenuto che Eurojus avrebbe potuto inoltrarlo al servizio competente.

Il parere del Parlamento europeo

La denuncia è stata trasmessa anche al Parlamento europeo, il cui parere si può riassumere come segue:

La denunciante aveva inviato una lettera all'Ufficio informazioni del Parlamento europeo a Roma. Nella sua risposta il responsabile dell'Ufficio le ha cortesemente suggerito di contattare la Corte europea dei diritti dell'uomo. In tal modo non è stata interpretata correttamente l'intenzione della denunciante di presentare in realtà una petizione. L'errore potrebbe essere spiegato dall'assenza dei cinque allegati menzionati dalla firmataria nella lettera, ma non inclusi nel plico. Nondimeno, la lettera della denunciante è stata infine registrata come petizione con il numero d'ordine 230/99.

Onde evitare il ripetersi di situazioni analoghe in futuro, il capo divisione della commissione per le petizioni ha inviato una nota al Direttore generale dell'informazione del Parlamento europeo, che è stata poi trasmessa a tutti gli Uffici informazione. In questa comunicazione si fa presente che i cittadini dovrebbero essere informati in merito alle procedure da seguire e alla possibilità di presentare una petizione al Parlamento o una denuncia al Mediatore europeo. Inoltre si dovrebbero fornire indicazioni specifiche riguardo alle petizioni presentate a mezzo posta elettronica.

Le osservazioni della denunciante sul parere del Parlamento europeo

Il Mediatore europeo ha trasmesso il parere del Parlamento alla denunciante invitandola a formulare osservazioni. La denunciante ha risposto sostenendo che la sua lettera era chiaramente una petizione corredata di sei e non cinque allegati, e si è dichiarata sicura che tali allegati fossero effettivamente inclusi nel plico.

Infine, la denunciante ha chiesto che la sua petizione venisse esaminata con priorità.

ULTERIORI INDAGINI

Il 5 maggio 2000, su richiesta del Mediatore, i servizi della commissione per le petizioni del Parlamento europeo lo hanno informato che la commissione aveva deciso di concludere l'esame della petizione della denunciante nella riunione del 23 - 24 febbraio 2000.

LA DECISIONE

1 Trattamento inadeguato da parte della Commissione europea della richiesta della denunciante

1.1 La denunciante ha sostenuto che la Commissione non aveva dato un adeguato seguito alla sua richiesta basata su asseriti casi di discriminazione sessuale sul posto di lavoro. La Commissione ha affermato di avere fornito informazioni dettagliate in merito alla

questione e di essersi astenuta dall'esprimere un parere riguardo alla sentenza di un tribunale italiano.

1.2 Nella sua lettera alla Commissione la denunciante chiedeva una valutazione giuridica del suo ricorso e della presunta situazione di discriminazione osservata. Poiché il caso era già stato trattato da due tribunali italiani, il servizio Eurojus della Commissione avrebbe dovuto formulare un commento sulle decisioni di tali tribunali.

1.3 Inoltre, la denunciante chiedeva alla Commissione di informarla in merito a chi avrebbe potuto rivolgersi. La Commissione ha fornito alla denunciante l'informazione richiesta con la pubblicazione inviatale. La denunciante ha allora deciso di presentare una petizione al Parlamento europeo, che è competente a ricevere petizioni riguardanti la parità di trattamento tra uomini e donne.

1.4 È risultato che i servizi della Commissione abbiano agito in modo ragionevole e che non si siano resi responsabili di cattiva amministrazione.

2 La mancata registrazione della petizione della denunciante da parte del Parlamento europeo

2.1 La denunciante ha affermato di aver inviato una petizione al Parlamento europeo, che non l'ha registrata e le ha suggerito di sottoporre il suo caso alla Commissione europea dei diritti dell'uomo. Il Parlamento europeo ha riconosciuto che i suoi servizi avevano compiuto un errore.

2.2 Una volta messa al corrente della petizione menzionata nella denuncia presentata al Mediatore, la commissione per le petizioni del Parlamento europeo ha proceduto a registrare la petizione in questione. Onde evitare il ripetersi di situazioni analoghe in futuro, la commissione per le petizioni si è inoltre impegnata a migliorare la procedura relativa alla presentazione delle petizioni, in particolare quando sono inviate a mezzo posta elettronica. Il Mediatore non ha riscontrato un caso di cattiva amministrazione per quanto riguarda questo aspetto della denuncia e ritiene pertanto che il Parlamento europeo abbia intrapreso i passi necessari per risolvere la questione.

3 Conclusione

Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore europeo in merito alla denuncia, non risulta che la Commissione si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Inoltre, il Parlamento europeo ha intrapreso i passi necessari per risolvere la questione. Il Mediatore ha pertanto deciso di archiviare il caso.

3.1.4 Istituto universitario europeo

RIFIUTO DI AMMISSIONE DA PARTE DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO

*Decisione sulla
denuncia
659/2000/GG
presentata contro
l'Istituto universitario
europeo*

LA DENUNCIA

Contesto

L'Istituto universitario europeo (in prosieguo "IUE"), con sede a Firenze, è stato creato nel 1972 dai sei Stati membri originari delle Comunità europee attraverso la convenzione che istituisce un Istituto universitario europeo e ha iniziato le proprie attività nel 1976. Tutti gli altri Stati che sono entrati a far parte dell'UE dopo la fondazione dell'IUE hanno aderito a questa convenzione.

L'IUE è diretto da un preside (o presidente), responsabile dell'amministrazione dell'Istituto. Un Alto consiglio, composto dai rappresentanti dei paesi che hanno firmato la convenzione, è responsabile della direzione principale dell'Istituto. Ne dirige le attività e supervisiona il suo sviluppo. Un rappresentante dell'UE prende parte alle riunioni dell'Alto consiglio senza diritto di voto. Infine, un consiglio accademico dispone di poteri generali in materia di ricerca ed insegnamento.

All'inizio l'IUE è stato finanziato esclusivamente dagli Stati contraenti. Risulta che attualmente una parte del suo bilancio (circa il 15,5% nel 2000) sia finanziata dall'UE.

L'IUE figura in un elenco degli organismi destinati alla promozione degli interessi delle Comunità, redatto ai sensi dell'articolo 37 dello statuto del personale⁵¹. Tutti gli altri organismi dell'elenco rientrano nel mandato del Mediatore. Inoltre, secondo la relazione esplicativa della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea⁵², l'IUE rientra nella definizione "organismi costituiti secondo il diritto comunitario" di cui alla convenzione. In seguito alla creazione dell'Istituto, la Comunità ha acquisito competenze nei settori dell'istruzione, della cultura e della ricerca (cfr. articolo 3, punti (n) e (q) e articoli 149, 151 e 163 del trattato CE).

Il caso della denunciante

La denunciante, cittadina svedese, nel febbraio 2000 aveva presentato domanda di partecipazione ad un programma di dottorato presso il dipartimento di Scienze politiche e sociali dell'IUE. Il programma in questione, della durata di tre anni, prevede la presentazione e la difesa di una tesi di dottorato. In base all'opuscolo pubblicato dall'IUE, la procedura di selezione dei candidati è suddivisa in due fasi. La prima fase consiste in una selezione sulla base delle informazioni riportate nella domanda. La seconda fase consiste in un colloquio di un ristretto numero di candidati con i membri del dipartimento scelto.

Quando la domanda della denunciante è stata respinta, ella si è rivolta al Mediatore europeo (denuncia 428/2000) sostenendo di essere stata vittima di discriminazione razziale. In una lettera del 5 aprile 2000, il Mediatore ha respinto la denuncia in questione per il fatto che non erano stati compiuti i passi amministrativi appropriati presso l'IUE, come richiesto dall'articolo 2, paragrafo 4 dello statuto del Mediatore europeo⁵³.

Il 7 aprile 2000 la denunciante ha scritto all'IUE per chiedere i motivi del rigetto della sua domanda. Nella risposta del 4 maggio 2000 il dr. Frijdal, capo del servizio accademico dell'IUE, ha informato la denunciante di aver presieduto l'incontro della commissione

⁵¹ Regole per la determinazione dell'elenco degli organismi destinati alla promozione degli interessi delle Comunità, di cui al secondo comma dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera b) dello statuto del personale delle Comunità europee.

⁵² Testo approvato dal Consiglio il 3 dicembre 1998, GU C 391 del 15.12.1998, pag. 1.

⁵³ Decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore, GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.

selezionatrice svoltesi per stabilire una lista di candidati svedesi da invitare per un colloquio. Egli ha aggiunto di avere contattato il dipartimento di Scienze politiche e sociali per accertare i motivi per cui la denunciante non era stata selezionata. Il dr. Frijdal ha concluso che il comitato aveva ritenuto che vi erano candidati maggiormente qualificati che avevano presentato progetti di ricerca più interessanti per il dipartimento e più pertinenti alla competenza dei singoli professori. Per quanto riguarda l'asserzione della denunciante secondo cui la sua domanda era stata respinta per motivi razziali, il dr. Frijdal ha sottolineato che si era tenuto conto esclusivamente della convenienza accademica. Il dr. Frijdal ha inoltre sottolineato che moltissimi candidati erano in possesso di ottime qualifiche e che il fatto che la maggior parte di loro comunque non fosse stata ammessa attestava la natura altamente competitiva del programma.

Il 15 maggio 2000 la denunciante si è rivolta nuovamente al Mediatore per sporgere la presente denuncia.

La denunciante ha sostenuto che vi era un'enorme confusione in merito alla commissione selezionatrice ed alle persone effettivamente responsabili della decisione. Ha sottolineato che il dr. Frijdal aveva spiegato di essere stato il presidente della commissione, ma aveva dovuto contattare il dipartimento di Scienze politiche e sociali per appurare i motivi del rigetto della sua domanda.

La denunciante ha sostenuto che la risposta dell'IUE era chiaramente insoddisfacente. Ha addotto tre argomentazioni. In primo luogo, l'IUE, secondo lei, era ricorso al criterio meno obiettivo per respingere la sua domanda, ovvero l'adeguatezza e la pertinenza del progetto di ricerca. Sarebbe stato più opportuno basare la decisione su criteri più obiettivi quali i diplomi o i risultati conseguiti negli esami, le referenze accademiche, il curriculum vitae e la conoscenza delle lingue. In secondo luogo, la denunciante ha sostenuto che il suo progetto di ricerca corrispondeva alla competenza di almeno cinque professori, di cui ha fatto i nomi. Infine, la denunciante ha osservato che la qualità e la pertinenza del progetto di ricerca potevano divenire rilevanti solo in una seconda fase della procedura di selezione, vale a dire in sede di colloquio.

La denunciante ha concluso che la sua domanda non era stata oggetto di un'equa procedura e che l'IUE non era stato in grado di dare una valida spiegazione del rigetto. La denunciante ha inoltre continuato a credere di essere vittima di discriminazione razziale.

L'INDAGINE

Ai sensi dell'articolo 195 del trattato CE, il Mediatore europeo ha il compito di esaminare i casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari. Nella sua lettera all'IUE il Mediatore ha sostenuto che diverse argomentazioni consentono di giungere alla conclusione che l'IUE è da considerarsi organismo comunitario ai fini della competenza del Mediatore. Egli ha invitato l'IUE a formulare osservazioni in proposito. Il Mediatore ha inoltre espresso l'auspicio che l'IUE rispondesse alle doglianze della denunciante.

Il parere dell'Istituto universitario europeo

La denuncia è stata trasmessa all'IUE. Nel parere, il presidente dell'Istituto ha informato il Mediatore che per quanto riguardava l'interessante questione di stabilire se l'IUE potesse essere considerato come organismo comunitario ai fini della competenza del Mediatore europeo, preferiva non esprimersi in merito in assenza di un parere da parte dell'organo direttivo dell'Istituto, l'Alto consiglio.

Il Presidente ha confermato il contenuto della lettera inviata alla denunciante il 4 maggio 2000. Ha anche citato alcune norme del capitolo 2 (ammissione) del "Regolamento accademico e regolamento per i programmi di dottorato" dell'IUE. Ai sensi dell'articolo 2.5,

paragrafo 1 di tale regolamento, la selezione rientra nella responsabilità collettiva della facoltà. L'articolo 2.5, paragrafo 3 stabilisce che ciascun dipartimento valuta attentamente la possibilità di supervisionare i lavori del candidato, tenendo conto del profilo del dipartimento e della suddivisione dei controlli all'interno della facoltà per l'intero periodo in questione. Ai sensi dell'articolo 2.6, gli incontri delle commissioni selezionatrici sono presieduti dal capo del servizio accademico. L'articolo 2.6 stabilisce inoltre che "i dipartimenti predispongono l'elenco dei candidati invitati ad un colloquio".

Il presidente dell'IUE ha sottolineato che la decisione di non invitare la denunciante ad un colloquio era stata una decisione accademica, della quale era responsabile la facoltà, e che si era basata su una valutazione comparativa dei meriti accademici, della tesi proposta in relazione al profilo del dipartimento e della capacità del dipartimento di supervisionare il tema proposto. Le procedure dell'IUE non prevedono un ricorso contro tale decisione.

Il presidente dell'IUE ha altresì dichiarato che nel corso dei 25 anni di esistenza l'IUE non era mai stato accusato di avere respinto una domanda per motivi razziali e che egli aveva piena fiducia nel giudizio accademico espresso dalla facoltà nel caso in questione. A suo avviso, la domanda della denunciante era stata trattata in conformità delle procedure dell'IUE in buona fede e non era stata ignorata.

Le osservazioni della denunciante

Nelle sue osservazioni la denunciante ha ribadito la propria denuncia. Ha sostenuto che la lettera dell'IUE fosse un rifiuto offensivo di rivelare qualsiasi fatto. A suo avviso, l'IUE avrebbe dovuto indicare il numero degli svedesi o origine straniera ammessi nei 25 anni della sua esistenza piuttosto che limitarsi ad una dichiarazione generica.

LA DECISIONE

1 La giurisdizione del Mediatore

1.1 Ai sensi dell'articolo 195 del trattato CE, il Mediatore europeo ha il compito di esaminare i casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari.

1.2 L'Istituto universitario europeo ("IUE") è stato creato nel 1972 dai sei Stati membri originari delle Comunità europee attraverso la convenzione che istituisce un Istituto universitario europeo e ha iniziato la propria attività nel 1976. Tutti gli altri Stati che sono entrati a far parte dell'UE dalla fondazione dell'IUE hanno aderito a questa convenzione. Le attività dell'IUE sono dirette da un Alto consiglio, composto dai rappresentanti di tutti gli Stati membri che hanno firmato la convenzione. Un rappresentante dell'UE partecipa alle riunioni dell'Alto consiglio, senza diritto di voto. L'UE provvede attualmente a finanziare parte del bilancio dell'IUE.

1.3 Nessuno dei trattati che istituiscono le Comunità europee e l'Unione europea contiene una definizione del termine "organismo comunitario".

1.4 Vi è tuttavia una serie di argomentazioni che militano a favore della tesi secondo cui il Mediatore europeo sarebbe competente a ricevere le denunce relative a casi di cattiva amministrazione nell'azione dell'IUE.

1.5 L'IUE figura in un elenco degli organismi destinati alla promozione degli interessi della Comunità, in conformità dell'articolo 37 del regolamento del personale⁵⁴. Tutti gli altri organismi presenti nell'elenco risultano rientrare nella competenza del Mediatore.

⁵⁴ Regole per la determinazione dell'elenco degli organismi destinati alla promozione degli interessi delle Comunità europee, di cui al secondo comma dell'articolo 37, paragrafo 1, punto b) dello statuto del personale delle Comunità europee.

Inoltre, in base alla relazione esplicativa della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea⁵⁵, l'IUE rientra nella definizione della convenzione di "organismi costituiti secondo il diritto comunitario". A questo proposito va detto che, successivamente all'adozione della convenzione che istituisce l'IUE, la Comunità ha acquisito competenza nei settori dell'istruzione, della cultura e della ricerca (cfr. articolo 3, punti (n) e (q) e articoli 149, 151 e 163 del trattato CE).

1.6 Nel suo parere il presidente dell'IUE ha informato il Mediatore che per quanto riguardava l'interessante questione di stabilire se l'IUE potesse essere considerato come organismo comunitario ai fini della competenza del Mediatore europeo, preferiva non esprimersi in merito in assenza di un parere da parte dell'organo direttivo dell'Istituto, l'Alto consiglio. Il Mediatore non ha ricevuto tale parere dell'Alto consiglio.

1.7 Alla luce di quanto precede, il Mediatore ha ritenuto che non fosse stato escluso che l'IUE potesse essere considerato un organismo comunitario ai fini della competenza del Mediatore europeo.

2 Mancanza di procedura equa

2.1 La denunciante, cittadina svedese, aveva presentato domanda di partecipazione ad un programma di dottorato presso il dipartimento di Scienze politiche e sociali dell'IUE. La sua domanda era stata respinta. Ella sosteneva che la sua domanda non era stata oggetto di una procedura equa. Era chiaro, tuttavia, che tale asserzione conteneva un attacco nei confronti del merito della decisione dell'IUE.

2.2 L'Istituto universitario europeo ha sostenuto che la domanda della denunciante era stata trattata in conformità delle procedure dell'IUE in buona fede e che era stata raggiunta una decisione accademica della quale era responsabile la facoltà.

2.3 Dalle osservazioni formulate dall'IUE e dalla denunciante e dalla documentazione trasmessa da entrambe le parti è risultato che i candidati al programma in questione vengono selezionati in due fasi. La prima fase consiste in una selezione basata sulle informazioni fornite dai candidati. La seconda fase consiste in un colloquio di un numero ristretto di candidati con i responsabili del dipartimento scelto, a Firenze.

2.4 Secondo l'IUE, la domanda della denunciante era stata esaminata da una commissione selezionatrice presieduta dal capo del servizio accademico dell'IUE. L'IUE ha inoltre sostenuto che la decisione di non invitare la denunciante al colloquio era stata una decisione accademica, della quale era responsabile la facoltà, e che si era basata su una valutazione comparativa dei meriti accademici, della tesi proposta in relazione al profilo del dipartimento ed alla capacità del dipartimento di supervisionare il tema proposto.

2.5 Il Mediatore ha accolto il punto di vista dell'IUE secondo cui il rigetto della domanda della denunciante era una decisione accademica della quale era responsabile la facoltà. Gli organi accademici che decidono sull'ammissione di candidati dispongono ovviamente di un certo margine di discrezionalità. In tali circostanze, il Mediatore deve limitare la propria indagine alla questione di stabilire se l'organismo interessato sia andato oltre i limiti dei suoi poteri e se le norme procedurali siano state rispettate.

2.6 Per quanto riguarda l'aspetto procedurale della denuncia, la denunciante ha sottolineato che nella sua lettera del 4 maggio 2000 il capo del servizio accademico dell'IUE l'aveva informata di avere presieduto l'incontro della commissione selezionatrice che si era tenuto per decidere i nomi dei candidati svedesi da invitare per un colloquio, ma aveva poi aggiunto di avere contattato il dipartimento di Scienze politiche e sociali per appurare

⁵⁵ Testo approvato dal Consiglio il 3 dicembre 1998, GU C 391 del 15.12.1998, pag. 1.

i motivi per cui la denunciante non era stata selezionata. La denunciante riteneva che vi fosse un'enorme confusione in merito alla commissione selezionatrice e alle persone effettivamente responsabili della decisione.

2.7 AI sensi dell'articolo 2.5, paragrafo 1 del capitolo 2 (ammissione) del "Regolamento accademico e regolamento per i programmi di dottorato" dell'IUE, la selezione rientrava nella responsabilità collettiva della facoltà. L'articolo 2.6 stabilisce inoltre che "i dipartimenti predispongono l'elenco dei candidati invitati ad un colloquio". È risultato pertanto che la decisione di invitare i candidati ad un colloquio era stata presa dal dipartimento e non dalla commissione selezionatrice. Si potrebbe asserire comunque che i dipartimenti decidono i nomi dei candidati da invitare al colloquio sulla base del risultato dell'esame delle domande svolto dalla commissione selezionatrice. Stando così le cose, non sorprende che il capo del servizio accademico che aveva presieduto l'incontro della commissione selezionatrice avesse dovuto contattare la facoltà per appurare i motivi del rigetto della domanda della denunciante. Il Mediatore ha pertanto concluso che non era stato provato che l'IUE non avesse ottemperato alle norme procedurali relative alla domanda della denunciante.

2.8 Per quanto riguarda il merito della denuncia, la denunciante ha sostenuto che: 1) l'IUE era ricorso al criterio meno obiettivo (ovvero l'adeguatezza e la pertinenza del suo progetto di ricerca) per respingere la sua domanda; 2) il suo progetto di ricerca, contrariamente a quanto sostenuto dall'IUE, rientrava nella competenza di singoli professori dell'IUE e 3) la qualità e la pertinenza del suo progetto di ricerca avrebbero dovuto essere valutate solo nella seconda fase della procedura di selezione, ovvero in sede di colloquio. L'IUE ha sostenuto di avere agito opportunamente nel prendere quella decisione, che era accademica. Questa decisione si era basata su una valutazione comparativa dei meriti accademici, della tesi proposta in relazione al profilo del dipartimento e della capacità del dipartimento di supervisionare il tema proposto.

2.9 Il Mediatore ha ritenuto che il punto di vista dell'IUE fosse ragionevole. A suo avviso, nessuno degli argomenti presentati dalla denunciante è riuscito a dimostrare che l'IUE avesse agito oltre i limiti dei suoi poteri nel trattamento della sua domanda.

2.10 Sulla base di quanto precede, non è risultato che l'IUE si sia reso responsabile di cattiva amministrazione per quanto riguarda la prima doglianza della denunciante.

3 Mancanza di una valida spiegazione per il rigetto della domanda

3.1 La denunciante ha sostenuto che l'IUE non le aveva fornito una valida spiegazione per motivare il rigetto della sua domanda.

3.2 Nel suo parere l'IUE ha fatto riferimento alla lettera inviata alla denunciante dal capo del servizio accademico in data 4 maggio 2000 e ne ha confermato il contenuto.

3.3 Il Mediatore ha ritenuto che le spiegazioni fornite dall'IUE nella lettera del 4 maggio 2000 avessero consentito alla denunciante di capire su quali basi l'IUE aveva respinto la sua candidatura.

3.4 Sulla base di quanto precede, non è risultato che l'IUE si sia reso responsabile di cattiva amministrazione per quanto riguarda la seconda doglianza della denunciante.

4 Discriminazione razziale

4.1 Nella sua denuncia originaria (denuncia 428/2000), la denunciante ha sostenuto di essere stata vittima di discriminazione razziale. È risultato che tale doglianza fosse implicita anche nella presente denuncia. Tuttavia, la denunciante non ha fornito le prove a sostegno di tale asserzione.

4.2 Il presidente dell'IUE ha sottolineato che in 25 anni di esistenza l'Istituto non era mai stato accusato di avere respinto una domanda per motivi razziali e che egli aveva piena fiducia nel giudizio accademico espresso dalla facoltà.

4.3 Il Mediatore ha ritenuto che l'indagine non avesse portato alla luce elementi a supporto della conclusione della denunciante secondo cui la sua domanda era stata respinta per motivi non accademici.

4.4 Sulla base di quanto precede, non è risultato che l'IUE si sia reso responsabile di cattiva amministrazione per quanto riguarda la terza doglianza della denunciante.

5 Conclusione

Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore europeo in merito alla presente denuncia, non è risultato che l'Istituto universitario europeo si sia reso responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

3.2 CASI RISOLTI DALLE ISTITUZIONI

3.2.1 Parlamento europeo

MANCANZA DI INFORMAZIONI E RITARDI IN UNA PROCEDURA DI GARA D'APPALTO

*Decisione sulla
denuncia 78/99/OV
presentata contro il
Parlamento europeo*

LA DENUNCIA

La denunciante, una società olandese, aveva partecipato ad una gara d'appalto lanciata dal Parlamento europeo per la fornitura di mobili per i bar e i ristoranti dell'edificio D3 dell'E-space Léopold a Bruxelles (rif. PE MOB 97/1). La denuncia aveva per oggetto la gestione della procedura di gara.

La denunciante aveva presentato un'offerta in data 31 maggio 1997. Il 19 giugno 1997 era stata invitata ad esporre i propri mobili fino al 26 giugno 1997, affinché fossero valutati dal collegio dei questori del Parlamento. Il 25 giugno 1997 la denunciante era stata informata che i mobili avrebbero dovuto rimanere esposti fino all'11 luglio 1997. Il 22 agosto 1997 la denunciante ha chiesto se fosse già stata adottata una decisione nell'ambito della gara e si è informata sul momento in cui avrebbe potuto recuperare i mobili esposti. La denunciante è rientrata in possesso dei propri mobili solo il 28 agosto 1997. Il 5 settembre 1997 il Parlamento aveva deciso che la denunciante, insieme con altri 19 candidati, doveva presentare nuove offerte entro il 3 ottobre 1997.

Il 13 novembre 1997 la denunciante ha ricevuto un nuovo invito a esporre i mobili a partire dal 1° dicembre 1997 per un periodo massimo di 3-5 settimane. Il 28 gennaio e il 4 febbraio 1998 la denunciante ha inviato alcuni fax al Parlamento chiedendo se poteva recuperare i mobili in questione. Alla denunciante è stato chiesto di lasciarli per un ulteriore periodo di tempo, dato che la decisione sarebbe stata adottata il 16 marzo 1998. Nel marzo 1998 la società ha chiesto di conoscere l'esito della decisione. Il Parlamento ha risposto che la decisione sarebbe stata presa più tardi, nell'aprile 1998. Infine, i mobili sono rimasti esposti per 23 settimane: alcuni di essi erano scomparsi mentre altri erano stati danneggiati. La denunciante ha inviato al Parlamento una nota spese per i mobili danneggiati e per quelli mancanti. Il Parlamento non ha tuttavia pagato tali spese. La denunciante ha pertanto sporto denuncia al Mediatore, sostenendo che

1 non era stata informata degli sviluppi della gara né della decisione di prolungare il periodo di esposizione dei mobili (23 settimane invece delle 3-5 inizialmente previste),

2 il Parlamento non aveva pagato la nota spese per i mobili danneggiati e per quelli scomparsi.

L'INDAGINE

Il parere del Parlamento

Per quanto riguarda la prima doglianza, il Parlamento ha osservato che il ritardo nella procedura di gara era dipeso da numerosi fattori: i campioni avevano dovuto essere visionati ed approvati non solo dalla commissione interna di controllo, ma anche dal collegio dei questori, dato che i mobili in questione erano destinati ai deputati. Il calendario della procedura era stato comunicato nei dettagli nella risposta scritta trasmessa alla onorevole Plooij-Van Gorsel alla quale si era rivolta la denunciante.

I concomitanti e complessi bandi di gara dovuti dall'acquisto di due nuovi edifici a Bruxelles e a Strasburgo avevano messo sotto pressione la divisione responsabile dei mobili. A ciò si era aggiunta l'assenza, per gravi motivi di salute, del funzionario inizialmente incaricato della gara. La conseguenza più deplorabile di tali difficoltà era stata che le imprese, fra cui la denunciante, non erano state informate dei ritardi. Il Parlamento desiderava porgere le proprie scuse alla denunciante e chiederne la comprensione.

Per quanto riguarda il presunto ritardo nel pagamento dei danni causati ai mobili, il Parlamento ha dichiarato che la sua assicurazione non copriva tali danni. Poiché i mobili si trovavano su una proprietà del Parlamento europeo, tali danni non erano coperti neppure dall'assicurazione della denunciante. Tuttavia, il 27 gennaio 1998 l'ordinatore aveva disposto il pagamento della nota spese per i danni causati ai mobili e la denunciante aveva ricevuto il relativo importo in data 29 gennaio 1999. La divisione del Parlamento europeo responsabile dei mobili aveva in seguito contattato telefonicamente la denunciante la quale aveva espresso la propria soddisfazione.

Il Parlamento ha infine fatto presente di avere installato le necessarie strutture per garantire che tutti gli offerenti siano informati per iscritto in caso di ritardi in una gara e di avere quindi stabilito sufficienti garanzie per assicurare che in futuro non emergano più tali problemi.

Le osservazioni della denunciante

La denunciante ha dichiarato che la questione del pagamento dei danni arrecati ai mobili era stata risolta con sua soddisfazione. La denunciante ha tuttavia osservato che il Parlamento non l'aveva ancora informata dell'esito della gara.

ULTERIORI INDAGINI

Il 12 ottobre 1999 il Mediatore ha scritto al Parlamento invitandolo a rispondere alla doglianza della denunciante che affermava di non essere stata ancora informata dell'esito della procedura di gara, segnatamente se la sua offerta era stata accolta o meno.

Il secondo parere del Parlamento

Il Parlamento ha osservato che i partecipanti la cui offerta non era stata accolta non erano stati informati del risultato della procedura di gara. Da allora sono state tuttavia adottate misure per garantire che tutti i partecipanti siano informati dell'esito delle loro offerte. Il Parlamento ha deplorato il fatto e ha presentato le proprie scuse alla denunciante. La denunciante era comunque già stata informata in merito alla decisione definitiva.

Le ulteriori osservazioni della denunciante

Il 20 dicembre 1999 la denunciante ha trasmesso copia di una lettera del 15 novembre 1999, inviata dall'amministrazione del Parlamento, con la quale il Parlamento la informava che la sua offerta non era stata accolta.

LA DECISIONE

1 Presunta mancanza di informazioni in una procedura di gara e in merito al prolungamento del periodo di esposizione dei mobili

1.1 La denunciante ha sostenuto di non essere stata informata in merito agli sviluppi della procedura di gara e alla decisione di prolungare il periodo di esposizione dei mobili (23 settimane invece delle 3-5 inizialmente previste). Il Parlamento ha spiegato che il ritardo era stato causato dal fatto che i campioni avevano dovuto essere visionati ed approvati sia dalla commissione di controllo interno sia dal collegio dei questori. Inoltre, i concomitanti e complessi bandi di gara lanciati per i due nuovi edifici a Bruxelles e a Strasburgo avevano messo sotto pressione la divisione responsabile dei mobili. A ciò si era aggiunto il fatto che il funzionario inizialmente incaricato della gara aveva dovuto assentarsi. Il Parlamento si è tuttavia scusato con la denunciante. Per quanto riguarda la mancanza di informazioni sull'esito della gara, il Parlamento ha osservato che i partecipanti non erano stati informati del risultato, ma che erano state in seguito adottate misure per garantire l'informazione di tutti i partecipanti. Anche in questo caso il Parlamento si è scusato con la denunciante.

1.2 I principi di buona amministrazione impongono alle istituzioni e agli organismi comunitari di informare a tempo debito i cittadini interessati in merito alle decisioni e alle misure amministrative che essi adottano. Se, a causa della complessità, la questione non può essere decisa entro un periodo di tempo ragionevole, l'istituzione o l'organismo devono informare il cittadino prima possibile.

1.3 Nel caso in esame è risultato che la denunciante aveva presentato un'offerta il 31 maggio 1997 e solo in data 15 novembre 1999, vale a dire dopo oltre due anni, il Parlamento l'aveva informata che la sua offerta non era stata accolta. Il Parlamento non ha tenuto informata la denunciante dei ritardi verificatisi nella procedura di gara in questione, neppure di quelli relativi all'esposizione dei mobili. Il Parlamento ha tuttavia sottolineato di avere installato le strutture necessarie per garantire che tutti i partecipanti siano tenuti al corrente per iscritto in caso di ritardi in una procedura di gara e che esistono adesso sufficienti garanzie per assicurare che simili problemi non emergano in futuro. Il Mediatore ha pertanto ritenuto che in merito a questo aspetto della denuncia non fossero necessarie ulteriori indagini.

2 Presunto mancato pagamento della nota spese per i mobili danneggiati e scomparsi

2.1 La denunciante ha affermato che il Parlamento non aveva pagato la nota spese per i mobili danneggiati e scomparsi. Il Parlamento ha osservato che il 27 gennaio 1999 l'ordinatore aveva disposto il pagamento della nota spese per i mobili danneggiati e che la denunciante aveva ricevuto il relativo importo in data 29 gennaio 1999. La divisione del Parlamento responsabile del mobilio aveva in seguito contattato telefonicamente la denunciante la quale aveva confermato la propria soddisfazione.

2.2 Nelle sue osservazioni la denunciante ha dichiarato che la questione si era risolta con sua soddisfazione. Il Mediatore ha pertanto preso atto che il Parlamento aveva compiuto passi per risolvere la questione con soddisfazione del denunciante.

3 Conclusione

Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore europeo in merito alla prima parte della presente denuncia, non è risultato che il Parlamento europeo si sia reso responsabile di cattiva amministrazione.

Per quanto riguarda la seconda doglianza, è emerso dal parere del Parlamento europeo e dalle osservazioni della denunciante che il Parlamento ha compiuto i passi per risolvere la

questione con soddisfazione della denunciante. Il Mediatore ha pertanto deciso di archiviare il caso.

ESATTO RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO DEI PARTECIPANTI AD UN CONCORSO

*Decisione sulla
denuncia 6/2000/VK
presentata contro il
Parlamento europeo*

LA DENUNCIA

La denunciante aveva espresso il proprio interesse a partecipare al concorso PE/210/LA del Parlamento europeo nel 1998, periodo in cui viveva e lavorava in Uganda. Aveva pertanto comunicato ai servizi del Parlamento il proprio indirizzo in Uganda, al quale era in seguito pervenuto un invito a partecipare al concorso.

Il luogo di residenza della denunciante era stato fissato in Uganda. La denunciante ha dichiarato che nelle lettere del 13 luglio e 12 agosto 1999 il Parlamento si era rifiutato di riconoscere l'Uganda come luogo di residenza e di rimborsarle le spese di viaggio come invece avrebbe dovuto.

La denunciante ha fatto riferimento alle norme applicabili al rimborso delle spese di viaggio, allegate all'invito, in base alle quali:

- il rimborso delle spese di viaggio dipendeva dalla distanza fra il luogo di residenza e il luogo in cui si svolge il concorso;
- per luogo di residenza si intendeva il luogo cui il Parlamento aveva inviato l'invito a partecipare al concorso;
- qualsiasi cambiamento di domicilio dopo l'invio di tale invito non poteva essere preso in considerazione.

La denunciante ha pertanto sporto denuncia dal Mediatore sostenendo di non avere ricevuto un rimborso spese adeguato.

L'INDAGINE

Il parere del Parlamento

La denuncia è stata trasmessa al Parlamento che, nel suo parere, ha fatto riferimento alle "Disposizioni relative al contributo per le spese di viaggio e di soggiorno concesso ai candidati ammessi dal Parlamento europeo a partecipare alle prove scritte in relazione a concorsi o avvisi di posti vacanti". Il paragrafo 3 prevede che: "Ai fini del calcolo del contributo del Parlamento europeo alle spese di viaggio, per luogo di residenza del candidato si intende il luogo in cui il Parlamento ha inviato l'invito a partecipare al concorso. Non si terrà conto di cambiamenti di indirizzo successivi".

Il Parlamento ha dichiarato che l'indirizzo in questione era in Uganda e ha accettato l'obbligo di rimborsare alla denunciante un importo di 180 euro. Poiché la denunciante aveva già ricevuto 60 euro, la differenza da versare era pari a 120 euro. I servizi competenti avevano ricevuto le istruzioni per effettuare il pagamento.

Il Parlamento ha inoltre fatto presente che i suoi funzionari avevano compiuto ogni sforzo per osservare le regole applicabili alle attività delle istituzioni, con il dovuto rispetto per il principio di sana gestione finanziaria imposto dall'articolo 2 del regolamento finanziario. In questo caso particolare, il fatto che la denunciante fosse giunta a Bruxelles da Helsinki piuttosto che dall'Uganda aveva causato difficoltà nell'approvazione dell'importo massimo. Tuttavia, il personale interessato aveva ricevuto istruzioni per garantire che le regole applicabili al rimborso delle spese di viaggio per i partecipanti alle prove scritte di un concorso siano applicate nella loro globalità.

Le osservazioni della denunciante

Il 4 ottobre 2000 i servizi del Mediatore hanno contattato telefonicamente la denunciante. Nel corso della conversazione, la denunciante ha dichiarato di essere soddisfatta dell'esito della denuncia.

Il 24 ottobre 2000 la denunciante ha inviato una nota scritta nella quale dichiarava che l'importo rimborsato dal Parlamento non copriva tutte le spese di viaggio. Ella riteneva fosse ragionevole che il Parlamento contribuisse anche alle spese di soggiorno.

LA DECISIONE

1 Esatto rimborso delle spese di viaggio

La denunciante ha sostenuto di non avere ricevuto un rimborso adeguato per le sue spese di viaggio dato che il suo luogo di residenza e di lavoro al momento in cui era arrivato l'invito a partecipare al concorso era l'Uganda. Il Parlamento ha confermato che, ai sensi del paragrafo 3 delle disposizioni applicabili al rimborso delle spese di viaggio, per luogo di residenza si intende il luogo in cui il Parlamento ha inviato l'invito, che nel caso della denunciante era l'Uganda. Esso aveva pertanto emesso a favore della denunciante un ordine di pagamento di 180 euro.

2 Conclusione

Il Mediatore ha ritenuto che il Parlamento avesse compiuto passi per risolvere la questione e ha pertanto deciso di archiviare il caso.

3.2.2 Consiglio dell'Unione europea

ACCESSO A DOCUMENTI

Decisione sulla denuncia 1259/99/ME presentata contro il Consiglio dell'Unione europea

LA DENUNCIA

Nel gennaio 1999 il denunciante, per conto di un giornale danese, aveva chiesto di accedere ad una serie di documenti del Consiglio dell'Unione europea. Nel marzo 1999 il denunciante aveva inviato una lettera di sollecito. Nei mesi di aprile e maggio 1999 il Consiglio aveva informato il denunciante che a causa del carico di lavoro insolitamente oneroso, la richiesta non era stata esaminata entro i normali limiti di tempo e si era scusato per il ritardo. Il Consiglio aveva dichiarato che i documenti richiesti erano stati redatti dai ministri responsabili per l'immigrazione e che pertanto non erano documenti del Consiglio. Il Consiglio avrebbe tuttavia proceduto ad una consultazione informale degli Stati membri coinvolti e avrebbe informato il denunciante in merito all'esito. Nel settembre 1999 il denunciante aveva inviato una nuova lettera al Consiglio. Nell'ottobre 1999 egli si è rivolto al Mediatore europeo, lamentando un eccessivo ritardo da parte del Consiglio nel trattamento della sua richiesta.

L'INDAGINE

Il parere del Consiglio

La denuncia è stata trasmessa al Consiglio che, nel suo parere, ha dichiarato che i documenti richiesti - una serie di documenti cosiddetti "TREVI" - non erano documenti del Consiglio e che pertanto non vi si poteva concedere l'accesso conformemente alle norme del Consiglio relative all'accesso del pubblico ai documenti⁵⁶. Tuttavia, per facilitare la procedura, la richiesta era stata esaminata in maniera informale dagli Stati membri coinvolti. Trattandosi di un caso insolito, dato che i documenti richiesti non si trovavano

⁵⁶ Decisione del Consiglio 93/731/CE del 20 dicembre 1993, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio, GU L 340 del 31.12.1993, pag. 43.

neppure nei locali del Consiglio o presso il suo Segretariato generale, l'esame dei documenti e la consultazione degli Stati membri aveva richiesto un periodo di tempo lungo. Il Consiglio ha allegato al parere copia di una lettera inviata al denunciante nel febbraio 2000 in cui spiegava la procedura che era stata seguita e si scusava per il ritardo. Il Consiglio aveva inoltre concesso l'accesso a 10 dei 12 documenti richiesti.

Le osservazioni del denunciante

Il Mediatore ha trasmesso il parere del Consiglio al denunciante, invitandolo a formulare le proprie osservazioni. Dal denunciante non è pervenuta alcuna osservazione scritta. Tuttavia, durante una telefonata con il segretariato del Mediatore, il denunciante ha espresso la propria soddisfazione per il numero di documenti ricevuti.

LA DECISIONE

1 Il trattamento della richiesta di documenti

Il denunciante ha sostenuto che il trattamento da parte del Consiglio della richiesta di una serie di documenti "TREVI" si era protratto nel tempo eccessivamente. Il Consiglio si è scusato per il ritardo e ha spiegato il motivo per cui la procedura abbia richiesto tempi così lunghi. Dopo la consultazione degli Stati membri, era stato concesso l'accesso a 10 dei 12 documenti. Il denunciante ha espresso la propria soddisfazione per i documenti ricevuti.

2 Conclusione

Dal parere del Consiglio e dalle osservazioni del denunciante è risultato che il Consiglio aveva compiuto passi per risolvere la questione, e aveva quindi soddisfatto il denunciante. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

3.2.3 *LA DENUNCIA*

Commissione europea

PAGAMENTO DI TUTTI I COSTI MARGINALI DI UN CONTRATTO

Decisione sulla denuncia 142/99/BB presentata contro la Commissione europea

Nel febbraio 1999 il signor C. e il signor H. hanno presentato denuncia al Mediatore europeo concernente un presunto caso di cattiva amministrazione da parte della Commissione europea in merito al pagamento di costi marginali. Il 3 agosto 1994 i denunciati avevano sottoscritto un contratto di ricerca a costi marginali nell'ambito del contratto STD 3 TS3-CT94-0343 "Approcci biotecnologici dell'utilizzazione totale dei molluschi crostacei e dei residui dei molluschi" stipulato fra la Commissione europea e l'Università di Nottingham. I denunciati avevano ricevuto l'abituale anticipo del 40% dei loro costi marginali (44.000 ECU) nel 1995. I denunciati attendevano di ricevere un rimborso del 100% dei costi marginali. Tuttavia, la DG XII aveva inviato un fax comunicando ai denunciati che avrebbero ricevuto un rimborso pari solo al 50%.

Nel 1997 i denunciati avevano reclamato ripetutamente presso il coordinatore del progetto e gestore finanziario, ma senza successo. Il 25 gennaio 1998 e il 19 febbraio 1998 si erano rivolti alla DG Affari scientifici, ricerca e sviluppo della Commissione.

I denunciati sostenevano di avere ottemperato al 100% degli obblighi derivanti dal progetto, ma di avere ricevuto un rimborso pari solo al 50% dei loro costi marginali.

L'INDAGINE

Il contesto

Il contratto era stato negoziato alla fine di dicembre 1994 e firmato il 31 gennaio 1995 fra la Commissione e l'Università di Nottingham. La società dei denunciati era un contraente associato.

A seguito delle richieste dei denunciati e del fax inviato dall'Università di Nottingham, la Commissione, nel marzo 1998, ha preparato una rettifica con la quale veniva definita la partecipazione dei denunciati a livello di costi aggiuntivi piuttosto che a livello di costi pieni fin dalla data di inizio del progetto, venendo così incontro alle loro richieste.

Una volta redatta la rettifica, il funzionario della Commissione responsabile della gestione finanziaria del fascicolo ha contattato l'Università di Nottingham in ripetute occasioni – posta elettronica, fax e lettere – per avere chiarimenti sui costi dichiarati e richiedere i documenti mancanti nonché ulteriori informazioni per il pagamento finale.

L'importo di 44.000 ECU cui facevano riferimento i denunciati come spese totali previste del progetto era una stima. Il contributo della Commissione si basava sui costi reali di ciascun partecipante. Nel marzo 1995 la Commissione aveva versato all'Università di Nottingham un anticipo del 40% per ogni partecipante.

La Commissione ha ricevuto le dichiarazioni delle spese del periodo finale per la maggior parte dei partner il 30 marzo 1998. Poiché tali moduli erano incompleti, il 7 aprile 1998 il contraente è stato invitato per fax a fornire chiarimenti sulle dichiarazioni delle spese già trasmesse e ad inviare le dichiarazioni delle spese rimanenti.

Il parere della Commissione

La Commissione ha ricevuto tutte le dichiarazioni finanziarie richieste in data 12 aprile 1999 e ha avviato le procedure per il pagamento finale subito dopo. Per i denunciati, questo pagamento includeva gli adeguamenti alle spese precedentemente dichiarate e costituiva pertanto l'importo totale che avrebbe dovuto essere corrisposto oltre a quanto ciascun partecipante aveva già ricevuto. Ciò significa che ciascun partecipante ha ricevuto il pagamento di tutte le spese ammissibili, quale partecipante al costo marginale.

ULTERIORI INDAGINI

Poiché i denunciati non hanno presentato osservazioni, il segretariato del Mediatore li ha contattati telefonicamente il 3 marzo 2000. I denunciati hanno espresso la loro totale soddisfazione per il pagamento dei costi marginali.

LA DECISIONE

1 Rimborso dei costi marginali del contratto STD 3 TS3-CT94-0343 “Approcci biotecnologici per l'utilizzazione totale dei molluschi crostacei e dei residui dei molluschi”

1.1 I denunciati sostenevano di avere ottemperato al 100% degli obblighi derivanti dal progetto, ma di avere ricevuto un pagamento pari solo al 50% dei costi marginali.

1.2 La Commissione ha ricevuto tutte le dichiarazioni finanziarie richieste il 12 aprile 1999 e ha effettuato il pagamento finale subito dopo. Per i denunciati, questo pagamento includeva gli adeguamenti alle spese precedentemente dichiarate e costituiva quindi l'importo complessivo che avrebbe dovuto essere corrisposto oltre a quanto ciascun partecipante aveva già ricevuto. Ciò significava che ogni partecipante ha ottenuto il pagamento di tutti i costi ammissibili, quale partecipante al costo marginale.

1.3 I denunciati hanno espresso la loro completa soddisfazione per il pagamento dei costi marginali.

2 Conclusione

Dal parere formulato della Commissione e dalla risposta fornita dei denunciati, è risultato che la Commissione ha risolto il caso in modo soddisfacente per i denunciati. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

RITARDO NEL PAGAMENTO E RELATIVO CALCOLO DEGLI INTERESSI

*Decisione sulla
denuncia 521/99/GG
presentata contro la
Commissione europea*

LA DENUNCIA

La denunciante, una società tedesca, aveva eseguito lavori per la Commissione nell'ambito di vari contratti stipulati nel contesto del programma comunitario Phare (contratti nn. 95-1224.00, 97-0450.00 e 97.0647.00). Secondo la denuncia presentata nel maggio 1999, la Commissione non aveva pagato le fatture di seguito elencate, per un totale di circa 200.000 euro: 1) contratto n. 95-1224.00: fatture inviate il 29 giugno 1998 e con scadenza 29 agosto 1998; 2) contratto n. 97-0450.00: fatture inviate il 22 settembre 1998 e con scadenza 22 novembre 1998; 3) contratto n. 97-0647.00: fatture inviate il 21 gennaio 1999 e con scadenza 21 marzo 1999; fatture inviate il 15 aprile 1999 e con scadenza 15 giugno 1999.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione che, nel suo parere, ha formulato le seguenti osservazioni:

1 Contratto n. 95-1224-00: le fatture erano state ricevute il 2 luglio 1998. Tuttavia, poiché contenevano una serie di voci non coperte dal contratto, erano state inizialmente contestate dalla Commissione. Era stato quindi necessario impiegare un certo tempo per verificare la situazione e negoziare una soluzione amichevole per le richieste controverse. Di conseguenza i pagamenti per l'intero importo erano stati sospesi fino al raggiungimento di un accordo. L'accordo è stato firmato il 26 luglio 1999 mentre l'importo concordato è stato pagato il 29 luglio 1999.

2 Contratto n. 97-0450.00: le fatture che erano state ricevute il 23 ottobre 1998 potevano essere pagate solo dopo l'approvazione della relazione finale. A motivo in particolare dell'eccessivo carico di lavoro dei servizi della Commissione, la relazione finale era stata approvata solo il 27 aprile 1999. I pagamenti erano stati quindi effettuati il 27 maggio 1999.

3 Contratto n. 97-0647.00: le fatture del 21 gennaio 1999 erano state ricevute il 10 febbraio 1999, accettate come "conforme aux faits" il 29 aprile 1999 e pagate il 25 maggio 1999. Le fatture del 15 aprile 1999 erano state ricevute il 21 aprile 1999 e pagate il 15 giugno 1999.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante ha sostenuto che le richieste contestate dalla Commissione in relazione al contratto n. 95-1224.00 riguardavano solo una parte minima delle fatture. Sarebbe stato possibile pagare gli importi non contestati. Inoltre, la Commissione aveva sollevato il problema oltre un mese dopo il periodo di scadenza del pagamento e il denunciante aveva inviato immediatamente i documenti a sostegno delle richieste contestate. Ciononostante, la procedura di soluzione era durata otto mesi. Il denunciante ha fatto presente che quel ritardo nei pagamenti aveva compromesso la sopravvivenza della società e provocato costi aggiuntivi a livello di interessi e di oneri amministrativi. Il denunciante ha sostenuto inoltre che gli interessi cui aveva diritto in base alle condizioni generali applicabili ai contratti non erano sufficienti a coprire tali costi.

Il denunciante pertanto chiedeva che la Commissione gli corrispondesse gli interessi per un importo complessivo di 3.356,39 euro in relazione ai ritardi verificatisi:

- 1 Contratto n. 95-1224.00: interessi pari a 1.431,17 euro per un ritardo di 275 giorni.
- 2 Contratto n. 97-0450.00: interessi pari a 529,13 euro per un ritardo di 187 giorni.
- 3 Contratto n. 97-0647.00: interessi pari a 1.396,09 euro per un ritardo di 85 giorni.

Il secondo parere della Commissione

Nel suo parere relativo all'ulteriore doglianza del denunciante, la Commissione ha spiegato di non potere applicare tassi di interessi diversi da quelli indicati nelle condizioni generali dei contratti in questione (rispettivamente il 2,5% e il 4,5%). Essa ha sottolineato che a suo giudizio l'importo complessivo di 2.364,03 euro (di cui 1.117,78 euro erano già stati pagati) era adeguato. In relazione ai contratti, la Commissione ha comunicato quanto segue:

- 1 Contratto n. 95-1224.00: l'importo non controverso delle fatture (30.812,94 euro) avrebbe potuto essere pagato entro il termine legale di 60 giorni. La Commissione pertanto ha calcolato gli interessi su tale importo al tasso del 2,5% sulla base di un ritardo di 359 giorni, vale a dire 757,66 euro.
- 2 Contratto n. 97-0450.00: il ritardo iniziava a decorrere dalla data di ricevimento delle fatture, ovvero 175 e 176 giorni. Di conseguenza, l'importo dovuto era pari a 488,59 euro.
- 3 Contratto n. 97-0647.00: poiché la data dalla quale iniziava a decorrere il ritardo era la data in cui la Commissione aveva ricevuto le fatture, il numero di giorni di ritardo era stato di 69 nel momento in cui la Commissione aveva effettuato il pagamento di 1.117,78 euro (1° marzo 2000). Il ritardo era calcolato fino al giorno in cui l'importo era stato addebitato al conto della Commissione, mentre era irrilevante la data in cui tale somma era stata accreditata sul conto del contraente.

Le osservazioni del denunciante

Il denunciante non ha formulato alcuna osservazione sul secondo parere della Commissione.

LA DECISIONE

1 Mancato pagamento degli importi dovuti

1.1 Il denunciante ha sostenuto che la Commissione aveva ommesso di pagare vari importi per un totale di circa 200.000 euro che gli erano dovuti in virtù dei contratti che il denunciante aveva stipulato con la Commissione.

1.2 La Commissione ha risposto che successivamente erano stati pagati tutti gli importi dovuti.

1.3 La Commissione si è dunque adoperata per soddisfare il denunciante per quanto riguarda questa doglianza.

2 Mancato pagamento degli interessi per il ritardo nei pagamenti

2.1 Il denunciante ha inoltre lamentato che la Commissione avrebbe dovuto corrispondergli interessi per un importo di 3.356,39 euro per il ritardo nei pagamenti.

2.2 La Commissione ha risposto che a suo avviso dovevano essere corrisposti interessi per un importo massimo di 2.364,03 euro (di cui 1.117,78 euro erano già stati versati), ma

non ha spiegato al Mediatore i motivi per cui riteneva che fosse dovuto questo importo inferiore.

2.3 Il denunciante non ha replicato al parere della Commissione.

2.4 La presente doglianza riguardava gli obblighi derivanti dai contratti conclusi fra la Commissione e il denunciante.

2.5 In base all'articolo 195 del trattato CE, il Mediatore europeo è abilitato a ricevere le denunce "riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari". Il Mediatore ritiene che si sia in presenza di cattiva amministrazione quando un organo pubblico non opera conformemente a una norma o un principio per esso vincolante⁵⁷. Si può quindi riscontrare cattiva amministrazione anche per quanto riguarda il rispetto degli obblighi derivanti da contratti stipulati dalle istituzioni o dagli organi comunitari.

2.6 Il Mediatore ritiene tuttavia che l'ambito dell'esame che egli può effettuare in tali casi sia necessariamente limitato. In particolare, il Mediatore è del parere che non dovrebbe cercare di determinare se il contratto sia stato violato da una delle parti in caso di contenzioso. Tale questione potrebbe essere risolta solo da un tribunale competente, che avrebbe la possibilità di sentire le tesi delle parti in relazione alla legge nazionale applicabile e valutare le prove conflittuali sulle questioni controverse.

2.7 Il Mediatore ritiene pertanto che nei casi riguardanti controversie contrattuali sia giustificato limitare la propria indagine per verificare se l'istituzione o l'organo comunitario gli abbia fornito una motivazione coerente e ragionevole della base giuridica della propria azione ed il motivo per cui ritiene che la sua visione della posizione contrattuale sia giustificata. Qualora l'istituzione o l'organo comunitario fornisca tali prove, il Mediatore concluderà che l'indagine non ha rivelato cattiva amministrazione. Questa conclusione non inficerà il diritto delle parti di adire un tribunale competente per la risoluzione della loro controversia contrattuale.

2.8 Nel caso in esame, la Commissione ha fornito una giustificazione coerente e ragionevole del motivo per cui aveva ritenuto che fosse dovuto al denunciante solo l'importo inferiore.

2.9 Alla luce di quanto esposto in precedenza, non risulta si sia verificato un caso di cattiva amministrazione per quanto riguarda questo aspetto della denuncia.

3 Conclusione

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore europeo in merito alla denuncia in esame, non è risultato che la Commissione delle Comunità europee si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

⁵⁷ Cfr. Relazione annuale 1997, pag. 22 e segg.

**INTERESSI PER UN
RITARDO NEL
PAGAMENTO**

*Decisione sulla
denuncia 601/99/IJH
presentata contro la
Commissione europea*

LA DENUNCIA

Nel maggio 1999 il signor A. ha sporto denuncia al Mediatore europeo per conto della Fondazione europea dei diritti dell'uomo (EHRF) contro la DG 1A della Commissione. Egli lamentava che:

(i) 172.535 ECU dovuti nel contesto del contratto Phare n. 97/0514 erano stati pagati 101 giorni dopo il ricevimento della fattura, mentre il limite massimo specificato nel contratto era di 60 giorni;

(ii) la Commissione aveva a torto rifiutato di pagare gli interessi per un importo di 1.551,63 ECU dovuti contrattualmente per l'eccessivo ritardo.

Il denunciante chiedeva inoltre il pagamento degli interessi sugli importi non versati, a decorrere dalla data in cui avrebbero dovuto essere pagati.

L'INDAGINE**Il parere della Commissione**

La Commissione ha spiegato che la fattura era stata ricevuta il 20 gennaio 1998, ma non era stata pagata immediatamente perché i servizi finanziari avevano chiesto all'unità responsabile della gestione del progetto di ottenere un'ulteriore documentazione dall'EHRF, che era stata trasmessa via fax il 28 aprile 1998. L'ordine di pagamento era stato emesso il 9 giugno 1998 e l'importo era stato addebitato al conto della Commissione il 19 giugno 1998. In tali circostanze, la Commissione aveva inizialmente contestato la richiesta degli interessi per il ritardo nel pagamento, ma per risolvere amichevolmente la questione senza prolungare la controversia, il 17 giugno 1999 aveva emesso l'ordine di pagamento a favore dell'EHRF per un importo di 1.628,45 euro che era stato addebitato al conto della Commissione il 30 giugno 1999.

Le osservazioni del denunciante

Prima che il Mediatore ricevesse il parere della Commissione, il denunciante ha informato a mezzo lettera il Mediatore che la Commissione aveva accettato di pagare l'importo rivendicato.

Nel gennaio 2000 l'EHRF ha confermato a mezzo telefono ai servizi del Mediatore che il pagamento era stato effettuato e che la questione era stata pertanto risolta in modo soddisfacente.

LA DECISIONE

1 Il denunciante ha sostenuto che la Commissione avesse superato la scadenza contrattuale per il pagamento di una fattura nel contesto di un contratto Phare ed avesse a torto rifiutato di pagare gli interessi che erano dovuti a motivo dell'eccessivo ritardo.

2 La Commissione ha dichiarato di avere risolto la questione amichevolmente pagando l'importo richiesto. Il denunciante ha confermato che il pagamento era stato in effetti eseguito e che pertanto la questione si era risolta in modo soddisfacente.

Conclusioni

Dal parere formulato della Commissione e dalle osservazioni presentate del denunciante è risultato che la Commissione ha risolto il caso in modo soddisfacente per il denunciante. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

**AIUTI DI STATO:
PRESUNTA
OMMISSIONE DA
PARTE DELLA
COMMISSIONE DI
TRATTARE IN
MODO ADEGUATO
UNA DENUNCIA**

*Decisione sulla
denuncia 879/99/IP
presentata contro la
Commissione europea*

LA DENUNCIA

Nel luglio 1999 i denunciati, in qualità di legali rappresentanti della “Terminal Rinfuse Genova s.p.a.” (nel prosieguo: TRG), hanno presentato al Mediatore europeo una denuncia contro la Commissione europea.

La TRG esercita l’attività di impresa terminalista nel porto di Savona (Italia), dove provvede al carico e allo scarico di carbone e di materiali di rinfusa. Servizi analoghi sono prestati da un’altra società, la Funiviaria Alto Tirreno S.p.A. (nel prosieguo: Funiviaria), che, in pari tempo, gestisce una funivia per il trasporto di carbone e di materiali di rinfusa verso magazzini situati al di fuori dell’area portuale.

In data 8 febbraio 1996 i rappresentanti legali della società TRG avevano presentato alla Commissione una denuncia, nella quale sostenevano che il governo italiano aveva corrisposto alla Funiviaria sovvenzioni illegali, volte a ripianare talune perdite da questa subite. I denunciati esprimevano inoltre la loro inquietudine riguardo al progetto del governo italiano di finanziare la costruzione di un nuovo terminal per il carico e lo scarico di merci di rinfusa di grandi dimensioni nel porto di Savona, asserendo che questo progetto sarebbe andato ad esclusivo vantaggio della Funiviaria.

I denunciati chiedevano alla Commissione di dichiarare incompatibile con le norme comunitarie la decisione del governo italiano di concedere aiuti di Stato alla Funiviaria; essi chiedevano altresì alla Commissione di accertare l’esistenza di ulteriori progetti di aiuto a favore della Funiviaria, relativi alla costruzione di un nuovo terminal.

Dal febbraio 1996 al luglio 1999 i denunciati hanno intrattenuto una corrispondenza regolare con i servizi della Commissione, fornendo ulteriori informazioni alla Commissione che evidenziavano l’urgenza di una decisione sulla questione.

I denunciati hanno chiesto l’intervento del Mediatore europeo per ottenere una decisione definitiva da parte della Commissione, ritenendo che il periodo di tempo che l’istituzione aveva impiegato per esaminare il dossier fosse eccessivamente lungo.

L’INDAGINE

Il parere della Commissione

Nel suo parere la Commissione ha osservato che, in seguito ad un esame preliminare di tutti gli elementi forniti dai denunciati, la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni al governo italiano in merito alla presunta erogazione di aiuti a copertura delle perdite subite dalla società Funiviaria. La Commissione ha anche ricordato al governo italiano l’obbligo che ad esso incombe di notificare preventivamente alla Commissione qualsiasi misura di aiuto, a norma dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

Nel giugno 1997 i servizi della Commissione hanno inviato un sollecito al governo italiano, il quale ha risposto con una lettera in data 11 giugno 1997. In seguito vi sono stati numerosi contatti tra la Commissione, i denunciati e le autorità italiane, comprese riunioni nei giorni 11 dicembre 1997 e 29 maggio 1998.

In data 28 luglio 1998 la Commissione è stata informata dal governo italiano del progetto di vendita della Funiviaria. Alla luce di questi nuovi fatti, l’istituzione ha indirizzato un’ulteriore lettera alle autorità nazionali, chiedendo di essere informata in merito al progetto di costruzione di un nuovo terminale nel porto di Savona. In assenza di risposta, i servizi della Commissione hanno inviato al governo italiano una lettera di sollecito in data 13 gennaio 1999.

Successivamente, nel marzo 1999 i denunciati hanno chiesto di essere informati in merito agli ultimi sviluppi del caso. I servizi della Commissione hanno prontamente risposto a

questa richiesta fornendo informazioni a mezzo telefono in data 28 aprile 1999, a mezzo lettera in data 30 aprile 1999, e in una riunione svoltasi il 20 maggio 1999.

Per quanto riguarda il fatto che la Commissione non avesse ancora adottato una decisione definitiva in merito alla denuncia presentata dagli avvocati nel 1996, l'istituzione ha ricordato alcune norme procedurali da osservare in materia di aiuti di Stato. Una volta ricevuta una denuncia, la Commissione scrive allo Stato membro interessato per informarlo di quanto in essa viene esposto e, se necessario, per chiedere ulteriori informazioni al riguardo. Nel caso in esame, data la complessità di tutti gli elementi evocati nella denuncia, si è rivelato necessario un esame approfondito.

Infine, la Commissione ha sottolineato che i suoi servizi hanno regolarmente fornito ai denunciati spiegazioni chiare e puntali dell'evoluzione del caso, tenendoli informati degli sviluppi e delle difficoltà incontrate durante l'esame dello stesso.

Le osservazioni dei denunciati

Nelle loro osservazioni sul parere della Commissione, i denunciati hanno rilevato che, al fine di chiarire alcuni punti del parere dell'istituzione, avevano ritenuto necessario incontrare i funzionari che si stavano occupando del caso. Il 6 dicembre 1999 si è tenuta una riunione nei locali della Commissione a Bruxelles, durante la quale i funzionari hanno comunicato ai denunciati che il progetto di decisione redatto dai servizi della Direzione generale VII (Trasporti) era già stato trasmesso alla Direzione generale IV (Concorrenza) nonché al servizio giuridico perché lo esaminassero. I denunciati hanno altresì ringraziato il Mediatore europeo del suo intervento ai fini della risoluzione del caso.

LA DECISIONE

1 L'accusa alla Commissione di non aver dato alla denuncia un trattamento adeguato

1.1 I denunciati, che nel febbraio 1996 avevano presentato una denuncia alla Commissione europea, hanno sostenuto che l'istituzione non l'abbia trattata in maniera adeguata. Essi hanno rilevato che il periodo di tre anni impiegato dalla Commissione per decidere sulla questione avrebbe dovuto essere ritenuto eccessivo e costituiva un esempio di cattiva amministrazione.

1.2 Nel suo parere, la Commissione ha fornito una spiegazione dettagliata delle misure adottate in relazione all'esame del caso. L'istituzione ha rilevato che i suoi servizi avevano regolarmente fornito ai denunciati tutte le spiegazioni richieste in merito agli sviluppi del caso. Essa ha sottolineato altresì che la lunghezza del tempo necessario per adottare una decisione era dovuta alla complessità del caso e alle numerose richieste di informazioni presentate al governo italiano.

1.3 Poiché dalle osservazioni dei denunciati risultava che durante la riunione del 6 dicembre 1999 con i servizi della Commissione essi erano stati informati che la Direzione generale VII aveva elaborato un progetto di decisione e lo aveva trasmesso alla Direzione generale IV nonché al servizio giuridico perché lo esaminassero, il Mediatore ha preso contatto con i denunciati per assicurarsi che fossero soddisfatti del risultato dell'indagine.

1.4 I denunciati hanno confermato le informazioni precedenti, aggiungendo di essere stati informati dalla Commissione che il 22 dicembre 1999 era stata adottata una decisione definitiva, che era stata trasmessa per la traduzione ai servizi competenti, prima di essere inviata al governo italiano e successivamente comunicata ai denunciati stessi. In seguito, essi hanno ringraziato il Mediatore del suo intervento volto a risolvere la questione in modo soddisfacente.

2 Conclusione

Alla luce delle informazioni fornite dai denunciati e del parere formulato dalla Commissione europea, è risultato che il caso è stato risolto dalla Commissione con piena soddisfazione dei denunciati. Il Mediatore ha pertanto deciso di archiviare il caso.

CONDIZIONI DI AGGIUDICAZIONE DI UN CONTRATTO NELL'AMBITO DI INTERREG II

Decisione sulla denuncia 1043/99/(IJH)/MM (confidenziale) presentata contro la Commissione europea

Il 9 settembre 1999 un denunciante ha sporto al Mediatore una denuncia per conto di un gruppo di interesse. Il denunciante sosteneva che la Commissione insisteva sul fatto di ricevere lettere di impegno separate da ciascuna organizzazione del gruppo in questione come condizione per l'aggiudicazione di un contratto nell'ambito di Interreg II.

Il 23 novembre 1999 il Mediatore europeo ha trasmesso la denuncia alla Commissione europea per ottenerne il parere, che è stato poi inoltrato al denunciante il 21 febbraio 2000. La Commissione ha dichiarato che nel frattempo tutte le cinque lettere di impegno richieste erano state presentate e che il progetto in questione aveva ricevuto i contributi.

Il 18 settembre 2000 il denunciante ha espresso a mezzo telefono la propria soddisfazione per l'esito della denuncia.

Il Mediatore ha preso atto che il caso era stato risolto con reciproca soddisfazione e lo ha archiviato.

LA COMMISSIONE HA ACCETTATO DI ANNULLARE UN ORDINE DI RECUPERO

Decisione sulla denuncia 1264/99/IP presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nell'ottobre 1999 il denunciante, nella qualità di rappresentante legale della società spagnola "Zumos y Conservas de Almería, S.A.", ha sporto denuncia al Mediatore europeo contro la Commissione europea. La denuncia aveva per oggetto la decisione della Commissione, ingiusta a detta del denunciante, di sopprimere i contributi finanziari previsti nella decisione C(86) 2100/525.

La società spagnola "Zumos y Conservas de Almería, S.A." aveva partecipato ad un invito a presentare proposte nell'ambito del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo a un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli⁵⁸. Il progetto presentato dalla società spagnola era stato prescelto e la Commissione aveva deciso di concedere un contributo finanziario dell'ordine di 115.342.000 PTA a titolo del FEAOG (decisione della Commissione C(86) 2100/525).

Con decisione C(94) 1181 del 6 giugno 1994 la Commissione aveva annullato il contributo in questione ed aveva chiesto al denunciante di restituire l'acconto di 63.782.712 PTA.

Il denunciante aveva chiesto alla Commissione di riesaminare la sua posizione, sottolineando il fatto che la società aveva già agito in conformità delle disposizioni del programma.

Il 5 ottobre 1999, dopo avere esaminato il fascicolo del denunciante, l'istituzione aveva risposto che non vi erano elementi per modificare la posizione iniziale. Il denunciante si è rivolto pertanto al Mediatore. Nella denuncia egli ha asserito che la decisione della Commissione relativa alla restituzione dell'anticipo versato era infondata e priva di motivazione. Secondo il denunciante, la decisione avrebbe pertanto dovuto essere annullata.

⁵⁸ GU L 51 del 23.02.77, pagg. 1-6.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. La Commissione ha inviato il proprio parere l'8 febbraio 2000 e ha informato il Mediatore che, tenendo conto delle asserzioni riportate dal ricorrente nella denuncia al Mediatore, i suoi servizi stavano riesaminando la questione. Poiché l'esame del fascicolo non era stato completato, la Commissione si impegnavano a pervenire ad una conclusione quanto prima e di informare il Mediatore al riguardo.

Il 25 aprile 2000 la Commissione ha informato il Mediatore di avere adottato una decisione finale sul caso.

L'istituzione ha spiegato che la restituzione di 63.782.712 PTA era stata chiesta a seguito della decisione della Commissione del 6 giugno 1994 di annullare il programma, a causa dell'inattività del beneficiario in quel momento.

Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio:

“Per tutta la durata dell'intervento del Fondo, l'autorità o l'organismo all'uopo designato dallo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, a richiesta di quest'ultima, tutti gli elementi giustificativi e tutti i documenti atti ad accertare l'adempimento delle condizioni finanziarie o di altro genere prescritte per ciascun progetto. (...) La Commissione può decidere (...) di sospendere, ridurre o sopprimere il contributo del Fondo (...) se il beneficiario, contrariamente alle informazioni contenute nella domanda e riportate nella decisione di concessione del contributo, non inizia, entro i due anni successivi alla notifica della predetta decisione, la realizzazione dei lavori e se non ha dato, entro la scadenza di detto termine, sufficienti garanzie per l'esecuzione del progetto. La decisione è notificata allo Stato membro interessato e al beneficiario.(...)”

La Commissione ha tuttavia osservato che, a seguito di un attento esame del caso, era risultato che la decisione non aveva potuto essere notificata al beneficiario. Per essere attuabile, una decisione deve essere notificata. Poiché questo non era stato possibile, la Commissione ha accettato di annullare l'ordine di recupero.

L'istituzione ha anche sottolineato che non prevedeva di effettuare una nuova notifica della decisione C(94) 1181 del 6 giugno 1996 dato che, secondo le autorità spagnole, il beneficiario aveva ripreso la sua attività.

La Commissione ha informato che stava ancora valutando l'opportunità di avviare una nuova procedura per sopprimere o ridurre il contributo, sulla base del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio. In tal caso, la procedura sarebbe stata avviata con una lettera della Commissione al beneficiario in cui gli sarebbe stato chiesto di presentare osservazioni sulle doglianze della Commissione.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni sul parere della Commissione, il denunciante ha accolto la decisione della Commissione di annullare la richiesta di restituzione dell'anticipo di 63.782.712 PTA.

Il denunciante ha inoltre ringraziato il Mediatore per gli sforzi compiuti al fine di risolvere il caso e ha fatto presente che la sua denuncia aveva sortito l'effetto auspicato.

LA DECISIONE

Sulla base delle informazioni fornite dal denunciante e del parere trasmesso dalla Commissione, è risultato che il caso era stato risolto dalla Commissione con piena soddisfazione per il denunciante.

**MANCATA
AMMISSIONE ALLE
PROVE SCRITTE DI
UN CONCORSO
GENERALE**

*Decisione sulla
denuncia 1478/99/OV
presentata contro la
Commissione europea*

LA DENUNCIA

Nel dicembre 1999 il signor L. ha presentato una denuncia al Mediatore europeo relativamente al rifiuto di ammetterlo a partecipare alle prove scritte del concorso al concorso generale COM/C/3/99 organizzato dalla Commissione europea per l'assunzione di dattilografi di lingua olandese (C5/C4). Secondo il denunciante, i fatti salienti erano i seguenti:

Le prime prove eliminatorie erano state svolte il 7 luglio 1999. Tuttavia, in data 15 ottobre 1999, la commissione giudicatrice del concorso aveva informato il denunciante che non era in possesso dell'esperienza professionale richiesta dal punto IV.B.2 del bando di concorso e che pertanto non avrebbe potuto partecipare alle prove scritte del concorso. Il denunciante ha scritto in data 20 ottobre 1999 comunicando alla commissione giudicatrice che, essendo in possesso di un diploma di segretario linguistico, aveva tre anni di esperienza professionale come la commissione giudicatrice avrebbe potuto evincere dalla documentazione che egli aveva allegato alla candidatura.

Nella sua lettera il denunciante chiedeva di avere accesso ai risultati delle prove eliminatorie e di essere messo al corrente dei motivi per cui era stato escluso dalle prove scritte. La commissione giudicatrice aveva tuttavia omesso di rispondere alla sua prima lettera e ad altri due fax datati 8 e 11 novembre 1999.

L'INDAGINE

Dal messaggio inviato dal denunciante al Mediatore europeo l'8 dicembre 1999 per posta elettronica è risultato che in data 6 dicembre 1999 la commissione giudicatrice aveva infine deciso di ammetterlo alle prove scritte, che si sarebbero svolte il 21 gennaio 2000. Il denunciante ha informato il Mediatore di essere soddisfatto del risultato.

LA DECISIONE

1 Presunta mancata ammissione alle prove scritte del concorso generale COM/C/3/99

1.1 Il denunciante ha sostenuto che, nella decisione del 15 ottobre 1999, la commissione giudicatrice del concorso generale COM/C/3/99 lo aveva escluso dalle prove scritte in quanto non era in possesso dell'esperienza professionale richiesta dal bando di concorso. Il denunciante aveva scritto alla commissione giudicatrice per contestare la suddetta decisione e chiedere i motivi che avevano portato alla sua esclusione dalle prove scritte. La commissione giudicatrice aveva tuttavia omesso di rispondere alla sua richiesta.

1.2 L'8 dicembre 1999 il denunciante ha informato il Mediatore europeo che la commissione giudicatrice aveva infine deciso di ammetterlo alle prove scritte, che si sarebbero svolte il 21 gennaio 2000, e che egli si riteneva soddisfatto del risultato.

2 Conclusione

Dalla comunicazione del denunciante dell'8 dicembre 1999 è risultato che la Commissione aveva risolto il caso in modo soddisfacente per il denunciante. Il Mediatore ha pertanto deciso di archiviare il caso.

**PAGAMENTI
INSOLUTI DA
PARTE DELLA
BIBLIOTECA
CENTRALE**

*Decisione sulla
denuncia 1527/99/MM
presentata contro la
Commissione europea*

Nel dicembre 1999 il signor P. ha presentato, per conto di una casa editrice tedesca, una denuncia al Mediatore europeo in merito a presunti pagamenti non saldati da parte della biblioteca centrale della Commissione europea. Secondo la denuncia, la biblioteca centrale aveva restituito e quindi rifiutato collane di opuscoli e libri già ordinati, ma solo dopo un notevole lasso di tempo e in condizioni inaccettabili. La restituzione pertanto non aveva potuto essere accolta. Al 10 dicembre 1999 la Commissione europea non aveva ancora saldato 12 fatture per un totale di 1161,59 DM.

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione europea per ottenerne il parere.

Con lettera del 2 maggio 2000, il denunciante ha informato il Mediatore europeo che il problema era stato risolto in quanto nel frattempo la biblioteca centrale della Commissione aveva saldato i pagamenti insoluti. Il denunciante ha segnalato altresì che la biblioteca sarebbe rimasta cliente della società.

Il Mediatore ha preso atto del fatto che la questione era stata risolta con reciproca soddisfazione per entrambe le parti e ha archiviato il caso.

**NORME IN
MATERIA DI
SEQUESTRO DEGLI
STIPENDI DEI
FUNZIONARI
DELLA
COMMISSIONE**

*Decisione sulla
denuncia
103/2000/GG
(confidenziale)
presentata contro la
Commissione europea*

LA DENUNCIA

La denunciante era la moglie di un funzionario della Commissione europea in servizio a Bruxelles. Dopo il divorzio, la denunciante aveva cercato di ottenere il pagamento delle proprie spettanze nei confronti dell'ex marito. Ella pertanto si era rivolta alla Commissione per ottenere il sequestro dello stipendio dell'ex marito. È risultato, tuttavia, che solo una piccola percentuale dello stipendio poteva essere sequestrata in quanto l'importo minimo non sequestrabile fissato dalla Commissione era superiore a 1.900 euro al mese. In base alla legge belga, l'importo minimo che non può essere oggetto di sequestro è pari a 961,82 euro.

La denunciante contestava l'approccio seguito dalla Commissione.

L'INDAGINE

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione per ottenere il parere.

Il parere della Commissione

Nel suo parere, la Commissione ha spiegato che era a causa di un errore che in passato l'importo minimo non sequestrabile dello stipendio dei funzionari era stato fissato ad una cifra superiore rispetto a quella prevista dalla legge nazionale. La Commissione ha sottolineato che la denunciante aveva cercato di far valere i propri diritti in Belgio e che doveva essere applicata la legge belga e l'importo stabilito da quest'ultima. La Commissione ha informato il Mediatore che avrebbe adottato le misure necessarie in relazione al caso della denunciante.

Le osservazioni della denunciante

Nelle sue osservazioni, la denunciante ha ringraziato il Mediatore per gli sforzi compiuti. Ella si riservava, comunque, di rivolgersi nuovamente al Mediatore se la Commissione non avesse rispettato le norme belghe applicabili al caso.

LA DECISIONE

1 Mancato rispetto della legislazione nazionale

1.1 La denunciante ha sostenuto che la Commissione aveva fissato un importo minimo non sequestrabile dello stipendio dei suoi funzionari in servizio a Bruxelles ad una cifra superiore a 1.900 euro al mese, mentre in base alla legge belga la somma non sequestrabile era pari a 961,82 euro.

1.2 La Commissione ha risposto che era stato a causa di un errore che in passato l'importo minimo non sequestrabile dello stipendio dei funzionari era stato fissato ad una cifra superiore a quella prevista dalla legislazione nazionale. Ha quindi dichiarato che avrebbe adottato le necessarie misure in relazione al caso in questione.

1.3 È risultato che la Commissione ha risolto il caso in modo soddisfacente per la denunciante.

2 Conclusione

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore in merito alla presente denuncia, è risultato che la Commissione abbia intrapreso i passi necessari per risolvere la questione e che abbia in tal modo soddisfatto la denunciante. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

RITARDO NEL PAGAMENTO

Decisione sulla denuncia 171/2000/IJH presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel gennaio 2000 il denunciante, il signor I., ha asserito che la Commissione non gli aveva corrisposto l'onorario né aveva pagato le spese per i lavori svolti a Bruxelles nel luglio 1999 e per i quali aveva inviato una fattura il 26 luglio 1999.

Secondo il denunciante, i servizi della Commissione lo avevano informato che i motivi del ritardato pagamento riguardavano due voci delle spese di viaggio che insieme rappresentavano l'1,25% della fattura. La prima voce riguardava i costi per gli spostamenti in metropolitana. La Commissione aveva chiesto al denunciante di presentare i biglietti usati, cosa che egli aveva fatto. La seconda voce riguardava il tragitto percorso dal denunciante per recarsi dalla Finlandia a Bruxelles. Il denunciante riteneva che la Commissione non fosse a conoscenza del fatto che per i finlandesi è normale risiedere in una casa estiva nel mese di luglio e che questo spiegava il percorso per arrivare a Bruxelles.

Il denunciante riteneva che il ritardo nel pagamento fosse particolarmente grave in quanto circa 4.000 euro, ovvero il 44,2% della fattura, riguardavano spese vive.

Il denunciante ha fatto inoltre riferimento all'indagine di propria iniziativa del Mediatore in merito ai ritardi di pagamento da parte della Commissione (OI/5/99/IJH) e ha dichiarato che, a suo avviso, i problemi sorti nel suo caso dipendevano dalle procedure di controllo finanziario della Commissione e che si sarebbe dovuto introdurre un sistema più decentrato per l'esecuzione dei pagamenti.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

Il parere della Commissione è stato il seguente:

“La denuncia relativa al pagamento è fondata. La procedura di pagamento ha accumulato enormi ritardi, in tutte le fasi, dal servizio committente ai servizi finanziari centrali. Parte del ritardo è dipesa dal fatto che il fascicolo relativo al pagamento non era conforme alle norme applicabili ai pagamenti. È vero che il beneficiario ha dovuto essere

invitato a fornire ulteriori informazioni, ma ciò ha contribuito solo in minima parte al ritardo e non può essere addotto come scusa.

Il pagamento è stato effettuato il 29 febbraio 2000 e la data della valuta, in base a Sincom 2, è il 9 marzo 2000. Al beneficiario è stata inviata una lettera di scusa e gli saranno corrisposti gli interessi per il ritardo nel pagamento.

Il personale interessato è stato invitato a prestare maggiore attenzione ad un rapido trattamento dei fascicoli relativi ai pagamenti che presentano irregolarità formali o sostanziali rispetto a quanto prescritto”.

Al momento in cui è stato ricevuto il parere della Commissione, il denunciante aveva già comunicato al Mediatore che la Commissione aveva effettuato il pagamento dovuto. Non è risultato pertanto necessario invitare il denunciante a presentare osservazioni sul parere della Commissione.

LA DECISIONE

1 Ritardo nel pagamento di onorario e spese

1.1 Il denunciante ha sostenuto che il pagamento dell'onorario e delle spese da parte della Commissione era stato ritardato per oltre 7 mesi. La Commissione ha ammesso che la denuncia era fondata e ha effettuato il pagamento dovuto, versando gli interessi e inviando una lettera di scuse al denunciante. La Commissione ha pertanto risolto il caso in modo soddisfacente per il denunciante.

2 Cause del problema del ritardo nel pagamento

2.1 Il denunciante ha anche commentato sulle cause del tardivo pagamento nel suo caso. Egli ha ritenuto che i problemi dipendessero dalle procedure di controllo finanziario della Commissione e che si dovesse introdurre un sistema di pagamento più decentrato.

2.2 La Commissione ha dichiarato che la procedura di pagamento aveva accumulato enormi ritardi, in tutte le fasi, dal servizio committente ai servizi finanziari centrali.

2.3 Il Mediatore terrà conto di tali osservazioni nell'indagine di propria iniziativa in merito ai ritardi di pagamento da parte della Commissione (OI/5/99/IJH).

3 Conclusione

Dal parere della Commissione e dalle osservazioni del denunciante è risultato che la Commissione ha risolto il caso in modo soddisfacente per il denunciante. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

RITARDATO PAGAMENTO DI UN ESPERTO

*Decisione sulla
denuncia 269/2000/IJH
presentata contro la
Commissione europea*

LA DENUNCIA

Nel febbraio 2000 il professor A. ha denunciato che la Commissione non lo aveva pagato per i servizi prestati nel contesto della valutazione delle proposte di finanziamento presentate nell'ambito del programma Potenziale umano del Quinto programma quadro. I lavori erano stati eseguiti a Bruxelles nel settembre 1999 e la fattura era stata inviata immediatamente al suo ritorno in Svezia. Nonostante le reiterate rassicurazioni in merito al trattamento del fascicolo, alla data di presentazione della denuncia il pagamento non era stato ancora effettuato. Il denunciante chiedeva il versamento di quanto dovutogli e degli interessi.

Nel suo parere la Commissione ha dichiarato che il denunciante aveva presentato la fattura di 2.032,52 euro il 23 settembre 1999. La fattura era stata trasmessa al servizio finanziario solo dopo aver ricevuto tutte le fatture del gruppo di esperti. Per accelerare la procedura, questa prassi è stata modificata di recente e adesso le fatture vengono inoltrate al servizio finanziario non appena ricevute.

Il servizio finanziario ha ricevuto il fascicolo il 15 novembre 1999. A causa del carico di lavoro alla fine dell'anno finanziario e dell'introduzione di un nuovo sistema di controllo e di convalida delle registrazioni nei libri contabili della Commissione, il fascicolo del denunciante è stato convalidato dal servizio finanziario solo l'11 gennaio 2000.

Questo ritardo era stato aggravato da ulteriori problemi tecnici emersi nella riapertura dei conti nel 2000. L'ordine di pagamento è stato infine approvato il 10 febbraio 2000 e trasmesso alla banca il 22 febbraio 2000.

La Commissione ha espresso rammarico e si è scusata per il ritardo. Il 21 marzo 2000 è stato autorizzato un ulteriore pagamento di 24,33 euro relativo agli interessi maturati.

Alla data in cui è stato ricevuto il parere della Commissione, il denunciante aveva già informato il Mediatore che la Commissione aveva effettuato il pagamento dovuto e che la denuncia era stata soddisfatta. Non è pertanto risultato necessario invitare il denunciante a formulare osservazioni sul parere.

LA DECISIONE

1 Il denunciante ha sostenuto che la Commissione non avesse effettuato il pagamento per i servizi che aveva prestato. Egli chiedeva altresì il versamento degli interessi per il ritardo.

2 La Commissione ha effettuato il pagamento dovuto ed ha accettato di pagare gli interessi. Ha anche espresso rammarico e si è scusata con il denunciante, spiegando i motivi del ritardo e le misure adottate per eliminare in futuro una delle cause.

3 La Commissione ha risolto il caso in modo soddisfacente per il denunciante. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

**TARDIVO
PAGAMENTO DI
UNA
SOVVENZIONE**

*Decisione sulla
denuncia
379/2000/OV
presentata contro la
Commissione europea*

LA DENUNCIA

Nel marzo 2000 il sig. J. ha sporto denuncia al Mediatore europeo per conto del Gemeentelijke cultuurraad (consiglio comunale per la cultura) di Waasmunster riguardo al tardivo pagamento da parte della Commissione di una sovvenzione di 1 700 euro nel quadro di un programma di gemellaggio fra città.

Il 16 giugno 1999 la DG X “Informazione, comunicazione, cultura, audiovisivo” aveva informato il denunciante che la Commissione avrebbe concesso una sovvenzione di 3 100 euro al comune di Waasmunster nel quadro di un programma di gemellaggio fra città. La Commissione aveva in seguito comunicato al denunciante che avrebbe concesso ulteriori 1 700 euro per le spese di viaggio dei rappresentanti di Kranjska Gora, il comune invitato, che erano state sostenute dal comune belga.

Il 30 agosto 1999 il denunciante aveva trasmesso alla Commissione tutti i documenti necessari. In base alla nota esplicativa relativa alla concessione della sovvenzione, il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato entro 60 giorni, ovvero il 30 ottobre 1999. L'importo di 3 100 euro era stato pagato il 30 novembre mentre i restanti 1 700 euro dovevano essere ancora versati.

Il denunciante aveva contattato telefonicamente la Commissione in diverse occasioni. La DG X aveva risposto che il fascicolo era stato perso, o che il pagamento sarebbe stato effettuato prontamente o ancora che vi era stato un cambiamento di personale all'interno del dipartimento finanziario. Il 16 marzo 2000 il denunciante ha pertanto sporto la presente denuncia al Mediatore.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione che, nel suo parere, ha fatto presente che alcuni documenti mancanti (la relazione finale e il modulo di accettazione della sovvenzione) erano stati trasmessi alla Commissione il 17 gennaio 2000. I documenti in questione erano stati richiesti dalla Commissione il 10 dicembre 1999 e il pagamento in quel periodo era stato ovviamente sospeso.

La Commissione era comunque lieta di informare il Mediatore che nel frattempo l'importo richiesto dal denunciante era stato pagato. L'ordine di pagamento recava la data del 2 maggio 2000 e quindi la somma sarebbe stata accreditata sul conto bancario del denunciante.

Le osservazioni del denunciante

Nel corso di una conversazione telefonica del 29 agosto 2000, il denunciante ha comunicato all'ufficio del Mediatore di ritenere il caso risolto.

LA DECISIONE

1 Presunto tardivo pagamento di 1 700 euro da parte della Commissione

1.1 Il denunciante ha sostenuto che, sebbene avesse trasmesso tutti i documenti necessari in data 30 agosto 1999, la Commissione non aveva ancora pagato la sovvenzione di 1 700 euro per le spese di viaggio dei rappresentanti del comune di Kranjska Gora. In base alla nota esplicativa, inoltre, il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato entro 60 giorni dal ricevimento dei documenti.

1.2 La Commissione ha dichiarato che alcuni documenti mancanti (la relazione finale e il modulo di accettazione della sovvenzione) le erano stati trasmessi solo il 17 gennaio 2000. La Commissione ha tuttavia informato il Mediatore che nel frattempo l'importo richiesto era stato pagato e che l'ordine di pagamento recava la data del 2 maggio 2000. Il denunciante ha comunicato al Mediatore che considerava il caso risolto.

2 Conclusione

Dalle osservazioni della Commissione europea e dalla comunicazione del denunciante è risultato che l'importo residuo di 1 700 euro era stato pagato e che quindi erano stati compiuti passi per risolvere la questione e aveva pertanto soddisfatto il denunciante. Il Mediatore ha pertanto deciso di archiviare il caso.

ACCORDO IN SEGUITO AD UNA VERTENZA SU UN CONTRATTO DI LAVORO

*Decisione sulla
denuncia
491/2000/ADB
presentata contro la
Commissione europea*

LA DENUNCIA

La denunciante è cittadina francese. Dal 1° novembre 1988 aveva prestato servizio come contabile presso la delegazione della Commissione europea nel Chad con un contratto di agente locale. La denunciante aveva dapprima ricevuto una nota disciplinare nel 1998 e poi era stata licenziata nel marzo 1999. Ella avrebbe smarrito alcuni documenti e i suoi superiori sospettavano che avesse legami stretti con una società candidata in un bando di gara per l'aggiudicazione di contratti a titolo del Fondo europeo di sviluppo.

La denunciante contestava i motivi e le modalità del suo licenziamento. Dato che i passi amministrativi e la procedura di conciliazione previsti dal contratto di lavoro non avevano sortito alcun risultato positivo, ella ha sporto denuncia al Mediatore europeo sostenendo le seguenti doglianze:

- 1 Il capo della delegazione della Commissione europea nel Chad aveva abusato dei propri poteri.
- 2 La Commissione non aveva seguito la procedura disciplinare appropriata.
- 3 La denunciante era stata vittima di discriminazione e trattata ingiustamente.
- 4 La Commissione si era rifiutata di rispondere alla denunciante nell'ambito della procedura di arbitrato prevista nel suo contratto di lavoro e non aveva cercato di pervenire ad una soluzione amichevole.
- 5 La denunciante chiedeva di essere reintegrata nel posto che occupava presso la Commissione nonché una rivalutazione del suo posto. Chiedeva inoltre il pagamento degli stipendi corrispondenti al periodo di inattività nonché il risarcimento dei danni. Qualora la Commissione avesse rifiutato di reintegrarla, proponeva una composizione finanziaria.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione europea

La Commissione ha informato il Mediatore europeo di avere raggiunto un accordo con la denunciante. Entrambe le parti avevano fatto reciproche concessioni e il 1° giugno 2000 era stata firmata una composizione formale che ha posto fine a tutte le azioni derivanti dal contratto di lavoro fra la denunciante e la Commissione.

Le osservazioni della denunciante

La denunciante non ha formulato alcuna osservazione.

ULTERIORI INDAGINI

Il 22 novembre 2000 i servizi del Mediatore europeo hanno contattato il legale della denunciante a N'djamena. Egli ha confermato che fra la denunciante e la Commissione era stato raggiunto un accordo soddisfacente.

*LA DECISIONE***1 Modalità del licenziamento della denunciante e azioni successive**

1.1 La denunciante ha sostenuto che le modalità del suo licenziamento da parte della delegazione della Commissione europea nel Chad erano state ingiuste e che la Commissione non aveva applicato le procedure pertinenti. Ella chiedeva pertanto il risarcimento.

1.2 La Commissione ha informato il Mediatore di avere raggiunto un accordo con la denunciante in data 1° giugno 2000.

1.3 I servizi del Mediatore hanno contattato il legale della denunciante che ha confermato che la denunciante riteneva il caso risolto.

2 Conclusione

Dal parere della Commissione europea e dalle indicazioni del legale della denunciante è risultato che la Commissione aveva compiuto passi per risolvere la questione ed aveva soddisfatto la denunciante. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

3.2.4 Consiglio dell'Unione europea e Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel dicembre 1999 lo studio legale Clifford Chance ha presentato denuncia per conto di N. Ltd contro il Consiglio e la Commissione. La N. Ltd, impresa situata nell'Unione europea, è una filiale totalmente detenuta da una società giapponese che esporta grandi condensatori elettrolitici all'alluminio (Large Aluminium Electrolytic Capacitor - LAEC).

Ad avviso del denunciante, i fatti salienti erano i seguenti:

Nel 1992 il regolamento n. 3482/92 aveva istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di grandi condensatori elettrolitici all'alluminio originari del Giappone. Nel 1997 la Commissione aveva avviato una procedura antidumping contro le importazioni di questi condensatori dagli Stati Uniti e dalla Thailandia. Nel contempo, la Commissione aveva avviato un riesame del dazio imposto ai LAEC provenienti dal Giappone.

Il 26 gennaio 1999 la Commissione aveva proposto al Consiglio di imporre dazi definitivi alle importazioni di LAEC dagli Stati Uniti e dalla Thailandia. Il Consiglio non aveva accettato la proposta e pertanto i dazi provvisori erano scaduti il 28 febbraio 1999.

Il 21 maggio 1999 la Commissione aveva avvisato la N. Ltd della propria intenzione di proporre al Consiglio di concludere il riesame del dazio antidumping imposto dal regolamento n. 3482/92 senza ulteriori misure. Questo avrebbe portato alla revoca del dazio sulle esportazioni di LAEC dal Giappone. La Commissione aveva riconosciuto che il mantenimento del dazio sulle esportazioni di LAEC dal Giappone, senza l'imposizione di dazi corrispondenti sulle importazioni di LAEC dagli Stati Uniti e dalla Thailandia, avrebbe costituito una discriminazione illegittima.

La Commissione aveva ribadito la propria intenzione in una lettera del 27 ottobre 1999. Tuttavia, alla data della denuncia, la Commissione non aveva ancora presentato al Consiglio una proposta al fine di portare a termine la procedura di riesame, né il Consiglio aveva invitato la Commissione ad avanzare una proposta a propria volta.

**ANTIDUMPING:
PRESUNTO
ECESSIVO
RITARDO E
DISCRIMINAZIONE**

Decisione sulla denuncia 1487/99/IJH presentata contro il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea

Nella denuncia al Mediatore, la N. Ltd. ha sostenuto che la Commissione e il Consiglio non avevano compiuti i passi necessari ed appropriati per concludere il riesame del dazio antidumping sulle importazioni di LAEC dal Giappone. Tale comportamento aveva provocato un ritardo eccessivo e una discriminazione illegittima.

L'INDAGINE

La denuncia è stata trasmessa al Consiglio e alla Commissione per ottenerne i pareri.

Il parere della Commissione

Nel proprio parere la Commissione ha fatto presente che il 13 dicembre 1999 aveva adottato una proposta di regolamento del Consiglio per concludere il contestato riesame del dazio antidumping. La proposta era stata formalmente presentata al Consiglio lo stesso giorno (documento COM (1999) 668 def.). Con lettera del 13 dicembre 1999, la N. Ltd era stata informata della presentazione ed aveva ricevuto copia della proposta. Il riesame era stato concluso formalmente il 24 gennaio 2000 con il regolamento (CE) n. 173/2000 del Consiglio⁵⁹.

Ad avviso della Commissione, il riesame era stato effettuato con la dovuta diligenza e in stretta conformità delle leggi e dei regolamenti applicabili. Inoltre, la N. Ltd., essendo una parte interessata, era stata tenuta pienamente al corrente di tutte le fasi delle decisioni delle istituzioni nonché delle azioni proposte.

Il 21 maggio 1999 la Commissione ha informato le parti interessate della proposta secondo cui il riesame sarebbe stato concluso al fine di evitare discriminazioni. Il 31 maggio e il 22 giugno 1999 un altro esportatore giapponese ha sollevato la questione della scadenza retroattiva del dazio alla data in cui aveva avuto inizio la discriminazione. Tale richiesta ha fatto emergere nuove e difficili questioni giuridiche e politiche. Alla fine la richiesta di retroattività è stata accettata e le parti interessate, compresa la N. Ltd, ne sono state informate il 27 ottobre 1999.

Anche se la Commissione aveva usato il documento del 21 maggio 1999 per la proposta al Consiglio, il riesame contestato non avrebbe potuto essere concluso prima del settembre 1999 (considerati i meccanismi decisionali interni di Commissione e Consiglio). Tenendo conto della richiesta di retroattività, le istituzioni hanno potuto concludere il riesame nel gennaio 2000, ma con un effetto retroattivo a partire dal 28 febbraio 1999. Ciò consente alla N. Ltd. di ottenere il rimborso di 10 mesi di dazi antidumping pagati. In altre parole, il tempo in più che le istituzioni hanno impiegato ha portato ad una decisione considerevolmente più favorevole a N. Ltd. Inoltre, tenuto conto della complessità delle questioni, del processo di consultazione imposto dal regolamento generale e delle necessarie traduzioni della proposta della Commissione, effettuate in un periodo caratterizzato da un'intensa attività politica (aggiornamento dell'Agenda 2000), comportante la traduzione di altri documenti voluminosi, il tempo in più impiegato dalla Commissione per adottare la sua proposta (circa 3 mesi) dovrebbe essere considerato relativamente breve.

La Commissione ha pertanto respinto le affermazioni del denunciante e ha ritenuto che, in considerazione del regolamento con cui era stato concluso il riesame, la denuncia era divenuta infondata.

Il parere del Consiglio

Il parere del Consiglio conteneva le seguenti osservazioni preliminari:

“L'intento della presente denuncia è di riesaminare un'azione del Consiglio nel settore delle misure antidumping (e pertanto della politica commerciale ai sensi dell'articolo 133

⁵⁹ GU L 22 del 27.01.2000, pag. 1.

del trattato CE). Quando adotta un regolamento in conformità del regolamento generale antidumping⁶⁰ (a seguito di una proposta della Commissione), il Consiglio non agisce in veste amministrativa, bensì legislativa. Pertanto il Consiglio è del parere che il merito della presente denuncia sia di natura giudiziaria e non amministrativa.

A questo proposito, il Consiglio gradirebbe puntualizzare che i denunciante hanno inizialmente inviato una comunicazione al Consiglio e alla Commissione (18 ottobre 1999) come passo preliminare per un procedimento giudiziario ai sensi dell'articolo 232 del trattato CE”.

Per quanto riguarda il merito della denuncia, il Consiglio ha evidenziato che se è vero che, ai sensi dell'articolo 208 del trattato CE, il Consiglio può chiedere alla Commissione di procedere agli studi ritenuti opportuni e di sottoporli proposte adeguate, è altresì evidente che non esiste un obbligo per il Consiglio (“può”). Il Consiglio ha anche sottolineato che, anche qualora richiedesse alla Commissione di presentare una proposta in forza di questa disposizione, non esiste un obbligo giuridico per la Commissione ad agire in tal senso.

In ogni caso, in base al regolamento generale antidumping, che prevede le condizioni e le procedure per l'imposizione di dazi antidumping, vi è una netta separazione di responsabilità fra Commissione e Consiglio. Rientra nella responsabilità della Commissione avviare ed eseguire le procedure di riesame e presentare proposte al Consiglio per concludere la procedura di riesame o per mantenere in vigore i dazi.

Il Consiglio può agire solo sulla base di una proposta della Commissione, il che presuppone che la Commissione abbia concluso la propria indagine di riesame. A questo proposito, il Consiglio ha fatto presente che l'imposizione continua di dazi antidumping durante la fase del riesame deriva direttamente dall'articolo 11, paragrafo 2, primo comma del regolamento generale antidumping.

Il Consiglio ha anche osservato che il riesame contestato si era concluso con il regolamento (CE) n. 173/2000 del Consiglio, ed ha ritenuto pertanto di avere adottato i passi necessari per rimediare alla situazione del denunciante e che la denuncia fosse pertanto infondata.

Le osservazioni del denunciante

Il parere della Commissione, pervenuto prima di quello del Consiglio, è stato trasmesso al denunciante. Nelle osservazioni al parere della Commissione, il denunciante ha riconosciuto che la conclusione del riesame del dazio antidumping con il regolamento (CE) n. 173/2000 del Consiglio aveva soddisfatto le sue richieste. Il denunciante ha anche ringraziato il Mediatore per avere trattato con tempestività la denuncia, nonché la Commissione per la cura con cui aveva redatto il suo parere alla denuncia.

Alla luce delle osservazioni del denunciante e del parere della Commissione, non è sembrato necessario trasmettere al denunciante il parere del Consiglio perché formulasse eventuali osservazioni.

⁶⁰ Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, GU L 56 del 6.03 1996, pag. 1.

LA DECISIONE

1 Competenza del Mediatore a trattare la denuncia

1.1 Né il Consiglio né la Commissione hanno contestato la competenza del Mediatore europeo a trattare la denuncia. Tuttavia, il Consiglio ha fatto notare che *“Quando adotta un regolamento in base al regolamento generale antidumping⁶¹, il Consiglio non agisce in veste amministrativa, bensì legislativa. Pertanto il Consiglio è del parere che il merito della presente denuncia sia di natura giudiziaria e non amministrativa”*. Il Consiglio ha anche sottolineato che i denunciati avevano inviato una comunicazione al Consiglio e alla Commissione come passo preliminare per una procedura ai sensi dell'articolo 232 CE.

1.2 Per quanto riguarda il commento sulla natura legislativa dell'attività del Consiglio nel settore dell'antidumping, il Mediatore fa notare che è risaputo che la categorizzazione formale di un atto comunitario come regolamento o decisione non implica necessariamente che esso abbia caratteristiche legislative o amministrative. Il Mediatore, pertanto, non ritiene che si possa escludere in via di principio la possibilità che si verifichi un caso di cattiva amministrazione nell'attività del Consiglio nel settore dell'antidumping.

1.3 Per quanto riguarda il commento sulla natura “giudiziaria” della denuncia, il Mediatore ricorda che l'articolo 195 del trattato CE preclude qualsiasi indagine quando i fatti denunciati formino o abbiano formato oggetto di una procedura giudiziaria. Se la procedura giudiziaria ha inizio successivamente all'avvio di un'indagine da parte del Mediatore, questi pone fine all'esame della denuncia e archivia i risultati delle indagini svolte fino a quel momento, senza intraprendere ulteriori azioni, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, dello statuto del Mediatore. Nessuna delle disposizioni summenzionate si applica al caso in esame.

1.4 Quanto al fatto che i denunciati avessero inviato una comunicazione al Consiglio e alla Commissione come passo preliminare ai sensi dell'articolo 232 CE⁶², il Mediatore fa notare che tale comunicazione non costituisce di per sé un inizio di procedura giudiziaria, ma, al contrario, è un passo preliminare necessario a una procedura giudiziaria. Il Mediatore ricorda inoltre che, in base allo schema stabilito dal trattato, la mera possibilità che un denunciante possa adire le vie legali non impedisce un'indagine del Mediatore.

1.5 Va altresì osservato che le condizioni di ricevibilità di cui all'articolo 232 si riferiscono solo alle procedure dinanzi ai tribunali comunitari. La ricevibilità delle denunce al Mediatore è disciplinata non già dall'articolo 232, bensì dall'articolo 195 del trattato CE e dallo statuto del Mediatore.

1.6 Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, dello statuto del Mediatore, una denuncia deve essere preceduta dai passi amministrativi appropriati presso le istituzioni ed organi interessati. Nel determinare se tale condizione è soddisfatta, il Mediatore deve considerare che lo scopo è di garantire che l'istituzione o l'organo interessati abbiano la possibilità di rimediare al proprio comportamento, o almeno di spiegarlo, prima che sia presentata una denuncia al Mediatore. Nel pervenire alla decisione sulla ricevibilità della presente denuncia, il Mediatore ha ritenuto che la condizione sarebbe stata soddisfatta anche se il denunciante non avesse dato comunicazione alle istituzioni interessate ai sensi dell'articolo 232 CE.

⁶¹ Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, GU L 56 del 6.03.1996, pag. 1.

⁶² Il paragrafo pertinente recita:

“Il ricorso è ricevibile soltanto quando l'istituzione in causa sia stata preventivamente richiesta di agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale richiesta, l'istituzione non ha preso posizione, il ricorso può essere proposto entro un nuovo termine di due mesi”.

2 Presunto ritardo eccessivo che ha causato una discriminazione illegittima

2.1 Il denunciante ha sostenuto che la Commissione e il Consiglio non avevano compiuto i passi necessari ed appropriati per concludere il riesame del dazio antidumping sulle importazioni di grandi condensatori elettrolitici all'alluminio originari del Giappone, il che aveva causato un ritardo eccessivo e una discriminazione illegittima.

2.2 La Commissione e il Consiglio hanno risposto con dovizia di particolari alle affermazioni del denunciante e hanno ritenuto che, in considerazione dell'adozione del regolamento n. 173/2000 del Consiglio⁶³ con cui era stato concluso il riesame, la denuncia era ormai infondata.

2.3 Il denunciante ha riconosciuto che la conclusione del riesame del dazio antidumping con l'adozione del regolamento summenzionato aveva soddisfatto le sue richieste.

3 Conclusione

Dai pareri del Consiglio e della Commissione e dalle osservazioni del denunciante è risultato che le istituzioni avevano compiuto passi per risolvere la questione, e avevano quindi soddisfatto il denunciante. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

3.3 LA DENUNCIA

CONCILIAZIONE AMICHEVOLE RAGGIUNTA DAL MEDIATORE

La società Popignon SARL aveva effettuato uno studio nell'ambito di un contratto stipulato con il ministero dell'Agricoltura del Marocco e finanziato dalla CE. La relativa fattura era stata inviata al contraente nell'aprile 1998, ma la Commissione l'aveva pagata solo nell'aprile 1999. I denunciati, titolari di Popignon SARL, avevano pertanto deciso di presentare denuncia al Mediatore europeo al fine di ottenere il pagamento degli interessi per il ritardo. I denunciati avevano chiesto un pagamento corrispondente al 10% (vale a dire 1 706,57 euro) dell'ultimo bonifico effettuato dalla Commissione europea.

TARDIVO PAGAMENTO DI INTERESSI

Decisione sulla denuncia 390/99/ADB presentata contro la Commissione europea

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La Commissione ha spiegato che il ritardo era dipeso in primo luogo dalla decisione iniziale del ministero dell'Agricoltura del Marocco di contestare la fattura. In seguito il ministero aveva deciso di accettare la fattura e aveva chiesto il pagamento alla Commissione europea. La richiesta era stata approvata dalla delegazione della Commissione a Rabat ed era pervenuta a Bruxelles l'11 novembre 1998.

Nel momento in cui la richiesta di pagamento avrebbe dovuto essere evasa da parte della Commissione europea, la corrispondente linea di bilancio era esaurita. I nuovi stanziamenti del bilancio 1999 erano stati resi disponibili solo alla fine di febbraio 1999. L'ordine di pagamento era stato emesso l'8 marzo 1999 e i denunciati erano stati pagati il 6 aprile 1999.

La Commissione ha sottolineato che è sua linea di condotta corrispondere gli interessi sui pagamenti tardivi. Tuttavia, ha ritenuto che nel caso in esame la richiesta di interessi derivasse dal contratto fra Popignon SARL e il ministero dell'Agricoltura del Marocco. Tale richiesta avrebbe dovuto pertanto essere rivolta al ministero. Inoltre, la questione degli interessi non poteva essere discussa sulla base delle richieste avanzate dai denunciati.

⁶³ GU L 22 del 27.01.2000, pag. 1.

Le osservazioni dei denuncianti

I denuncianti hanno ritenuto la Commissione responsabile del ritardo fra la data di ricevimento della richiesta di pagamento (11 novembre 1998) e la data effettiva in cui era stato effettuato il pagamento (6 aprile 1999). Dato che la Commissione si era impegnata ad effettuare tali pagamenti entro 2 mesi, i denuncianti chiedevano gli interessi per il periodo di tempo fra l'11 gennaio 1999 e il 6 aprile 1999.

I denuncianti basavano il calcolo dell'importo da versare (ovvero l'1% del prezzo globale del contratto per ogni settimana di ritardo) sul contratto stipulato con le autorità marocchine.

Gli sforzi del Mediatore per pervenire ad una soluzione amichevole

Dopo un attento esame del parere e delle osservazioni, il Mediatore non ha ritenuto che la Commissione avesse risposto adeguatamente alle richieste del denunciante.

La Commissione si era impegnata ad effettuare i pagamenti entro 60 giorni. Nel caso in esame, i denuncianti non hanno dimostrato che la Commissione doveva essere ritenuta responsabile per il ritardo derivante dall'operato del ministero marocchino. Tuttavia, la conclusione provvisoria del Mediatore era che la Commissione dovesse essere considerata responsabile del periodo trascorso dopo il ricevimento della richiesta di pagamento. Pertanto, il fatto che la Commissione si fosse rifiutata di corrispondere gli interessi per il periodo di tempo oltre i 60 giorni successivi al ricevimento della richiesta di pagamento ha costituito un episodio di cattiva amministrazione.

La Commissione non era vincolata dai termini del contratto fra le autorità marocchine e i denunciati. Il Mediatore ha pertanto proposto che gli interessi da versare ai denunciati fossero calcolati sulla base della proposta della Commissione contenuta nella nota interna SEC(97)1205⁶⁴, vale a dire in conformità delle disposizioni di esecuzione⁶⁵ del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977.

La Commissione ha accettato la proposta del Mediatore. In base ai calcoli della Commissione, l'importo degli interessi da corrispondere era di 195,67 euro. Il 29 giugno 2000 il denunciante ha accettato la proposta della Commissione.

⁶⁴ Articolo 3, paragrafo 9: "(...) Gli interessi saranno calcolati in base allo stesso tasso applicato ai debitori della Commissione (articolo 94 del regolamento che stabilisce le modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento finanziario (...))."

⁶⁵ Regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 3418/93 della Commissione del 9 dicembre 1993 che stabilisce le modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, GU L 315 del 16.12.1993, pagg. 1-24.

Articolo 94

1. Qualsiasi credito, non pagato alla scadenza, produce interessi secondo le disposizioni seguenti:

- per i crediti espressi in ecu, al tasso d'interesse applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria alle sue operazioni in ecu (10), maggiorato di un punto e mezzo,
- per i crediti espressi in moneta nazionale, al tasso d'interesse interbancario venditore a tre mesi per il mercato interessato, maggiorato di un punto e mezzo.

2. Si applica il tasso d'interesse in vigore durante il mese in cui viene a scadere il credito.

3. Gli interessi decorrono dalla data di scadenza, stabilita nell'ordine di riscossione, fino al giorno del pagamento integrale del debito.

*LA DECISIONE***1 Rifiuto della Commissione di corrispondere gli interessi per un pagamento tardivo**

1.1 I denunciati hanno deciso di presentare una denuncia al Mediatore europeo per ottenere il riconoscimento degli interessi a causa di un ritardo nel pagamento. I denunciati avevano chiesto un importo pari al 10% dell'ultimo bonifico effettuato dalla Commissione europea.

1.2 La Commissione aveva rifiutato di pagare gli interessi sulla base del calcolo dei denunciati, che facevano riferimento al contratto stipulato fra i denunciati e le autorità marocchine.

1.3 Ad avviso del Mediatore, la Commissione poteva essere considerata responsabile solo per i ritardi dipendenti dal proprio operato. Inoltre, la Commissione non era vincolata dalle penali contrattuali per i ritardi previste dal contratto summenzionato.

1.4 Pertanto, per addivenire ad una soluzione amichevole, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 5 del suo statuto, il Mediatore ha proposto alla Commissione di calcolare gli interessi in questione sulla base della propria nota interna relativa ai ritardi nei pagamenti (SEC(97)1205).

1.5 La Commissione ha successivamente accolto la proposta del Mediatore e ha acconsentito a corrispondere gli interessi. I denunciati hanno accettato di ricevere l'importo proposto dalla Commissione.

2 Conclusione

A seguito dell'indagine del Mediatore, la Commissione e i denunciati sono pervenuti ad una soluzione amichevole in merito alla denuncia. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

3.4 CASI CHIUSI CON UNA VALUTAZIONE CRITICA DEL MEDIATORE

3.4.1 Parlamento europeo

PERSONALE - INFORMAZIONI ERRATE IN MERITO AD UN'INDENNITÀ GIORNALIERA

*Decisione sulla
denuncia 288/99/ME
presentata contro il
Parlamento europeo*

LA DENUNCIA

Nel marzo 1999 la denunciante ha sporto denuncia al Mediatore europeo. La denunciante aveva lavorato presso il servizio di traduzione del Parlamento europeo per quasi un anno e in seguito aveva lasciato il posto. Nella sua denuncia, sosteneva principalmente quanto qui di seguito riportato:

Con lettera del 5 dicembre 1997, la denunciante aveva ricevuto una proposta di lavoro da parte del Parlamento europeo, da lei accettata. La lettera indicava che la denunciante avrebbe ricevuto, alle condizioni e con i limiti fissati dall'articolo 69 delle condizioni di impiego degli altri agenti delle Comunità europee, un'indennità giornaliera di 2 206 BEF per i primi quindici giorni e in seguito di 1 027 BEF. Tuttavia, secondo quanto affermato dalla denunciante, l'indennità giornaliera dichiarata nella lettera non era mai stata corrisposta. La denunciante aveva presentato ricorso al Parlamento, in conformità dell'articolo 90 dello statuto del personale, ma senza successo. La denunciante ha allegato copia della sua corrispondenza con il Parlamento. Dalla corrispondenza si evinceva che il Parlamento aveva fatto riferimento al tasso dell'indennità giornaliera applicabile agli agenti che avevano diritto agli assegni familiari. La denunciante, tuttavia, non aveva diritto agli assegni familiari e l'amministrazione del Parlamento aveva pertanto applicato una tariffa inferiore. Ad avviso del Parlamento, si evince dalla giurisprudenza della Corte di giustizia che le informazioni non conformi allo statuto del personale non possono far sorgere un legittimo affidamento vincolante per il Parlamento. Il Parlamento ha deplorato l'errore. La denunciante sosteneva di essere in buona fede e di non avere ricevuto le condizioni di impiego e pertanto di non aver potuto verificare le informazioni fornite nella lettera. La denunciante chiedeva il pagamento dell'indennità che le era stata promessa.

L'INDAGINE E GLI SFORZI DEL MEDIATORE PER PERVENIRE AD UNA SOLUZIONE AMICHEVOLE

Dopo un attento esame della denuncia e dei documenti trasmessi dalla denunciante, il Mediatore ha ritenuto che si fosse in presenza, *prima facie*, di un caso di cattiva amministrazione. Egli ha inoltre concluso che fosse ancora possibile rimediare alla cattiva amministrazione e ha pertanto scritto al Parlamento in conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, dello statuto del Mediatore⁶⁶, al fine di addivenire ad una soluzione amichevole della denuncia. Poiché il Mediatore ha ritenuto che il parere del Parlamento sulla questione fosse già stato espresso chiaramente nella sua corrispondenza con la denunciante, ha chiesto al Parlamento di fissare un incontro per discutere in merito alla possibilità di pervenire ad una soluzione amichevole. Il 29 giugno 1999 si è svolto un incontro fra il Mediatore e i servizi del Parlamento, in occasione del quale è risultato chiaro che i rappresentanti del Parlamento non potevano impegnarsi, per conto del Parlamento, a ricercare una soluzione amichevole e che i rappresentanti del Mediatore non potevano negoziare per conto della denunciante. Si è concluso che i rappresentanti del Parlamento avrebbero esplorato le possibilità di una soluzione amichevole e ne avrebbero informato il Mediatore.

Il parere del Parlamento

In seguito all'incontro del giugno 1999, il Parlamento ha trasmesso il proprio parere al Mediatore nel dicembre 1999. In esso il Parlamento ha dichiarato che era consapevole dell'erroneità delle informazioni fornite nell'offerta di lavoro alla denunciante in merito all'importo dell'indennità giornaliera. Tuttavia, la lettera indicava anche che l'indennità giornaliera sarebbe stata pagata alle condizioni e ai limiti fissati all'articolo 69 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. In base alla giurisprudenza dei tribunali comunitari, le informazioni promesse in contrasto con lo Statuto dei funzionari non

⁶⁶ "Il Mediatore ricerca, per quanto possibile, assieme all'istituzione o all'organo interessato una soluzione atta a eliminare i casi di cattiva amministrazione e a soddisfare la denuncia presentata".

possono dar luogo ad aspettative legittime. Pertanto, il fatto che fossero state fornite informazioni errate non poteva dare luogo a risarcimenti in violazione delle disposizioni. Di conseguenza, il Parlamento non riteneva che la denunciante, da un punto di vista legale, avesse il diritto di ricevere un importo più elevato di quello che le era già stato corrisposto. In assenza di qualsiasi base giuridica, sarebbe stato contrario alla legge se il Parlamento avesse pagato alla denunciante un importo che non poteva essere rivendicato sulla base di alcuna disposizione. Il Parlamento non era pertanto nella posizione di proporre una soluzione amichevole del caso. Tuttavia, ha assicurato il Mediatore che si sarebbe adoperato per impedire il verificarsi di situazioni simili in futuro.

Le osservazioni della denunciante

Nelle sue osservazioni la denunciante ha ribadito la propria denuncia. Ha altresì sottolineato che aveva dovuto fare affidamento sulle informazioni fornitele nell'offerta di lavoro ritenendole corrette e che non aveva avuto la possibilità di verificarle in quanto non aveva ricevuto copia delle disposizioni in questione.

LA DECISIONE

1 Rifiuto del Parlamento di corrispondere alla denunciante l'indennità giornaliera promessa nell'offerta di lavoro

1.1 La denunciante ha dichiarato che nella lettera del 5 dicembre 1997 le era stata promessa una determinata indennità giornaliera per il periodo in cui avrebbe lavorato al servizio di traduzione del Parlamento. Sosteneva tuttavia di non avere mai ricevuto l'indennità giornaliera indicata nella lettera.

1.2 Il Parlamento ha ammesso di avere fornito informazioni errate riguardo all'indennità giornaliera. Tuttavia, ha anche dichiarato che la denunciante era stata informata che l'indennità giornaliera sarebbe stata pagata alle condizioni e ai limiti di cui all'articolo 69 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

1.3 La Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado hanno costantemente sostenuto che il principio del legittimo affidamento non può essere invocato dall'impresa che abbia infranto in modo manifesto la normativa vigente. Di conseguenza, come anche chiaramente espresso dalla Corte di giustizia, le promesse che non tengono conto delle disposizioni vigenti non possono dare adito a pretese legittime da parte della persona interessata, anche se viene provato che tali promesse effettivamente sono state fatte⁶⁷. Ne discende pertanto necessariamente che la denunciante non aveva diritto di chiedere il pagamento dell'indennità giornaliera che le era stata promessa dal Parlamento, dato che l'importo indicato dal Parlamento non era conforme all'articolo 69 delle condizioni di impiego degli altri agenti delle Comunità europee.

1.4 Nonostante la denunciante non avesse il diritto di chiedere il pagamento al Parlamento, costituisce buona prassi amministrativa fornire informazioni chiare e comprensibili. Va da sé che le informazioni fornite devono essere corrette. Nel caso in esame, è stato dimostrato che il Parlamento ha fornito alla denunciante informazioni errate. Il Parlamento non ha quindi agito nel rispetto dei principi di buona prassi amministrativa. Il Mediatore ha pertanto rivolto un'osservazione critica al Parlamento.

⁶⁷ Causa 67/84, *Sideradria/Commissione*, Raccolta della Giurisprudenza 1985, pag. 3983, punto 21, causa 162/84, *Vlachou/Corte dei conti*, Raccolta della Giurisprudenza 1986, pag. 481, punto 6, causa T-123/89, *Chomel/Commissione*, Raccolta della Giurisprudenza 1990, pag. II-131, punto 28 e cause riunite T-551/93, T-231/94, T-232/94, T-233/94, T-234/94, *Industrias Pesqueras Campos e altri/Commissione*, Raccolta della Giurisprudenza 1996, pag. II-247, punto 76.

2 Conclusione

Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore nel caso in esame, è stato necessario formulare la seguente osservazione critica:

Nonostante la denunciante non avesse il diritto di chiedere il pagamento al Parlamento, costituisce buona prassi amministrativa fornire informazioni chiare e comprensibili. Va da sé che le informazioni fornite devono essere corrette. Nel caso in esame, è stato dimostrato che il Parlamento ha fornito alla denunciante informazioni errate. Il Parlamento non ha quindi agito nel rispetto dei principi di buona prassi amministrativa.

Dato che questo aspetto del caso riguardava procedure relative a specifici eventi verificatisi in passato, non era opportuno ricercare una soluzione amichevole della questione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

RISPOSTE STANDARD A RICHIESTE INDIVIDUALI RIVOLTE ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI UN CONCORSO GENERALE

*Decisione sulle
denunce congiunte
1260/98/(OV)BB e
1305/98/(OV)BB
presentate contro il
Parlamento europeo*

LA DENUNCIA

Nel novembre 1998 il signor P. ha presentato al Mediatore europeo una denuncia in merito al concorso generale PE/83/A. Nel dicembre 1998 il signor A. ha presentato un'analogha denuncia. Ai fini delle proprie indagini il Mediatore ha pertanto deciso di riunire le due denunce.

I denunciante lamentavano il rifiuto del Parlamento di ammetterli al concorso generale PE/83/A (amministratori di lingua greca presso il Segretariato generale)⁶⁸ organizzato dal Parlamento e per il quale essi avevano presentato le proprie candidature. Il 9 ottobre 1998 il Parlamento aveva informato i denunciante che le loro domande erano state escluse, in quanto la loro esperienza professionale non era stata ritenuta adeguata per l'esercizio delle funzioni indicate nel bando di gara. I denunciante avevano inviato lettere motivate alla commissione giudicatrice chiedendo un riesame delle sue decisioni, ma nelle lettere del 16 novembre e del 17 novembre 1998, la commissione giudicatrice aveva risposto ad entrambi i denunciante con una formula standard senza tenere conto degli aspetti specifici formulati nelle lettere dei denunciante.

I denunciante hanno sostenuto le seguenti doglianze:

La commissione giudicatrice aveva respinto arbitrariamente le loro candidature senza fornire un'adeguata ed individuale spiegazione:

- quanto alla denuncia 1260/98/(OV)BB, la commissione giudicatrice aveva respinto la candidatura del denunciante, in quanto egli non aveva maturato almeno due anni di esperienza professionale, dopo il conseguimento del diploma universitario, di livello equivalente a quello delle funzioni di cui al punto II del bando di concorso (punto III.B.2.b del bando). Il denunciante sosteneva che la commissione giudicatrice aveva sottovalutato i suoi 10 anni di esperienza professionale in qualità di funzionario della Commissione e di traduttore presso il servizio di traduzione;
- quanto alla denuncia 1305/98/(OV)BB, la commissione giudicatrice aveva respinto la domanda del denunciante per gli stessi motivi, in base al punto III.B.2.b del bando. Il denunciante sosteneva che la commissione non aveva tenuto conto della sua esperienza professionale quale funzionario tecnico-architetto. Ad avviso del denunciante, la commissione non aveva specificato con esattezza che cosa determinasse la sua mancanza di esperienza.

La commissione giudicatrice aveva risposto con una lettera standard alle varie argomentazione avanzate dai denunciante nei loro ricorsi individuali in data 14 ottobre 1998 e 2 novembre 1998.

⁶⁸ GU C 77 A del 12 marzo 1998.

L'INDAGINE

Il parere del Parlamento

La denuncia è stata trasmessa al Parlamento europeo che, nel suo parere, ha sostenuto in sintesi quanto qui di seguito riportato:

Poiché il Parlamento non aveva previsto prove di preselezione per il concorso, prima dell'organizzazione delle prove scritte e in conformità dell'articolo 5 dell'allegato III dello statuto del personale, la commissione giudicatrice aveva esaminato le candidature alla luce dei requisiti stabiliti nel bando di concorso e su questa base aveva redatto l'elenco dei candidati ammessi al concorso generale PE/83/A.

Con riferimento alla denuncia del signor P., la commissione giudicatrice aveva deciso che la sua esperienza professionale in qualità di traduttore non poteva essere assimilata, ai fini di questo concorso, all'esperienza professionale di livello equivalente a quello delle funzioni descritte al punto II del bando di concorso. Questa decisione era valsa per tutti i candidati con lo stesso profilo. La domanda pertanto non era stata respinta arbitrariamente.

Quanto alla denuncia del signor A., la risposta inviata gli in seguito al suo ricorso, che faceva espresso riferimento ai requisiti relativi alla descrizione delle mansioni di cui alla sezione II del bando di concorso, corrispondeva alla posizione della commissione giudicatrice in risposta ai dettagli forniti dal denunciante.

Il Parlamento ha segnalato di avere ricevuto solo di recente copia della decisione del Mediatore sulla denuncia 850/3.9.96/IJH/FIN/KT/BB, in base alla quale le commissioni giudicatrici dovrebbero fornire spiegazioni individuali ai candidati che ne facciano espressa richiesta. Il Mediatore si è assicurato che questa decisione sarebbe stata portata all'attenzione delle future commissioni giudicatrici del Parlamento europeo.

Le osservazioni dei denunciati

I denunciati hanno ribadito le loro denunce.

LA DECISIONE

1 Nel concorso generale PE/83/A la commissione giudicatrice ha respinto le candidature dei denunciati arbitrariamente e senza fornire alcuna motivazione.

1.1 I denunciati hanno affermato che la commissione giudicatrice aveva respinto le loro domande arbitrariamente e senza fornire alcuna motivazione.

1.2 Come costantemente sostenuto dai tribunali comunitari, anche se per un concorso basato su qualifiche e prove la commissione giudicatrice gode di una certa discrezionalità nel valutare i titoli e l'esperienza pratica dei candidati, è tuttavia vincolata dalla lettera del bando di concorso. La funzione essenziale di un bando di concorso, conformemente allo statuto del personale, consiste nell'informare gli interessati nel modo più esatto possibile circa i requisiti necessari per occupare il posto di cui trattasi, al fine di metterli in grado di valutare l'opportunità di presentare la propria candidatura e quali documenti siano importanti per i lavori della commissione giudicatrice e debbano pertanto essere allegati alla domanda di candidatura⁶⁹.

⁶⁹ Causa T-158/89, *Van Hecken/Comitato economico e sociale*, Raccolta della Giurisprudenza 1991, pag. II-1341.

Inoltre, nei casi in cui la commissione giudicatrice decide di non ammettere un candidato alle prove, è tenuta ad indicare con precisione quali condizioni del bando di concorso ritenga non siano state soddisfatte dal candidato⁷⁰.

1.3 Il bando di concorso PE/83/A indicava tutte le condizioni che i candidati dovevano soddisfare. Una delle condizioni previste al punto III.B.2.b del bando consisteva nell'aver acquisito un'esperienza professionale di almeno due anni, dopo il conseguimento del diploma universitario, di livello equivalente a quello delle funzioni di cui al punto II del bando di gara.

1.4 Il Mediatore ha osservato che, dalle informazioni trasmesse dal denunciante e dal Parlamento, è risultato che la commissione giudicatrice ha agito in conformità del bando di concorso quando ha deciso di non poter accettare le candidature dei denunciati, perché non soddisfacevano tutti i requisiti prescritti.

1.5 Per quanto riguarda l'obbligo della commissione giudicatrice di indicare con precisione quali condizioni del bando di concorso ritenga non siano state soddisfatte dal candidato, il Mediatore ha osservato che nelle lettere del 9 ottobre 1998 e del 16 e 17 novembre 1998 la commissione giudicatrice aveva rinviato alle funzioni descritte nella sezione II del bando e aveva motivato la decisione di escludere dal concorso i denunciati.

2 La commissione giudicatrice ha risposto con una lettera standard alle varie argomentazioni sollevate dai denunciati nei loro ricorsi individuali relativi al concorso generale PE/83/A.

2.1 I denunciati hanno sostenuto che la commissione giudicatrice non aveva risposto ai diversi punti sollevati nei loro ricorsi individuali.

2.2 La commissione giudicatrice aveva risposto ai denunciati con lettere standard datate 16 e 17 novembre 1998.

2.3 Nel contesto dei concorsi, le decisioni di una commissione giudicatrice di respingere una candidatura devono indicare le condizioni del bando di concorso che non sono state soddisfatte⁷¹. Se il numero dei candidati è elevato, la commissione giudicatrice può inizialmente limitarsi a motivare il rifiuto in modo sintetico e ad informare i candidati solo circa i criteri e il risultato della selezione⁷². La commissione giudicatrice deve tuttavia fornire in un secondo tempo chiarimenti individuali a quei candidati che ne facciano espressa richiesta⁷³.

2.4 Nelle loro lettere del 14 ottobre 1998 e del 2 novembre 1998 i denunciati avevano richiesto espressamente alla commissione giudicatrice di riesaminare la loro esperienza professionale per il concorso generale PE/83/A. La commissione giudicatrice aveva risposto in data 16 e 17 novembre 1998 con lettere standard identiche con cui si era limitata a dichiarare di avere esaminato la questione nella riunione del 12 novembre 1998 e di aver dovuto confermare la propria decisione iniziale di non ammettere i denunciati al concorso generale PE/83/A a causa della loro esperienza professionale che non corrispondeva alla natura delle funzioni descritte al punto II del bando di concorso.

2.5 Le risposte standard inviate dalla commissione giudicatrice ai denunciati non contenevano informazioni sufficienti tali da metterli in grado di capire gli elementi assunti come base per la decisione della commissione in relazione ai loro ricorsi individuali né da

⁷⁰ Cause riunite 4, 19 e 28/78, *Salerno e altri/Commissione*, Raccolta della Giurisprudenza 1978, pag. 2403 e causa 108/84, *De Santis/Corte dei conti*, Raccolta della Giurisprudenza 1985, pag. 947.

⁷¹ Cause riunite 4, 19, e 28/78, *Salerno e altri/Commissione*, Raccolta della Giurisprudenza 1978, pagg. 2403-parr. 26-29

⁷² Causa 225/82, *Verzyck/Commissione*, Raccolta della Giurisprudenza 1983, pag. 1991.

⁷³ Causa T-55/91, *Olivier Fascilla/Parlamento*, Raccolta della Giurisprudenza 1992, pag. II-1757, punti 34-35.

consentire un riesame dei motivi della decisione. La risposta non forniva pertanto ai denunciati una motivazione individuale adeguata circa il rifiuto delle loro candidature.

3 Conclusione

Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore in merito alla presente denuncia, è risultato necessario formulare la seguente osservazione critica:

Nel contesto dei concorsi, le decisioni di una commissione giudicatrice di respingere una candidatura devono indicare le condizioni del bando di concorso che non sono state soddisfatte. Se il numero dei candidati è elevato, la commissione giudicatrice può inizialmente limitarsi a motivare il rifiuto in modo sintetico e ad informare i candidati solo circa i criteri e il risultato della selezione. La commissione giudicatrice deve tuttavia fornire in un secondo tempo chiarimenti individuali a quei candidati che ne facciano espressa richiesta.

Le risposte standard della commissione giudicatrice ai denunciati non contenevano informazioni sufficienti tali da metterli in grado di capire gli elementi assunti come base per la decisione della commissione in relazione ai loro ricorsi individuali né da consentire un riesame dei motivi della decisione. La risposta non forniva pertanto ai denunciati una motivazione individuale adeguata circa il rifiuto delle loro candidature.

Dato che questo aspetto del caso riguardava procedure relative a specifici episodi verificatisi in passato, non è risultato opportuno ricercare una soluzione amichevole della questione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

3.4.2 LA DENUNCIA

Consiglio dell'Unione europea

MOTIVAZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE NON CONFORME AL BANDO DI CONCORSO

Decisione sulla denuncia 1011/99/BB presentata contro il Consiglio dell'Unione europea

Il denunciante aveva presentato la propria candidatura al concorso generale Consiglio/LA/385 (traduttori di lingua finlandese)⁷⁴ organizzato dal Consiglio. La candidatura del denunciante era stata esclusa dal concorso, in quanto non soddisfaceva la condizione indicata al punto III B. b del bando di concorso dato che non indicava né una conoscenza “*approfondita*” del francese né un’*ottima*” conoscenza dell’inglese né il denunciante aveva un’esperienza professionale sufficiente dove l’uso del francese fosse stato essenziale. Tale valutazione si era basata sui documenti che il denunciante aveva allegato alla propria domanda.

Egli aveva chiesto un riesame della decisione della commissione giudicatrice sostenendo che erano stati commessi errori nel trattamento della sua domanda. La commissione aveva risposto che dopo il riesame della sua domanda risultava che egli aveva un’*ottima* conoscenza dell’inglese, ma non una conoscenza “*approfondita*” del francese e che quindi veniva riconfermata la precedente decisione.

Il denunciante sosteneva che erano stati commessi errori nella valutazione delle sue conoscenze linguistiche nonché della sua esperienza professionale sulla base della sua candidatura al concorso generale Consiglio/LA/385. Egli inoltre sosteneva che la motivazione della commissione giudicatrice nella lettera di rigetto era ambigua e non conforme al bando di concorso.

L'INDAGINE

Il parere del Consiglio

La denuncia è stata trasmessa al Consiglio, nel cui parere ha indicato che le condizioni particolari di ammissione al concorso generale Consiglio/LA/385 richiedevano «una

⁷⁴ GUCE C 302 A del 1° ottobre 1998.

perfetta padronanza della lingua finlandese, una conoscenza approfondita della lingua francese o inglese, un'ottima conoscenza dell'altra di queste due lingue e una soddisfacente conoscenza di una o più lingue ufficiali della CE, ovvero tedesco, danese, spagnolo, greco, italiano, olandese e portoghese». I candidati dovevano inoltre produrre documenti giustificativi atti a dimostrare il possesso dei requisiti.

Dai documenti giustificativi presentati dal denunciante era emerso che egli non soddisfaceva i requisiti. Come spiegato dalla commissione giudicatrice nella lettera del 22 aprile, e in quella più dettagliata del 31 maggio 1999, i documenti giustificativi presentati dal denunciante erano sufficienti a dimostrare un' "ottima" conoscenza dell'inglese, ma non una conoscenza approfondita del francese, che egli aveva scelto come prima lingua.

Per poter dimostrare una conoscenza "approfondita" dell'inglese o del francese, la commissione giudicatrice ha ritenuto che un candidato per un posto linguistico presso il Segretariato generale del Consiglio doveva avere seguito una formazione scolastica comprendente almeno un corso di studi completo nella lingua in questione alla scuola secondaria. L'unico collegamento del denunciante con la lingua francese era l'attività svolta presso un istituto di ricerca scientifica in Francia fra l'aprile 1993 e il luglio 1994. Risultava tuttavia che la lingua francese non aveva avuto una posizione centrale nell'esercizio di tale attività, come dimostrato dal fatto che le pubblicazioni del denunciante erano state redatte in inglese. Lo stesso valeva per l'esperienza professionale del candidato presso il centro di traduzione di Lussemburgo. La commissione giudicatrice aveva ritenuto, pertanto, che l'esperienza professionale del candidato non fosse sufficiente a dimostrare il livello richiesto di competenza nella lingua francese per la traduzione di testi complessi da quella lingua verso il finlandese.

Secondo il Consiglio, la valutazione della candidatura del denunciante non era né ambigua né in contraddizione con il bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

In via generale è stato sottolineato che la commissione giudicatrice agisce in maniera completamente autonoma. Di conseguenza, il Segretario generale, nella veste di autorità che ha il potere di nomina, non ha la facoltà di revocare le decisioni della commissione giudicatrice a meno che non vi sia la prova inconfutabile di una decisione illegittima che incida sulla legalità del concorso nel suo insieme. Secondo il Consiglio, tale principio non era applicabile ai criteri e alle procedure seguite nel caso in esame.

Le osservazioni del denunciante

Il denunciante ha confermato la propria denuncia. Egli ha segnalato che nel suo parere il Consiglio aveva sostenuto che i candidati dovevano dimostrare di avere seguito una formazione scolastica comprendente almeno un corso di studi completo in inglese e francese alla scuola secondaria. Tale indicazione non figurava nel bando di gara. La commissione giudicatrice avrebbe potuto valutare le conoscenze linguistiche dei candidati organizzando una prova linguistica.

LA DECISIONE

1 Presunti errori nella valutazione della candidatura del denunciante al concorso generale Consiglio/LA/385 e motivazione ambigua non conforme al bando di concorso

1.1 Il denunciante sosteneva che erano stati commessi errori nella valutazione delle sue conoscenze linguistiche nonché della sua esperienza professionale sulla base della sua candidatura al concorso generale Consiglio/LA/385. Egli sosteneva inoltre che la motivazione della commissione giudicatrice era ambigua e non conforme al bando di concorso.

1.2 Le condizioni particolari di ammissione al concorso generale Consiglio/LA/385 richiedevano «una perfetta padronanza della lingua finlandese, una conoscenza approfondita della lingua francese o inglese, un'ottima conoscenza dell'altra di queste due lingue e una soddisfacente conoscenza di una o più lingue ufficiali della CE, ovvero tedesco, danese, spagnolo, greco, italiano, olandese e portoghese». I candidati dovevano inoltre produrre documenti giustificativi atti a dimostrare il possesso dei requisiti.

1.3 Per poter dimostrare una conoscenza «*approfondita*» dell'inglese o del francese, la commissione giudicatrice ha ritenuto che un candidato per un posto linguistico presso il Segretariato generale del Consiglio doveva avere seguito una formazione scolastica comprendente almeno un corso di studi completo nella lingua in questione alla scuola secondaria. Il denunciante, tuttavia, non aveva studiato il francese, nemmeno alla scuola secondaria. Inoltre, la commissione giudicatrice riteneva che l'esperienza professionale del denunciante non fosse sufficiente a dimostrare il livello richiesto di conoscenza di tale lingua.

1.4 Secondo la giurisprudenza dei tribunali comunitari, le commissioni giudicatrici godono di ampi poteri discrezionali. Nell'esercizio di tali poteri le commissioni giudicatrici devono rispettare il quadro giuridico stabilito nel bando di concorso.

1.5 Costituisce buona prassi amministrativa informare nel modo più esatto possibile circa i requisiti necessari per occupare il posto di cui trattasi. Tali informazioni devono consentire ai candidati di valutare l'opportunità di presentare la propria candidatura e quali documenti giustificativi siano importanti per la procedura di selezione e debbano pertanto essere allegati alla domanda di candidatura⁷⁵. La funzione del bando di concorso consiste nell'informare adeguatamente il candidato circa i requisiti e le condizioni da soddisfare. Nel presente caso, il bando di concorso non prevedeva esplicitamente il requisito di allegare documenti che certificassero «*una formazione scolastica comprendente almeno un corso di studi completo alla scuola secondaria*». Stando così le cose, la commissione giudicatrice non aveva fornito al denunciante informazioni chiare ed accurate in merito al fatto che la conoscenza del francese e dell'inglese doveva essere provata almeno da un corso di studi seguito alla scuola secondaria. La decisione della commissione giudicatrice pertanto lasciava al candidato il dubbio se le sue conoscenze linguistiche e la sua esperienza professionale fossero state adeguatamente valutate in conformità dei criteri stabiliti nel bando di concorso. Ciò costituisce un episodio di cattiva amministrazione.

2 Conclusione

Alla luce delle indagini del Mediatore, si è reso necessario formulare la seguente osservazione critica:

Costituisce buona prassi amministrativa informare nel modo più esatto possibile circa i requisiti necessari per occupare il posto di cui trattasi. Tali informazioni devono consentire ai candidati di valutare l'opportunità di presentare la propria candidatura e quali documenti giustificativi siano importanti per la procedura di selezione e debbano pertanto essere allegati alla domanda di candidatura. La funzione del bando di concorso consiste nell'informare adeguatamente il candidato circa i requisiti e le condizioni da soddisfare. Nel presente caso, il bando di concorso non prevedeva esplicitamente il requisito di allegare documenti che certificassero «una formazione scolastica comprendente almeno un corso di studi completo alla scuola secondaria». Stando così le cose, la commissione giudicatrice non aveva fornito al denunciante informazioni chiare ed accurate in merito al fatto che la conoscenza del francese e dell'inglese doveva essere provata almeno da un corso di studi alla scuola secondaria. La decisione della commissione giudicatrice pertanto lasciava al candidato il dubbio se le sue conoscenze linguistiche e la sua espe-

⁷⁵ Causa T-158/89, *Van Hecken/Comitato economico e sociale*, Raccolta della Giurisprudenza 1991, pag. II-1341.

rienza professionale fossero state adeguatamente valutate in conformità dei criteri stabiliti nel bando di concorso. Ciò costituisce un episodio di cattiva amministrazione.

Dato che questo aspetto del caso riguardava procedure relative a specifici eventi verificatisi in passato, non è sembrato opportuno ricercare una soluzione amichevole della vicenda. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

3.4.3 LA DENUNCIA

Commissione europea

PAGAMENTO NELL'AMBITO DI UN CONTRATTO TACIS

Decisione sulla denuncia 161/98/ME presentata contro la Commissione europea

Nel febbraio 1998 una società di consulenza ha presentato denuncia al Mediatore europeo. Il denunciante aveva stipulato un contratto Tacis con la Commissione europea riguardante la creazione di un'unità consultiva per la politica alimentare e agricola in Uzbekistan. Il progetto avrebbe dovuto essere portato a termine alla fine di agosto 1997. Era stato deciso di inserire un'appendice al contratto per prorogarlo di tre mesi. La Commissione aveva approvato l'appendice al contratto nel luglio 1997, l'aveva firmata e in seguito inviata al denunciante perché la sottoscrivesse a sua volta. Tuttavia, poiché l'aggiunta non conteneva un riferimento ad un ulteriore pagamento, come richiesto dal denunciante, questi aveva contattato la Commissione a più riprese via fax in merito alla questione. In seguito a tali richieste, il denunciante aveva ricevuto una telefonata dalla Commissione. Secondo il denunciante, il funzionario responsabile della Commissione aveva sostenuto che il pagamento supplementare era possibile ed aveva suggerito al denunciante, a causa della mancanza di tempo prima della scadenza del contratto originario, di apportare personalmente a mano la modifica sull'appendice, di firmare tale documento e di restituirlo alla Commissione. Sulla base di tale aggiunta, il denunciante aveva spedito le fatture nel settembre 1997 chiedendo il pagamento. Poiché il pagamento non era stato effettuato dopo il termine contrattuale di 60 giorni, il denunciante aveva contattato ripetutamente la Commissione, chiedendo di effettuare il pagamento nonché di fornire informazioni circa l'accettazione delle fatture. Solo nel gennaio 1998 (130 giorni dopo) e dopo numerose richieste di pagamento e/o di informazioni, la Commissione aveva comunicato al denunciante che le fatture presentate nel settembre 1997 erano ufficialmente respinte. La motivazione addotta per giustificare tale rigetto consisteva nel fatto che al denunciante era rimasta un'unica possibilità per presentare le fatture, ovvero la fine del progetto. Per questo motivo le fatture di settembre avrebbero dovuto essere ripresentate alla fine del progetto.

Il denunciante aveva pertanto sporto denuncia al Mediatore, sostenendo che non era stata pagata alcuna fattura nell'ambito del contratto entro il termine contrattuale di 60 giorni e ha allegato un prospetto indicante i ritardi. Il prospetto mostrava ritardi fino a 223 giorni. Il denunciante sosteneva inoltre che le informazioni fornite sulle modalità di richiesta degli interessi erano incoerenti, insufficienti ed ambigue. A questo proposito, il denunciante ha allegato la corrispondenza che mostrava che, non avendo ottenuto il pagamento degli interessi, il denunciante aveva chiesto alla Commissione informazioni al riguardo, ma, a suo avviso, le risposte della Commissione erano state contraddittorie. Il denunciante era quindi del parere che tale comportamento fosse la causa per cui egli non aveva potuto chiedere gli interessi per il ritardo di pagamento.

Il denunciante chiedeva il pagamento dell'importo scaduto e degli interessi nonché il risarcimento dei danni.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione europea che, nel suo parere, ha formulato le seguenti osservazioni:

Per quanto riguarda il programma Tacis, i contratti sono stipulati in base ad un modello standard che comprende sia il contratto che le "condizioni generali". Ogni contratto prevede inoltre linee guida specifiche per la presentazione e l'inoltro delle fatture.

Ai sensi dell'articolo 13 del contratto, qualsiasi modifica al contratto deve essere accettata per iscritto, comprese le modifiche del prospetto dei pagamenti concordato. L'articolo 46 delle condizioni generali prevede che le modifiche devono consistere in un accordo supplementare firmato da entrambe le parti.

L'articolo 6 del contratto prevede uno specifico prospetto dei pagamenti, in base al quale il pagamento finale è dovuto solo dopo l'approvazione della relazione finale presentata dal contraente. I servizi della DG 1A sono autorizzati ad accettare solo in via eccezionale le modifiche alle condizioni di pagamento inizialmente concordate. Inoltre l'"Addenda aux Contrats" della Direzione generale DG 1A stabilisce che le modifiche al prospetto dei pagamenti non possono consistere nell'aumento del numero dei pagamenti previsti. Di conseguenza, la direzione finanziaria F aveva rifiutato di effettuare pagamenti non previsti nel prospetto dei pagamenti originario.

Per quanto riguarda le fatture presentate dal denunciante nel settembre 1997, la Commissione ha spiegato che il contratto originario scadeva il 18 luglio 1997, ma era stato prorogato due volte (aggiunte nn. 4 e 5) fino al 18 dicembre 1997 per garantire un adeguato completamento del progetto. Tuttavia, in conformità dell'"Addenda aux Contracts", la richiesta di un pagamento aggiuntivo separato non era stata accettata. La Commissione ha negato di avere suggerito per telefono al denunciante di modificare unilateralmente il testo dell'appendice n. 4, in particolare da parte del funzionario segnalato dal denunciante, che in quel periodo era in ferie.

Per quanto riguarda il pagamento degli interessi, la Commissione ha fatto presente che l'articolo 31 delle condizioni generali prevede un termine ultimo entro cui effettuare il pagamento di 60 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento. Se questo termine viene superato, il contraente ha diritto al pagamento degli interessi. Tuttavia, gli interessi per il ritardo costituiscono una clausola contrattuale, subordinata al prospetto dei pagamenti del contratto. Quando non è dovuto alcun pagamento per le fatture presentate al di fuori del prospetto, gli interessi non maturano. Inoltre, l'articolo 31 delle condizioni generali stabilisce che la Commissione non è responsabile dei ritardi imputabili alle omissioni e alle mancanze del contraente nella presentazione delle fatture. La Commissione ha anche dichiarato che tutte le richieste di onorari e di spese dirette in relazione al progetto in questione erano state pagate interamente e stava per essere evasa una fattura presentata nuovamente nell'aprile 1998 dopo le correzioni.

Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento dei danni, la Commissione non riteneva che la questione fosse rilevante e, in ogni caso, non era stata fornita alcuna prova dei danni subiti dal denunciante.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante ha dichiarato che la modifica scritta a mano all'aggiunta n. 4 era solo il risultato del suggerimento ricevuto verbalmente dalla Commissione. Se non avesse ricevuto istruzioni in tal senso da parte di un rappresentante della Commissione, il denunciante non avrebbe agito in tal senso.

Per quanto riguarda i ritardi nei pagamenti, il denunciante ha fatto presente che la Commissione non aveva fatto riferimento alla questione, ma solo alle omissioni e alle mancanze del contraente. Il fatto che gli interessi per il ritardato pagamento fossero stati successivamente proponibili dimostrava che la Commissione aveva ammesso il mancato rispetto delle condizioni contrattuali. La Commissione tuttavia non aveva offerto alcuna spiegazione per i persistenti ritardi nella procedura di pagamento degli interessi.

Per quanto riguarda l'asserzione circa l'incoerenza, l'insufficienza e l'ambiguità delle informazioni sulle modalità di richiesta degli interessi, il denunciante ha sottolineato che la Commissione non aveva fornito alcuna risposta in merito.

La dichiarazione della Commissione secondo cui le richieste di onorari e spese dirette erano state pagate totalmente non era in effetti corretta, in quanto l'ultima fattura del denunciante era ancora in attesa. Aveva dovuto essere ripresentata perché la Commissione non aveva tenuto conto delle modifiche apportate all'appendice del contratto.

Per quanto attiene alla richiesta di risarcimento, il denunciante ha ritenuto che i danni erano rilevanti riguardo alla richiesta di interessi per il ritardo nel pagamento delle fatture, presentata nel settembre del 1997 e rigettata, riguardo all'incapacità del denunciante di chiedere gli interessi nei primi 18 mesi del contratto a motivo dell'inadeguatezza delle informazioni e riguardo al considerevole lasso di tempo che il personale del denunciante aveva impiegato nel seguire i ritardi e le informazioni contraddittorie della Commissione.

ULTERIORI INDAGINI

Dopo un attento esame del parere della Commissione e delle osservazioni del denunciante, il Mediatore ha deciso di chiedere alla Commissione ulteriori raggugli: in primo luogo se la Commissione avesse istruzioni scritte per il personale adibito ai contatti telefonici con i contraenti e in secondo luogo se la Commissione avesse un promemoria informativo standard, o equivalente, per informare i contraenti delle condizioni in base alle quali gli interessi sono pagabili e delle procedure per richiedere gli interessi. Il Mediatore ha inoltre invitato la Commissione a commentare le osservazioni del denunciante.

Nella sua risposta la Commissione ha dichiarato che le osservazioni del denunciante si incentravano sulla richiesta di un ulteriore pagamento. La Commissione ha ribadito di non avere riscontrato prove che al denunciante fosse stato comunicato per telefono di apportare a mano una modifica all'appendice n. 4. La Commissione ha allegato una lettera del funzionario che aveva parlato con il denunciante in cui dichiarava che non era stato dato tale suggerimento. La Commissione ha dichiarato che non aveva istruzioni scritte per il personale adibito ai contatti telefonici con i contraenti, ma che aveva istruzioni specifiche sul modo di trattare le richieste di ulteriori pagamenti. Quanto alle informazioni sul pagamento degli interessi, la Commissione ha rinviato all'articolo 31 delle condizioni generali (che erano parte integrante del contratto) e all'articolo 30 della versione modificata delle condizioni generali, dichiarando che tali regole erano ovvie. La Commissione ha fatto riferimento ad un promemoria informativo che viene consegnato ai contraenti sulle modalità di elaborazione delle fatture.

Il secondo parere della Commissione è stato trasmesso al denunciante. Nelle sue ulteriori osservazioni, il denunciante ha ribadito che la modifica scritta era il risultato del suggerimento di un funzionario della Commissione. Il denunciante tuttavia non è stato in grado di fornire prove documentali, ma ha sottolineato che contestava la dichiarazione del funzionario della Commissione e che inoltre una nota interna della Commissione contenente istruzioni su come trattare le richieste di ulteriori pagamenti non provava che la procedura raccomandata fosse stata effettivamente seguita. Il denunciante ha sottolineato che gli articoli che illustravano le procedure per la richiesta di interessi non erano ovvi, ma piuttosto ambigui. La Commissione non aveva replicato a questa accusa di cattiva amministrazione. L'ultima fattura doveva ancora essere pagata e la Commissione non aveva risposto ad alcun punto relativo alla richiesta di risarcimento.

Nel corso di una telefonata nell'ottobre 1999 fra il denunciante e i servizi del Mediatore, il denunciante ha confermato che l'ultima fattura scaduta era stata pagata. Tuttavia, la Commissione non aveva corrisposto l'importo che aveva confermato per iscritto nel marzo 1998, bensì un importo inferiore sulla base di calcoli successivi. Il denunciante supponeva

che la riduzione del pagamento fosse in linea con i regolamenti della Commissione, ma ha trovato inaccettabile che la Commissione lo avesse informato ufficialmente che avrebbe corrisposto un determinato importo e in seguito lo avesse ridotto.

LA DECISIONE

1 Richiesta di un ulteriore pagamento

1.1 Secondo il denunciante, la Commissione aveva inserito l'appendice n. 4 al contratto, l'aveva firmata e inviata al denunciante perché la sottoscrivesse a sua volta. Tuttavia, poiché l'appendice non conteneva un riferimento ad un ulteriore pagamento che il denunciante aveva richiesto, questi aveva contattato la Commissione. Il denunciante ha sostenuto di avere ricevuto istruzioni per telefono di apportare a mano la modifica in questione sull'appendice, di firmarla e di restituirla alla Commissione. Sulla base di tale modifica all'appendice n. 4 scritta a mano, il denunciante aveva presentato una fattura nel settembre 1997.

1.2 La Commissione ha rifiutato di pagare la fattura perché non aveva accettato la modifica scritta a mano. Inoltre ha contestato di avere suggerito al denunciante per telefono di apportare la modifica unilateralmente. Ha presentato una dichiarazione del funzionario in questione e una nota della DG 1A contenente le regole sulle modifiche dei contratti.

1.3 Il contratto stipulato fra la Commissione e il denunciante conteneva, fra l'altro, i prospetti dei pagamenti e il numero dei pagamenti. In base all'articolo 13 del contratto, qualsiasi modifica al contratto deve essere accettata per iscritto. In base all'articolo 46 dell'allegato E (condizioni generali per i contratti di servizio finanziati nell'ambito di TACIS) del contratto, le disposizioni del contratto e degli allegati possono essere rettificcate solo con accordo supplementare sottoscritta da entrambe le parti.

1.4 Al fine di garantire un adeguato completamento del contratto, era stata inserita l'appendice n. 4 per prorogare il contratto e modificare la ripartizione dei pagamenti. Questa appendice era stata firmata dalla Commissione e inviata al denunciante perché la firmasse a sua volta. Tuttavia, prima di firmarla il denunciante aveva scritto a mano una modifica in base alla quale sarebbe stata inviata una fattura nell'agosto 1997.

1.5 Per quanto riguarda la modifica scritta a mano, la Commissione ha presentato una nota del funzionario che aveva parlato con il denunciante in cui dichiarava di non avere suggerito al denunciante di apportare unilateralmente una modifica all'appendice. Il denunciante ha contestato tale dichiarazione. La Commissione ha anche fornito una nota relativa alle appendice ai contratti predisposta dalla DG 1A. La nota indica che le modifiche del prospetto dei pagamenti non poteva prevedere un numero di pagamenti maggiore di quello previsto. Il denunciante ha fatto presente che una nota interna non prova che la procedura raccomandata fosse stata effettivamente seguita. Per quanto riguarda questo aspetto del caso, vi è un conflitto di prove. Alla luce di quanto precede e poiché, in base alle regole del contratto, non è stata apportata alcuna modifica formale relativamente ad un ulteriore pagamento, il denunciante non ha dimostrato che la Commissione gli avesse suggerito di aggiungere unilateralmente una modifica all'appendice n. 4.

1.6 Il Mediatore non ha pertanto constatato cattiva amministrazione in relazione a questo aspetto del caso.

2 Ritardo nei pagamenti

2.1 Il denunciante ha dichiarato che tutti i pagamenti in base al contratto erano stati effettuati in ritardo, e non entro il termine contrattuale di 60 giorni, e ha allegato un prospetto indicante ritardi fino a 223 giorni. Il denunciante ha anche dichiarato in seguito che la Commissione non aveva fornito alcuna spiegazione per tali ritardi.

2.2 La Commissione non ha commentato questa asserzione del denunciante, né nel primo né nel secondo parere, ma ha solo indicato che nel frattempo i pagamenti erano stati effettuati.

2.3 È un principio di buona prassi amministrativa agire nel rispetto di un contratto ed effettuare i pagamenti entro un periodo ragionevole. Nel caso presente, la Commissione non ha formulato osservazioni sulla doglianza del denunciante riguardo al ritardo nel pagamento. Il Mediatore ritiene che, anche se i pagamenti erano stati ormai effettuati, le informazioni presentate dal denunciante mostravano chiaramente ritardi immotivati. Ciò costituisce un caso di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto formulato un'osservazione critica alla Commissione.

3 Informazioni sulle modalità di richiesta degli interessi

3.1 Il denunciante ha fatto presente che le informazioni fornite dalla Commissione sulle modalità di richiesta degli interessi erano incoerenti, insufficienti ed ambigue, dato che aveva avuto difficoltà a chiedere gli interessi per il ritardo dei pagamenti. A questo proposito, il denunciante ha allegato la corrispondenza intercorsa con la Commissione.

3.2 La Commissione non ha commentato le doglianze del denunciante in merito alla trasmissione di informazioni incoerenti ed ambigue, ma ha rinviato all'articolo 31 delle condizioni generali (che erano parte del contratto) e all'articolo 30 della versione modificata delle condizioni generali, in base ai quali tali informazioni erano ovvie. Inoltre, la Commissione ha fatto riferimento al foglio contenente istruzioni sulle modalità di presentazione delle fatture.

3.3 L'articolo 31 delle condizioni generali riguarda il "prospetto dei pagamenti" e stabilisce che il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento. Il paragrafo 5 dell'articolo 31 riguarda gli interessi e prevede:

“Qualora i termini entro cui effettuare i pagamenti siano superati, e il contratto non ha dato adito ad alcuna rivendicazione, il contraente acquisisce automaticamente, e senza avviso, il diritto a ricevere gli interessi calcolati in proporzione sulla base del numero di giorni di calendario di ritardo del pagamento, al tasso di sconto dell'istituzione emittente dello Stato in cui il contraente ha chiesto che venga effettuato il pagamento”.

L'articolo 31 delle condizioni generali prevede pertanto che il contraente, e in questo caso il denunciante, ha il diritto di ricevere gli interessi se i termini entro cui effettuare i pagamenti sono superati.

3.4 È un principio di buona prassi amministrativa fornire informazioni che sono state sollecitate. Il denunciante ha cercato di sapere dalla Commissione le modalità di richiesta degli interessi e almeno in due occasioni ha ricevuto informazioni divergenti da parte della Commissione. La Commissione non ha formulato osservazioni nel suo parere al Mediatore in merito a questo aspetto della denuncia. Il Mediatore ha constatato che il denunciante ha dimostrato che la Commissione, dietro la ragionevole richiesta del denunciante, non aveva fornito informazioni chiare entro un periodo di tempo accettabile. Ciò ha costituito un caso di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto formulato un'osservazione critica alla Commissione.

4 Conclusione

Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore in merito alla presente denuncia, è risultato necessario formulare le seguenti osservazioni critiche:

È un principio di buona prassi amministrativa agire nel rispetto di un contratto ed effettuare i pagamenti entro un periodo ragionevole. Nel presente caso, la Commissione non ha formulato osservazioni sulla doglianza del denunciante riguardo al ritardo nel pagamento. Il Mediatore ritiene che, anche se i pagamenti erano stati ormai effettuati, le

informazioni presentate dal denunciante hanno mostrato chiaramente ritardi immotivati. Ciò costituisce un caso di cattiva amministrazione.

È un principio di buona prassi amministrativa fornire informazioni che sono state sollecitate. Il denunciante ha cercato di sapere dalla Commissione le modalità di richiesta degli interessi e almeno in due occasioni ha ricevuto informazioni divergenti da parte della Commissione. La Commissione non ha formulato osservazioni nel suo parere al Mediatore in merito a questo aspetto della denuncia. Il Mediatore ha constatato che il denunciante ha dimostrato che la Commissione, dietro la ragionevole richiesta del denunciante, non aveva fornito informazioni chiare entro un periodo di tempo accettabile. Ciò ha costituito un caso di cattiva amministrazione.

Dato che questi aspetti del caso riguardavano procedure relative a specifici eventi verificatisi in passato, non era opportuno cercare di pervenire ad una soluzione amichevole della questione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

APPROVAZIONE DI UN CONTRATTO E SUCCESSIVO RIFIUTO DI FINANZIARLO

*Decisione sulla
denuncia
540/98/(XD)ADB
presentata contro la
Commissione europea*

LA DENUNCIA

La denunciante, SYSTEMS EUROPE S.A. (in prosieguo: "SE"), si era aggiudicata un contratto di fornitura SEM/03/608/010 stipulato nel quadro di un programma di sostegno per l'energia elettrica per la Siria finanziato dalla Commissione europea (gara IB/0028). Il contratto era stato firmato dalla SE e dal governo siriano il 1° settembre 1997 e approvato dalla delegazione della Commissione in Siria (in prosieguo: "la delegazione") il 18 settembre 1997.

Il 20 ottobre 1997 la delegazione aveva informato la SE che la Direzione generale 1B (in prosieguo: "DG 1B") della Commissione non poteva approvare il contratto a quella fase. La SE non poteva procedere con i lavori fino a quando non le fosse pervenuta l'autorizzazione. La società aveva deciso di non sospendere i lavori per i motivi riportati qui di seguito:

- La SE aveva già avviato i lavori e mobilitato consistenti risorse umane.
- Il calendario era particolarmente rigido (le varie fasi del progetto avrebbero dovuto essere terminate rispettivamente 4, 5 e 6 mesi dopo la firma del contratto).
- Una cessazione dei lavori avrebbe comportato notevoli inconvenienti.
- Eventuali vizi nella procedura di gara avrebbero dovuto essere noti alla Commissione prima dell'approvazione del contratto.

Il 12 gennaio 1998 la delegazione aveva informato la SE per iscritto che la Commissione non poteva approvare il finanziamento del contratto e che avrebbe chiesto alle autorità siriane di annullarlo. Tale richiesta è stata avanzata il 19 gennaio 1998. Tuttavia, in base al contratto, entro quella data avrebbe già dovuta essere completata una considerevole parte dei lavori. La SE ha sostenuto che la Commissione non ha motivato la richiesta di annullamento.

In seguito alla richiesta di spiegazioni da parte della SE, un funzionario della Commissione ha dichiarato che la società non aveva alcuna responsabilità riguardo alle circostanze che avevano determinato l'annullamento. Apparentemente la situazione derivava da errori interni all'istituzione. La Commissione ha assicurato che la qualità dei lavori della SE non era in questione e che la società avrebbe continuato a figurare nell'elenco dei potenziali fornitori.

Avendo subito rilevanti perdite finanziarie e in considerazione delle drammatiche conseguenze sulla propria immagine professionale, la SE ha cercato senza successo di ottenere il risarcimento dei danni e ha pertanto sporto denuncia al Mediatore europeo.

La denunciante ha sollevato le seguenti doglianze:

- 1 La Commissione europea aveva rifiutato di finanziare un contratto nonostante la delegazione della Commissione in Siria lo avesse approvato senza condizioni.
- 2 Non essere stata informata riguardo ai motivi che avevano determinato la richiesta della Commissione di annullare il contratto né di avere avuto la possibilità di difendersi.
- 3 La Commissione si era rifiutata di assumersi qualsiasi responsabilità riguardo all'annullamento del contratto nonché di risarcire i danni alla SE.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Il parere della Commissione in merito alla denuncia è stato in sintesi il seguente:

Il bando di gara era stato lanciato dalle autorità siriane nel quadro di un protocollo finanziario firmato fra la Siria e la CEE. Prima di finanziare un contratto la Commissione effettua alcuni controlli sulla procedura di gara.

La Commissione aveva riscontrato che la procedura di gara in questione era stata viziata da considerevoli irregolarità. Gli unici due offerenti (ÉLECTRICITÉ DE FRANCE e SE) partecipavano al progetto siriano in veste di consulenti. Dato che probabilmente avevano partecipato alla definizione del bando di gara, la Commissione sospettava l'esistenza di un conflitto in interessi.

Inoltre, la relazione delle autorità siriane non menzionava alcun confronto fra i prezzi. Infine, durante la procedura di gara, la SE aveva partecipato due volte a negoziati con le autorità siriane, aspetto che ad avviso della Commissione avrebbe potuto sollevare un conflitto di interessi.

Stando così le cose, la Commissione aveva informato le autorità siriane dell'impossibilità di finanziare il contratto. Le autorità siriane avevano deciso, di loro iniziativa, di annullare il contratto che comunque avrebbe potuto essere finanziato con fondi propri, senza il sostegno dell'Unione. I dirigenti della SE erano stati informati dei motivi della richiesta di annullamento a rescissione del contratto avvenuta.

La Commissione ha respinto qualsiasi responsabilità e ha sostenuto che le richieste di risarcimento avrebbero dovuto essere rivolte al contraente della SE, vale a dire alle autorità siriane.

Le osservazioni della denunciante

Il Mediatore ha trasmesso il parere della Commissione alla denunciante, invitandola a formulare osservazioni. Nella sua risposta del 28 ottobre 1998, la SE ha fatto notare che il parere della Commissione conteneva errori di diritto e di fatto. Le osservazioni della denunciante possono essere sintetizzate come segue:

Il contratto era stato effettivamente firmato fra la SE e le autorità siriane, ma era stato anche approvato dalla delegazione. La Commissione era pertanto una delle parti del contratto e si era impegnata a finanziarlo. Inoltre, le autorità siriane avevano deciso di annullare il contratto su espressa richiesta della Commissione e non, come falsamente dichiarato dalla Commissione, di propria iniziativa. La SE quindi si riteneva pregiudicata dalla decisione unilaterale della Commissione di venir meno al proprio impegno.

Le circostanze di fatto in cui si era svolta la procedura di gara, considerate irregolari dalla Commissione, erano ben note alla Commissione prima dell'approvazione formale e non

avevano invalidato il consenso della Commissione a concedere la propria assistenza finanziaria.

La SE era effettivamente consulente del programma, ma non aveva mai partecipato al settore del programma per il quale si era aggiudicata il contratto, né aveva incontrato le autorità siriane incaricate del negoziato della gara, ma aveva esclusivamente fornito informazioni tecniche sulla relativa attuazione.

Ulteriori indagini

1 Il Mediatore ha chiesto alla Commissione di informarlo se fosse stata a conoscenza delle presunte irregolarità prima dell'approvazione.

L'ulteriore parere della Commissione

La Commissione ha ribadito di non avere firmato né rescisso un contratto con la SE. La delegazione aveva ritenuto che le condizioni per l'assistenza finanziaria erano soddisfatte e il 18 settembre 1997 aveva approvato provvisoriamente il contratto, pur sospettando alcune irregolarità. Il fascicolo era stato in seguito trasmesso per la decisione definitiva alla DG 1B della Commissione. Il 20 ottobre 1997 alla SE era stato richiesto di non avviare i lavori prima dell'approvazione definitiva. Sia la SE che le autorità siriane sono state informate del rifiuto della DG 1B di finanziare il progetto il 12 gennaio 1998.

Le ulteriori osservazioni della denunciante

La SE ha avuto la possibilità di commentare l'ulteriore parere della Commissione. Essa ha fatto presente di non essere stata informata del presunto carattere provvisorio dell'approvazione della delegazione. Riteneva pertanto in buona fede che la delegazione avesse il potere di impegnare la Commissione. La mancanza di trasparenza nella condivisione delle responsabilità in questo tipo di procedura era già stata messa in evidenza dalla Corte dei conti nel 1991⁷⁶. L'approvazione della Delegazione aveva prodotto effetti giuridici nei confronti della SE e il suo ritiro dal contratto aveva a propria volta creato una situazione che violava il principio generale di tutela della buona fede. Inoltre, l'azione della Commissione aveva inciso in maniera negativa sulla SE, ma la Commissione non aveva fornito alcuna spiegazione né aveva dato alla società la possibilità di difendersi.

2 Per chiarire il processo decisionale nel caso in esame e per determinare la reale autorità decisionale in seno alla Commissione, il Mediatore ha invitato la Commissione a trasmettere ulteriori informazioni in merito alla base giuridica della procedura seguita, chiedendo altresì ragguagli sul ritardo di tale procedura.

L'ulteriore parere della Commissione

La Commissione ha informato il Mediatore che in conformità del regolamento finanziario della CE, titolo IX, aiuti esterni, essa controllava l'intera procedura di aggiudicazione eseguita dal contraente locale (in questo caso PEGTE⁷⁷). L'accordo relativo al finanziamento di un contratto si concretizza con la sua "approvazione". La responsabilità della decisione è condivisa fra la delegazione e la "sede centrale" a Bruxelles (DG 1B). Nel presente caso, come stabilito nelle istruzioni del 30 settembre 1996⁷⁸ della DG 1B, per i contratti di fornitura superiori a 137 000 ecu, la delegazione dovrebbe approvare un contratto a seguito dell'espressa autorizzazione da parte della sede centrale. In realtà, la

⁷⁶ Relazione speciale della Corte dei conti 3/91.

⁷⁷ Public Establishment for Generation and Transmission of Electrical Energy (PEGTE - servizi pubblici per la generazione e la trasmissione di energia elettrica).

⁷⁸ Nota per i sigg. Anacoreto, Defraigne, Frossati, Rhein, capi unità e capi delegazione: "Contratti di prestazione di servizi, di opere e fornitura, comprendenti acquisti locali, per conto del beneficiario nel quadro di accordi di finanziamento o sovvenzioni" - 30 settembre 1996.

delegazione aveva approvato il contratto prima di trasmettere il fascicolo alla DG 1B/E2 e prima di ricevere l'autorizzazione da Bruxelles.

Quanto al ritardo nella procedura segnalato dal Mediatore, la Commissione ha ribadito che la SE era stata avvisata di non procedere nei lavori già un mese dopo l'approvazione del contratto. La Commissione non ha ritenuto eccessivo il tempo (4 mesi) occorso per analizzare un caso tanto complesso e decidere di non finanziare il contratto.

Infine, la Commissione ha informato il Mediatore che “[contestava] le tesi della denunciante in merito alla sua responsabilità finanziaria sotto l'aspetto della tutela della buona fede e si riserva di dare una risposta nella sede appropriata”.

Le ulteriori osservazioni della denunciante

Informata dell'ulteriore parere della Commissione, la SE ha ribadito la propria doglianza e ha dichiarato che il rifiuto di finanziare il contratto sembrava arbitrario. A sostegno delle proprie tesi, la SE citava l'esempio di due società che, pur trovandosi in una situazione simile, avevano avuto il permesso di partecipare ad un bando di gara nel quadro dello stesso programma. Nonostante il loro precedente coinvolgimento nel programma siriano, per esse non era stato sospettato alcun conflitto di interessi.

3 Nell'ambito dell'indagine del Mediatore, la Commissione si era rifiutata di rispondere alle asserzioni della SE relative alla sua responsabilità finanziaria. Pertanto il Mediatore ha chiesto alla Commissione di riconsiderare la sua posizione o di informarlo dei motivi del rifiuto.

Il parere finale della Commissione

La Commissione ha confermato la propria posizione in merito alla denuncia e ha trasmesso una spiegazione dettagliata dei motivi per cui la DG 1B riteneva che vi fosse stato un conflitto di interessi. Inoltre ha sottolineato che le società che avevano partecipato ad un secondo bando di gara, contrariamente alle affermazioni della SE, si trovavano in una situazione sostanzialmente diversa.

Le osservazioni finali della denunciante

Nelle sue osservazioni finali la SE ha ripetuto che la Commissione si era rifiutata ancora una volta di rispondere alle sue affermazioni in merito alla responsabilità finanziaria. La società ha anche contestato parte delle spiegazioni fornite dalla Commissione nell'ultimo parere.

LA DECISIONE

1 Rifiuto di finanziare un contratto nonostante l'approvazione senza condizioni

1.1 La SE ha sostenuto che la Commissione europea si era rifiutata di finanziare un contratto che era stato comunque approvato senza condizioni dalla delegazione della Commissione in Siria.

1.2 La Commissione ha obiettato che il contratto non poteva essere finanziato a causa di irregolarità nella procedura di gara.

1.3 Durante l'indagine del Mediatore, la Commissione ha dichiarato che le presunte irregolarità, alla base del rifiuto della Commissione di finanziare il contratto, erano note prima dell'approvazione. La Commissione ha tuttavia sostenuto che l'approvazione era provvisoria. Infine, nel terzo parere, la Commissione ha ammesso che la delegazione non aveva agito in conformità della procedura interna applicabile.

1.4 Il Mediatore ha ritenuto che il contratto approvato non indicava che l'approvazione della delegazione fosse provvisoria. Da un attento esame della procedura interna applicabile⁷⁹, trasmessa dalla Commissione, è emerso che in questo caso la responsabilità dell'approvazione del contratto era della DG IB-E/2⁸⁰ e non della delegazione. La procedura non prevede alcuna possibilità di approvazione provvisoria.

1.5 Durante l'indagine, la Commissione ha spiegato che l'accordo di finanziamento di un contratto si è concretizzata con la sua approvazione. Nessun elemento del fascicolo indicava che la SE conoscesse la procedura interna di approvazione della Commissione né che fosse consapevole del mancato rispetto della procedura da parte della delegazione.

1.6 La Commissione ha sostenuto che il 20 ottobre 1997 la delegazione aveva chiesto alla SE di non procedere con i lavori fino alla decisione formale della DG B1. Tuttavia, va segnalato che questo è accaduto dopo la sottoscrizione del contratto l'11 settembre 1997 e la relativa approvazione del 18 settembre 1997. La SE era inoltre vincolata agli obblighi contrattuali, in particolare scadenze a breve termine. La società era stata informata del rifiuto formale della Commissione di finanziare il contratto solo il 12 gennaio 1998.

1.7 I principi di buona amministrazione impongono all'istituzione di agire in modo coerente. Nel caso in esame la Commissione non ha applicato le proprie norme procedurali interne e sebbene fosse a conoscenza di presunte irregolarità non ha eseguito tutti i controlli opportuni prima dell'approvazione del contratto. Nessun elemento del fascicolo indica che il denunciante fosse a conoscenza del fatto che la Commissione non aveva applicato la procedura di approvazione corretta. La SE avrebbe pertanto potuto legittimamente ritenere di essere in possesso di un contratto valido finanziato dalla Commissione. L'operato della Commissione ha costituito pertanto un episodio di cattiva amministrazione.

2 Mancata informazione della denunciante e mancata possibilità di difendersi

2.1 La SE ha sostenuto di non essere stata informata dei motivi della richiesta della Commissione di annullare il contratto né di avere avuto la possibilità di difendersi.

2.2 Secondo la Commissione, la società era stata informata del fatto che la richiesta di annullamento derivava da irregolarità nella procedura di gara.

2.3 Il Mediatore ha osservato che quattro mesi dopo l'approvazione del contratto da parte della delegazione, la Commissione ha informato la SE che avrebbe chiesto l'annullamento del contratto senza fornire alcuna spiegazione in merito. In quell'occasione la SE è stata informata di non avere alcuna responsabilità nel processo che aveva portato alla richiesta di annullamento.

2.4 È risultato che la SE era stata informata dei reali motivi della richiesta della Commissione di annullare il contratto (possibile conflitto di interesse) solo attraverso l'indagine del Mediatore. Inoltre, anche se il rifiuto della Commissione era dipeso in parte dalla SE (presunti negoziati con le autorità siriane e conflitto di interessi), quest'ultima non aveva avuto l'opportunità di difendersi.

⁷⁹ Allegato XV - Contratti di fornitura - Valore del contratto: superiore ai 137 000 ecu della nota per i sigg. Anacoreto, Defraigne, Frossati, Rhein, capi unità e capi delegazione: "Contratti di prestazione di servizi, di opere e fornitura, comprendenti acquisti locali, per conto del beneficiario nel quadro di accordi di finanziamento o sovvenzioni" - 30 settembre 1996.

⁸⁰ "Procedura (...)

7. La delegazione trasmette alla unità IB/E2 la relazione di valutazione comprensiva di commenti.

8. Approvazione del contratto da parte dell'unità IB/E2.

9. Firma del contratto da parte dell'amministrazione aggiudicatrice e quindi dal partecipante che ha vinto la gara. (...)

2.5 Costituisce buona prassi amministrativa agire lealmente e rispettare le legittime aspettative giustificate dall'operato dell'istituzione. Nel caso in questione la Commissione ha avuto numerosi contatti diretti con la SE. Ha agito da interlocutore e in tal modo ha fatto sorgere nella denunciante legittime aspettative. La SE avrebbe potuto pretendere di essere informata dei reali motivi della decisione della Commissione. Inoltre, per correttezza, la società avrebbe dovuto avere l'opportunità di formulare osservazioni sulle presunte irregolarità imputabili al suo operato. Il fatto che la Commissione non abbia agito in tal senso ha costituito un episodio di cattiva amministrazione.

3 La responsabilità finanziaria della Commissione

3.1 La SE ha affermato che la Commissione aveva rifiutato di assumersi qualsiasi responsabilità per l'annullamento del contratto e di pagare i danni. Nel corso dell'indagine svolta dal Mediatore, il denunciante ha sollevato molte questioni giuridiche relative alla responsabilità finanziaria della Commissione, derivante dall'approvazione del contratto. La Commissione ha omesso due volte di discutere su questi punti e ha dichiarato che "avrebbe dato risposta nella sede appropriata".

3.2 La Commissione si è rifiutata di prendere in considerazione le affermazioni della denunciante sulla propria responsabilità finanziaria. La Commissione non ha pertanto fornito al Mediatore un resoconto coerente e ragionevole della base giuridica del suo operato ed il motivo per cui ritiene che la sua posizione sulla questione della responsabilità sia giustificata. La Commissione è sembrata indicare che sarebbe pronta a presentare le argomentazioni pertinenti dinanzi a un tribunale.

3.3 Il Mediatore ha pertanto concluso facendo riferimento al diritto delle parti di adire un tribunale competente per l'esame e la risoluzione della controversia.

4 Conclusione

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore europeo nel caso in esame, è risultato necessario formulare le seguenti osservazioni critiche:

I principi di buona amministrazione impongono all'istituzione di agire in modo coerente. Nel caso in esame la Commissione non ha applicato le proprie norme procedurali interne e sebbene fosse a conoscenza di presunte irregolarità non ha effettuato tutti i controlli opportuni prima dell'approvazione del contratto. Nessun elemento del fascicolo indica che la denunciante fosse a conoscenza del fatto che la Commissione non aveva applicato la procedura di approvazione corretta. La SE avrebbe pertanto potuto legittimamente ritenere di essere in possesso di un contratto valido finanziato dalla Commissione. L'operato della Commissione ha costituito pertanto un episodio di cattiva amministrazione.

Costituisce buona prassi amministrativa agire lealmente e rispettare le legittime aspettative giustificate dall'operato dell'istituzione. Nel caso in questione la Commissione ha avuto numerosi contatti diretti con la SE. Ha agito da interlocutore e in tal modo ha fatto sorgere nella denunciante legittime aspettative. La SE avrebbe potuto pretendere di essere informata dei reali motivi della decisione della Commissione. Inoltre, per correttezza, la società avrebbe dovuto avere l'opportunità di formulare osservazioni sulle presunte irregolarità imputabili al suo operato. Il fatto che la Commissione non abbia agito in tal senso ha costituito un episodio di cattiva amministrazione.

Poiché nel corso delle indagini del Mediatore, la Commissione si è rifiutata di discutere delle proprie responsabilità, il Mediatore ha archiviato il caso con la formulazione delle suddette osservazioni critiche.

**PRESUNTA
MANCATA
RISPOSTA E
RIFIUTO DI
CONCEDERE
L'ACCESSO AI
VERBALI DI UN
GRUPPO DI
ESPERTI**

*Decisione sulla
denuncia 1346/98/OV
presentata contro la
Commissione europea*

LA DENUNCIA

Nel dicembre 1998 il signor G. si è rivolto al Mediatore europeo sostenendo che dal 1997 la Commissione (DG VII – Trasporti) aveva omesso di rispondere alle sue richieste in merito all'interpretazione del regolamento (CE) n. 2812/94 della Commissione del 18 novembre 1994 relativo al settore della navigazione interna⁸¹. Il denunciante aveva scritto alla Commissione il 30 luglio e l'8 settembre 1997 sulla posizione assunta dalla Commissione in merito all'interpretazione di tale regolamento.

Il 27 ottobre 1998, in seguito ad un precedente intervento del Mediatore europeo, la Commissione ha risposto alla lettera del denunciante del 2 settembre 1998. Tuttavia, il denunciante non era soddisfatto della risposta perché la Commissione aveva fatto riferimento ai verbali di un gruppo di esperti (sul risanamento strutturale della navigazione interna), ma aveva negato l'accesso per motivi di segretezza. Il 6 novembre 1998 il denunciante aveva incontrato i funzionari della DG VII della Commissione che gli avevano fornito altri documenti (testi di regolamenti), ma non i verbali del gruppo di esperti in materia.

Il denunciante pertanto si era rivolto al Mediatore sostenendo che: 1) la Commissione non aveva risposto alle sue richieste in merito all'interpretazione del regolamento (CE) n. 2812/94 del 18 novembre 1994 e 2); che gli era stato rifiutato l'accesso ai verbali del gruppo di esperti a motivo della loro segretezza.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

Per quanto riguarda la presunta mancata risposta alle richieste del denunciante in merito all'interpretazione del regolamento (CE) n. 2812/94 del 18 novembre 1994, la Commissione ha richiamato i fatti alla base della denuncia e ha formulato le seguenti osservazioni:

Il 10 marzo 1997 funzionari del fondo olandese dei demolitori si erano recati in visita presso la DG VII e avevano comunicato che il denunciante aveva sporto denuncia al difensore civico olandese a causa dell'inadeguato trattamento del suo caso da parte di detto fondo nel 1994. A seguito di quella riunione, il ministero dei Trasporti olandese aveva interpellato la Commissione a mezzo lettera del 13 marzo 1997 in merito al significato e all'obiettivo del periodo transitorio di sei mesi previsto all'articolo 2 del regolamento.

Con nota del 24 marzo 1997, la DG VII ha consultato il Servizio giuridico della Commissione sull'interpretazione del regolamento nonché sulla bozza di risposta alle autorità olandesi. Il Servizio giuridico aveva risposto con nota del 10 aprile 1997 e la DG VII aveva inviato la replica al direttore del fondo olandese dei demolitori il 6 maggio 1997.

Tre mesi dopo il denunciante ha spedito un fax alla DG VII in data 30 luglio 1997 e due solleciti il 3 agosto e l'8 settembre 1997. Tuttavia, la DG VII aveva concordato con le autorità olandesi di subordinare qualsiasi replica al ricevimento di una richiesta ufficiale di informazioni da parte del difensore civico olandese al fine di trasmettere una risposta esauritiva e motivata.

La DG VII ha risposto il 5 dicembre 1997 alla lettera del difensore civico olandese del 24 ottobre 1997. La DG VII riteneva di avere risposto in quel momento a tutte le domande poste dal denunciante circa l'interpretazione del regolamento. La DG VII aveva tuttavia ricevuto una nuova lettera del denunciante, in data 30 luglio 1998, in cui questi poneva

⁸¹ Regolamento (CE) n. 2812/94 della Commissione del 18 novembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio riguardo alle condizioni di messa in servizio delle nuove capacità nel settore della navigazione interna.

alcune domande riguardo all'interpretazione del regolamento fornita dalla DG VII nella sua lettera al difensore civico olandese. Il 13 agosto 1998 la DG VII ha risposto alle 5 domande del denunciante.

Il 2 settembre 1998 il denunciante ha inviato una nuova lettera alla DG VII nella quale poneva di nuovo domande analoghe. Il denunciante ha anche inviato un fax il 26 ottobre 1998. Con lettera del 27 ottobre 1998 la DG VII ha risposto a tutte le domande in merito all'interpretazione.

Anche dopo che il denunciante aveva sporto denuncia al Mediatore europeo, la DG VII ha continuato a ricevere lettere dal denunciante alle quali ha risposto il 9 dicembre 1998 e il 29 gennaio 1999. La Commissione ha pertanto concluso che non vi erano dubbi sul fatto che la DG VII non avesse ommesso di rispondere al denunciante in merito all'interpretazione del regolamento.

Per quanto riguarda il rifiuto di concedere l'accesso ai verbali del gruppo di esperti sulla riorganizzazione strutturale della navigazione interna, la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni:

Con fax del 28 ottobre 1998, il denunciante aveva chiesto alla DG VII di ottenere tutti i verbali degli incontri del gruppo di esperti, dal dicembre 1994, e di essere ricevuto dalla DG VII.

Il 6 novembre 1998 il denunciante è stato ricevuto dalla DG VII a Bruxelles e ha ottenuto un fascicolo completo, contenente le note sull'applicazione uniforme del regolamento n. 1101/89, nonché due serie di verbali del gruppo di esperti relativi alle conclusioni del gruppo sulla preparazione del regolamento (CE) n. 2812/94. La DG VII lo ha anche informato che, per motivi di segretezza, ma anche dopo avere ponderato, da un lato, l'interesse del denunciante ad ottenere i documenti e, dall'altro, l'interesse dell'istituzione a salvaguardare la segretezza delle decisioni, non era possibile fornirgli tutti i verbali del gruppo di esperti dato che in nessun incontro si era discusso del caso che era stato trattato direttamente con il fondo olandese dei demolitori.

Successivamente, in una serie di messaggi di posta elettronica fra il denunciante e la DG VII, la Commissione ha rammentato che, in attuazione del codice sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione, adottato dalla Commissione l'8 febbraio 1994, essa consente l'accesso solo ai propri documenti. Quando si tratta di un documento di terzi, ad esempio una lettera di uno Stato membro, il richiedente deve rivolgersi all'autore del documento. Per quanto riguarda i verbali del gruppo di esperti, la DG VII, in un messaggio di posta elettronica del 13 novembre 1998, ha attirato l'attenzione del denunciante sui principi ed i rinvii contenuti nel codice sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione (GU L 46 del 18 febbraio 1994, pag. 58 e GU L 247 del 28 settembre 1996, pag. 45).

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso di non potere concedere l'accesso a tutti i verbali del gruppo di esperti costituito da organizzazioni di categoria. La Commissione ha allegato copie di tutte le lettere, dei fax e dei messaggi di posta elettronica inviati al denunciante.

Le osservazioni del denunciante

Il denunciante ha confermato la propria denuncia. Ad avviso del denunciante, la Commissione sosteneva un'interpretazione del regolamento che era favorevole alle autorità olandesi, ma non a lui. Il denunciante ha anche osservato che l'interpretazione della Commissione non poteva essere supportata da argomentazioni giuridiche e che i funzionari della Commissione non erano stati informati adeguatamente dai funzionari del fondo olandese dei demolitori.

*LA DECISIONE***1 Presunta mancata risposta da parte della DG VII della Commissione alle varie domande del denunciante**

1.1 Il denunciante ha asserito che la Commissione non aveva risposto alle sue richieste in merito all'interpretazione del regolamento (CE) n. 2812/94 della Commissione del 18 novembre 1994. Sulla base delle varie lettere che aveva spedito al denunciante, allegate al suo parere, la Commissione ha concluso che non vi erano dubbi sul fatto che la DG VII non aveva ommesso di rispondere alle domande circa l'interpretazione del regolamento.

1.2 Il Mediatore ha osservato che, dalle lettere che la Commissione aveva allegato al suo parere, risultava che la DG VII aveva risposto in diverse occasioni alle varie domande del denunciante. La DG VII, in particolare, aveva risposto al denunciante il 13 agosto e il 27 ottobre 1998 e anche dopo la presentazione della denuncia al Mediatore, il 9 dicembre 1998 e il 29 gennaio 1999.

1.3 Nella sua lettera del 13 agosto 1998 la DG VII ha risposto a cinque domande poste dal denunciante in merito all'interpretazione che la DG VII aveva dato del regolamento n. 1101/89, modificato dal regolamento n. 2812/94, nella sua lettera del 5 dicembre 1997 alla signora L. De Bruin, difensore civico olandese.

1.4 Il regolamento n. 2812/94 prevede una misura transitoria relativa alla cosiddetta regola del "vecchio per il nuovo" e stabilisce tre condizioni⁸². Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento, il rapporto 1:1 fra il vecchio e il nuovo tonnellaggio (invece del rapporto 1,5:1) continua ad essere applicato ai battelli la cui costruzione abbia già raggiunto un determinato stadio e che siano messi in servizio nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del regolamento (9 giugno 1995). Nella lettera del 13 agosto 1998 al denunciante, la DG VII ha ribadito che la volontà del legislatore, con l'introduzione della misura transitoria, non era pregiudicare gli armatori che avevano investito nella costruzione di un battello e previsto un rapporto "vecchio per il nuovo" di 1:1 per il costo di costruzione imponendo immediatamente il rapporto di 1,5:1 quando la costruzione del battello fosse già avviata. La DG VII ha informato il denunciante che il fondo olandese dei demolitori poteva solo valutare la situazione della costruzione e dell'entrata in servizio prima del 9 giugno 1995. La DG VII ha anche replicato al denunciante che, quando il battello era nell'area portuale, non era stato messo in servizio prima del 9 giugno 1995 e quindi una delle condizioni per l'applicazione della misura transitoria non era soddisfatta.

1.5 A seguito di una nuova lettera del denunciante del 2 settembre 1998, la DG VII ha risposto il 27 ottobre 1998 confermando la propria posizione comunicata nella sua lettera del 5 dicembre 1997 al vice difensore civico olandese e nella sua lettera del 13 agosto 1998 al denunciante. Il 9 dicembre 1998 e il 29 gennaio 1999 la DG VII ha spedito altre due lettere al denunciante in merito alle nozioni di "battello in corso di costruzione" e di "proprietario" del battello.

1.6 Da quanto esposto in precedenza, il Mediatore ha concluso che la Commissione ha risposto in modo adeguato alle richieste del denunciante circa l'interpretazione del rego-

⁸² L'articolo 2 del regolamento n. 2812/94 prevede che: "*Relativamente ai battelli per i quali il proprietario provi che:*

- *che la costruzione era già in corso al momento della pubblicazione del presente regolamento,*
- *che i lavori già realizzati al momento della pubblicazione del presente regolamento rappresentano almeno il 20 % del peso di acciaio necessario o almeno 50 tonnellate, e*
- *che la consegna e l'entrata in servizio avranno luogo entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento,*

le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1101/89, vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi su domanda presentata all'autorità del fondo competente per il battello".

lamento, fornendogli le informazioni necessarie a supporto dell'interpretazione. Pertanto, in merito a questo aspetto del caso il Mediatore non ha constatato cattiva amministrazione.

1.7 Per quanto riguarda l'interpretazione data dalla Commissione, il denunciante ha osservato che non poteva essere sostenuta da argomentazioni giuridiche e che era favorevole alle autorità olandesi, ma non a lui. Il Mediatore osserva che la DG VII, prima di rispondere al fondo olandese dei demolitori in data 6 maggio 1997, aveva consultato il Servizio giuridico sull'interpretazione del regolamento, chiedendone il parere sulla bozza di risposta da trasmettere al fondo olandese dei demolitori. Il Mediatore desidera tuttavia ricordare che la Corte di giustizia è la massima autorità sulle questioni concernenti l'applicazione e l'interpretazione del diritto comunitario.

2 Presunto rifiuto di concedere l'accesso ai verbali del gruppo di esperti

2.1 Il denunciante ha sostenuto che gli era stato rifiutato l'accesso ai verbali del gruppo di esperti sul risanamento strutturale del settore della navigazione interna. La Commissione ha osservato che il denunciante, che aveva richiesto di accedere a tutti i verbali del gruppo di esperti, sin da dicembre 1994, era stato ricevuto dalla DG VII il 6 novembre 1998 ed aveva ottenuto un fascicolo completo contenente tutte le note sull'applicazione uniforme del regolamento n. 1101/89, nonché una serie di verbali del gruppo di esperti relativi alle conclusioni del gruppo sulla preparazione del regolamento n. 2812/94.

2.2 Per quanto riguarda gli altri verbali, la Commissione ha dapprima osservato che, a causa della segretezza, ma anche dopo avere ponderato, da un lato, l'interesse del denunciante ad ottenere i documenti e, dall'altro, l'interesse dell'istituzione a salvaguardare la segretezza dei verbali, non era stato possibile fornirgli tutti i verbali del gruppo di esperti, perché in nessuno degli incontri si era discusso del caso del denunciante che era stato trattato direttamente con il fondo olandese dei demolitori. Successivamente la Commissione ha ricordato che, in attuazione del codice sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione, essa concede l'accesso solo ai propri documenti. Quando si tratta di un documento di terzi, il richiedente deve rivolgersi all'autore del documento.

2.3 Dalle ulteriori informazioni che il denunciante ha trasmesso al Mediatore in data 19 gennaio 1999, è risultato che il denunciante alla fine aveva avuto accesso ai verbali del gruppo di esperti. Nella sua lettera del 13 gennaio 1999 alla Commissione, il denunciante ha informato la DG VII che, in virtù della legge olandese sulla trasparenza dell'amministrazione, egli aveva ottenuto l'accesso a tutti i verbali a partire dal 1994 del ministero olandese dei Trasporti. Il Mediatore ha pertanto ritenuto che non fosse necessario indagare ulteriormente su questo aspetto del caso.

2.4 Il Mediatore ha tuttavia formulato le seguenti osservazioni sulle ragioni addotte dalla Commissione per negare al denunciante l'accesso ai suddetti verbali. I principi di buona prassi amministrativa prevedono che qualsiasi decisione che possa ledere i diritti o gli interessi di una persona fisica *indica i motivi sui quali si basa specificando chiaramente i fatti pertinenti e la base giuridica della decisione*⁸³. Il Mediatore osserva tuttavia che la Commissione ha in effetti dato diversi motivi in varie occasioni per rifiutare l'accesso al denunciante.

2.5 La Commissione ha osservato in primo luogo che l'accesso non poteva essere concesso per ragioni di segretezza, dopo aver ponderato, da un lato, l'interesse del denunciante ad ottenere i documenti e, dall'altro, l'interesse dell'istituzione a mantenere la segretezza delle sue decisioni, e per il fatto che in nessuno degli incontri era stato trattato il caso del denunciante. Tuttavia, in seguito, in un messaggio inviato per posta elettronica il 14 novembre 1998, la Commissione aveva sostenuto un altro argomento per negare l'accesso, vale a dire essa poteva concedere l'accesso solo ai propri documenti e quindi per i documenti di terzi il denunciante doveva dovuto rivolgersi al loro autore.

⁸³ Cfr. articolo 18 del codice di buona condotta amministrativa del Mediatore europeo.

2.6 Il Mediatore ha pertanto concluso che, considerate nel loro insieme, le ragioni erano inadeguate a spiegare il rigetto della richiesta del denunciante di avere accesso ai verbali del gruppo di esperti. Il Mediatore ha quindi formulato la seguente osservazione critica.

3 Conclusione

Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore sulla parte 2 della presente denuncia, è risultato necessario formulare la seguente valutazione critica:

I principi di buona prassi amministrativa prevedono che qualsiasi decisione che possa ledere i diritti o gli interessi di una persona fisica indica i motivi sui quali si basa specificando chiaramente i fatti pertinenti e la base giuridica della decisione⁸⁴. Il Mediatore osserva tuttavia che la Commissione ha in effetti dato diversi motivi in varie occasioni per rifiutare l'accesso al denunciante.

La Commissione ha osservato in primo luogo che l'accesso non poteva essere concesso per ragioni di segretezza, dopo avere ponderato, da un lato, l'interesse del denunciante ad ottenere i documenti e, dall'altro, l'interesse dell'istituzione dall'altro a mantenere la segretezza delle sue decisioni, e per il fatto che in nessuno degli incontri era stato trattato il caso del denunciante. Tuttavia, in seguito, in un messaggio inviato per posta elettronica il 14 novembre 1998, la Commissione aveva sostenuto un altro argomento per negare l'accesso, vale a dire essa poteva concedere l'accesso solo ai propri documenti e quindi per i documenti di terzi il denunciante doveva rivolgersi al loro autore.

Il Mediatore ha pertanto concluso che fornire diversi motivi per una decisione in varie occasioni è una pratica che potrebbe confondere un cittadino e non indica i reali motivi della decisione. Ciò ha quindi costituito un caso di cattiva amministrazione.

Dato comunque che alla fine il denunciante ha avuto accesso alle informazioni richieste, non è risultato necessario approfondire le indagini in merito a questo aspetto della denuncia. Il Mediatore ha pertanto deciso di archiviare il caso.

CONCORSO: INFORMAZIONI DA FORNIRE A CURA DEI FUNZIONARI ED ALTRI AGENTI PER COMPROVARE IL LORO STATUS

*Decisione sulla
denuncia 198/99/(PD)
JMA presentata contro
la Commissione
europea*

LA DENUNCIA

La denunciante aveva presentato la propria candidatura al concorso EUR/A/123, ma la commissione giudicatrice aveva rifiutato di ammetterla alle prove. Con una lettera dei servizi della Commissione datata 25 febbraio 1998, era stata informata che non soddisfaceva i criteri di partecipazione al concorso stabiliti per i funzionari ed altri agenti della Comunità. La lettera spiegava che la denunciante non aveva allegato alcun documento giustificativo e che pertanto non si potevano ritenere soddisfatti i requisiti di cui ai punti IV.3 e X.1 del bando di concorso. In un'ulteriore risposta dell'istituzione del 16 aprile 1998, la Commissione affermava che la denunciante non aveva allegato alla sua domanda alcun documento che comprovasse il suo status di funzionario comunitario.

Con lettera del 12 marzo 1998 la denunciante contestava la sua esclusione facendo presente che i punti IV.3 e X.1 del bando riguardavano le condizioni applicabili a tutti i candidati, mentre il regime specifico applicabile ai funzionari e agli altri agenti della Comunità era stabilito nell'allegato al bando. La denunciante spiegava che l'unica condizione generale da lei non soddisfatta era il limite di età. Tuttavia, come stabilito al punto 1 dell'allegato al bando, tale condizione non si applicava ai funzionari della Comunità. Sosteneva inoltre che la lettera della Commissione non aveva spiegato in modo chiaro i motivi del rifiuto della sua candidatura.

Nella denuncia al Mediatore, la denunciante aggiungeva che altri candidati in condizioni simili erano stati ammessi alle prove e che la sua esclusione costituiva pertanto un caso di

⁸⁴ Cfr. articolo 18 del codice di buona condotta amministrativa del Mediatore europeo.

discriminazione da parte della Commissione. La denunciante riteneva irragionevole che la Commissione chiedesse informazioni professionali ai propri impiegati, dal momento che, in qualità di datore di lavoro, si trovava nella posizione ideale per ottenere tali dati.

La denunciante ha allegato alla denuncia copia di una lettera inviata dalla Commissione ad un altro candidato. La lettera informava il candidato della sua ammissione alle prove e fissava una nuova scadenza per la presentazione di ulteriori documenti che avrebbero potuto comprovare il suo status di funzionario CE. La denunciante ha anche allegato copia di un bando di concorso (COM/A/11-12/98), pubblicato nella GUCE C 97 A del 31 marzo 1998, in cui erano state inserite disposizioni analoghe per i funzionari ed altri agenti della Comunità. Il testo tuttavia era più preciso e indicava dettagliatamente le informazioni che i funzionari ed altri agenti avrebbero dovuto fornire per provare il loro status.

La denunciante concludeva che la decisione della Commissione di escluderla dal concorso era illegittima e discriminatoria dato che:

- (i) il punto 5 dell'allegato al bando di concorso non si riferiva alla necessità di includere documenti aggiuntivi, ma prevedeva solo che i funzionari CE e gli altri agenti "fornissero tutte le informazioni necessarie";
- (ii) altri candidati in condizioni simili erano stati ammessi al concorso e avevano ottenuto un ulteriore lasso di tempo per fornire informazioni supplementari.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

Nel suo parere, la Commissione ha spiegato il contesto della vicenda. La denunciante aveva presentato la propria candidatura al concorso generale EUR/A/123, organizzato congiuntamente dalla Commissione europea e dalla Corte dei conti⁸⁵.

Il punto III A del bando di concorso stabiliva le condizioni generali applicabili a tutti i candidati, il punto III B si riferiva ad alcune condizioni speciali, mentre il punto III C indicava il regime applicabile ai funzionari e agli altri agenti della Comunità, enunciate nell'Allegato. In quest'ultimo caso, la disposizione contemplava una serie di deroghe relative al limite di età, all'esperienza professionale e ai diplomi. Il punto 5 dell'allegato prevedeva che "*spetta ai funzionari ed altri agenti che presentano la propria candidatura al concorso fornire tutte le informazioni necessarie per dimostrare che soddisfano le condizioni di anzianità di cui ai punti 1, 2 e 3*".

La Commissione ha fatto presente che la guida per i candidati al concorso, pubblicata unitamente al bando di concorso, specificava che i candidati non sarebbero stati ammessi se non avessero allegato all'atto di candidatura i documenti giustificativi.

Sebbene il 12 marzo 1998 la denunciante avesse trasmesso ulteriori documenti alla commissione giudicatrice relativamente al suo status di funzionario CE, questi non erano stati presi in considerazione perché inviati dopo la scadenza fissata al punto IV.3 del bando.

Quanto all'ulteriore scadenza concessa a certi funzionari ed altri agenti che avevano presentato la loro candidatura al concorso, la Commissione ha spiegato che tale possibilità era stata concessa dalla commissione giudicatrice solo a quei funzionari ed altri agenti che avevano già trasmesso una prova indicativa *prima facie* del loro status.

La Commissione ha concluso che in assenza di qualsiasi elemento allegato all'atto di candidatura che avrebbe potuto consentire alla commissione giudicatrice di verificare lo

⁸⁵ GU C 288 A del 23.09.1997, pag. 15.

status di funzionario CE, non era possibile derogare al criterio generale dell'età e pertanto la domanda della denunciante era stata dichiarata irricevibile.

In una pagina separata, allegata al parere della Commissione e classificata come riservata, la Commissione ha trasmesso al Mediatore ulteriori informazioni sul numero complessivo dei candidati e in merito a quanti di essi fossero funzionari ed altri agenti delle Comunità. Erano indicati inoltre il numero dei funzionari CE che non erano stati ammessi alle prove perché non avevano provato il loro status, di quelli che avevano presentato ricorso avverso la decisione e dei funzionari che erano stati inizialmente ammessi a condizione che fornissero alla Commissione un'ulteriore prova del loro status.

Le osservazioni della denunciante

Il Mediatore ha trasmesso il parere della Commissione alla denunciante, invitandola a formulare osservazioni. Nella sua risposta, la denunciante ha confermato in generale quanto già dichiarato nella denuncia originaria.

La denunciante ha sottolineato di aver allegato all'atto di candidatura tutte le informazioni personali richieste nonché i dati relativi al suo status professionale di funzionario CE quali il numero personale, l'indirizzo amministrativo e il numero di telefono. Ha affermato che le informazioni presentate includevano elementi sufficienti a dimostrare il possesso dei requisiti specificati nell'allegato al bando di concorso. Quanto al riferimento alla guida per i candidati pubblicata unitamente al bando di concorso, la denunciante riteneva che tale guida, diversamente dal bando, fosse un documento esclusivamente informativo privo di qualsiasi valore giuridico.

Secondo la denunciante, il punto 5 del parere della Commissione era contraddittorio. La Commissione aveva dichiarato di avere accettato solo i funzionari ed altri agenti delle Comunità che avevano presentato una prova indicativa *prima facie* del loro status, ad esempio copia di “*un certificato di servizio, copia dell'atto di nomina, copia del contratto, l'ultima busta paga o copia della carta d'identità*”. La denunciante ha sottolineato che si trattava degli stessi elementi che la Commissione aveva preso in considerazione per ammettere provvisoriamente al concorso alcuni funzionari ed altri agenti delle Comunità che avrebbero dovuto successivamente fornire ulteriori prove del loro status.

LA DECISIONE

1 Informazioni da presentare da parte dei funzionari CE per il concorso EUR/A/123

1.1 La denunciante ha lamentato di essere stata ingiustificatamente esclusa dal concorso generale EUR/A/123 dal momento che, quale funzionario CE, aveva trasmesso le informazioni richieste al punto 5 dell'allegato al bando di concorso. A suo avviso, i dati che aveva accluso alla domanda, segnatamente il suo numero personale, l'indirizzo amministrativo, il posto attuale e il servizio, erano sufficienti per verificare che soddisfaceva il requisito dell'anzianità.

1.2 La Commissione ha interpretato che per “tutte le informazioni necessarie” di cui al punto 5 dell'allegato al bando dovevano intendersi alcuni documenti che per loro natura costituivano prova dell'anzianità richiesta. Questi documenti potevano includere, fra l'altro, un certificato di servizio, copia dell'atto di nomina, copia del contratto o l'ultima busta paga.

A sostegno della sua interpretazione la Commissione ha osservato che la guida per i candidati al concorso, pubblicata unitamente al bando di concorso, indicava che i candidati non sarebbero stati ammessi se non avessero allegato all'atto di candidatura i documenti giustificativi.

1.3 Come i tribunali comunitari hanno costantemente sostenuto, il bando di concorso costituisce sia la base giuridica che la base di valutazione per la commissione giudicatrice⁸⁶. La funzione del bando di concorso consiste nell'informare gli interessati nel modo più esatto possibile circa i requisiti per occupare il posto di cui trattasi, al fine di metterli in grado di valutare, in primo luogo, l'opportunità di presentare la propria candidatura e, in secondo luogo, quali documenti siano rilevanti per la procedura di selezione della commissione giudicatrice e debbano pertanto essere allegati all'atto di candidatura.

1.4 Le condizioni applicabili ai candidati al concorso EUR/A/123 erano stabilite al punto III, del bando di concorso. Ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee si applicava un regime specifico, come indicato nell'allegato al bando. Per beneficiare delle deroghe previste nell'allegato, il punto 5 prevedeva:

“Spetta ai funzionari e agli altri agenti che presentano la propria candidatura al concorso fornire tutte le informazioni necessarie a comprovare che soddisfano le condizioni di anzianità di cui ai punti 1, 2 e 3”.

1.5 Il Mediatore ha rilevato che, come indicato dalla denunciante e non contestato dalla Commissione, la formulazione di tali disposizioni è stata modificata per i concorsi successivi ed è ora più precisa sul tipo di prove che i funzionari ed altri agenti devono presentare per dimostrare il loro status. La Commissione chiede adesso ai funzionari ed altri agenti di allegare all'atto di candidatura alcuni documenti quali copia dell'atto di nomina, copia del contratto o dell'ultima busta paga.

Per contro, il bando di concorso EUR/A/123, che costituiva l'unica base giuridica del concorso, chiedeva ai funzionari ed altri agenti delle Comunità solo di fornire le informazioni necessarie per verificare il requisito dell'anzianità. “Informazioni” è un termine generico che può riferirsi non solo a documenti o a relative copie, ma anche a fatti raccontati, sentiti o scoperti.

1.6 Al proprio atto di candidatura la denunciante aveva accluso informazioni relative alla sua carriera di funzionario CE. Data la natura delle informazioni fornite, i servizi competenti della Commissione avrebbero potuto verificare agevolmente la sua anzianità maturata all'interno dell'istituzione.

Il Mediatore è consapevole del fatto che non spetta all'ufficio che si occupa del personale della Commissione trasmettere alla commissione giudicatrice il fascicolo completo dei candidati ai concorsi, il che imporrebbe compiti onerosi e - come i tribunali comunitari hanno sottolineato - incompatibili con il rispetto del principio di buona amministrazione⁸⁷. Tuttavia, nel caso in esame, i servizi della Commissione avrebbero dovuto semplicemente verificare alcune informazioni indicate nel bando di concorso.

1.7 Il Mediatore ha pertanto concluso che trasmettendo i dati relativi al suo numero personale, all'indirizzo amministrativo, al posto attuale e al servizio, la denunciante aveva fornito le informazioni di cui all'allegato al bando di concorso.

Il fatto che la Commissione non abbia fatto sì che la denunciante fosse ammessa al concorso ha costituito pertanto un episodio di cattiva amministrazione.

Alla luce della conclusione cui è pervenuto il Mediatore per quanto riguarda questo primo aspetto, non è stato necessario valutare l'ulteriore doglianza della denunciante, segnatamente che era stata vittima di discriminazione rispetto ad altri funzionari ammessi al concorso.

⁸⁶ Cfr. T-158/89, *Van Hecken/CES*, Raccolta della Giurisprudenza 1991, pag. II-1341, punto 23; T-54/91, *Almeida Antunes/Parlamento*, Raccolta della Giurisprudenza 1992, pag. II-1739, punto 39.

⁸⁷ Causa T-133/89, *Jean-Louis Burban/Parlamento*, Raccolta della Giurisprudenza 1990, pag. II-245, punto 31.

2 Conclusione

Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore in merito alla presente denuncia, è stato necessario formulare le seguenti osservazioni critiche:

Al proprio atto di candidatura la denunciante aveva accluso informazioni relative alla sua carriera di funzionario CE. I servizi competenti della Commissione avrebbero potuto verificare agevolmente la sua anzianità maturata all'interno dell'istituzione.

Il Mediatore ha pertanto concluso che trasmettendo i dati relativi al suo numero personale, all'indirizzo amministrativo, al posto attuale e al servizio, la denunciante aveva fornito le informazioni di cui all'allegato al bando di concorso.

Il fatto che la Commissione non abbia fatto sì che la denunciante fosse ammessa al concorso ha costituito pertanto un episodio di cattiva amministrazione.

Dato che questi aspetti del caso riguardavano procedure relative ad eventi specifici verificatisi in passato, non è opportuno addivenire ad una soluzione amichevole della questione. Il Mediatore ha pertanto deciso di archiviare il caso.

ULTERIORI OSSERVAZIONI

Dopo avere esaminato le prove classificate come riservate nel parere della Commissione, il Mediatore ha concluso che il materiale trasmesso non aveva una relazione diretta con l'oggetto della denuncia e pertanto non ne ha tenuto conto nelle sue conclusioni relative alla presente decisione.

Alla luce del contenuto delle prove, il Mediatore non è stato in grado di comprendere il motivo che aveva condotto la Commissione a classificarle come riservate. Il Mediatore non ha condiviso il punto di vista della Commissione secondo cui la diffusione pubblica di informazioni statistiche sul numero dei candidati che erano stati ammessi al concorso, sul numero dei funzionari ed altri agentiche non erano stati ammessi alle prove perché non avevano allegato una prova sufficiente del loro status o di quelli che avevano presentato ricorso contro la decisione, avrebbero potuto in qualche modo incidere sulla segretezza dei lavori della commissione giudicatrice.

INAMMISSIBILITÀ A SVOLGERE UN LAVORO PER STUDENTI PRESSO LA COMMISSIONE

Decisione sulla denuncia 890/99/BB presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel luglio 1999 il signor L. ha sporto denuncia al Mediatore europeo, a nome della figlia, riguardo ad una decisione della DG IX (Personale e amministrazione) della Commissione europea. Il denunciante riteneva che il fatto che l'ammissibilità a svolgere un lavoro per studenti presso la Commissione durante le vacanze estive fosse riservato esclusivamente ai figli dei funzionari della Commissione costituisse un caso di cattiva amministrazione. Nel maggio 1999 la figlia del denunciante aveva presentato domanda per un lavoro presso la Commissione durante le vacanze estive, ma non era ammissibile in quanto questi lavori estivi sono riservati ai figli dei funzionari della Commissione. Il denunciante è funzionario del Parlamento europeo.

Il denunciante ha anche fatto presente la mancata risposta al fax che aveva inviato il 10 giugno 1999 alla DG IX. Nel fax il denunciante aveva chiesto alla DG IX di valutare le modalità di reclutamento di personale per svolgere lavori estivi alla Commissione.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

Nel suo parere la Commissione ha formulato in sintesi le seguenti osservazioni:

(i) I lavori per studenti erano pubblicati attraverso i canali informativi interni per il personale della Commissione europea.

È vero che la Commissione riserva i lavori estivi per studenti ai figli dei funzionari e degli agenti della Commissione e deplorava che in tal modo venissero esclusi i figli di funzionari di altre istituzioni. La Commissione tuttavia era del parere che qualsiasi cambiamento di tale prassi sarebbe stato irragionevole e contrario ai principi di proporzionalità e di efficienza dei costi.

Tenendo conto del limitato numero di posti (circa 60 a luglio e 60 ad agosto), un'apertura a tutto il personale delle istituzioni comunitarie provocherebbe un gran numero di domande ed inutili frustrazioni per i candidati.

L'indennità giornaliera (1.500 BEF) è inferiore alle condizioni del mercato del lavoro di Bruxelles e non può quindi essere considerata un vantaggio a favore dei funzionari e degli agenti della Commissione.

L'accesso limitato riduce i costi e i relativi oneri amministrativi. Non sarebbe così se il sistema fosse aperto a tutti gli studenti dell'Unione europea.

La Commissione non ha intenzione a questo punto di modificare le regole sull'ammissibilità ai pochi posti disponibili nei suoi servizi. Essa è del parere che spetti a ciascuna istituzione decidere se offrire agli studenti l'opportunità di lavorare e stabilire le relative modalità. L'alternativa più probabile sarebbe di abbandonare il ricorso a tale tipo di servizi.

(ii) Quanto al fax del 10 giugno 1999, la Commissione si rammaricava che il denunciante non avesse ottenuto una risposta formale che confermasse ufficialmente la risposta negativa che aveva ricevuto per telefono quello stesso giorno.

Le osservazioni del denunciante

Il denunciante ha confermato la propria denuncia. Egli riteneva che le spiegazioni fornite dalla Commissione fossero contraddittorie. Se l'indennità era modesta, sarebbero stati interessati solo gli studenti abitanti nella zona di Bruxelles. In ogni caso non sarebbe stato necessario organizzare una campagna massiccia di assunzioni.

LA DECISIONE

1 Inammissibilità a svolgere un lavoro per studenti presso la Commissione europea

1.1 Il denunciante riteneva che il fatto che l'ammissibilità ad un lavoro per studenti presso la Commissione durante le vacanze estive fosse riservato esclusivamente ai figli dei funzionari della Commissione costituisse cattiva amministrazione.

1.2 Nel suo parere la Commissione ha dichiarato che era vero che riservava i lavori estivi per studenti ai figli dei propri funzionari ed agenti e si rammaricava che in tal modo venissero esclusi i figli di funzionari di altre istituzioni. Essa tuttavia era del parere che qualsiasi cambiamento di tale prassi sarebbe stato irragionevole e contrario ai principi di proporzionalità e di efficienza dei costi.

1.3 I principi di buona prassi amministrativa richiedono che la Commissione rispetti il principio di parità di trattamento nel suo operato. Quanti si trovano nelle stesse condizioni dovrebbero essere trattati in modo uguale. In caso di differenza di trattamento, la Commissione deve giustificare tale operato con fattori oggettivi relativi a quel caso particolare. Subordinare l'ammissibilità ad un'occupazione retribuita presso un organo pubblico a vincoli di parentela viola il principio di parità di trattamento.

1.4 Nel suo parere la Commissione ha fatto riferimento ai principi di proporzionalità e di efficienza dei costi. Tuttavia, tali principi non hanno rilevanza quando si tratta di prassi discriminatoria attuata da un organo pubblico che gestisce denaro pubblico.

1.5 Il Mediatore ha pertanto constatato che il fatto che la Commissione quale organo pubblico che gestisce denaro pubblico riservi i lavori estivi per studenti esclusivamente ai figli dei propri funzionari ed agenti costituisce un caso di cattiva amministrazione.

2 Presunta mancata risposta

2.1 Il denunciante ha sostenuto di non avere ricevuto risposta dai servizi della Commissione al suo fax del 10 giugno 1999.

2.2 Nel suo parere la Commissione si è rammaricata che il denunciante non avesse ottenuto una risposta formale che confermasse ufficialmente la risposta negativa che aveva ricevuto per telefono quello stesso giorno.

2.3 I principi di buona prassi amministrativa richiedono che le lettere dei cittadini alla Commissione ricevano risposta entro un periodo di tempo ragionevole. Tuttavia, la Commissione ha replicato lo stesso giorno, a mezzo telefono, al fax del denunciante del 10 giugno 1999 e si è rammaricata che il denunciante non avesse ricevuto una risposta formale scritta. Le indagini del Mediatore non hanno pertanto rivelato cattiva amministrazione in relazione a questo aspetto del caso.

3 Conclusione

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore in merito alla presente denuncia, è risultato opportuno formulare la seguente osservazione critica:

I principi di buona prassi amministrativa richiedono che la Commissione rispetti il principio di parità di trattamento nel suo operato. Quanti si trovano nelle stesse condizioni dovrebbero essere trattati in modo uguale. In caso di differenza di trattamento, la Commissione deve giustificare tale operato con fattori oggettivi relativi a quel caso particolare. Subordinare l'ammissibilità ad un'occupazione retribuita presso un organo pubblico a vincoli di parentela viola il principio di parità di trattamento.

Nel suo parere la Commissione ha fatto riferimento ai principi di proporzionalità e di efficienza dei costi. Tuttavia, tali principi non hanno rilevanza quando si tratta di prassi discriminatoria attuata da un organo pubblico che gestisce denaro pubblico.

Il Mediatore ha pertanto constatato che il fatto che la Commissione quale organo pubblico che gestisce denaro pubblico riservi i lavori estivi per studenti esclusivamente ai figli dei propri funzionari ed agenti costituisce un caso di cattiva amministrazione.

Dato che la denuncia riguardava un singolo caso verificatosi nel passato, non è risultato opportuno pervenire ad una soluzione amichevole della questione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

N. B. Dopo le critiche rivolte dal Mediatore europeo alla Commissione europea per avere riservato lavori estivi ai figli dei propri funzionari, la Commissione ha deciso di abolire il sistema. I dipendenti hanno dichiarato che i lavori potevano essere svolti in maniera più efficiente ed economica dal personale a tempo pieno.

**ESCLUSIONE DA
UN CONCORSO
GENERALE
ORGANIZZATO
DALLA
COMMISSIONE
EUROPEA**

*Decisione sulla
denuncia 1305/99/IP
(confidenziale)
presentata contro la
Commissione europea*

LA DENUNCIA

Nel novembre 1999 X ha presentato denuncia al Mediatore europeo contro la Commissione europea relativa all'esclusione dal concorso EUR/B/136 poiché il diploma di X non soddisfaceva le condizioni di ammissione al concorso.

Il denunciante aveva presentato la sua candidatura al concorso EUR/B/136 (GU C 146 A del 1998, pag. 10) organizzato dalla Commissione europea per costituire un elenco di riserva per assistenti aggiunti (B5/B4) nel settore informatica/telecomunicazioni.

Il 14 giugno 1999 la commissione giudicatrice aveva notificato al denunciante di avere respinto, dopo verifica, la sua candidatura poiché i suoi titoli non soddisfacevano le condizioni del bando di concorso, vale a dire "aver seguito corsi di formazione complementare in informatica e/o telecomunicazioni della durata minima di due anni" secondo quanto stabilito al punto III.B.2 dello stesso.

Nel luglio 1999 il denunciante, che riteneva la sua esclusione ingiusta e discriminante, ha chiesto alla commissione giudicatrice di riesaminare la sua candidatura. Egli ha argomentato di avere frequentato un corso di istruzione secondaria della durata di cinque anni e di avere quindi conseguito un *Diploma di ragioniere perito commerciale e programmatore*, che richiedeva uno studio approfondito dell'informatica. Egli ha chiesto pertanto alla Commissione di tener conto del fatto che il suo diploma poteva essere considerato comprensivo sia di un diploma generico di istruzione secondaria che di una formazione supplementare della durata di due anni.

Con lettera del 3 settembre 1999 il presidente della commissione giudicatrice ha informato il denunciante che, dopo avere riesaminato la sua candidatura, non aveva trovato motivi per revocare la sua decisione originaria.

Non essendo soddisfatto del verdetto della commissione giudicatrice, il 14 settembre 1999 il denunciante ha scritto un'altra lettera alla Commissione in cui chiedeva di essere informato su come inoltrare ricorso formale contro tale decisione. La commissione giudicatrice ha risposto al denunciante con lettera da lui ricevuta il 20 settembre 1999 in cui ribadiva il contenuto della sua precedente corrispondenza, ma non forniva alcuna indicazione riguardo alla richiesta del denunciante in merito agli eventuali mezzi di ricorso contro la decisione della commissione giudicatrice.

Il denunciante ha scritto altre due lettere alla Commissione, rispettivamente in data 8 e 28 ottobre 1999, in cui sottolineava l'urgenza dell'informazione richiesta, ma senza ottenere alcuna risposta. Pertanto egli ha presentato al Mediatore europeo una denuncia in cui contestava quanto segue:

- 1 L'ingiustizia della sua esclusione dal concorso EUR/B/136 organizzato dalla Commissione europea.
- 2 L'omissione da parte della Commissione di informarlo su eventuali mezzi di ricorso contro la decisione definitiva della commissione giudicatrice, nonostante le sue reiterate richieste, gli ha impedito di esercitare i suoi diritti.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione europea che, nel suo parere, ha fornito un'esposizione dei fatti con riferimento allo scambio epistolare tra i suoi servizi e il denunciante.

La Commissione ha fatto presente che il denunciante non era stato ammesso al concorso poiché non possedeva il diploma richiesto nel bando di concorso.

Tale bando stipulava al suo punto III.B.2:

“2. Titoli di studio o diplomi e esperienza professionale

I candidati devono aver frequentato un istituto di insegnamento secondario di secondo grado ed essere in possesso del relativo diploma; essi devono inoltre aver seguito corsi di formazione complementare in informatica e/o telecomunicazioni della durata minima di due anni ed essere in possesso del relativo diploma riconosciuto da un'autorità competente. I candidati devono avere altresì maturato un'esperienza professionale della durata di almeno due anni nei settori del concorso.”

Per quanto riguarda l'asserita impossibilità di frequentare tali corsi in Italia, la Commissione ha indicato che ciò era in realtà possibile, fornendo vari esempi. L'istituzione aveva inoltre allegato al suo parere delle informazioni riguardanti il numero totale di candidature ricevute per il concorso EUR/B/136 e il numero di candidati ammessi alle prove, ripartiti per nazionalità. Su un totale di 1375 candidati, 165 erano di nazionalità italiana.

La Commissione ha sottolineato che la commissione giudicatrice si era attenuta correttamente al bando di concorso, dalle cui condizioni non era possibile derogare. Inoltre, la Commissione ha sottolineato che pur riconoscendo l'esperienza professionale in materia del candidato, tale esperienza non poteva in alcun modo sostituire i diplomi richiesti.

Le osservazioni del denunciante

Il Mediatore ha trasmesso il parere della Commissione al denunciante con l'invito a presentare osservazioni.

Per quanto riguarda la sua esclusione dal concorso, il denunciante ha manifestato la sua perplessità per il fatto di essere stato originariamente ammesso e solo in una fase successiva escluso dal concorso.

Il denunciante ha inoltre fatto presente che solo una parte della sua corrispondenza con la Commissione era stata menzionata dall'istituzione. In effetti la Commissione ha allegato al suo parere al Mediatore solo copie delle lettere che i suoi servizi avevano trasmesso al denunciante, ma non dei fax e delle lettere che quest'ultimo aveva inviato all'istituzione.

Inoltre, il denunciante sosteneva che nella lettera ricevuta il 20 settembre 1999 la Commissione non aveva risposto a tutti i punti svolti nella sua lettera del 14 settembre 1999. In effetti, la Commissione ha informato il denunciante sugli eventuali mezzi di ricorso contro una decisione negativa della commissione giudicatrice solo nella sua lettera del 7 dicembre, vale a dire dopo che il Mediatore aveva avviato un'inchiesta sul caso. In tale lettera la Commissione si riferiva alla lettera del denunciante in data 8 ottobre 1999, informandolo che il termine per la presentazione di un ricorso ai sensi dell'articolo 90 dello Statuto o al Tribunale di primo grado delle Comunità europee era già scaduto.

Il denunciante ha ribadito di avere chiesto informazioni sui mezzi di ricorso per la prima volta il 14 settembre 1999, quando egli avrebbe ancora avuto la possibilità di ricorrere. Egli ha pertanto ritenuto che a causa della mancata risposta della Commissione alla sua richiesta di informazione gli sia stata negata la possibilità di esercitare i suoi diritti.

LA DECISIONE

1 Asserita ingiusta esclusione dal concorso

1.1 Il denunciante ha asserito che l'esclusione da parte della commissione giudicatrice della sua candidatura a partecipare al concorso EUR/B/136, motivata con il fatto che egli non era in possesso dei diplomi richiesti dal bando di concorso, era ingiusta.

1.2 La Commissione ha dichiarato che la commissione giudicatrice aveva basato la sua decisione esclusivamente sui requisiti menzionati nel bando di concorso. Dato che il denunciante non li soddisfaceva, la sua candidatura non poteva essere accettata.

1.3 Secondo una giurisprudenza comunitaria consolidata, benché la commissione giudicatrice di un concorso per titoli ed esami disponga di un potere di valutazione dei titoli e dell'esperienza pratica dei candidati, essa rimane nondimeno vincolata dal testo del bando di concorso. Infatti, la funzione essenziale che il bando di concorso ha, secondo lo Statuto del personale, consiste nell'informare gli interessati, nel modo più esatto possibile, circa la natura dei requisiti necessari per occupare il posto di cui trattasi, al fine di metterli in grado di valutare l'opportunità di presentare la propria candidatura e quali documenti giustificativi siano importanti per i lavori della commissione giudicatrice e, di conseguenza, debbano essere allegati ai fascicoli di candidatura⁸⁸.

Inoltre, quando la commissione giudicatrice decide di non ammettere un candidato alle prove, essa è tenuta a indicare con precisione quali condizioni del bando di concorso essa ritiene che non siano state soddisfatte dal candidato⁸⁹.

1.4 Il bando di concorso EUR/B/136 indicava tutte le condizioni necessarie che i candidati dovevano soddisfare. Una delle condizioni previste al Titolo III.B.2 del bando di concorso era di aver frequentato un istituto di insegnamento secondario di secondo grado, nonché di avere seguito corsi di formazione complementare in informatica e /o telecomunicazioni della durata minima di due anni ed essere in possesso del relativo diploma riconosciuto da un'autorità competente. Il denunciante non aveva dimostrato di essere in possesso di tali titoli.

1.5 Il Mediatore ha rilevato che, dalle informazioni fornite dal denunciante e dalla Commissione, risultava che la commissione giudicatrice aveva agito in conformità del bando di concorso allorché aveva deciso che la candidatura del denunciante non poteva essere accettata poiché egli non soddisfaceva i requisiti richiesti.

1.6 Per quanto riguarda l'obbligo della commissione giudicatrice di indicare precisamente quali requisiti del bando di concorso ritenesse non fossero soddisfatti dal candidato, il Mediatore ha osservato che nelle sue lettere del 14 giugno, 3 e 20 settembre e 7 dicembre 1999, la commissione giudicatrice ha fatto specificamente riferimento al punto III.B.2 e ha fornito al denunciante le ragioni della sua esclusione dal concorso.

1.7 Inoltre, occorre tener presente che i candidati potrebbero essere esclusi dal concorso in ogni sua fase, in conformità con il punto IV.6 del bando di concorso EUR/B/136: *“se in una fase successiva dei lavori della commissione esaminatrice si constata che le indicazioni fornite nell'atto di candidatura non rispondono a verità o non sono confermate dai documenti richiesti in appoggio a quest'ultima, l'ammissione viene considerata nulla e non avvenuta”*.

1.8 In considerazione di questi elementi, il Mediatore ha ritenuto che la Commissione non si sia resa responsabile di cattiva amministrazione in merito a tale aspetto del caso.

⁸⁸ Causa T-158/89 *Van Hecken/Comitato economico e sociale*, Raccolta della Giurisprudenza 1991, pag. II-1341.

⁸⁹ Cause riunite 4, 19 e 28/78 *Salerno e altri/Commissione*, Raccolta della Giurisprudenza 1978, pag. 2403; causa 108/84 *De Santis/Corte dei conti*, Raccolta della Giurisprudenza 1985, pag. 947.

2 L'omissione da parte della Commissione di informare il denunciante su eventuali mezzi di ricorso

2.1 Il denunciante ha fatto presente che con lettera del 14 settembre 1999 egli aveva chiesto alla Commissione di essere informato su eventuali mezzi per impugnare la decisione della commissione giudicatrice di escluderlo dal concorso EUR/B/136. Tuttavia, nella risposta ricevuta il 20 settembre 1999, la Commissione si era limitata a confermare la sua esclusione, senza alcun riferimento alla richiesta del denunciante concernente eventuali mezzi di ricorso contro la decisione della commissione giudicatrice.

2.2 Nel suo parere sulla denuncia la Commissione non ha preso in considerazione tale doglianza.

2.3 Il Mediatore ha attentamente esaminato tutta la corrispondenza tra la Commissione e il denunciante. Risulta dai documenti prodotti che nella lettera del 14 settembre 1999 (inviata per fax e per posta ordinaria), il denunciante abbia chiesto alla Commissione di essere informato sugli eventuali mezzi per impugnare la decisione della commissione giudicatrice, nell'intento di sporgere denuncia alle autorità competenti:

"...fa presente che è intenzione di X ricorrere ad un'autorità ... in grado di esprimersi sull'oggetto del contenzioso. X richiede quindi gentilmente che vengano fornite, nel più breve tempo possibile, informazioni il più possibile dettagliate sull'organo al quale presentare istanza, sulla procedura e tempestività dell'intervento".

2.4 Poiché nella lettera del 20 settembre 1999 la Commissione non ha risposto alla richiesta del denunciante, l'8 ottobre egli ha inviato un'altra lettera (inviata via fax e per posta), quando a suo parere sarebbe stato ancora possibile sporgere denuncia all'autorità competente. In effetti, come successivamente indicato dalla Commissione nella sua lettera del 7 dicembre 1999, il termine scadeva il 28 settembre 1999.

2.5 I principi di buona prassi amministrativa richiedono che l'amministrazione risponda correttamente alle domande dei cittadini e fornisca a questi ultimi le informazioni più accurate. Nel caso presente è incontestabile che la Commissione non ha risposto alla richiesta specifica rivolta dal denunciante nelle due lettere del 14 settembre e dell'8 ottobre 1999, a cui la Commissione avrebbe dovuto rispondere.

Informando il denunciante sui mezzi di ricorso solo quando il termine era già scaduto, e nonostante due richieste, la Commissione non gli ha dato la possibilità di presentare, qualora avesse voluto farlo, ricorso contro la decisione della commissione giudicatrice. Tale comportamento della Commissione costituisce pertanto un caso di cattiva amministrazione.

3 Conclusione

Sulla base delle indagini condotte del Mediatore europeo in merito alla presente denuncia, è risultato opportuno formulare la seguente osservazione critica:

I principi di buona prassi amministrativa richiedono che l'amministrazione risponda correttamente alle domande dei cittadini e fornisca a questi ultimi le informazioni più accurate. Nel caso presente è incontestabile che la Commissione non ha risposto alla richiesta specifica rivolta dal denunciante nelle due lettere del 14 settembre e dell'8 ottobre 1999, cui la Commissione avrebbe dovuto rispondere.

Informando il denunciante sui mezzi di ricorso solo quando il termine era già scaduto, e nonostante due richieste, la Commissione non gli ha dato la possibilità di presentare, qualora avesse voluto farlo, ricorso contro la decisione della commissione giudicatrice. Tale comportamento della Commissione costituisce pertanto un caso di cattiva amministrazione.

Dato che questo aspetto del caso riguardava specifici episodi verificatisi in passato, il Mediatore non ha ritenuto opportuno pervenire ad una soluzione amichevole della questione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

N. B. Il 29 giugno 2000 la Commissione europea ha trasmesso ulteriori commenti sull'osservazione critica formulata dal Mediatore. La Commissione ha informato il Mediatore di avere deciso di includere le informazioni sulle modalità di ricorrere contro una decisione delle commissioni giudicatrici nella guida per i candidati ai concorsi interni ed esterni, pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

**MANCATA
RISPOSTA AL
RICORSO DEL
DENUNCIANTE
PRESENTATO AI
SENSI
DELL'ARTICOLO 90
DELLO STATUTO
DEL PERSONALE**

*Decisione sulla
denuncia
1479/99/(OV)/MM
presentata contro la
Commissione europea*

LA DENUNCIA

Nell'ottobre 1999 il signor S. ha sporto denuncia al Mediatore europeo in merito all'ingiustificata lentezza nell'avanzamento di carriera e alla mancata risposta da parte della Commissione al suo ricorso presentato ai sensi dell'articolo 90 dello statuto del personale.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione che, nel suo parere, ha comunicato le ragioni del rigetto del ricorso della denunciante, dichiarando di non avere violato né i diritti del denunciante né alcuna norma. Ai sensi dell'articolo 90 dello statuto del personale, la mancanza di risposta costituisce un'implicita decisione di rigetto del ricorso. La Commissione, pertanto, non poteva essere ritenuta responsabile di cattiva amministrazione nei confronti del denunciante.

Le osservazioni del denunciante

Il Mediatore europeo non ha ricevuto osservazioni da parte del denunciante

LA DECISIONE

1 Ingiustificata lentezza nell'avanzamento di carriera

1.1 Il denunciante ha denunciato che, nonostante i suoi meriti, la sua situazione dal punto di vista della carriera era inalterata dal 1994 e che lui era la persona più anziana tra coloro che avevano il medesimo grado nell'Agenzia per l'Ambiente.

1.2 La Commissione ha sottolineato che nel 1996 il denunciante aveva avuto uno scatto addizionale e che pertanto era incorretto affermare che la sua situazione era rimasta invariata dal 1994. Inoltre, l'anzianità media nel grado B3 presso il Centro Comune di Ricerca di Ispra era di 5,37 anni. Il ritardo nella progressione della sua carriera non poteva pertanto essere considerato come eccezionale. Inoltre, egli era stato proposto per una promozione nel 1999, nonostante alla fine non fosse poi stato preso in considerazione.

1.3 Il Mediatore ha ritenuto che il denunciante non avesse presentato prove sufficienti a supporto della sua allegazione. Nel proprio parere, la Commissione ha spiegato i motivi per cui il ritardo di cui si tratta non dovesse essere considerato come eccezionale. Sulla base di quanto sopra, risulta che la Commissione non si sia resa responsabile di un caso di cattiva amministrazione in merito alla prima allegazione del denunciante.

2 Mancata risposta al ricorso del denunciante presentato ai sensi dell'articolo 90 dello statuto del personale

2.1 Il denunciante ha sostenuto di non avere ricevuto alcuna risposta al suo ricorso presentato in data 19 agosto 1998 ai sensi dell'articolo 90 dello statuto del personale.

2.2 La Commissione ha ritenuto che la mancata risposta non costituisca cattiva amministrazione poiché, a norma dell'articolo 90 dello statuto del personale, la mancanza di risposta entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso implica un rigetto dello stesso. La Commissione era del parere che lo statuto del personale prevede un'esplicita mancanza di risposta e che pertanto non aveva violato né i diritti del denunciante né alcuna norma.

2.3 Ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1 dello statuto del personale, l'autorità deve comunicare alla persona interessata la propria decisione motivata entro quattro mesi. Questa disposizione è conforme ai principi di buona amministrazione. Se l'autorità non agisce in tal senso, vale a dire non segue i principi di buona amministrazione, la persona interessata è tutelata contro un ulteriore ritardo dalla norma in base alla quale la mancanza di risposta equivale ad una decisione negativa. Quest'ultima norma è intesa a dare al cittadino la possibilità di un rimedio giuridico, anche qualora l'autorità non ottemperi ai propri doveri giuridici. Non esenta in ogni caso l'autorità dall'obbligo di rispettare i principi di buona condotta amministrativa.

2.4 Stando così le cose, il Mediatore ha concluso che la mancata risposta della Commissione al ricorso presentato il 19 agosto 1998 ai sensi dell'articolo 90 dello statuto del personale ha costituito un episodio di cattiva amministrazione. Nel suo parere la Commissione ha chiarito i motivi alla base del rigetto del ricorso, ma non ha porto le proprie scuse per il ritardo. Il Mediatore ha pertanto ritenuto opportuno formulare a questo proposito un'osservazione critica.

3 Conclusione

Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore europeo in merito alla presente denuncia, si è rivelato necessario formulare la seguente valutazione critica:

Ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1 dello statuto del personale, l'autorità deve comunicare alla persona interessata la propria decisione motivata entro quattro mesi. Questa disposizione è conforme ai principi di buona amministrazione. Se l'autorità non agisce in tal senso, vale a dire non segue i principi di buona amministrazione, la persona interessata è tutelata contro un ulteriore ritardo dalla norma in base alla quale la mancanza di risposta equivale ad una decisione negativa. Quest'ultima norma è intesa a dare al cittadino la possibilità di un rimedio giuridico, anche qualora l'autorità non ottemperi ai propri doveri giuridici. Non esenta in ogni caso l'autorità dall'obbligo di rispettare i principi di buona condotta amministrativa.

Dato che questo aspetto del caso riguardava procedure relative a eventi specifici verificatisi in passato, non era opportuno cercare una soluzione amichevole del caso. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

**MANCANZA DI
INFORMAZIONI IN
RELAZIONE AD
UNA
SOVVENZIONE
CONCESSA DALLA
COMMISSIONE**

*Decisione sulla
denuncia
422/2000/GG
presentata contro la
Commissione europea*

LA DENUNCIA

In giugno/luglio 1997 la denunciante, una federazione di tutela degli interessi di portatori di uno specifico handicap, aveva chiesto una sovvenzione per l'organizzazione di un seminario e di due corsi per disabili (progetto 97/E3/II/047). In base al bilancio presentato dalla denunciante, le spese del seminario erano pari a 14 300 euro, mentre le spese per i due corsi erano di 50 560 euro. La denunciante aveva chiesto una sovvenzione di 45 400 euro, corrispondente al 70% delle spese complessive previste. Secondo quanto sostenuto dalla denunciante, la Commissione aveva accettato la richiesta.

Agli inizi del 1998 la denunciante aveva ricevuto 22 700 euro, ovvero la metà della sovvenzione totale di 45 400 euro. La federazione aveva in seguito comunicato alla Commissione che le spese reali erano state inferiori a quelle previste e che ammontavano solo a 36 323 euro. Di conseguenza, la denunciante attendeva dalla Commissione un pagamento finale di 2 726 euro (il 70% di 36 323 euro meno i 22 700 euro già ricevuti). Invece, all'inizio del 1999 essa aveva ricevuto una fattura non datata, redatta in lingua francese e non recante alcun riferimento al progetto. La fattura indicava una "quota reale" di 21 078,30 euro (che costituivano l'89,7943% delle "spese reali") e decurtava tale importo da quello già versato dalla Commissione. Alla denunciante veniva richiesto rimborsare la differenza di 1 621,69 euro.

A seguito della contestazione di tale fattura da parte della denunciante, in una lettera del 16 marzo 1999 la Commissione ha spiegato che il calcolo era corretto. Secondo la Commissione, al momento della stipulazione del contratto si era deciso di ignorare le spese di 14 300 euro per l'organizzazione del seminario. Di conseguenza, per quella voce erano state aggiunte le parole "montant rejeté" (importo non accettato). Il rappresentante della denunciante aveva firmato all'epoca anche quella pagina del contratto.

Successivamente la denunciante ha restituito l'importo in questione, ma ha chiesto in diverse occasioni (segnatamente in una lettera del 15 giugno 1999) di conoscere i motivi per cui: 1) si era usata la descrizione "Corsi di formazione e seminario per [disabili]", 2) la prima quota della sovvenzione era stata basata sul costo totale del progetto stimato e 3) la Commissione aveva sollevato in seguito il problema del seminario dal momento che il seminario non aveva fatto parte del progetto. La denunciante aveva inoltre chiesto copia della pagina che era stata menzionata nella lettera della Commissione del 16 marzo 1999.

In una breve lettera dell'11 gennaio 2000, la Commissione ha confermato la propria posizione, sottolineando che ai fini del calcolo della sovvenzione aveva accettato solo le spese relative ai due corsi, pari a 50 560 euro.

Nella sua denuncia al Mediatore, la denunciante aveva lamentato quanto segue:

- 1 La Commissione avrebbe dovuto versare alla federazione altri 2 726 euro invece di chiedere la restituzione di 1 621,69 euro.
- 2 La Commissione non aveva motivato in maniera adeguata la richiesta di restituzione di 1 621,69 euro.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione che, nel suo parere, ha fatto presente di avere accettato di concedere una sovvenzione per un importo massimo di 45 400 euro quando le spese del progetto erano state calcolate per un totale di 50 560 euro. Ai sensi dell'articolo 4 dell'accordo, era stata pagata una prima quota del 50% di quell'importo. L'accordo, firmato da entrambe le parti, riguardava il periodo dal 16 giugno 1997 al 16

maggio 1998. Per determinare le spese reali totali venivano prese in considerazione solo le spese relative a quel periodo. Il seminario era stato programmato per i giorni 30 e 31 maggio 1997, vale a dire non nel periodo coperto. Di conseguenza, le spese per il seminario erano state decurtate dalle spese prese in considerazione.

La Commissione ha inoltre sottolineato che le stime di bilancio indicate nell'allegato II dell'accordo formavano parte integrante dell'accordo stesso. Sulla pagina in questione, le spese per il seminario erano state escluse e per quella voce erano state aggiunte le parole "montant rejeté". Il rappresentante della denunciante aveva firmato all'epoca anche quella pagina del contratto.

La Commissione ha allegato copia dell'accordo, precisando che l'originale era in suo possesso.

La Commissione ha sostenuto di avere spiegato tali fatti alla denunciante in diverse occasioni.

Le osservazioni della denunciante

Nelle sue osservazioni, la denunciante ha confermato la propria denuncia e ha fatto presente che la copia dell'accordo fornita dalla Commissione non dimostrava che il documento fosse stato firmato dal suo rappresentante.

Ulteriori indagini

Alla luce del fatto che la copia dell'accordo fornita dalla Commissione non dimostrava che il documento fosse stato firmato dal rappresentante della denunciante, il Mediatore ha ispezionato il fascicolo. In quell'occasione gli agenti del Mediatore hanno preso visione dell'accordo originale menzionato dalla Commissione.

LA DECISIONE

1 Mancato pagamento da parte della Commissione di ulteriori 2 726 euro

1.1 La denunciante ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto effettuare un ulteriore pagamento di 2 726 euro invece di chiedere la restituzione di 1 621,69 euro.

1.2 La Commissione ha sostenuto che aveva accettato di concedere una sovvenzione per un importo massimo di 45 400 euro quando le spese del progetto erano state calcolate per un totale di 50 560 euro. Secondo la Commissione, le spese per il seminario non potevano essere prese in considerazione dato che il seminario era stato programmato per i giorni 30 e 31 maggio 1997. In base all'accordo, che riguardava il periodo dal 16 giugno 1997 al 16 maggio 1998, erano state prese in considerazione solo le spese relative a quel periodo. Infine, la Commissione ha sostenuto che le spese per il seminario erano state escluse perché sulla pagina in questione del contratto, firmata anche dal rappresentante della denunciante, erano state aggiunte le parole "montant rejeté".

1.3 Un esame dell'accordo originale fra il denunciante e la Commissione ha portato il Mediatore alla conclusione che la posizione della Commissione sembrava essere corretta. L'accordo era datato 27 novembre 1997 ed era stato firmato dalla signora C. W. per conto della denunciante. Tutte le pagine dell'accordo e dei suoi allegati erano state siglate e le iniziali in questione erano "CW".

1.4 Ai sensi dell'articolo 3 dell'accordo, la Commissione aveva accettato di concedere una sovvenzione per un importo massimo di 45 400 euro quando le spese del progetto erano state calcolate per un totale di 50 560 euro. L'importo della sovvenzione era proporzionale alle spese previste e doveva essere ridotto proporzionalmente se le spese reali fossero risultate inferiori a quelle stimate. L'articolo 2 dell'accordo prevedeva che, ai fini

della determinazione delle spese, erano da prendere in considerazione solo i costi sostenuti durante il periodo di vigenza dell'accordo (dal 16 giugno 1997 fino al 16 maggio 1998). In base allo schema contenuto nell'allegato I dell'accordo, il seminario era stato tuttavia programmato per i giorni 30 e 31 maggio 1997.

1.5 Le stime di bilancio erano indicate nell'allegato II dell'accordo che formava parte integrante di esso (cfr. articolo 3 dell'accordo). Sulla seconda pagina di questo allegato sono state aggiunte le parole "*éléments considérés*" accanto all'importo di 50 560 euro per i due corsi e le parole "*éléments rejetés*" accanto all'importo di 14 300 euro per il seminario. La pagina dell'accordo visionata dal Mediatore è risultata essere una fotocopia. Questa pagina (al pari di tutte le altre pagine dell'accordo e degli allegati) era stata siglata con la penna a sfera. Era chiaro pertanto che le parole summenzionate erano state aggiunte prima che la pagina fosse siglata.

1.6 Stando così le cose, il Mediatore ha concluso che la posizione adottata dalla Commissione era conforme ai termini dell'accordo.

1.7 Sulla base di quanto esposto in precedenza, non risulta che la Commissione si sia resa responsabile di cattiva amministrazione in relazione alla prima doglianza della denunciante.

2 Mancata trasmissione di spiegazioni sufficienti

2.1 La denunciante ha sostenuto che la Commissione non aveva motivato in maniera adeguata la richiesta di restituzione di 1 621,69 euro.

2.2 La Commissione ha risposto di avere spiegato i fatti alla denunciante in diverse occasioni.

2.3 Il Mediatore ha osservato che la Commissione aveva infatti indicato il principale motivo della richiesta di restituzione della sovvenzione in una lettera del 16 marzo 1999. La lettera in questione sottolineava che al momento della stipulazione del contratto si era concordato di ignorare le spese di 14 300 euro per l'organizzazione del seminario e che, di conseguenza, per quella voce, erano state aggiunte le parole "*montant rejeté*". La Commissione ha spiegato inoltre che all'epoca il rappresentante della denunciante aveva firmato anche quella pagina del contratto.

2.4 È tuttavia opportuno notare che la denunciante, con lettera del 15 giugno 1999, aveva formulato diverse domande in relazione ai motivi della decisione della Commissione e che aveva chiesto in particolare di ottenere una copia della pagina dell'accordo che la Commissione aveva menzionato. È risultato che l'unica risposta scritta a questa lettera è stata una breve lettera dell'11 gennaio 2000 con cui la Commissione si limitava a confermare la propria posizione, senza rispondere ad alcuna delle domande poste dalla denunciante nella lettera del 15 giugno 1999. È emerso inoltre che la denunciante non ha mai ricevuto copia della pagina chiesta nella lettera.

2.5 La buona prassi amministrativa impone all'amministrazione di rispondere alle lettere che riceve entro un periodo ragionevole e in modo adeguato. Secondo il Mediatore, questo principio non è stato rispettato nel caso in esame, poiché la Commissione ha risposto per iscritto alla lettera della denunciante solo quando erano trascorsi oltre sei mesi dal suo ricevimento, non ha risposto alle domande in essa contenute e ha omesso di fornire un documento richiesto dalla denunciante.

2.6 Stando così le cose, il Mediatore ha concluso che la procedura seguita dalla Commissione in merito al trattamento della lettera del denunciante del 15 giugno 1999 costituiva un episodio di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha ritenuto opportuno formulare a questo proposito un'osservazione critica.

3 Conclusione

Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore in merito alla presente denuncia, è risultato opportuno formulare la seguente osservazione critica:

La buona prassi amministrativa impone all'amministrazione di rispondere alle lettere che riceve entro un periodo ragionevole e in modo adeguato. Secondo il Mediatore, questo principio non è stato rispettato nel caso in esame, poiché Commissione ha risposto per iscritto alla lettera della denunciante solo quando erano trascorsi oltre sei mesi dal suo ricevimento, non ha risposto alle domande in essa contenute e ha ommesso di fornire un documento richiesto dalla denunciante.

Dato che questo aspetto del caso riguardava procedure relative a specifici episodi verificatisi in passato, non è stato opportuno ricercare una soluzione amichevole della questione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

MANCATO TRATTAMENTO DELLA RICHIESTA DEL DENUNCIANTE

*Decisione sulla
denuncia 500/2000/IP
(confidenziale) presenta
ta contro la
Commissione*

LA DENUNCIA

La Business Cooperation Network (in prosieguo BC-NET) è stata creata con risoluzione del Consiglio del 3 novembre 1986⁹⁰, con l'obiettivo di aiutare le piccole e medie imprese a rafforzare la propria posizione mediante accordi di cooperazione transnazionale. I membri della rete sono consulenti privati, camere del commercio e dell'industria, organizzazioni professionali, studi di consulenza, banche e membri di altre reti.

Il 13 gennaio 2000 il denunciante, un avvocato italiano, ha inviato un fax all'Unità centrale BC-NET in cui chiedeva di inviargli l'apposito modulo per poter presentare la sua candidatura in conformità dell'invito pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 1999⁹¹. La data di chiusura delle candidature prevista nella Gazzetta Ufficiale era il 31 dicembre 2001. Tuttavia, nella sua risposta datata 25 febbraio 2000, la Commissione informava il denunciante che l'invito relativo alla BC-NET in questione era stato chiuso.

Dato che la Commissione non aveva indicato nella sua risposta in base a quale provvedimento fosse stata disposta la chiusura anticipata, il denunciante ha scritto all'istituzione il 21 marzo 2000. Il 22 marzo 2000 ha ricevuto una risposta dello stesso tenore di quella del 25 febbraio 2000.

Il denunciante ha pertanto presentato una denuncia al Mediatore in cui asseriva che: (i) la Commissione avrebbe dovuto notificare ai potenziali candidati, con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, la decisione di fissare una data di chiusura anticipata rispetto a quella originariamente prevista nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 1999; (ii) la Commissione non aveva trattato correttamente la sua richiesta del 13 gennaio 2000.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

Nel suo parere sulla denuncia la Commissione ha fatto presente che il fax del denunciante del 13 gennaio 2000, in cui chiedeva l'invio del modulo di candidatura BC-NET, era stato registrato il 24 gennaio 2000.

Il 25 febbraio i servizi della DG IMPRESE hanno risposto al denunciante. La Commissione ha spiegato che era in corso uno studio sulla struttura e il funzionamento del BRE (Ufficio per la cooperazione tra le imprese) e della BC-NET. L'obiettivo era di analizzare

⁹⁰ GU C 287 del 14.11.1986.

⁹¹ GU S 127 del 3.7.1999.

in che modo ottenere un rapporto più stretto tra il BRE, la BC-NET e gli Euro Info Centers, nonché altre reti comunitarie che operano a favore delle piccole e medie imprese. Dato che nel corso del 2000 la struttura e l'organizzazione delle reti BRE e BC-NET avrebbero subito profondi cambiamenti, la Commissione spiegava che non avrebbe esaminato più alcuna nuova candidatura ad aderire alla rete e che il programma era chiuso.

Per quanto riguarda la doglianza del denunciante che la decisione di stabilire una data di chiusura più breve per la presentazione delle candidature al programma BC-NET avrebbe dovuto essere notificata, la Commissione ha sottolineato che tale decisione era stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2000⁹². L'istituzione ha anche fatto presente che qualora il denunciante ne avesse fatto domanda sarebbe stato informato in tal senso.

Per quanto riguarda le ragioni che hanno portato alla chiusura del programma, la Commissione ha spiegato che la risposta fornita al denunciante era la stessa lettera circolare inviata a tutti i candidati che si erano manifestati dopo la chiusura del programma (“...*qui se sont manifestés après ...*”).

Le osservazioni del denunciante

Il Mediatore ha trasmesso il parere della Commissione al denunciante con l'invito a esprimere delle osservazioni.

Il denunciante ha sottolineato che in tutta la sua corrispondenza con lui la Commissione non aveva mai fatto riferimento alla Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2000, bensì soltanto nella sua risposta al Mediatore.

Per quanto riguarda la spiegazione della Commissione che la risposta fornita al denunciante il 25 febbraio 2000 consisteva nella stessa lettera circolare inviata a tutti i candidati che si sono manifestati dopo la chiusura del programma (“...*qui se sont manifestés après...*”), il denunciante ha affermato di aver manifestato il suo interesse oltre un mese prima che fosse stata fissata la nuova scadenza. Pertanto l'asserzione della Commissione non poteva applicarsi al suo caso. Al contrario, a causa della negligenza della Commissione, egli aveva perso l'opportunità di inviare la propria candidatura per tempo ed eventualmente essere selezionato.

LA DECISIONE

1 La decisione della Commissione di fissare una nuova scadenza

1.1 Il denunciante ha lamentato il fatto che quando la Commissione aveva deciso di stabilire una scadenza più breve rispetto a quella originariamente prevista nella Gazzetta ufficiale del 3 luglio 1999 ciò avrebbe dovuto essere notificato tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

1.2 La Commissione ha spiegato che la decisione in questione era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 18 febbraio 2000. La Commissione ha riconosciuto che nella sua risposta del 25 febbraio 2000 al denunciante non aveva indicato che tale decisione era stata pubblicata. Tuttavia l'istituzione faceva presente che nella sua ulteriore corrispondenza il denunciante non aveva richiesto espressamente informazioni in tal senso.

1.3 Dal momento che è risultato che la Commissione ha pubblicato la sua decisione nella Gazzetta ufficiale del 18 febbraio 2000, rendendo tale decisione disponibile a tutti i potenziali candidati, il Mediatore ritiene che non risulti essersi trattato di cattiva amministrazione da parte della Commissione europea per quanto riguarda tale aspetto del caso.

⁹² GU S 34 del 18.2.2000.

2 Il trattamento della Commissione della richiesta del denunciante

2.1 Il 13 gennaio 2000 il denunciante ha chiesto alla Commissione di inviargli il modulo di candidatura per il programma BC-NET pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 3 luglio 1999 e la cui scadenza era il 31 dicembre 2001.

2.2 Nel suo parere la Commissione ha spiegato che la risposta trasmessa al denunciante il 25 febbraio 2000 consisteva nella stessa lettera circolare inviata a tutti i candidati che avevano manifestato il proprio interesse dopo la chiusura del programma.

2.3 Il denunciante ha sostenuto nelle sue osservazioni che allorché aveva chiesto il modulo di candidatura ai servizi della Commissione il termine non era ancora scaduto. Di fatto, la decisione di chiudere il programma era stata presa oltre un mese dopo.

2.4 I principi di buona condotta amministrativa richiedono che le amministrazioni pubbliche rispondano a tempo debito e in maniera adeguata alle richieste dei cittadini. La Commissione ha risposto alla richiesta fatta dal denunciante il 13 gennaio solo quando il programma per il quale il denunciante aveva manifestato il suo interesse era già chiuso, cioè il 25 febbraio 2000.

2.5 Il Mediatore ha ritenuto che quando il denunciante aveva fatto la sua richiesta il programma era ancora aperto e pertanto egli avrebbe avuto l'opportunità di presentare la sua candidatura.

2.6 In un'ottica di buona amministrazione la Commissione avrebbe pertanto dovuto trattare la richiesta del denunciante in modo tale che quest'ultimo potesse presentare la sua candidatura. Il Mediatore ha ritenuto che l'azione della Commissione in questo aspetto del caso abbia costituito un caso di cattiva amministrazione.

3 Conclusione

Sulla base delle indagini del Mediatore relativamente alla presente denuncia è apparso necessario esprimere la seguente osservazione critica:

In un'ottica di buona amministrazione la Commissione avrebbe pertanto dovuto trattare la richiesta del denunciante in modo tale che quest'ultimo potesse presentare la sua candidatura.

Dato che questo aspetto del caso riguardava procedure relative a eventi specifici verificatisi in passato, non è stato possibile cercare di pervenire a una soluzione amichevole. Il Mediatore ha pertanto deciso di archiviare il caso.

3.4.4 LA DENUNCIA

Corte di giustizia delle Comunità europee

PRESUNTA DECISIONE INGIUSTA E DISCRIMINATORIA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE IN MERITO ALL'EQUIPOLLENZA DI UNA LAUREA IN GIURISPRUDENZA

*Decisione sulla
denuncia 408/99/VK
presentata contro la
Corte di giustizia*

Nell'aprile 1999 il signor S. ha presentato al Mediatore europeo una denuncia contro la Corte di giustizia in merito alla sua esclusione dal concorso CJ/LA/30 per la costituzione di un elenco di riserva di giuristi linguisti di madrelingua greca. Il concorso era stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale (C 303 A del 2 ottobre 1998) e nel quotidiano greco "To Vima". Per quanto riguarda la formazione dei candidati, il bando richiedeva "una formazione completa in campo giuridico sancita da un diploma universitario greco o da un diploma giuridico equipollente".

Il concorso si è svolto in due fasi. La prima fase riguardava una procedura di selezione sulla base dei titoli. I candidati che avessero superato tale prima fase avrebbero potuto partecipare a quella successiva, la prova scritta. Il denunciante ha dichiarato di avere consegnato la propria domanda allegando le copie dei certificati pertinenti. Il 5 febbraio 1999 aveva ricevuto una lettera dal servizio personale della Corte di giustizia in cui si chiedeva al denunciante di trasmettere un certificato del DI.KA.TSA. (centro interuniversitario greco per il riconoscimento dei titoli universitari stranieri) entro il 24 febbraio 1999. Il certificato di riconoscimento dei diploma in giurisprudenza straniero del denunciante, che ne attestasse l'equipollenza ad una laurea greca in giurisprudenza, doveva essere stato rilasciato prima del 13 novembre 1998.

Il denunciante ha contestato questa decisione con lettera del 15 febbraio 1999 in cui ha fatto presente che, sebbene i suoi titoli universitari fossero stati rilasciati da università pubbliche di Stati membri dell'Unione, egli non aveva ancora chiesto il riconoscimento dell'equipollenza al DI.KA.TSA. Poiché in quel momento stava seguendo un corso post-laurea presso l'Università di Amsterdam, non era stato necessario richiedere tale riconoscimento.

Il servizio del personale della Corte di giustizia ha risposto con lettera dell'8 marzo 1999 in cui dichiarava che il denunciante non poteva essere ammesso perché non aveva trasmesso il certificato del DI.KA.TSA. richiesto.

Il denunciante ha quindi presentato domanda di riesame della propria candidatura. Nella lettera ha dichiarato che la Grecia era stata condannata con una decisione della Corte di giustizia perché aveva rifiutato di attuare la direttiva 89/48 relativa al riconoscimento dei diplomi comunitari di istruzione superiore⁹³. Il denunciante ha fatto presente che la Corte non aveva agito in conformità delle proprie decisioni al momento dell'assunzione dei propri funzionari. Il denunciante ha sostenuto inoltre che né le condizioni generali né quelle specifiche del concorso richiedevano la presentazione di un certificato di equipollenza per i candidati di altri Stati membri, sebbene questo requisito fosse espressamente menzionato per i candidati di paesi terzi.

Il denunciante sosteneva di non avere ricevuto risposta alla sua lettera da parte della Corte.

Il denunciante ha pertanto presentato denuncia al Mediatore.

Quanto alle "condizioni" del concorso pubblicato nella Gazzetta ufficiale, nella sua denuncia al Mediatore il denunciante ha fatto presente che il bando richiedeva l'equipollenza dei diplomi stranieri alla laurea greca in giurisprudenza, ma non prevedeva l'obbligo di un'effettiva presentazione di un certificato di equipollenza rilasciato dal DI.KA.TSA. Inoltre, egli ha dichiarato che in base al paragrafo B.3., lettere a) e b) della guida per i candidati, il bando di concorso era rivolto ai cittadini di tutti i 15 Stati membri e doveva coprire tutti gli ordinamenti scolastici, a vari livelli, degli Stati membri. Il denunciante ha ritenuto che la posizione della Corte fosse ingiusta e discriminatoria.

⁹³ Causa C-365/93, *Commissione/Repubblica ellenica*, Raccolta della Giurisprudenza 1995, pag. I-499.

L'INDAGINE

Il parere della Corte

Nel suo parere, la Corte ha formulato le seguenti osservazioni in relazione ai vari aspetti della denuncia:

Ai sensi dell'articolo 22 del regolamento della Corte di giustizia, la Corte istituisce un servizio di traduzione composto da esperti con un'adeguata formazione giuridica e una conoscenza approfondita di diverse lingue ufficiali della Corte.

La Corte si è resa conto che a questo proposito le sue esigenze sono soddisfatte al meglio da persone che abbiano una conoscenza approfondita dell'ordinamento giuridico di uno Stato membro nonché della terminologia relativa a tale ordinamento giuridico.

Il bando di concorso, pertanto, richiedeva ai candidati una formazione giuridica completa sancita dal "ptychion", diploma universitario greco, o da un diploma giuridico equipollente.

Nell'esame comparativo dei titoli di studio diversi dal "ptychion", la commissione giudicatrice aveva dovuto valutare se le conoscenze e le qualifiche attestate da tali diplomi corrispondevano a quelle richieste per il conseguimento del "ptychion".

La commissione giudicatrice aveva ritenuto che il criterio più oggettivo e affidabile fosse rappresentato da un certificato rilasciato dall'autorità greca competente per il riconoscimento dei diplomi stranieri, il DI.KA.TSA.

Con lettera del 5 febbraio 1999, il servizio del personale aveva pertanto invitato il denunciante a presentare un certificato rilasciato dal DI.KA.TSA. Non avendolo ricevuto, la commissione giudicatrice aveva respinto la candidatura del denunciante.

Il bando di concorso in questione non richiedeva tuttavia espressamente la presentazione di un tale certificato per consentire alla commissione giudicatrice di valutare se i diplomi giuridici diversi dal "ptychion" potessero essere considerati equipollenti. La commissione giudicatrice avrebbe pertanto dovuto verificare l'equipollenza al "ptychion" dei titoli di studio presentati dal denunciante ricorrendo ad altri criteri.

Infine, la Corte ha segnalato che i candidati che non sono stati ammessi a partecipare ad un concorso possono presentare ricorso contro tale decisione al Tribunale di primo grado ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari o presentare una denuncia ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2 di detto statuto.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante ha confermato la propria denuncia.

LA DECISIONE

1 Presunta decisione ingiusta e discriminatoria della commissione giudicatrice di non accettare i diplomi del denunciante come equipollenti alla laurea greca in giurisprudenza

1.1 Il denunciante riteneva che non avrebbe dovuto essere escluso dal concorso perché non era in possesso di un certificato rilasciato dal DI.KA.TSA (autorità greca competente per il riconoscimento dei diplomi stranieri). Dato che tale criterio non era indicato né nelle condizioni generali né in quelle specifiche per l'ammissione al concorso, il denunciante sosteneva che la decisione fosse ingiusta e discriminatoria.

1.2 La Corte ha confermato che il concorso era previsto per i cittadini di tutti i 15 Stati membri e che dovevano essere presi in considerazione i titoli universitari di tutti gli Stati membri. Poiché il concorso era per giuristi linguisti di madrelingua greca, la commissione giudicatrice doveva valutare se le conoscenze e i titoli certificati da tali diplomi corrispondevano a quelli richiesti dal diploma greco. Per avere un criterio comparativo più obiettivo ed affidabile, la commissione giudicatrice aveva deciso di invitare i candidati in possesso di diplomi di altri Stati membri a fornire un certificato del DI.KA.TSA. Non avendolo ricevuto, la commissione giudicatrice aveva escluso il denunciante dal concorso.

1.3 Nel suo parere, la Corte ha ammesso che il bando di concorso in questione non richiedeva espressamente ai candidati di presentare un certificato del DI.KA.TSA e che la commissione giudicatrice avrebbe pertanto dovuto verificare l'equipollenza al diploma greco del titolo di studio presentato dal denunciante ricorrendo ad altri criteri. La commissione giudicatrice non ha risposto in modo adeguato alla domanda del denunciante e si è resa pertanto responsabile di cattiva amministrazione.

2 Mancata risposta alla lettera del denunciante

2.1 Il denunciante ha sostenuto che la sua lettera alla Corte in cui chiedeva un riesame della propria candidatura non aveva ricevuto risposta.

2.2 Nel suo parere, la Corte non ha spiegato i motivi per cui non ha risposto alla lettera del denunciante. La Corte ha segnalato la possibilità per il denunciante di presentare ricorso ai sensi dell'articolo 90 dello statuto del personale. Non ha tuttavia addotto alcuna ragione per giustificare il fatto di non aver trattato la lettera del denunciante come un ricorso. Poiché la Corte non ha trattato adeguatamente la lettera del denunciante si è resa responsabile di cattiva amministrazione.

3 Conclusione

Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore nel caso in esame, è risultato necessario formulare la seguente valutazione critica:

La commissione giudicatrice avrebbe dovuto verificare l'equipollenza al diploma greco del titolo di studio presentato dal denunciante ricorrendo ad altri criteri. La commissione giudicatrice non ha risposto in modo adeguato alla domanda del denunciante e si è resa pertanto responsabile di cattiva amministrazione.

La Corte non ha spiegato i motivi per cui non ha risposto alla lettera del denunciante. La Corte ha segnalato la possibilità per il denunciante di presentare ricorso ai sensi dell'articolo 90 dello statuto del personale. Non ha tuttavia addotto alcuna ragione per giustificare il fatto di non aver trattato la lettera del denunciante come un ricorso. Poiché la Corte non ha trattato adeguatamente la lettera del denunciante si è resa responsabile di cattiva amministrazione.

Dato che questo aspetto del caso riguardava procedure relative a specifici episodi verificatisi in passato, non era opportuno ricercare una soluzione amichevole della questione. Il Mediatore ha pertanto deciso di archiviare il caso.

3.4.5 LA DENUNCIA

Agenzia europea dell'ambiente

TRATTAMENTO DI UNA PROCEDURA DI GARA

Decisione sulla denuncia 608/98/ME presentata contro l'Agenzia europea dell'ambiente

Nel giugno 1998 il denunciante ha presentato una denuncia al Mediatore europeo, nella quale dichiarava di avere partecipato nel 1996 ad una gara di appalto dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) e di essere stato informato per telefono di essere il vincitore della gara. L'AEA aveva chiesto chiarimenti sul suo domicilio fiscale, che era nelle Isole del Canale della Manica, e sul numero di previdenza sociale ai fini della stesura del contratto. In seguito, sempre nel 1996, l'AEA aveva comunicato al denunciante per iscritto che l'appalto era stato aggiudicato ad un altro offerente. Il denunciante ha cercato di ottenere una spiegazione, ma senza sortire alcun effetto. Infine, gli era stato offerto come indennizzo un altro contratto che prevedeva l'elaborazione di una relazione per l'AEA. Questa offerta tuttavia non era mai stata concretizzata. Il denunciante aveva altresì cercato di ottenere documenti pertinenti alla procedura di gara, ma i documenti inviati dall'AEA non erano rilevanti per i punti controversi.

Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante ha sostenuto tre doglianze. In primo luogo, ha fatto presente che nel settembre 1996 l'AEA lo aveva informato del fatto che egli aveva vinto la gara, ma in un secondo momento gli aveva comunicato che il contratto era stato aggiudicato ad un altro offerente. In secondo luogo, l'AEA aveva dichiarato che avrebbe definito un'offerta per un contratto di minore entità mediante trattativa, ma non aveva mai concretizzato tale promessa. Infine, l'AEA aveva respinto ingiustamente una richiesta di accesso ai documenti relativi alla gara.

L'INDAGINE

Il parere dell'Agenzia europea dell'ambiente

La denuncia è stata trasmessa all'AEA che, nel suo parere, ha dichiarato che la richiesta del denunciante era stata debitamente presa in considerazione. Contrariamente a quanto affermato dal denunciante, egli non era stato tuttavia informato di essere il vincitore della gara. In una fase iniziale della procedura di selezione si era ritenuto di poter offrire un contratto al denunciante. Tuttavia, in seguito ad un ulteriore controllo di qualità del denunciante, l'AEA aveva deciso di aggiudicare il contratto ad un altro offerente. Inoltre, la sede della società del denunciante era fonte di confusione in quanto era registrata nelle Isole del Canale della Manica. Quanto alla seconda doglianza, l'AEA ha sostenuto di non essersi mai impegnata ad offrire al denunciante un contratto di minore entità. In merito alla terza doglianza, l'AEA ha fatto presente di avere fornito le informazioni al denunciante in due occasioni.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni il denunciante ha confermato la denuncia.

Ulteriori indagini

Dopo un attento esame del parere dell'AEA e delle osservazioni del denunciante, il Mediatore ha svolto ulteriori indagini. Le informazioni principali contenute nell'ulteriore parere dell'AEA consistevano nel fatto che essa aveva contattato il denunciante per verificare la sede legale della società e ricevere tutti gli elementi necessari per completare il fascicolo qualora si fosse stipulato un contratto con il denunciante. L'AEA si era confusa sulla residenza del denunciante nelle Isole del Canale della Manica, note come "paradiso fiscale". La mancata aggiudicazione dell'appalto al denunciante era dipesa dai contatti fra l'AEA e la Commissione, principalmente la DG XII e la DG XIII, dai quali era risultato che il tipo di servizi offerti dal denunciante non era esattamente quello che l'AEA stava cercando. I contatti con la Commissione erano stati soltanto telefonici.

Quanto all'ulteriore parere dell'AEA, il denunciante ha confermato la propria denuncia. Egli ha sottolineato principalmente che l'AEA non avrebbe potuto contattarlo a meno che non gli fosse stato assegnato il contratto e che la registrazione della società nelle Isole del Canale della Manica non aveva mai costituito un problema nei suoi precedenti contratti con la Commissione europea. Per quanto riguardava la DG XII, il denunciante non aveva lavorato in quella direzione da quando era stato funzionario nel 1982. All'epoca egli non era particolarmente gradito al direttore per cui lavorava, che era adesso un membro del consiglio di amministrazione dell'AEA. Dopo avere trasmesso le proprie osservazioni, il denunciante ha continuato ad inviare informazioni relative ai suoi tentativi di ottenere nuovi documenti dall'AEA fin dal gennaio 2000.

LA DECISIONE

1 La selezione a seguito della procedura di gara; la presunta notifica al denunciante e i motivi della decisione.

Per quanto riguarda la prima doglianza, il Mediatore ha ritenuto necessario formulare le seguenti due valutazioni critiche nei confronti dell'AEA:

La buona prassi amministrativa impone di fornire informazioni chiare e comprensibili. Nel caso in esame, l'AEA aveva contattato il denunciante inducendolo a credere che gli sarebbe stato assegnato il contratto sebbene, in effetti, non fosse stata adottata alcuna decisione finale. L'AEA non ha pertanto agito in conformità dei principi di buona prassi amministrativa.

La buona prassi amministrativa impone di motivare le decisioni. La motivazione deve essere congrua, chiara e sufficiente e indicare di norma i principali fatti, asserzioni e prove su cui si basa. Nel caso in esame, l'AEA ha fornito motivazioni diverse in tre occasioni. È risultato inoltre che l'AEA aveva basato la propria decisione su informazioni che aveva raccolto dopo la presentazione delle offerte. L'AEA non era stata in grado di fornire copia delle informazioni raccolte o dei suoi contratti, sebbene quelle informazioni fossero importantissime per la sua decisione finale. È risultato che l'AEA non ha motivato chiaramente la propria decisione e che l'ha basata su fatti dei quali non è rimasta alcuna traccia visibile. L'AEA pertanto non ha agito in conformità dei principi di buona prassi amministrativa.

2 La presunta offerta di un contratto di minore entità come indennizzo

Per quanto riguarda questa doglianza, il Mediatore ha constatato che il denunciante non è stato in grado di fornire prove sufficienti a sostegno delle proprie affermazioni.

3 Richiesta di accesso ai documenti

Per quanto riguarda questa doglianza, il Mediatore ha ritenuto necessario formulare la seguente valutazione critica nei confronti dell'AEA:

La buona prassi amministrativa impone di agire in conformità della legge e di applicare le norme e le procedure stabilite dalla normativa comunitaria. Il diritto di accedere ai documenti dell'AEA è disciplinato dalla decisione del 21 marzo 1997 relativa all'accesso del pubblico ai documenti dell'Agenzia europea dell'ambiente⁹⁴. L'AEA non ha dimostrato al Mediatore di avere in effetti seguito le proprie norme sull'accesso ai documenti.

Poiché il denunciante aveva comunicato al Mediatore di aver cercato di ottenere alcuni documenti nuovi fin dal gennaio 2000, il Mediatore ha preso atto che la questione dell'accesso a quei documenti non rientrava nell'ambito della presente indagine e pertanto non l'ha trattata in questa decisione. Il Mediatore ha osservato inoltre che spettava all'AEA

⁹⁴ GU C 282 del 18.09.1997, pag. 5.

applicare le proprie norme in materia di accesso ai documenti e comunicare l'esito al denunciante.

Dato che questi aspetti del caso riguardavano procedure relative a specifici episodi verificatisi in passato, non era opportuno ricercare una soluzione amichevole. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

Nota: il testo completo della decisione sulla denuncia in questione (12 pp.) è consultabile sul sito web del Mediatore europeo (<http://www.euro-ombudsman.eu.int>) o presso il segretariato del Mediatore.

3.5

PROGETTI DI RACCOMANDAZIONE ACCOLTI DALLE ISTITUZIONI

LE DENUNCE

Nei mesi di maggio e luglio 1999 il signor W. ha presentato al Mediatore europeo una denuncia (507/98/OV) relativa alla presunta mancata trasmissione di informazioni da parte del Parlamento europeo in merito al concorso di progettazione (rif. 96/S 195-116670) per l'esecuzione di lavori nell'edificio Léopold del Parlamento europeo a Bruxelles. Rispettivamente il 13 maggio 1998 (515/98/OV), il 1° giugno 1998 (576/98/OV) e il 29 aprile 1998 (818/98/OV) altre persone hanno sporto denunce analoghe. Ai fini dell'indagine, le quattro denunce sono state riunite.

3.5.1

Parlamento europeo

IL PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE

La Relazione annuale 1999 del Mediatore contiene la decisione e il progetto di raccomandazione rivolto al Parlamento il 17 dicembre 1999, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6 dello statuto del Mediatore⁹⁵. Il progetto di raccomandazione era il seguente:

Il Parlamento, per buona prassi amministrativa, deve presentare le proprie scuse ai denunciati per l'eccessivo ritardo nel comunicare l'esito del concorso e per non avere risposto alle varie lettere dei denunciati con le quali essi inoltravano esplicita richiesta di informazioni sui risultati del concorso.

Il Mediatore ha informato il Parlamento che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6 dello statuto, l'istituzione avrebbe dovuto trasmettere un parere circostanziato entro il 31 marzo 2000 e che il parere circostanziato avrebbe potuto consistere nell'accettazione della raccomandazione del Mediatore e in una descrizione delle misure adottate per la sua attuazione.

Il parere circostanziato del Parlamento

Il 9 marzo 2000 il Presidente del Parlamento ha trasmesso il parere circostanziato. Il Presidente informava il Mediatore che il Parlamento aveva accolto il progetto di raccomandazione e aveva inviato lettere di scusa ai vari denunciati. Il contenuto di tali lettere era il seguente:

“Facendo seguito alla denuncia da Lei presentata al Mediatore in merito al concorso di progettazione per l'esecuzione di lavori all'entrata VIP dell'edificio D1 e per l'entrata fra l'edificio D1 e l'edificio D3, il Parlamento europeo desidera informarLa che, nell'interesse di una sana gestione, la commissione giudicatrice del concorso, che in data 17 aprile 1997 aveva ritenuto che nessuno dei progetti presentati fosse idoneo, ha deciso di riesaminare la Sua posizione. Nel febbraio 1998 è stata effettuata una seconda valutazione, il cui risultato è stato reso noto nella lettera di conferma del 29 maggio 1998. La lettera in questione è stata trasmessa ai partecipanti al concorso il 17 giugno e il 4 agosto 1998.

MANCATA TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DEL PARLAMENTO IN MERITO AI RISULTATI DI UN CONCORSO DI PROGETTAZIONE

Decisione sulle denunce congiunte 507/98/OV, 515/98/OV, 576/98/OV e 818/98/OV presentate contro il Parlamento europeo

⁹⁵ Relazione annuale 1999, pag. 234.

Ciò nondimeno, in conformità della raccomandazione trasmessa dal Mediatore al Parlamento europeo in data 17 dicembre 1999, il Parlamento riconosce che la durata della procedura concorsuale è stata eccessiva e il conseguente ritardo nella comunicazione del risultato inaccettabile. Di conseguenza, il Parlamento europeo desidera presentarLe le sue più sentite scuse.

Il Parlamento europeo riconosce altresì che le risposte fornite per telefono dai servizi incaricati alle richieste scritte dei partecipanti al concorso non abbiano costituito una forma appropriata di risposta e che, in considerazione della lunghezza della procedura, il mancato invio dell'avviso di ricevimento delle varie lettere in cui Lei chiedeva esplicitamente di essere informato dell'esito del concorso sia da considerarsi condotta non professionale da parte del Parlamento europeo".

Dopo un attento esame del parere circostanziato del Parlamento europeo, il Mediatore ha ritenuto che le misure descritte fossero soddisfacenti ad attuare il progetto di raccomandazione.

I denunciati non hanno formulato alcuna osservazione sul parere circostanziato del Parlamento.

LA DECISIONE

1 Il 17 dicembre 1999 il Mediatore ha formulato il seguente progetto di raccomandazione al Parlamento, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6 dello statuto del Mediatore:

Il Parlamento, per buona prassi amministrativa, deve presentare le proprie scuse ai denunciati per l'eccessivo ritardo nel comunicare l'esito del concorso e per non avere risposto alle varie lettere dei denunciati con le quali essi inoltravano esplicita richiesta di informazioni sui risultati del concorso.

2 Il 9 marzo 2000 il Presidente del Parlamento ha informato il Mediatore che il Parlamento europeo aveva accolto il progetto di raccomandazione ed ha allegato copia delle lettere di scuse inviate ai vari denunciati. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

3.5.2 LA DENUNCIA

Commissione europea

I fatti salienti sostenuti dal denunciante nella sua denuncia presentata nel maggio 1997 possono essere sintetizzati come segue:

Il denunciante aveva presentato una domanda di lavoro presso la Commissione e aveva ottenuto un posto alla Direzione generale V che ha sede in Lussemburgo. La Commissione aveva riferito al denunciante che per motivi di bilancio egli sarebbe stato pagato da una società privata che aveva stipulato un contratto con la Commissione e che la durata del contratto sarebbe stata limitata alla fine dell'anno in corso. Il contratto era stato consegnato al denunciante dalla società privata negli uffici della Commissione. Il contratto indicava la società privata quale datore di lavoro. Non erano specificati né il tipo di lavoro né il luogo in cui si sarebbe svolto, ma era indicato che i compiti del dipendente sarebbero stati determinati direttamente dalla Commissione. Il denunciante aveva iniziato a lavorare nell'aprile 1994. Dopo pochi mesi, a seguito di una ristrutturazione dei servizi interessati, il denunciante è stato incaricato di occuparsi delle attività relative al controllo del recepimento a livello nazionale della direttiva del trattamento 92/29/CE e di altre questioni giuridiche connesse.

Nel dicembre 1994 il denunciante ha ricevuto un nuovo contratto limitato a tre mesi (da gennaio a marzo 1995). Il contratto corrispondeva a quello firmato in precedenza. Tuttavia, il contratto indicava come datore di lavoro un'altra società con cui il denunciante

IMPIEGO ILLEGALE DI PERSONALE ESTERNO

*Decisione sulla
denuncia
398/97/(VK)/GC
presentata contro la
Commissione europea*

fino a quel momento non aveva avuto alcun contatto. Tre mesi dopo, la stessa società ha inviato al denunciante un contratto identico per altri nove mesi.

All'inizio del 1996 il denunciante ha ricevuto un nuovo contratto che per la prima volta non recava alcun riferimento alla Commissione e menzionava la sede della società (Senningerberg in Lussemburgo) quale luogo di lavoro. Il denunciante ha tuttavia mantenuto il suo ufficio presso la Commissione.

Il denunciante aveva ricevuto le istruzioni relative al proprio lavoro esclusivamente dalla Commissione. La sua attività era integrata in quella regolare dell'unità presso cui prestava servizio. Il ruolo delle società con cui aveva stipulato i contratti summenzionati si limitava alla corresponsione dello stipendio mensile, al pagamento delle imposte e dei contributi di previdenza sociale e al ricevimento delle domande di ferie inviate per posta.

Nel momento in cui il denunciante aveva sollevato il problema della legalità del suo impiego in seno alla Direzione generale, era stato informato del fatto che il suo contratto non sarebbe stato prorogato. Il denunciante si era allora rivolto alla DG V e al Presidente della Commissione, ma invano.

Sulla base di quanto esposto in precedenza, il denunciante ha sostenuto le seguenti doglianze:

Il suo regime di impiego avrebbe dovuto essere considerato illegale già a partire dal novembre 1994. Mentre egli lavorava ufficialmente come dipendente di una società, che aveva stipulato un contratto di prestazione di servizi con la Commissione, svolgeva in realtà compiti che avrebbero dovuto essere assolti dal personale della Commissione. La tattica cui era ricorsa la Commissione per la sua assunzione era intesa ad evitare l'applicazione dello statuto del personale o del regime applicabile agli altri agenti della Comunità. La Commissione aveva pertanto violato la normativa comunitaria per quanto riguardava il suo impiego nonché il diritto del lavoro del Lussemburgo.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

Nel suo parere, la Commissione ha sostenuto che il denunciante aveva stipulato numerosi contratti a tempo determinato con società esterne alla Commissione al fine di fornire alla Commissione "assistenza tecnica supplementare specifica" onde coadiuvarla nell'assolvimento delle sue funzioni in conformità del proprio "codice di condotta"⁹⁶. Tali società lavoravano in modo totalmente indipendente. Il denunciante non era stato assunto dalla Commissione.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni il denunciante ha confermato la propria denuncia. Egli ha ammesso che il "codice di condotta" della Commissione conteneva ottime disposizioni, ma ha insistito sul fatto che nel suo caso non erano state rispettate. Egli non aveva lavorato "in maniera autonoma", ma aveva di fatto ricoperto una posizione di dipendente da parte della Commissione. A suo avviso, la Commissione non aveva risposto ai quesiti più importanti.

⁹⁶ Code de bonne conduite - Dispositions d'ensemble regissant les relations entre les services de la Commission et certaines catégories de personnel (Codice di condotta recante regole generali sulle relazioni fra i servizi della Commissione e alcune categorie di personale), adottato nell'ottobre 1994.

ULTERIORI INDAGINI

Stando così le cose, il Mediatore è pervenuto alla conclusione che per potere trattare la presente denuncia erano necessarie ulteriori informazioni dalla Commissione. La richiesta di informazioni è stata inoltrata nel gennaio 1999.

La risposta della Commissione alla prima richiesta di ulteriori informazioni del Mediatore

Nella sua risposta alla richiesta di ulteriori informazioni, la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni:

In base alla sentenza della Corte di giustizia nella causa *Mulfinger*⁹⁷, il criterio di valutazione della legittimità di un contratto diretto assoggettato al diritto nazionale consiste nel verificare se i compiti affidati al dipendente rispondono a esigenze permanenti essenziali per lo svolgimento della funzione pubblica comunitaria. Il denunciante aveva tuttavia fornito soltanto “assistenza una tantum”⁹⁸. Per quanto riguarda le disposizioni generali sulle relazioni fra la Commissione e alcune categorie di personale, i compiti svolti dal denunciante erano di assistenza temporanea e specifica, in conformità degli articoli II e III del codice di condotta dell’ottobre 1994. Le condizioni di lavoro contrattuali erano *extra muros*. Non vi era alcun rapporto di tipo datore di lavoro/dipendente fra la Commissione e il denunciante. Le disposizioni del diritto del lavoro lussemburghese si applicavano alla società che aveva assunto il denunciante e non alla Commissione.

Le osservazioni del denunciante in merito alla risposta della Commissione alla prima richiesta di ulteriori informazioni

Nella sue osservazioni alla lettera della Commissione, il denunciante ha ribadito la propria doglianza secondo cui la Commissione era ricorsa a società private per evitare l’applicazione dello statuto. Egli ha sostenuto che il controllo del recepimento di direttive non era un compito di natura temporanea. Il denunciante insisteva sul fatto che il suo regime di impiego non era stato in nessun momento *extra muros*.

Il denunciante ha anche allegato copie di una serie di documenti.

Successivamente il Mediatore ha deciso di rivolgere alla Commissione un’ulteriore richiesta di informazioni. La richiesta è stata inoltrata nel giugno 1999.

La risposta della Commissione alla seconda richiesta di informazioni del Mediatore

Nella sua risposta alla seconda richiesta di ulteriori informazioni, la Commissione ha formulato il seguente parere:

I documenti relativi al caso, compresi quelli trasmessi dal denunciante, attestavano pienamente la posizione della Commissione. La responsabilità del controllo dell’attuazione di direttive da parte degli Stati membri spettava ai funzionari della Commissione e non poteva essere delegata. I fatti descritti dal denunciante non mostravano che si fosse verificata una tale situazione. Il denunciante aveva fornito assistenza tecnica ai funzionari responsabili. I consulenti esterni sono assunti proprio perché possiedono quel tipo di competenza che non è sistematicamente reperibile fra i funzionari pubblici della Comunità.

⁹⁷ Causa 249/87, *Mulfinger e altri/Commissione*, Raccolta della Giurisprudenza 1989, pag. 4127.

⁹⁸ Nella versione originale francese: “une assistance ponctuelle”.

Le osservazioni del denunciante in merito alla risposta della Commissione alla seconda richiesta di ulteriori informazioni

Nelle sue osservazioni, il denunciante ha espresso l'auspicio che il nuovo Presidente della Commissione si adoperasse per garantire il rispetto della responsabilità amministrativa e della responsabilità politica a tutti i livelli della Commissione. Egli ha deplorato il modo in cui la Commissione continuava a "giocare a ping-pong". Ha ribadito il proprio punto di vista secondo cui la Commissione aveva violato il proprio codice di condotta che le imponeva di rispettare le disposizioni pertinenti del diritto nazionale. Il denunciante ha fatto presente di non accettare l'interpretazione data dalla Commissione al significato giuridico della parola "controllo". Infine, ha dichiarato che non esistevano ostacoli giuridici che impedissero alla Commissione di rilasciare una lettera di referenze in merito al lavoro da lui svolto presso la Commissione.

IL PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE

Con decisione del 4 novembre 1999 il Mediatore ha trasmesso alla Commissione un progetto di raccomandazione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, dello statuto del Mediatore⁹⁹. Il contesto del progetto di raccomandazione era il seguente:

Il denunciante ha sostenuto che il proprio regime di impiego (ovvero il fatto che egli lavorasse per la Commissione in base ad un contratto di impiego stipulato con una società privata che, a sua volta, aveva firmato un contratto con la Commissione) era stato illegale ai sensi della normativa comunitaria. Egli ha dichiarato che il lavoro che aveva svolto avrebbe dovuto essere eseguito dal personale della Commissione.

La Commissione ha risposto che il denunciante aveva fornito soltanto assistenza tecnica "una tantum" ai funzionari responsabili, aveva lavorato sotto la supervisione di questi ultimi e in nessun momento aveva partecipato alle decisioni finali relative alla conformità del diritto nazionale alla normativa comunitaria. La Commissione ha dichiarato inoltre di avere rispettato pienamente le disposizioni del proprio codice di condotta adottato nel 1994.

Il codice di condotta della Commissione dispone che i compiti della funzione pubblica della Comunità siano svolti esclusivamente dai funzionari o dagli agenti temporanei delle Comunità. In base al codice, i compiti della funzione pubblica sono quelli relativi alle funzioni dell'Istituzione derivanti dai poteri conferiti ad essa dal trattato o dal diritto derivato). Sempre secondo il codice, includono compiti comportanti (...) il controllo (segnatamente il controllo del rispetto del diritto comunitario)¹⁰⁰. Il criterio decisivo che consente di affermare se si tratti di compiti della funzione pubblica o meno era dunque rappresentato dalla natura dei compiti in questione.

L'obbligo imposto alla Commissione dall'articolo 211 (ex articolo 155) del trattato CE di assicurare l'applicazione delle disposizioni del trattato e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù del trattato stesso costituisce uno dei compiti attribuiti alla Commissione e quindi deve essere svolto dagli agenti della Commissione, ovvero dal personale assunto in base allo statuto del personale o al regime applicabile agli altri agenti. D'altro canto, la Commissione ha sostenuto che anche in questo settore potrebbe avvalersi di altri strumenti per ottenere un esperto (...) per (...) lavori (...) che non possono essere assunti (...) per mancanza di personale specializzato a disposizione).

⁹⁹ Decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (GU L 113 del 4.05.1994, pag. 15).

¹⁰⁰ Codice di condotta, articolo II.

La Commissione ha dichiarato che il denunciante aveva svolto le sue mansioni sotto il controllo dei funzionari della Commissione e che il suo lavoro non poteva pertanto essere considerato come facente parte dei compiti della funzione pubblica. Tuttavia, il fatto che il denunciante avesse lavorato sotto il controllo o la supervisione di funzionari della Commissione non risultava incompatibile con la sua asserzione secondo cui egli aveva partecipato alla funzione attribuita alla Commissione dal trattato CE. Dato che la Commissione era strutturata gerarchicamente, il controllo era inerente al processo che porta all'adozione di una posizione o decisione. Un funzionario della Commissione incaricato del controllo dell'attuazione di una determinata direttiva avrebbe certamente dovuto agire sotto la supervisione dei propri superiori. Non risultava rilevante sapere se i compiti del denunciante erano "permanententi" per natura o se il denunciante avesse fornito quella che la Commissione aveva definito "assistenza una tantum". La giurisprudenza dei tribunali comunitari fa riferimento alla *natura* del compito e non alla sua durata quale criterio decisivo¹⁰¹. Questo è stato anche il punto di vista della Commissione stessa che nel proprio codice di condotta ha fatto distinzione fra compiti della funzione pubblica (riservati al personale della Commissione) e compiti non permanententi, specificando che questi ultimi erano compiti *diversi* dai compiti della funzione pubblica¹⁰².

Era pertanto importante analizzare la natura del lavoro svolto dal denunciante nel contesto del controllo dell'attuazione della direttiva 92/29/CE. La Commissione ha sottolineato in diverse occasioni che il denunciante aveva fornito soltanto "assistenza una tantum" ai funzionari della Commissione. La sezione III C 3, lettera a) del codice di condotta della Commissione prevede che la Commissione può stipulare con terzi un contratto per la prestazione di servizi di concetto o di consulenza se i compiti in questione, a motivo della loro tecnicità, non possono essere svolti dal personale della Commissione. Tuttavia, la Commissione non aveva specificato l'esatta natura dell'"assistenza tecnica" che il denunciante (o la società che lo aveva assunto) avrebbe dovuto offrire né aveva spiegato il motivo per cui non poteva essere prestata dal personale della Commissione. La Commissione non aveva contestato l'asserzione del denunciante secondo cui egli controllava l'attuazione della direttiva 92/29/CE mettendo a confronto, in stretta cooperazione con i servizi di traduzione, i testi delle leggi nazionali redatti in lingue con cui né egli né i suoi superiori avevano familiarità. Non è risultata alcuna prova chiara che l'attività del denunciante in questo contesto fosse materialmente diversa dal lavoro di un funzionario responsabile del controllo dell'attuazione di una direttiva da parte degli Stati membri. Il Mediatore ha pertanto concluso che le prove relative alla natura del lavoro svolto dal denunciante sembravano supportare l'asserzione di quest'ultimo secondo cui egli aveva svolto funzioni che avrebbero dovuto essere riservate al personale della Commissione in conformità del codice di condotta.

Questa conclusione è stata confermata da numerosi fattori indiretti.

In primo luogo, diversi documenti presentati dal denunciante hanno portato alla conclusione che le istruzioni relative al lavoro del denunciante erano state impartite direttamente dalla Commissione, e non già dalle società con cui il denunciante aveva stipulato contratti di impiego. La Commissione non è stata in grado di spiegare questa discrepanza fra la posizione legale formale e la realtà pratica.

In secondo luogo, il denunciante aveva fornito una descrizione dettagliata sul modo in cui egli aveva iniziato a lavorare per la Commissione. La Commissione non ha formulato alcuna osservazione di merito su queste asserzioni.

In terzo luogo, le prove disponibili facevano supporre che il regime di impiego del denunciante non fosse stato *extra muros* come sostenuto dalla Commissione. Sebbene la

¹⁰¹ Cfr. la sentenza *Mulfinger*, loc. cit., punto 14.

¹⁰² Codice di condotta, articolo II.

questione non fosse importante per determinare se il denunciante avesse svolto o meno compiti che avrebbero dovuto essere riservati al personale della Commissione, rimaneva il fatto che, secondo quanto sostenuto dal denunciante, la Commissione sembrava avere compiuto passi per occultare la presenza di personale esterno nei suoi locali. La Commissione si è astenuta dal formulare osservazioni sostanziali su quelle affermazioni che sono state confermate dai documenti trasmessi dal denunciante.

Infine, l'asserzione della Commissione secondo cui il proprio operato sarebbe stato "del tutto conforme agli articoli II e III del codice di condotta dell'ottobre 1994", non è risultata essere fondata. Almeno due disposizioni del codice in questione non sono state rispettate in questo caso. In primo luogo, secondo il codice, le condizioni per l'esecuzione di contratti con terzi non devono alterare la natura degli stessi contratti o far sì che essi possano essere ritenuti contratti di fornitura di manodopera o contratti d'opera¹⁰³. In secondo luogo, il codice prevede che il personale esterno debba svolgere la propria attività al di fuori dei locali della Commissione e che la presenza di tale personale negli uffici della Commissione debba essere rigorosamente limitata e giustificata dall'impossibilità materiale di svolgere quell'attività in altro luogo¹⁰⁴.

Stando così le cose, il Mediatore è pervenuto alla conclusione che il regime di impiego del denunciante sulla base di un contratto di lavoro con una società privata che, a sua volta, aveva stipulato un contratto con la Commissione, non era compatibile con i principi che si potevano evincere dal codice di condotta della Commissione. La Commissione si è resa pertanto responsabile di cattiva amministrazione. Dato che, a causa dei diversi punti di vista espressi dal denunciante e dalla Commissione, non era possibile pervenire ad una soluzione amichevole fra le parti su questo punto, il Mediatore ha formulato il progetto di raccomandazione descritto qui di seguito.

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, dello statuto del Mediatore europeo, il Mediatore ha formulato nei confronti della Commissione il seguente progetto di raccomandazione:

La Commissione deve compiere i passi necessari per porre rimedio all'illegalità del regime d'impiego del denunciante. Deve pertanto fornire al denunciante una lettera di referenze per il periodo di tempo durante il quale egli ha prestato servizio per la Commissione.

IL PARERE CIRCOSTANZIATO DELLA COMMISSIONE

Il Mediatore ha informato la Commissione che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6 dello statuto, l'istituzione avrebbe dovuto trasmettere un parere circostanziato entro il 29 febbraio 2000 e che il parere circostanziato avrebbe potuto consistere nell'accettazione della raccomandazione del Mediatore e in una descrizione delle misure adottate per la sua attuazione.

Il 23 febbraio 2000 la Commissione ha trasmesso al Mediatore il seguente parere circostanziato:

¹⁰³ "Les conditions d'exécution des contrats d'entreprise ne doivent pas conduire à leur dénaturation et à leur requalification possible en contrats de prêt de personnel ou de travail" (Le condizioni di esecuzione dei contratti di servizio non devono essere tali da alterare la natura del contratto ed eventualmente far sì che essi possano essere riclassificati quali contratti di fornitura di manodopera o contratti d'opera" (articolo III C 2 del codice di buona condotta).

¹⁰⁴ "La présence des personnels concernés dans les locaux de l'Institution doit être strictement limitée et motivée par l'impossibilité matérielle d'exécuter les travaux à l'extérieur" (La presenza del personale in questione nei locali dell'Istituzione deve essere rigorosamente limitata ai casi in cui sia materialmente impossibile svolgere l'attività in altro luogo" (articolo III C 3, lettera a) del codice).

“Facendo seguito alla sua raccomandazione, il sig. Coleman, Direttore generale della Direzione generale “Salute e tutela dei consumatori”, ha già inviato una lettera di referenze al sig. M in relazione al periodo di tempo durante il quale egli ha prestato assistenza tecnica alla Commissione.

La lettera di referenze si basa sull’impiego di fatto del sig. M e sulla sua relazione in merito alle attività svolte (da novembre 1994 a giugno 1996). Essa è conforme altresì ai termini del contratto che la Commissione aveva stipulato con le società che avevano assunto il sig. M”.

La Commissione ha trasmesso anche copia di una lettera datata 31 gennaio 2000 inviata dal sig. Coleman al denunciante e della lettera di referenze ivi allegata.

Già il 19 febbraio 2000 il denunciante aveva scritto al Mediatore per segnalare che la lettera di referenze non recava l’instestazione della Commissione e non era stata firmata. Il denunciante ha inoltre fatto presente che il periodo indicato era sbagliato, dato che egli aveva lavorato per la Commissione dal 18 aprile 1994 al 30 giugno 1996.

Il 23 febbraio 2000 il Mediatore ha scritto alla Commissione per esprimere il proprio apprezzamento per il fatto che l’istituzione avesse compiuto passi per attuare il progetto di raccomandazione. Tuttavia, alla luce dei commenti espressi dal denunciante nella lettera del 19 febbraio 2000, il Mediatore ha invitato la Commissione a verificare se le date indicate nella lettera di referenze fossero corrette nonché a valutare l’opportunità di firmare il documento in questione, in conformità della normale prassi.

Il 4 aprile 2000 la Commissione ha risposto al Mediatore dichiarando che:

“Facendo seguito alla sua raccomandazione, il sig. Coleman, Direttore generale della Direzione generale “Salute e tutela dei consumatori”, ha inviato una nuova lettera di referenze al sig. M in cui ha tenuto conto delle osservazioni formulate dal denunciante nella sua lettera del 19 febbraio 2000”.

La Commissione ha allegato copia della nuova lettera di referenze del 20 marzo 2000, firmata dal sig. Coleman. La lettera indicava il periodo compreso tra il 18 aprile 1994 e il 30 giugno 1996.

La lettera della Commissione del 4 aprile 2000 è stata trasmessa al denunciante, con l’invito a formulare eventuali osservazioni entro il 31 maggio 2000. Il Mediatore non ha ricevuto alcuna osservazione.

LA DECISIONE

Il 4 novembre 1999 il Mediatore ha formulato nei confronti della Commissione il seguente progetto di raccomandazione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, dello statuto del Mediatore:

La Commissione deve compiere i passi necessari per porre rimedio all’illegalità del regime di impiego del denunciante. Deve pertanto fornire al denunciante una lettera di referenze per il periodo di tempo durante il quale egli ha prestato servizio alla Commissione.

Il 23 febbraio e il 4 aprile 2000 la Commissione ha informato il Mediatore di avere accettato il progetto di raccomandazione e ha descritto le misure adottate per attuarlo. Tali misure sono risultate soddisfacenti. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

DISCRIMINAZIONE NELL'INQUADRAMENTO DEGLI ISPETTORI NEL SETTORE DELLA PESCA

*Decisione sulla
denuncia 109/98/ME
presentata contro la
Commissione europea*

LA DENUNCIA

Il 9 gennaio 1998 tre agenti temporanei della Commissione europea hanno sporto denuncia al Mediatore europeo in merito al loro inquadramento quali ispettori del settore della pesca in seno alla Commissione. Dopo avere iniziato a prestare servizio, i denunciati avevano notato che tutti gli altri ispettori del settore della pesca, che erano stati assunti sia prima che dopo di loro, erano stati inquadrati a livelli superiori. Poiché non avevano ottenuto motivi soddisfacenti per tali discrepanze, avevano ritenuto di essere vittime di un trattamento diseguale ingiustificato ed avevano presentato ricorso alla Commissione. Durante la procedura era risultato che la pubblicazione dei posti al grado B4/B5 era dipesa da un errore amministrativo. Tuttavia, poiché la Commissione non aveva proceduto ad un nuovo inquadramento dei denunciati, questi si sono rivolti al Mediatore.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione che, nel suo parere, ha osservato che i denunciati non avevano subito alcuna discriminazione. Infatti, la procedura di selezione, che si era conclusa con l'assunzione dei denunciati, non era la stessa seguita per gli ispettori inquadrati a gradi superiori. La Commissione ha inoltre dichiarato:

“Poiché il bando di concorso (...) indicava che la categoria dello stipendio proposto era di grado B4/B5, è chiaro che gli interessati avevano presentato domanda per i posti di questo livello in seno alla Commissione e non possono negarlo in quanto hanno presentato domanda spontaneamente”.

Le osservazioni dei denunciati

Nelle loro osservazioni i denunciati hanno confermato le loro doglianze. Essi hanno inoltre fatto presente che il fatto che il bando di gara indicasse i gradi B4/B5 non esonerava la Commissione dall'obbligo di spiegare i motivi oggettivi della disparità di trattamento di persone in possesso degli stessi titoli e della medesima esperienza, impiegati nello svolgimento dello stesso lavoro.

GLI SFORZI DEL MEDIATORE PER PERVENIRE AD UNA SOLUZIONE AMICHEVOLE

Dopo un attento esame del fascicolo, il Mediatore ha ritenuto che prima facie si fosse in presenza di cattiva amministrazione. Egli ha altresì concluso che era ancora possibile porre rimedio alla cattiva amministrazione ed si è pertanto rivolto alla Commissione, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 5 dello statuto del Mediatore¹⁰⁵, con l'intento di pervenire ad una soluzione amichevole della questione.

Basandosi sulle osservazioni dei denunciati, il Mediatore ha sottolineato che, alla luce delle prove contenute al fascicolo, la Commissione non aveva cercato di ribattere le asserzioni dei denunciati, né di motivare le differenze nei gradi. Il Mediatore non ha ritenuto che l'operato della Commissione nella vicenda fosse stato all'altezza della situazione, come invece si ha il diritto di attendersi dalle istituzioni comunitarie. Il Mediatore ha quindi proposto alla Commissione di rivedere la propria posizione in merito alla denuncia.

Nella sua risposta, la Commissione ha menzionato la sua nuova politica delle assunzioni, adottata nel novembre 1996, in base alla quale i concorsi non avrebbero dovuto riguardare

¹⁰⁵ “Il Mediatore ricerca, per quanto possibile, assieme all'istituzione o all'organo interessato, una soluzione atta a eliminare i casi di cattiva amministrazione e a soddisfare la denuncia presentata”.

tutti i gradi di una categoria, come in passato. I gradi sarebbero stati specificati nel bando di concorso in base alle esigenze espresse al servizio interessato. In mancanza di una diversa indicazione da parte del servizio, il concorso era da intendersi per il grado più basso. Alla luce di quanto esposto, il concorso 25/T/XIV/95, al quale i denunciati avevano preso parte con esito favorevole, era stato organizzato per i gradi B5/B4 e di conseguenza il massimo grado possibile per l'assunzione dei denunciati era B4. Un principio di base della nuova politica delle assunzioni era che i concorsi dovrebbero riguardare i gradi intermedi, vale a dire B3/B2. Il successivo concorso 7T/XIV/97 per ispettori nel settore della pesca era stato quindi organizzato in conformità di tali condizioni. La Commissione ha inoltre fatto presente di avere dovuto rispettare il grado indicato nel bando di concorso in quanto discostarsi da questo non sarebbe stato conforme ai principi di solida gestione finanziaria e sarebbe stato criticato dal controllo finanziario e dalla Corte dei conti. Per tali motivi la Commissione si rammaricava di non poter accogliere la soluzione amichevole proposta dal Mediatore.

IL PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE

Con decisione del 18 gennaio 2000, il Mediatore ha formulato un progetto di raccomandazione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6 dello statuto del Mediatore¹⁰⁶. Il progetto di raccomandazione era il seguente:

1 È buona prassi amministrativa garantire il rispetto del principio di parità di trattamento ed evitare qualsiasi discriminazione. La Corte di giustizia, in numerose occasioni, ha stabilito che il principio di parità di trattamento è di fondamentale importanza in relazione alle assunzioni¹⁰⁷. Sebbene la maggior parte della giurisprudenza della Corte si basi sull'articolo 5, paragrafo 3 dello statuto del personale, che non è applicabile agli agenti temporanei, la Corte ha stabilito che il principio di parità di trattamento si applica anche agli agenti temporanei¹⁰⁸. Se viene praticata una disparità di trattamento, le istituzioni comunitarie devono assicurare che sia giustificata da fattori obiettivi di quel caso particolare.

2 Nel caso in esame, i denunciati erano stati assunti quali ispettori del settore della pesca dalla Commissione europea e inquadrati al grado B5/B4. Gli altri ispettori del settore della pesca già assunti dalla Commissione, in possesso dei medesimi titoli, o di titoli di livello inferiore, erano stati inquadrati a gradi più elevati, segnatamente B3, B2 e B1. Dopo l'assunzione dei denunciati, era stato pubblicato un successivo bando di concorso per ispettori del settore della pesca per i gradi B3/B2. I denunciati hanno sostenuto che la loro assunzione ai gradi inferiori è stato il risultato di un errore amministrativo.

3 La Commissione ha motivato il diverso trattamento con il fatto che i denunciati erano stati assunti a seguito del superamento del concorso 25/T/XIV/95 relativo a posti corrispondenti ad impieghi nei gradi B5/B4. La Commissione ha inoltre chiarito che la differenza di trattamento dipendeva dalla sua nuova politica delle assunzioni in base alla quale i futuri concorsi avrebbero dovuto riguardare i gradi intermedi, vale a dire B3/B2. Tuttavia, nel caso in cui il servizio non si fosse espresso diversamente, come nel caso in esame, il concorso era da intendersi per i gradi più bassi. La Commissione ha anche osservato che rischiava critiche da parte del controllo finanziario e della Corte dei conti.

¹⁰⁶ Decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo del 9 marzo 1994 concernente lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (GU L 113, pag. 5).

¹⁰⁷ Cfr. ad esempio: causa 119/83, *Appelbaum/Commissione*, Raccolta della Giurisprudenza 1985, pag. 2423; cause riunite 129 e 274/82, *Charles Lux/Corte dei conti*, Raccolta della Giurisprudenza 1984, pag. 4127 e causa 92/85, *Hamai/Corte di giustizia*, Raccolta della Giurisprudenza 1986, pag. 3157.

¹⁰⁸ Cfr. ad esempio: T-207/95, *Ibarra Gi/Commissione*, Raccolta della Giurisprudenza 1997, pag. 1A-0013, II-0031 e T-211/95, *Petite-Laurent/Commissione*, Raccolta della Giurisprudenza 1997, pag. 1A-0021, II-0057.

4 Sulla base di quanto sopra, il Mediatore è giunto alle seguenti conclusioni:

Il principio di parità di trattamento è fondamentale in relazione alle assunzioni. Qualsiasi differenza di trattamento deve essere giustificata da fattori obiettivi. Nel caso in esame, la Commissione non ha contestato che i posti riguardavano i gradi più bassi a causa di un errore amministrativo. Pertanto, il motivo per cui i denunciati erano stati assunti ai gradi più bassi è risultato essere un errore amministrativo della Commissione. Poiché ciò non costituiva un fattore oggettivo che avrebbe potuto giustificare la disparità di trattamento, si è constatata violazione del principio di parità di trattamento e quindi cattiva amministrazione.

5 In conformità dell'articolo 3, paragrafo 6 dello statuto del Mediatore europeo, il Mediatore ha formulato il seguente progetto di raccomandazione alla Commissione:

La Commissione dovrebbe adottare le misure necessarie per rimediare alla discriminazione relativa alla situazione dei denunciati.

Il parere circostanziato della Commissione

Il Mediatore ha informato la Commissione che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6 dello Statuto del Mediatore, essa avrebbe dovuto trasmettere un parere circostanziato entro il 30 aprile 2000 e che il parere circostanziato sarebbe potuto consistere nell'accettazione della raccomandazione del Mediatore e in una descrizione delle misure adottate per la sua attuazione.

Il 12 maggio 2000 la Commissione ha trasmesso al Mediatore il seguente parere circostanziato:

(...) Nell'interesse della giustizia e dell'equità, e tenendo presenti l'eccezionalità del caso e la lunga esperienza dei tre ispettori del settore della pesca in questione, l'amministrazione accoglie la raccomandazione del Mediatore.

Come misura di carattere eccezionale, si potrebbero quindi riesaminare i fascicoli dei tre denunciati e ritenere che il concorso 25T/XIV/95, che essi hanno superato, fosse stato pubblicato per i gradi B3/B2 e su questa base rivedere il loro inquadramento al momento dell'immissione in servizio.

Il parere circostanziato della Commissione è stato trasmesso ai denunciati i quali il 6 giugno 2000 hanno informato il Mediatore per telefono che erano soddisfatti del risultato e lo ringraziavano per il suo intervento.

LA DECISIONE

Il 18 gennaio 2000 il Mediatore ha formulato un progetto di raccomandazione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6 dello statuto del Mediatore:

La Commissione dovrebbe adottare le misure necessarie per rimediare alla discriminazione relativa alla situazione dei denunciati.

Il 12 maggio 2000 la Commissione ha comunicato al Mediatore di avere accolto il progetto di raccomandazione, informandolo delle misure adottate per la sua attuazione. Le misure descritte dalla Commissione sono risultate soddisfacenti. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

**MANCATA
REINTEGRAZIONE
DI UN
FUNZIONARIO
ALLA SCADENZA
DEL PERIODO DI
ASPETTATIVA NON
RETRIBUITA PER
MOTIVI PERSONALI**

*Decisione sulla
denuncia 489/98/OV
presentata contro la
Commissione europea*

LA DENUNCIA

Nell'aprile 1998 il signor P. ha presentato al Mediatore europeo una denuncia relativa alla sua mancata reintegrazione da parte della Commissione europea alla scadenza del periodo di aspettativa senza assegni per motivi personali e il rifiuto di corrispondergli un'indennità per la perdita dello stipendio e la riduzione della pensione.

IL PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE

La Relazione annuale 1999 del Mediatore contiene la decisione e il progetto di raccomandazione rivolto alla Commissione il 4 novembre 1999, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 6 dello statuto del Mediatore¹⁰⁹. Il progetto di raccomandazione era il seguente:

La Commissione dovrebbe corrispondere al denunciante un'indennità per i danni materiali arrecatigli direttamente e dovuti all'illecito amministrativo compiuto dalla Commissione consistente nel mancato esame circostanziato delle attitudini del denunciante per i posti vacanti alla scadenza del periodo di aspettativa per motivi personali.

Il Mediatore aveva informato la Commissione che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6 dello statuto del Mediatore, l'istituzione avrebbe dovuto trasmettere il proprio parere entro il 29 febbraio 2000 e che il parere circostanziato avrebbe potuto consistere nell'accettazione della raccomandazione del Mediatore ed in una descrizione delle misure adottate per la sua attuazione.

Il parere circostanziato della Commissione

Il 13 marzo 2000 il Segretario generale della Commissione ha trasmesso al Mediatore il seguente parere circostanziato:

"(...) La Commissione si rammarica che le attitudini professionali del signor P. in relazione a ciascun posto vacante corrispondente al suo grado non siano state oggetto di esame in quel momento e che di conseguenza non sia stata avviata la procedura per accertare se egli soddisfaceva i requisiti per ciascuno di tali posti.

La Corte ha costantemente deciso che il mancato esame sistematico da parte dell'amministrazione delle attitudini del funzionario in relazione a ciascun posto vacante in cui il funzionario avrebbe potuto essere reintegrato costituisce un illecito amministrativo di cui l'amministrazione potrebbe essere considerata responsabile se a seguito di tale esame, anche se svolto a posteriori, risulta che vi era un posto vacante in cui la persona interessata avrebbe potuto essere reintegrata. In tal caso, la Commissione è tenuta al risarcimento dei danni materiali arrecati al funzionario a motivo della mancata reintegrazione nel posto individuato.

Nel presente caso e allo stadio attuale della procedura, non vi sono prove che dimostrino che un esame circostanziato avrebbe portato all'individuazione di un posto in cui il signor P. avrebbe potuto essere reintegrato. Tuttavia non disponiamo degli elementi necessari per accertare che il signor P. non soddisfaceva i requisiti per ognuno dei 25 posti vacanti che gli avrebbero consentito di essere reintegrato.

Alla luce di quanto suesposto, e conformemente alla raccomandazione del Mediatore, l'autorità che ha il potere di nomina accetta di corrispondere al signor P. un'indennità pari a due mesi di stipendio per i danni arrecatigli, previa deduzione di qualsiasi reddito netto che egli abbia percepito nello stesso periodo per lo svolgimento di altre attività".

Dopo un attento esame del parere circostanziato della Commissione, il Mediatore ha ritenuto che la misura descritta fosse soddisfacente ad attuare il progetto di raccomandazione.

¹⁰⁹ Relazione annuale 1999, pag. 246.

Le osservazioni del denunciante

Il 6 aprile 2000 il denunciante ha trasmesso le proprie osservazioni al Mediatore. Egli ha fatto presente che il risarcimento per i danni materiali, che la Commissione aveva accettato di corrispondere e che era avvalorato dalla giurisprudenza, sembrava giusto ed equo.

Egli ha osservato tuttavia che, quanto al pagamento concreto dell'indennità, non aveva ricevuto informazioni da parte della Commissione, dato che l'ufficio del Mediatore era il suo unico canale di comunicazione con tale istituzione.

LA DECISIONE

1 Il 4 novembre 1999 il Mediatore ha rivolto il seguente progetto di raccomandazione alla Commissione, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 6 dello statuto del Mediatore:

La Commissione dovrebbe corrispondere al denunciante un'indennità per i danni materiali arrecatigli direttamente e dovuti all'illecito amministrativo compiuto dalla Commissione consistente nel mancato esame circostanziato delle attitudini del denunciante per i posti vacanti alla scadenza del periodo di aspettativa per motivi personali.

2 Il 13 marzo 2000 la Commissione ha comunicato al Mediatore di avere accolto il progetto di raccomandazione, informandolo delle misure adottate per la sua attuazione. Le misure, consistenti nella corresponsione al denunciante di un'indennità pari a due mesi di stipendio per i danni arrecatigli, sono risultate soddisfacente. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

RITARDO NELL'ADOZIONE DI PROCEDURE INTERNE IN MATERIA DI ABUSI SUI MINORI

*Decisione sulla
denuncia 521/98/ADB
presentata contro la
Commissione europea*

LA DENUNCIA

Nel settembre 1995 la Commissione europea ha affidato ad una società belga, ESEDRA s.p.r.l., la gestione di "Early Childhood Centre Clovis" (nel prosieguo: "ECC Clovis") a Bruxelles, un asilo creato per i figli del personale delle istituzioni europee, fra i quali anche i figli dei denunciati.

Nell'ottobre 1997 i genitori di bambini che frequentavano ECC Clovis avevano sentito voci circa una presunta indagine su un caso di pedofilia all'interno dell'asilo. Nella seconda metà di ottobre 1997 queste voci erano state confermate dalla Commissione europea attraverso comunicazioni scritte e incontri con i genitori.

In base alle informazioni divulgate l'indagine, condotta dalle autorità belghe, aveva avuto inizio a seguito di una denuncia presentata dai genitori di un bambino frequentante ECC Clovis che le aveva portate a sospettare dei membri del personale dell'asilo. Il direttore dell'asilo era stato informato del problema alla fine del maggio 1997 e la Commissione europea agli inizi del giugno 1997.

(i) In sintesi, i denunciati hanno sostenuto che nel corso dell'intera vicenda la Commissione non aveva agito in modo efficace, trasparente e tempestivo. Essa non aveva informato i genitori. Le altre istituzioni comunitarie, il pediatra dell'asilo e il comitato comune sulla gestione dei centri per la prima infanzia erano stati informati della vicenda solo mesi dopo che la Commissione ne era venuta a conoscenza e solo dopo che il caso era divenuto di pubblico dominio. Ad avviso dei denunciati, le informazioni divulgate erano insufficienti e inadeguate. La Commissione inoltre non aveva richiesto importanti informazioni alle autorità belghe incaricate dell'indagine. A giudizio dei denunciati, la Commissione avrebbe potuto divulgare le informazioni senza violare il segreto procedurale o il diritto alla privacy delle vittime.

Per quanto riguarda la prima doglianza, i denunciati ritenevano che la Commissione dovrebbe adottare un codice che riporti disposizioni chiare per evitare simili errori nei casi

di presunti abusi. Essi, inoltre, avevano sollecitato la Commissione a divulgare le informazioni di cui era in possesso.

(ii) La seconda doglianza dei denunciati riguardava il controllo su ESEDRA s.p.r.l., la società responsabile della gestione di ECC Clovis. I denunciati hanno osservato che i servizi della Commissione, a causa della mancanza di personale, non avevano fatto ricorso a tutte le possibilità di controllo previste nel contratto stipulato con ESEDRA s.p.r.l..

I denunciati chiedevano alla Commissione di compiere passi appropriati per risolvere sia i problemi procedurali sia la carenza di personale.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione, il cui parere può essere sintetizzato come segue:

In via preliminare, la Commissione ha sottolineato che le autorità belghe stavano indagando sui presunti casi di abuso sui minori e che pertanto le informazioni direttamente pertinenti ai casi erano riservate. La Commissione ha sottolineato inoltre che aveva adottato tutte le misure possibili per garantire la sicurezza dei bambini nei suoi asili.

(i) Le informazioni disponibili erano state trasmesse a tutti i livelli, ma sempre con il dovuto rispetto per la privacy delle vittime e la segretezza del procedimento giudiziario. Sono stati organizzati incontri con i genitori, il personale dell'asilo, il comitato comune sulla gestione dei centri per la prima infanzia e con istituzioni belghe esterne. Sono state anche organizzate conferenze nonché corsi di formazione specifica e di sensibilizzazione per il personale. I membri del personale dell'asilo erano stati sospettati solo in un momento successivo e il caso era stato reso di dominio pubblico nell'ottobre 1997.

Per quanto riguarda la sicurezza, l'ufficio per la sicurezza della Commissione aveva costantemente compiuto passi per potenziare la sicurezza. Ha indagato in modo approfondito in merito al caso, mantenendosi regolarmente in contatto con i genitori, il personale e le autorità belghe.

(ii) Per quanto riguarda il controllo sul contraente, la Commissione ha svolto una serie di controlli periodici, segnatamente sotto forma di visite in loco.

La Commissione ha puntualizzato di avere già adottato misure preventive e di avere intenzione di adottarne altre contro gli abusi negli asili, in particolare corsi di formazione specifica e contatti con organizzazioni locali specializzate quali "*Office de la Naissance et de l'Enfance*" e con diversi Stati membri.

Tutte le misure citate in precedenza sono state adottate nel corso dell'indagine e nel rispetto dei requisiti imposti dal procedimento giudiziario.

Le osservazioni dei denunciati

Il Mediatore europeo ha trasmesso il parere della Commissione europea ai denunciati, invitandoli a formulare osservazioni. Nella loro risposta del 25 gennaio 1999 i denunciati hanno espresso le seguenti osservazioni.

(i) Sebbene la Commissione fosse a conoscenza dei problemi fin dall'inizio del mese di giugno 1997, le misure relative alla divulgazione delle informazioni citate nel parere della Commissione sono state adottate tutte nell'ottobre 1997. Le informazioni avrebbero potuto essere diffuse prima senza incorrere nella violazione del segreto giudiziario.

Le informazioni di per sé non erano sufficienti. La Commissione non era riuscita ad ottenerle dalla fonte principale, ovvero le autorità belghe. La Commissione si era rifiutata inoltre di agire in giudizio, pur avendo la possibilità di ottenere in tal modo maggiori informazioni. L'ufficio di sicurezza aveva inoltre rifiutato di divulgare le relazioni che aveva elaborato.

I denunciati hanno deplorato il fatto che la Commissione non si fosse impegnata ad adottare un codice di condotta per stabilire chiaramente la procedura da seguire in casi simili.

(ii) Per quanto riguarda il controllo sul contraente, i denunciati hanno fatto riferimento ad un'aggiunta alla relazione predisposta da un comitato di controllo responsabile del fascicolo Clovis. Il comitato in questione aveva concluso che non era a conoscenza di visite in loco da parte della Commissione, che a suo avviso avrebbero dovuto essere effettuate di sorpresa. In sintesi i controlli erano stati considerati inadeguati. Infine, sono state messe in discussione le attività del contraente.

ULTERIORI INDAGINI

Nuova richiesta di informazioni

Il Mediatore ha chiesto alla Commissione di commentare i vari punti delle osservazioni dei denunciati.

La Commissione ha confermato che nel momento in cui era stata informata della vicenda era a conoscenza solo di pochi elementi sui presunti fatti. I genitori delle vittime avevano chiesto discrezione e non volevano che l'amministrazione intervenisse. Le richieste dei genitori e il segreto giudiziario avevano convinto la Commissione che non avrebbero dovuto essere informati tutti i genitori prima che fossero state raccolte prove sufficienti.

Quanto alla qualità delle informazioni, la Commissione ha sostenuto che era tenuta al corrente degli sviluppi del caso dall'ufficio di Bruxelles del procuratore del Re. Se la Commissione avesse agito in giudizio, non avrebbe influito sulla qualità delle informazioni fornite alle vittime che avevano agito in giudizio di loro iniziativa, né sarebbe stato pensabile divulgare informazioni che la Commissione avrebbe potuto ottenere poiché sarebbe stata vincolata a propria volta dal segreto giudiziario.

La Commissione ha dichiarato che aveva previsto di stabilire una specifica procedura interna per i casi di abusi, in collaborazione con istituzioni specializzate quali l'ONE.

La Commissione ha redatto un elenco dei controlli già effettuati e delle misure previste per garantire un seguito ai controlli sul contraente, che riguardano l'amministrazione, il comitato comune sulla gestione dei centri per la prima infanzia, il servizio medico, i genitori e lo stesso contraente. In particolare un funzionario è incaricato di monitorare il contratto.

La Commissione ha anche sottolineato di avere contattato l'istituzione belga ONE per avviare una collaborazione per il controllo della qualità degli asili della Commissione e per la formazione del personale nei casi di abusi.

Le osservazioni dei denunciati

I denunciati hanno deplorato che, a distanza di due anni dagli eventi, la Commissione "prevede" soltanto di adottare una procedura interna.

Quanto al controllo sul contraente, i denunciati hanno informato il Mediatore di un parere adottato dal comitato comune sulla gestione dei centri per la prima infanzia in cui la Commissione europea era stata invitata a rivedere il contratto con ESEDRA s.p.a. Inoltre, i denunciati hanno espresso il desiderio di essere informati riguardo a tutte le responsa-

bilità del funzionario incaricato del controllo del contratto e si sono chiesti se una sola persona possa assolvere questo lavoro per i ristoranti e gli asili.

GLI SFORZI DEL MEDIATORE PER PERVENIRE AD UNA SOLUZIONE AMICHEVOLE

Dopo avere esaminato le informazioni ottenute nel corso dell'indagine, il Mediatore europeo ha ritenuto che si fosse a prima vista in presenza di cattiva amministrazione. I principi di buona amministrazione impongono che le decisioni vengano adottate entro un periodo di tempo ragionevole. A oltre due anni dall'accaduto, la Commissione non ha adottato una procedura interna per il trattamento di presunti casi di abusi all'interno dei propri asili.

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 del suo statuto¹¹⁰, il Mediatore europeo si è quindi rivolto al Presidente della Commissione europea chiedendogli che la Commissione si impegnasse ad elaborare una procedura interna per soddisfare le richieste dei denunciati. Inoltre, il Mediatore ha chiesto alla Commissione di tenere conto dei timori dei denunciati in merito alle risorse umane destinate al controllo dei contratti relativi all'assistenza ai minori stipulati dalla Commissione.

Il 23 novembre 1999 la Commissione ha informato il Mediatore di avere elaborato una serie di procedure interne che erano state sottoposte all'ONE per consultazione. La risposta di quest'ultima era imminente. La procedura, tuttavia, era molto complessa e delicata e riguardava in particolare i diritti sociali dei lavoratori, la sicurezza nonché disposizioni regolamentari. Nel primo trimestre del 2000 sarebbe stato attuato un programma specifico di formazione per il personale degli asili. La Commissione ha anche informato il Mediatore che stava per stipulare un contratto di collaborazione con l'ONE e la sua omologa fiamminga Kind & Gezin, al fine di effettuare controlli esterni negli asili della Commissione. Per quanto riguarda il funzionario incaricato del controllo, la Commissione europea ha accertato che egli si occupava a tempo pieno della supervisione del contratto con ESEDRA s.p.a. Il nuovo contratto, per il quale erano stati pubblicati due bandi di gara, prevedeva controlli rafforzati.

I denunciati hanno espresso la loro soddisfazione per i passi compiuti dalla Commissione, ma hanno deplorato il fatto che fino a quel momento nessuna di quelle iniziative era stata portata a termine. Hanno ribadito i loro timori in relazione alla mole di lavoro del funzionario responsabile del controllo all'interno della Commissione e hanno sottolineato che la Commissione avrebbe dovuto reperire i mezzi per assicurare un controllo efficiente. In conclusione, i denunciati hanno dichiarato che confidavano sull'intenzione della Commissione di rispettare i propri impegni, ma hanno chiesto al Mediatore, prima di archiviare il caso, di farsi garante degli impegni della Commissione.

PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE

1 Il trattamento del caso di abuso e l'adozione di una procedura interna

1.1 I denunciati hanno ritenuto che la Commissione non avesse compiuto i passi appropriati in relazione ai presunti casi di abuso in uno dei suoi asili. In particolare non aveva agito in modo efficace, trasparente e tempestivo. I denunciati pertanto hanno sollecitato la Commissione ad adottare un codice contenente disposizioni chiare sulla procedura da seguire in casi simili. La Commissione ha affermato di avere adottato tutte le misure possibili e di avere agito nel dovuto rispetto della privacy delle vittime e del segreto giudiziario.

¹¹⁰ Articolo 3, paragrafo 5 dello statuto del Mediatore europeo: "Il Mediatore ricerca, per quanto possibile, assieme all'istituzione o all'organo interessato una soluzione atta a eliminare i casi di cattiva amministrazione e a soddisfare la denuncia presentata".

1.2 Le indagini del Mediatore in merito al presente caso hanno rivelato che la Commissione era consapevole della necessità di stabilire una specifica procedura interna che, tuttavia, a distanza di oltre due anni dall'accaduto, non era stata ancora adottata.

1.3 Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5¹¹¹ del suo statuto, il Mediatore si è rivolto al Presidente della Commissione europea per pervenire ad una soluzione amichevole. Il Mediatore ha chiesto alla Commissione di impegnarsi ad adottare una procedura interna.

1.4 Il 23 novembre 1999 la Commissione ha informato il Mediatore che l'adozione di una procedura interna era prossima. Tuttavia, il 31 gennaio 2000 una richiesta informale del Mediatore ha rivelato che non erano stati compiuti progressi significativi verso l'adozione della procedura. I principi di buona amministrazione impongono che le decisioni vengano adottate entro un periodo di tempo ragionevole. Il Mediatore ha deciso di rivolgere alla Commissione un progetto di raccomandazione.

2 Il controllo del contratto

2.1 I denunciati hanno ritenuto che la Commissione non avesse controllato adeguatamente il contraente incaricato della gestione di ECC Clovis. I denunciati hanno inoltre messo in dubbio la possibilità che l'attuale personale responsabile del controllo potesse assolvere tutto il carico di lavoro. La Commissione ha dichiarato che aveva svolto tutte una serie di controlli e che un funzionario si occupava a tempo pieno della supervisione del contratto.

2.2 Il Mediatore ha osservato che la Commissione aveva adottato misure per migliorare e potenziare le procedura di controllo interno ed esterno sul futuro contraente incaricato della gestione di ECC Clovis a partire dall'agosto 2000. In vista dei prossimi cambiamenti nella procedura di controllo, il Mediatore ha ritenuto non fosse necessario continuare ulteriormente le indagini sul carico di lavoro del dipartimento responsabile del controllo dell'attuale contratto. Il Mediatore ha tuttavia confidato nel fatto che la Commissione avrebbe provveduto, ai fini dell'assolvimento dei nuovi compiti assegnati al suo servizio, all'adozione di misure organizzative che consentano un'esecuzione adeguata ed efficiente dei lavori supplementari.

Alla luce di quanto precede, e in conformità dell'articolo 3, paragrafo 6 dello statuto del Mediatore europeo¹¹², il Mediatore ha rivolto alla Commissione il seguente progetto di raccomandazione:

La Commissione deve adottare una procedura interna per garantire che i casi di presunti abusi sui minori all'interno dei suoi asili siano trattati in modo efficace, trasparente e tempestivo. La procedura in questione deve essere adottata entro il 31 luglio 2000.

La Commissione e i denunciati sono stati informati del presente progetto di raccomandazione. Il Mediatore ha informato la Commissione che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6 dello statuto, l'istituzione avrebbe dovuto trasmettere un parere circostanziato entro il 31 luglio 2000 e che il parere circostanziato avrebbe potuto consistere nell'accettazione della raccomandazione del Mediatore e in una descrizione delle misure adottate per la sua attuazione.

Il parere circostanziato della Commissione

Il 28 luglio 2000 la Commissione ha trasmesso il proprio parere circostanziato al Mediatore. Essa ha spiegato che il 30 giugno 2000 era stata adottata una procedura interna conte-

¹¹¹ Articolo 3, paragrafo 5 dello statuto del Mediatore europeo: "Il Mediatore ricerca, per quanto possibile, assieme all'istituzione o all'organo interessato una soluzione atta a eliminare i casi di cattiva amministrazione e a soddisfare la denuncia presentata".

¹¹² Decisione 94/262/CECA, CE Euratom del Parlamento europeo del 9 marzo 1994 sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15).

nente norme applicabili in caso di sospetti abusi sui minori all'interno dei suoi asili e ha allegato una copia della procedura in questione, sottolineando che era il risultato di un'approfondita procedura di consultazione interna ed esterna. Il testo era stato inoltrato a tutte le parti interessate.

Il parere della Commissione è stato inviato ai denunciati il 31 agosto 2000.

LA DECISIONE

1 Il 15 marzo 2000 il Mediatore ha rivolto alla Commissione il seguente progetto di raccomandazione:

La Commissione deve adottare una procedura interna per garantire che i casi di presunti abusi sui minori all'interno dei suoi asili siano trattati in modo efficace, trasparente e tempestivo. La procedura in questione deve essere adottata entro il 31 luglio 2000.

2 Il 28 luglio 2000 la Commissione ha informato il Mediatore di avere accettato il progetto di raccomandazione e ha descritto le misure adottate per attuarlo. Tali misure sono risultate soddisfacenti. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

3.5.3 Europol

NORME IN MATERIA DI ACCESSO AI DOCUMENTI TENUTI DA EUROPOL

*Decisione che
conclude l'indagine di
propria iniziativa
OI/1/99/IJH per quanto
riguarda Europol*

Nell'aprile 1999 il Mediatore ha avviato un'indagine di propria iniziativa relativa all'accesso del pubblico ai documenti tenuti da quattro organi, tra cui Europol, che erano stati istituiti o divenuti operativi dopo la conclusione della precedente indagine di propria iniziativa sullo stesso argomento¹¹³.

La Relazione annuale 1999 del Mediatore contiene le decisioni relative a tre organi oggetto dell'indagine di propria iniziativa nonché il progetto di raccomandazione formulato nei confronti di Europol il 13 dicembre 1999, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6 dello statuto del Mediatore.¹¹⁴ Il progetto di raccomandazione recitava:

1 Europol deve adottare entro tre mesi norme sull'accesso del pubblico ai documenti. Le norme potrebbero basarsi su quelle già adottate dal Consiglio, comprese le eccezioni ivi contenute.

2 Le norme devono applicarsi a tutti i documenti che non siano già coperti da disposizioni giuridiche in vigore che ne permettano l'accesso o ne impongano la riservatezza.

3 Le norme devono essere rese facilmente accessibili al pubblico.

Europol è stato invitato a trasmettere un parere circostanziato entro tre mesi, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6 dello statuto del Mediatore.

Il 7 marzo 2000 il Direttore di Europol ha inviato una lettera al Mediatore confermando l'impegno ad adottare norme appropriate in materia di accesso del pubblico ai documenti. Egli ha dichiarato, a questo proposito, di avere accolto *in toto* il progetto di raccomandazione. Ha tuttavia fatto presente che non poteva garantire l'adozione di norme entro tre mesi dato che il consiglio di amministrazione, nella riunione del 22 febbraio 2000, non aveva potuto raggiungere un accordo sul progetto di norme che Europol gli aveva presentato e che quindi era necessario esaminare ulteriormente la questione prima dell'adozione di una decisione finale.

In risposta, il Mediatore ha chiesto a Europol di trasmettere un parere circostanziato entro il 31 maggio 2000. Il 16 giugno 2000 è stato inviato a Europol un sollecito che fissava una

¹¹³ 616/PUBAC/F/IJH

¹¹⁴ Relazione annuale 1999, pag. 260.

nuova scadenza, il 31 luglio 2000, e indicava che qualora non fosse stata fornita alcuna risposta, o questa non fosse stata soddisfacente, il Mediatore avrebbe dovuto presentare al Parlamento europeo una relazione speciale in merito, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7 dello statuto del Mediatore.

Nel parere circostanziato inviato il 6 luglio 2000, Europol ha informato il Mediatore che il consiglio di amministrazione desiderava riprendere le discussioni in merito all'accesso del pubblico ai documenti di Europol dopo che le discussioni sulle recenti proposte della Commissione avevano portato all'adozione di nuovi regolamenti per gli organi europei. Provvisoriamente Europol avrebbe trattato le richieste da parte del pubblico di accedere ai suoi documenti applicando per analogia le norme del Consiglio di cui alla decisione 93/731. Il pubblico verrà informato mediante pubblicazione sul sito web di Europol all'indirizzo <http://www.europol.eu.int>.

Il Mediatore ha ritenuto che il parere circostanziato di Europol dimostrasse che l'organo aveva accettato il progetto di raccomandazione e che aveva adottato misure soddisfacenti per attuarlo. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

3.6 QUESITI PROPOSTI DA DIFENSORI CIVICI NAZIONALI E REGIONALI

Nel febbraio 2000 il Difensore civico delle Province basche (*Ararteko*) ha rivolto un quesito al Mediatore europeo in merito alla conformità di alcuni oneri amministrativi con il principio della libera circolazione dei beni. In uno di questi casi, un cittadino basco aveva denunciato che per immatricolare la sua autovettura di seconda mano importata da un altro Stato membro dell'UE era stato obbligato dall'amministrazione spagnola a fornire, oltre all'approvazione standard prevista dal diritto nazionale, anche una scheda tecnica che indicava i cavalli fiscali dell'autovettura in Spagna. Inoltre il cittadino era stato obbligato a sopportare i costi per il rilascio di quel documento.

Nel trasmettere il quesito al Mediatore europeo, l'*Ararteko* intendeva ricevere un parere autorevole da un'istituzione europea. Poiché la questione riguardava un aspetto molto specifico del mercato interno, il Mediatore europeo ha deciso di consultare in merito la Commissione europea.

Nella sua risposta al Mediatore europeo, che è stata trasmessa all'*Ararteko*, la Commissione europea ha espresso il proprio parere secondo cui l'onere amministrativo non risultava conforme né al diritto nazionale né in ultima analisi agli articoli 28 - 30 del trattato CE. La Commissione avrebbe trattato la questione come una denuncia e ha proposto di entrare in contatto con l'*Ararteko* per ottenere maggiori informazioni e cercare una rapida soluzione al problema con l'assistenza delle competenti autorità responsabili del rispetto del mercato interno a livello nazionale.

ONERI AMMINISTRATIVI PER L'IMMATRICOLAZI ONE DI AUTOVETTURE USATE IMPORTATE IN SPAGNA

*Quesito proposto dal
Difensore civico
regionale delle
Province basche
Q1/2000/MM*

LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI IN TOSCANA

*Quesito proposto dal
Difensore civico
regionale della Toscana
Q2/2000/ADB*

Il 15 marzo 2000 il signor Romano FANTAPPIÉ, Difensore civico della Toscana (Italia), ha trasmesso un quesito al Mediatore europeo. Nell'ambito di uno dei casi di cui si era occupato, il signor Romano FANTAPPIÉ era stato informato del fatto che il comune di Siena rilasciava le licenze di autista di taxi solo alle persone residenti a Siena. La stessa condizione si applicava per altri posti o uffici pubblici, come ad esempio i direttori della banca *Monte dei Paschi di Siena*. Egli si chiedeva se tali requisiti non violassero le disposizioni del diritto comunitario in materia di libera circolazione dei lavoratori. Chiedeva pertanto che il suo quesito fosse trasmesso alla Commissione europea per ottenere un parere autorevole.

La Commissione ha informato il Mediatore che il caso doveva essere analizzato alla luce del diritto alla libertà di stabilimento, prevista dagli articoli 43 *et seq* del trattato CE. Misure discriminatorie o restrittive possono essere giustificate solo da un interesse generale superiore (motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica). Ad avviso della Commissione, i requisiti imposti per il rilascio di licenze di autista di taxi sono irragionevolmente restrittivi. La situazione tuttavia non risultava costituire una misura discriminatoria sulla base della cittadinanza. Inoltre, il caso non aveva una portata comunitaria tale (era stato presentato da italiani residenti in Italia) da giustificare il trattamento da parte della Commissione europea. Il parere della Commissione è stato trasmesso al Difensore civico della Toscana.

IL MEDIATORE NON HA RISCONTRATO MOTIVI PER CONTESTARE L'OPERATO DELLA COMMISSIONE

*Quesito Q3/2000/ME
(confidenziale)
proposto dal Difensore
civico irlandese*

Nel settembre 2000 il Mediatore europeo ha ricevuto un quesito dal Difensore civico irlandese. Il quesito riguardava una lettera inviata da un cittadino comunitario alla Commissione europea nell'ottobre 1998, lettera collegata in sostanza al quesito Q2/97/IJH che il Mediatore europeo aveva archiviato il 23 aprile 1999.

Il cittadino aveva informato il Difensore civico irlandese che la Commissione non aveva mai risposto alla sua lettera. L'ufficio del Difensore civico irlandese ha pertanto chiesto al Mediatore europeo di indagare sulla questione presso la Commissione europea.

Poiché la lettera riguardava il quesito Q2/97/IJH, il Mediatore europeo ha esaminato il relativo fascicolo e ha rilevato che la Commissione aveva inviato una risposta in data 15 settembre 1999. La risposta della Commissione è stata trasmessa al Difensore civico irlandese che l'ha inviata a propria volta al cittadino con l'invito a formulare osservazioni. Il Mediatore europeo è stato in seguito informato dal Difensore civico irlandese che il cittadino non era soddisfatto del contenuto della lettera.

Il Mediatore europeo ha osservato che il contenuto della lettera faceva riferimento al quesito Q2/97/IJH.

Il Mediatore europeo ha in primo luogo fatto presente che il quesito Q2/97/IJH era stato archiviato il 23 aprile 1999. Per quanto riguarda il quesito Q3/2000/ME, il Mediatore europeo ha rinviato alla risposta trasmessa al cittadino dalla Commissione il 15 settembre 1999 e ha riscontrato che non vi erano motivi per indagare ulteriormente sulla questione.

3.7 INDAGINI DI PROPRIA INIZIATIVA DEL MEDIATORE

INDAGINE DI PROPRIA INIZIATIVA SU UNA DISPOSIZIONE DI ESENZIONE DI RESPONSABILITÀ IN MERITO AD INESATTEZZE NELLA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTI A FINALITÀ AGRICOLA

*Decisione
sull'indagine di propria
iniziativa
OI/3/99/(IJH)/PB nei
confronti della
Commissione europea,
basata sul quesito
Q5/98/IJH proposto dal
Difensore civico
irlandese*

IL QUESITO

Nell'ottobre 1999 il Difensore civico irlandese ha rivolto un quesito al Mediatore europeo in merito alle domande di aiuti comunitari a finalità agricola presentate da alcuni agricoltori irlandesi al ministero dell'Agricoltura e dell'alimentazione irlandese al fine di ottenere i contributi nell'ambito di regimi di premi speciali per i bovini e per l'estensivazione nel 1993 e nel 1994. Il ministero aveva rifiutato o ridotto i pagamenti a motivo del fatto che gli imprenditori agricoli avevano rilasciato dichiarazioni inesatte in alcune domande. Le domande d'aiuto per superficie costituivano una parte essenziale della procedura.

Gli imprenditori agricoli non negavano di avere rilasciato dichiarazioni inesatte, ma ritenevano tuttavia di essere stati trattati ingiustamente. Le loro doglianze si basavano sul fatto che per la compilazione dei moduli di domanda si erano affidati in buona fede ad un'agenzia specializzata, Teagasc. Teagasc è un ente nazionale che fornisce servizi di consulenza indipendente, ricerca, istruzione e formazione all'industria agricola e alimentare in Irlanda, ed è finanziato principalmente con il bilancio del ministero dell'Agricoltura e dell'alimentazione che ne nomina anche il consiglio d'amministrazione. Non rientra comunque nella giurisdizione del Difensore civico irlandese.

Nel quesito rivolto al Mediatore europeo, il Difensore civico irlandese ha ritenuto che la doglianza degli imprenditori agricoli fosse giustificata. Più in particolare, il Difensore civico irlandese ha sostenuto che il ministero dell'Agricoltura e dell'alimentazione aveva applicato una disposizione comunitaria che prevede che le sanzioni derivanti da errori nella compilazione delle domande d'aiuto per superficie

“non sono applicate, qualora, per la determinazione della superficie, l'imprenditore compri di essersi interamente basato su informazioni ufficiali riconosciute dalla competente autorità¹¹⁵”.

Il Difensore civico irlandese aveva chiesto al ministero dell'Agricoltura e dell'alimentazione di riconsiderare le sue decisioni sulle domande presentate dagli imprenditori. Il ministero ha informato il Difensore civico irlandese di avere chiesto alla Commissione se era possibile applicare la citata disposizione. La Commissione aveva risposto che a suo avviso la disposizione non è applicabile

“ai servizi forniti da agenzie parastatali nell'ambito delle attività di consulenza agli imprenditori finalizzate alla compilazione dei moduli di domanda. Il beneficio del dubbio concesso agli imprenditori dall'articolo in questione è limitato alle informazioni fornite dall'Ordnance Survey o da autorità corrispondenti. Sono pertanto dell'avviso che l'approccio seguito finora dal ministero in questo contesto non dovrebbe essere riveduto in alcun modo”.

Il Difensore civico irlandese ha ritenuto che tale interpretazione fosse eccessivamente restrittiva, oltremodo rigida a livello di applicazione e non equa. Egli ha inoltre sottolineato che fintantoché il ministero dell'Agricoltura e dell'alimentazione si fosse attenuto all'interpretazione della Commissione europea, egli non avrebbe potuto trattare ulteriormente la questione. Il Difensore civico europeo ha pertanto chiesto al Mediatore di esaminare l'interpretazione data dalla Commissione alla summenzionata disposizione (in prosieguo: la “disposizione controversa”).

¹¹⁵ Regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari; GU L 391 del 31.12.1992, pag. 36, articolo 9, paragrafo 2.

LE OSSERVAZIONI PRELIMINARI DEL MEDIATORE EUROPEO

La procedura per il trattamento di questo tipo di quesiti è stata concordata nel corso di un seminario tenutosi a Strasburgo nel settembre 1996, al quale hanno partecipato i difensori civici nazionali europei ed organi corrispondenti.

“Il Mediatore è competente a ricevere i quesiti proposti dai Difensori civici nazionali relativi al diritto comunitario e risponde direttamente al quesito ovvero lo trasmette all’istituzione o all’organismo comunitario competente per ottenerne la risposta”.

Questa procedura è diversa dalla procedura di cui all’articolo 234 CE (ex articolo 177) in base al quale la Corte di giustizia si pronuncia, in via preliminare, su questioni di diritto comunitario sollevate in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale. Lo statuto del Mediatore prevede espressamente che nessun’altra autorità diversa dalle istituzioni e dagli organismi comunitari rientra nel suo mandato. Pur potendosi sostenere che nulla impedisce al Mediatore di fornire un’interpretazione astratta su una questione di diritto comunitario sollevata in una denuncia pendente dinanzi un Difensore civico nazionale, una tale interpretazione andrebbe in realtà a favore o contro l’autorità nazionale in questione.

Non è da escludere che la procedura per i quesiti potrebbe portare ad un’indagine del Mediatore europeo, o di propria iniziativa o sulla base di una denuncia, su un possibile caso di cattiva amministrazione da parte di un’istituzione o di un organismo della Comunità, compresi l’istituzione o l’organismo ai quali il quesito viene trasmesso.

In conformità della suddetta procedura, il Mediatore europeo ha accolto il quesito del Difensore civico irlandese. Il Mediatore europeo ha pertanto trasmesso il quesito al Presidente della Commissione, con l’invito a formulare una risposta.

LA RISPOSTA DELLA COMMISSIONE

Nel suo parere del 10 febbraio 1999 la Commissione ha ribadito il proprio punto di vista secondo cui la disposizione controversa non si applicherebbe ai servizi resi da agenzie parastatali nelle loro attività di consulenza agli imprenditori finalizzate alla compilazione dei moduli di domanda. Più in particolare la Commissione ha dichiarato che

“Non risulta che l’agenzia TEAGASC fornisca informazioni ufficiali. Il ruolo di TEAGASC è quello di fornire servizi di consulenza, ricerca, istruzione e formazione per l’industria agricola e alimentare”.

La risposta della Commissione è stata trasmessa al Difensore civico irlandese.

LE OSSERVAZIONI DEL DIFENSORE CIVICO IRLANDESE

Il 31 marzo 1999 il Difensore civico irlandese ha trasmesso le proprie osservazioni in merito alla risposta della Commissione. Il Difensore civico irlandese ha ribadito che l’interpretazione data dalla Commissione alla disposizione controversa era ingiusta. Egli ha asserito che le informazioni fornite da Teagasc agli imprenditori avrebbero dovuto essere considerate “informazioni riconosciute dalla competente autorità” di cui alla disposizione controversa e che non si poteva dubitare che le informazioni fornite da Teagasc fossero “riconosciute” dal ministero dell’Agricoltura e dell’alimentazione (la “competente autorità”).

Il Difensore civico irlandese ha inoltre contestato la conclusione della Commissione secondo cui le informazioni fornite da Teagasc non potevano essere considerate informa-

zioni “ufficiali”, dal momento che l’agenzia opera sotto l’egida del ministero dell’Agricoltura e dell’alimentazione.

LA DECISIONE DEL MEDIATORE DI AVVIARE UN'INDAGINE DI PROPRIA INIZIATIVA

Il 24 aprile 1999 il Mediatore europeo ha deciso di avviare un’indagine di propria iniziativa, ai sensi dell’articolo 138 E del trattato CE (nuovo articolo 195), su un possibile caso di cattiva amministrazione della Commissione riguardo ai consigli forniti al ministero dell’Agricoltura e dell’alimentazione in merito all’applicazione del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione ai casi sollevati nelle denunce sporte al Difensore civico irlandese.

Il motivo dell’indagine risiede nel fatto che l’interpretazione data dalla Commissione alla disposizione controversa, vale a dire l’articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione, era risultata più restrittiva rispetto al significato letterale della disposizione ed aveva prodotto un risultato ingiusto poiché aveva penalizzato gli imprenditori che avevano presentato domanda d’aiuto e che avevano agito in buona fede basandosi su informazioni ufficiali. Inoltre, l’interpretazione della Commissione sembrava dipendere in parte dalla classificazione di Teagasc quale ente “parastatale”. Non è chiaro, tuttavia, il motivo per cui lo status giuridico che lo Stato membro ha scelto di conferire a tale ente dovrebbe essere pertinente in questo contesto. Infine, il Mediatore europeo non era al corrente dell’esistenza di una giurisprudenza comunitaria che sostenesse l’interpretazione data dalla Commissione alle disposizioni in questione.

La Commissione è stata invitata ad esprimere il proprio parere in merito a queste osservazioni.

Il primo parere della Commissione in relazione all’indagine di propria iniziativa del Mediatore europeo

Il 7 giugno 1999 la Commissione ha trasmesso il suo parere in relazione all’indagine di propria iniziativa del Mediatore europeo. Il parere recava un primo riferimento all’invito del Mediatore ad esprimere un parere, redatto nei seguenti termini:

“Nella sua lettera del 29.04.1999 il Mediatore europeo chiede alla Commissione di modificare la propria interpretazione di una parte dell’articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione ...”.

La Commissione dichiarava poi che

“La Commissione rileva che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2 del suo statuto, «il Mediatore svolge le sue funzioni nel rispetto delle competenze attribuite dai trattati alle istituzioni e agli organismi comunitari».

La Commissione è del parere che l’interpretazione giuridica di un articolo o di un regolamento non costituisca un caso di cattiva amministrazione. Secondo l’articolo 220 (ex articolo 164) del trattato, tale questione potrebbe essere decisa in ultima istanza dalla Corte di giustizia”.

La Commissione ha comunque acconsentito a riesaminare la sua posizione sull’interpretazione della disposizione controversa.

I commenti della Commissione sulla competenza del Mediatore europeo sono esaminati in un’ulteriore osservazione alla fine della presente decisione.

Il parere finale della Commissione in relazione all'indagine di propria iniziativa del Mediatore europeo

Nel suo parere finale la Commissione ha innanzitutto sottolineato che uno degli obiettivi che hanno portato all'adozione della normativa concernente le disposizioni controverse, ovvero il regolamento (CEE) n. 3887/92, era di impedire e di sanzionare le irregolarità e le frodi in modo efficace. Essa ha aggiunto che la corretta gestione dei regimi di aiuti è uno dei requisiti essenziali per l'amministrazione della politica agricola, che mira fra l'altro ad evitare eccessive spese per il bilancio comunitario.

Per quanto riguarda il merito dell'indagine del Mediatore europeo, la Commissione ha osservato che il punto di partenza è che gli imprenditori che presentano domanda d'aiuto sono i primi responsabili dell'accuratezza dei dati inseriti nei moduli all'uopo predisposti. Lo stesso vale anche nel caso in cui gli imprenditori siano stati assistiti nella compilazione dei moduli. Se le informazioni ricevute sono inesatte, essi hanno la possibilità di ricorrere in giudizio contro i consulenti. Lo status giuridico dell'organizzazione o dell'ente che fornisce le informazioni è, tuttavia, irrilevante.

Un'eccezione al principio di applicazione delle sanzioni nel caso di inesattezze contenute nelle domande d'aiuto per superficie è prevista nella disposizione controversa, vale a dire all'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3887/92. Secondo la giurisprudenza dei tribunali comunitari, un'eccezione deve essere interpretata in maniera restrittiva. Poiché l'articolo 9, paragrafo 2 riguarda inesattezze nella "determinazione della superficie", le "informazioni ufficiali riconosciute dalla competente autorità" sono quelle che si riferiscono alle misurazioni delle parcelle. Tali informazioni sono fornite dall'Ordnance Survey, dal catasto o da enti simili. La Commissione non ritiene che Teagasc, sebbene operi sotto l'egida del ministero dell'Agricoltura, possa essere considerata come una di queste autorità. È verosimile che agisca in qualità di consulente indipendente che ricorre a sua volta ad informazioni ufficiali, pur offrendo agli agricoltori un servizio più ampio.

La Commissione ha inoltre osservato che il regolamento (CEE) n. 3887/92 prevede che gli Stati membri possano consentire di modificare una domanda d'aiuto per superficie senza imporre sanzioni in caso di errore palese che deve essere riconosciuto tale dalla competente autorità dello Stato membro, che è l'autorità autorizzata a ricevere e controllare le domande d'aiuto (articolo 5 bis, inserito dal regolamento (CE) n. 229/95, GU L 27 del 4.2.1995, pag. 3¹¹⁶). Spetta agli Stati membri riconoscere gli errori.

La Commissione ha anche dichiarato di avere modificato il regolamento (CEE) n. 3887/92 attraverso l'introduzione di una clausola che offre la possibilità agli imprenditori, in determinati casi, di correggere le informazioni contenute nelle loro domande che potrebbero condurre all'applicazione di sanzioni (articolo 11, paragrafo 1 bis, modificato dal regolamento (CE) n. 1678/98, GU L 212 del 30.7.1998, pag. 23¹¹⁷). Le autorità competenti degli Stati membri dispongono adesso di meccanismi per evitare l'imposizione di sanzioni in casi che esse potrebbero considerare ingiusti.

Stando così le cose, la Commissione non ha ritenuto di dover modificare la propria posizione espressa nella comunicazione al ministero irlandese dell'Agricoltura e dell'alimentazione.

¹¹⁶ "Senza pregiudizio delle disposizioni previste agli articoli 4 e 5, una domanda di aiuto può essere adattata in qualsiasi momento dopo la sua introduzione, in caso d'errore palese riconosciuto dall'autorità competente".

¹¹⁷ "Le sanzioni previste dagli articoli 9 e 10 non vengano comminate qualora il produttore, rilevando nella domanda introdotta inesattezze non imputabili a dolo o colpa grave che potrebbero condurre all'applicazione di una o più delle sanzioni citate, ne informi per iscritto, entro i dieci giorni lavorativi successivi al riscontro di tali inesattezze, le competenti autorità, a condizione che queste ultime non gli abbiano comunicato l'intenzione di effettuare un controllo sul posto o che egli non sia potuto venire a conoscenza di tale intenzione in altro modo e che dette autorità non l'abbiano già informato dell'irregolarità che è stata verificata nella domanda introdotta".

Le osservazioni del Difensore civico irlandese al parere della Commissione

Il Difensore civico irlandese ha ribadito nuovamente che le informazioni fornite da Teagasc dovrebbero essere considerate “informazioni riconosciute dalla competente autorità” di cui al regolamento (CEE) n. 3887/92. Egli ha fatto riferimento allo status giuridico di Teagasc e alla sua competenza nella normativa agricola comunitaria.

Il Difensore civico irlandese ha anche risposto al riferimento della Commissione all'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 3887/92, inserito dal regolamento (CE) n. 229/95. Ha chiesto alla Commissione di chiarire se la disposizione in questione poteva essere applicata dal ministero irlandese dell'Agricoltura e dell'alimentazione al fine di riesaminare il merito dei singoli casi di cui egli si sta occupando.

Il Difensore civico irlandese ha infine osservato che il riferimento della Commissione all'articolo 11, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 3887/92, inserito dal regolamento (CE) n. 1678/98, era irrilevante in quanto la disposizione non era in vigore nel momento in cui agli imprenditori in questione erano state comunicate le decisioni del ministero dell'Agricoltura e dell'alimentazione.

LA DECISIONE

1 I motivi per l'avvio dell'indagine di propria iniziativa del Mediatore europeo

1.1 La decisione del Mediatore europeo di avviare un'indagine di propria iniziativa è dipesa da un quesito del Difensore civico irlandese, proposto nell'ambito della procedura per i quesiti concordata fra i difensori civici nazionali e il Mediatore europeo. Il quesito aveva messo in luce fatti che potevano far pensare ad un caso di cattiva amministrazione nell'interpretazione giuridica fornita dalla Commissione europea al ministero irlandese dell'Agricoltura e dell'alimentazione.

1.2 La potenziale cattiva amministrazione riguardava l'interpretazione data dalla Commissione all'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3887/92. L'articolo 9, paragrafo 2 prevede che le sanzioni derivanti da inesattezze nelle domande d'aiuto per superficie

“non sono applicate qualora, per la determinazione della superficie, l'imprenditore compri di essersi interamente basato su informazioni ufficiali riconosciute dalla competente autorità”.

1.3 La Commissione ha comunicato al ministero irlandese dell'Agricoltura e dell'alimentazione che l'articolo 9, paragrafo 2 non era applicabile nei casi in cui gli imprenditori avessero compilato in modo impreciso i moduli di domanda a seguito delle informazioni erronee fornite loro dall'ente irlandese “Teagasc”, agenzia descritta come “parastatale”. Il parere della Commissione aveva convinto il ministero irlandese dell'Agricoltura e dell'alimentazione a mantenere le proprie decisioni di rigetto delle domande d'aiuto presentate da numerosi imprenditori irlandesi o di imposizione di sanzioni.

1.4 Il consiglio fornito dalla Commissione al ministero dell'Agricoltura e dell'alimentazione aveva sottinteso un'interpretazione più restrittiva rispetto al significato letterale della disposizione ed aveva provocato un risultato che era ingiusto in quanto aveva penalizzato gli imprenditori che in buona fede si erano basati su informazioni ufficiali. Inoltre, l'interpretazione della Commissione sembrava dipendere in parte dalla classificazione di Teagasc come ente “parastatale”. Non era chiaro, tuttavia, il motivo per cui lo status giuridico che lo Stato membro aveva scelto di conferire a tale ente dovesse essere pertinente in questo contesto.

2 Il riesame da parte della Commissione della sua interpretazione

2.1 Il Mediatore europeo ha chiesto alla Commissione di riesaminare la sua interpretazione dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3887/92. Nel suo parere finale la Commissione ha dichiarato di avere applicato il principio giurisprudenziale dei tribunali comunitari secondo cui le eccezioni devono essere interpretate restrittivamente. La Commissione ha pertanto ritenuto che l'articolo 9, paragrafo 2 si riferisse esclusivamente alle informazioni relative alla "determinazione della superficie". Le informazioni avrebbero dovuto pertanto essere fornite da enti specificamente coinvolti nella determinazione della superficie, quali l'Ordnance Survey irlandese o enti simili. In base alle informazioni in possesso della Commissione, l'agenzia Teagasc non fornisce questo tipo di informazioni, ma rende in primo luogo servizi di consulenza. La Commissione ha inoltre concluso che lo status giuridico dell'ente che fornisce le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2 è irrilevante.

2.2 Il Mediatore ha accettato l'applicabilità a questo caso del principio giuridico secondo cui le eccezioni devono essere interpretate in maniera restrittiva. Il Mediatore ha anche preso atto del fatto che la Commissione sembrava avere modificato la sua opinione sulla rilevanza dello status giuridico dell'agenzia Teagasc.

2.3 È risultato che la Commissione ha applicato in maniera ragionevole il principio in base al quale le eccezioni devono essere interpretate restrittivamente. Il Mediatore non ha pertanto riscontrato che vi sia stata cattiva amministrazione nell'interpretazione data dalla Commissione all'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3887/92.

2.4 Per quanto riguarda lo status dell'agenzia Teagasc, il Mediatore ha accolto positivamente il chiarimento della posizione della Commissione in merito allo status dell'ente che deve fornire le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Mentre la formulazione iniziale della Commissione sembrava sostenere il punto di vista secondo cui lo status di Teagasc quale agenzia "parastatale" era un fattore determinante per l'applicazione dell'eccezione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, il parere finale della Commissione alla presente indagine ha rivelato che non era così. Non era pertanto implicito nell'interpretazione della Commissione che la creazione di enti "parastatali" di per sé riduca la tutela dei cittadini nell'ambito del regolamento (CEE) n. 3887/92. Il fatto che l'agenzia Teagasc non rientri nella giurisdizione del Difensore civico irlandese era una questione nazionale. Non rientrava pertanto nella competenza del Mediatore europeo la possibilità di formulare commenti al proposito.

3 Ulteriori informazioni e pareri giuridici della Commissione

3.1 Oltre ad avere riesaminato la propria interpretazione dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3887/92, la Commissione ha fornito informazioni su altre disposizioni giuridiche che potrebbero consentire alle autorità nazionali di evitare il verificarsi di ingiustizie o di rimediare nell'ambito dei regimi d'aiuto comunitari. Si tratta dell'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 3887/92, inserito dal regolamento (CE) n. 229/95, e dell'articolo 11, paragrafo 1 bis, modificato dal regolamento n. 1678/98. È risultato che la Commissione ha ritenuto che l'articolo 5 bis fornisse al ministero irlandese dell'Agricoltura e dell'alimentazione la possibilità di risolvere la situazione degli imprenditori irlandesi. L'articolo 11, paragrafo 1 bis, come ha osservato il Difensore civico irlandese, non era pertinente per gli imprenditori in questione dato che la disposizione non esisteva al momento in cui era stata sollevata la vertenza con il dipartimento.

3.2 Pur essendo deplorabile che la Commissione non abbia attirato l'attenzione sull'articolo 5 bis nella sua prima risposta alla richiesta di informazioni sull'articolo 9, paragrafo 2 e sebbene l'articolo 11, paragrafo 1 bis non sia direttamente rilevante per gli imprenditori in questione, il Mediatore ha accolto positivamente il fatto che la Commissione si sia sforzata di fornire informazioni su altri possibili mezzi per evitare il verificarsi di ingiustizie o per rimediare.

3.3 Per quanto riguarda la richiesta del Difensore civico irlandese di chiarimenti sulla posizione della Commissione in merito all'applicabilità dell'articolo 5 bis, il Mediatore europeo ha fatto presente che tale richiesta esulava dall'ambito dell'indagine.

4 Conclusione

Alla luce dell'indagine di propria iniziativa del Mediatore, avviata sulla base di un quesito proposto dal Difensore civico irlandese, non è risultato che vi sia stata cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

ULTERIORI OSSERVAZIONI

Il parere della Commissione sulla competenza del Mediatore

Il Mediatore europeo ha ritenuto che due punti del primo parere della Commissione alla sua indagine di propria iniziativa meritassero di essere commentati in quanto è risultato che si è trattato di malintesi sulle procedure e sul mandato del Mediatore europeo.

Il primo punto riguardava la dichiarazione della Commissione in base alla quale *“il Mediatore europeo chiede alla Commissione di modificare la sua interpretazione”*. Non si tratta di una descrizione accurata della finalità dell'indagine da parte del Mediatore, il quale ha chiesto alla Commissione di esprimere il proprio parere su un possibile caso di cattiva amministrazione.

Il secondo punto riguardava la dichiarazione della Commissione secondo cui

“... l'interpretazione giuridica di un articolo o di un regolamento non è un caso di cattiva amministrazione. Secondo l'articolo 220 (ex articolo 164) del trattato, tale questione potrebbe essere decisa in ultima istanza dalla Corte di giustizia”.

Il Mediatore europeo è sempre memore del fatto che la suprema autorità per quanto riguarda il significato e l'interpretazione del diritto comunitario è la Corte di giustizia. Inoltre, ai sensi dell'articolo 195 del trattato CE, il Mediatore non può condurre indagini quando i fatti in questione *formino o abbiano formato* oggetto di una procedura giudiziaria. In pratica, tuttavia, né il Difensore civico irlandese né i cittadini irlandesi che gli hanno presentato le denunce hanno proposto o potuto proporre con facilità un'azione al riguardo.

Il Mediatore ha altresì osservato che il significato del termine “cattiva amministrazione” è di fondamentale importanza per il lavoro del Mediatore. Per questo motivo, il Mediatore si è occupato di questo problema nella prima Relazione annuale, quella per il 1995, in cui si legge:

“Né il trattato né lo statuto definiscono la nozione di “cattiva amministrazione”. Chiaramente, si è in presenza di cattiva amministrazione quando un'istituzione o un organo comunitario non operano conformemente ai trattati e agli atti comunitari che sono per essi vincolanti in materia e se non osservano le norme e i principi stabiliti dalla Corte di giustizia e dal Tribunale di primo grado”.

La Relazione annuale 1995 è stata esaminata dalla commissione competente in materia del Parlamento europeo, che ha accettato la suddetta spiegazione di cattiva amministrazione. Il 20 giugno 1996 si è svolta una plenaria alla quale è intervenuto anche il Commissario Marin. Nel corso di una riunione dei difensori civici nazionali europei del settembre 1997 si è fatto riferimento alla spiegazione del termine “cattiva amministrazione” data dalla Relazione annuale 1995 e tale spiegazione è stata approvata.

Nella discussione del Parlamento europeo sulla Relazione annuale 1996 è stata chiesta una definizione più precisa di cattiva amministrazione e nel corso della discussione plenaria il

Mediatore europeo si è assunto l'impegno di fornire tale definizione. Il Mediatore ha chiesto ai difensori civici nazionali e agli organi corrispondenti di informare il Mediatore del significato attribuito al termine "cattiva amministrazione" nei rispettivi Stati membri. Dalle risposte ricevute, risulta che la nozione fondamentale possa essere definita come segue:

Si è in presenza di cattiva amministrazione quando un organismo pubblico non opera conformemente a una norma o a un principio per esso vincolante.

Questa definizione è stata inserita nella Relazione annuale 1997, unitamente ad un commento che sottolineava che quando il Mediatore europeo indaga se un'istituzione o un organo comunitario ha agito in conformità delle norme e dei principi per esso vincolanti, "il suo primo e più essenziale compito deve essere di stabilire se ha agito legittimamente".

A seguito della plenaria svoltasi il 14 luglio 1998, nel corso della quale il Commissario signora Gradin si è compiaciuta poiché il termine "cattiva amministrazione" era stato ormai definito con chiarezza, il 16 luglio 1998 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione in cui si accoglieva favorevolmente la definizione di cattiva amministrazione e si dichiarava che la definizione e gli esempi menzionati nella Relazione annuale 1997 fornivano un quadro chiaro di quanto rientrava nel mandato del Mediatore europeo¹¹⁸. Questa definizione è stata ripresa nella Relazione annuale 1998, discussa dal Parlamento europeo il 15 aprile 1999 alla presenza del Commissario Monti.

Alla luce di quanto precede, il Mediatore europeo si è sorpreso che la Commissione desiderasse riaprire una questione che era già stata trattata nell'ambito di una procedura in cui essa aveva avuto la piena possibilità di rendere note le proprie opinioni.

Se la Commissione ritiene che gli interessi dei cittadini europei sarebbero meglio serviti rendendo più limitato il mandato del Mediatore, essa ha la possibilità di proporre una modifica al trattato in modo da escludere i casi in cui il denunciante ha una possibile via di ricorso dinanzi un organo giurisdizionale. Questo tipo di restrizione sarebbe estremamente insolita, com'è specificato chiaramente nella definizione del ruolo del Mediatore data dal Consiglio d'Europa, che include una revisione della legittimità di atti amministrativi¹¹⁹. Una tale restrizione, tuttavia, esiste nella legge che regola la carica di Commissario parlamentare nel Regno Unito. Tuttavia, a meno che e fintantoché il trattato non sarà modificato per imporre un'analoga restrizione al Mediatore europeo, egli continuerà ad assolvere il presente mandato conferitogli dal trattato, che gli consente di procedere alle indagini, tranne quando i fatti in questione "formino o abbiano formato oggetto di una procedura giudiziaria".

Il Mediatore europeo ha informato la Commissione che, dopo avere ricevuto il risultato del riesame della Commissione della sua posizione in merito alla disposizione controversa, gradirebbe essere altresì informato se la Commissione accetta la definizione di cattiva amministrazione inserita nella Relazione annuale del Mediatore 1997, accolta dal Parlamento europeo nella risoluzione adottata il 16 luglio 1998 a seguito della proposta della commissione per le petizioni¹²⁰.

La risposta della Commissione del 15 luglio 1999

In risposta alle osservazioni del Mediatore sulla sua competenza, la Commissione ha inteso chiarire la sua posizione. La Commissione ha fatto riferimento alla definizione di "cattiva amministrazione" in base alla quale "Si è in presenza di cattiva amministrazione quando un organismo pubblico non opera conformemente ad una norma o a un principio per esso vincolante", e ha dichiarato che :

¹¹⁸ GU C 292 del 1998, pag. 168.

¹¹⁹ The Administration and You: a handbook, 1996, pag. 44.

¹²⁰ A4-0258/98.

“Il 14 luglio 1998, dinanzi al Parlamento europeo il Commissario signora Gradin ha approvato, a nome della Commissione, la definizione summenzionata ed ha sottolineato che era stato di estrema utilità che tale definizione fosse stata chiarita”.

La Commissione ha aggiunto che concordava con il Mediatore in merito alla possibilità che egli possa esaminare le interpretazioni dato che possono produrre risultati ingiusti.

Il Mediatore europeo ha osservato che la questione della competenza del Mediatore è risolta ed ha chiesto al Presidente della Commissione europea di assicurare che i servizi responsabili della Commissione tengano conto di queste ulteriori osservazioni nonché della risposta della Commissione nel momento in cui predispongono le risposte della Commissione al Mediatore.

INDENNITÀ PER I DANNI MATERIALI SUBITI

*Decisione che
conclude l'indagine di
propria iniziativa
OI/1/2000/OV nei
confronti della
Commissione*

CONTESTO DELL'INDAGINE

Nel settembre 2000 il Mediatore ha avviato un'indagine di propria iniziativa in merito al ritardo della Commissione nell'attuare il progetto di raccomandazione che il Mediatore aveva formulato nell'ambito della denuncia 489/98/OV, relativa alla mancata reintegrazione da parte della Commissione del denunciante alla scadenza del periodo di aspettativa non retribuita per motivi familiari (1° ottobre 1996) e il rifiuto di corrispondergli un'indennità per la perdita dello stipendio e la riduzione della pensione.

Con decisione del 4 novembre 1999¹²¹, a seguito dell'indagine sulla denuncia e a motivo del fatto che non era stato possibile pervenire ad una soluzione amichevole fra le parti, il Mediatore ha proposto alla Commissione il seguente progetto di raccomandazione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6 dello statuto del Mediatore:

La Commissione dovrebbe corrispondere al denunciante un'indennità per i danni materiali arrecatigli direttamente e dovuti all'illecito amministrativo compiuto dalla Commissione consistente nel mancato esame circostanziato delle attitudini del denunciante per i posti vacanti alla scadenza del periodo di aspettativa per motivi personali.

Con lettera del 13 marzo 2000 la Commissione ha comunicato al Mediatore di avere accolto il progetto di raccomandazione, informandolo delle misure adottate per la sua attuazione, segnatamente la corresponsione al denunciante di un'indennità pari a due mesi di stipendio per i danni arrecatigli. Considerato che tale misura era risultata soddisfacente, il Mediatore aveva chiuso il caso con la decisione del 12 aprile 2000.

L'INDAGINE

Dalle lettere inviate dal denunciante alla Commissione il 30 giugno e il 17 agosto 2000, di cui una copia è stata trasmessa al Mediatore, è risultato tuttavia che, dopo sei mesi, la Commissione non aveva ancora corrisposto al denunciante i due mesi di stipendio cui aveva fatto riferimento nella sua lettera del 13 marzo 2000.

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 dello statuto del Mediatore, il Mediatore ha pertanto avviato la presente indagine di propria iniziativa e ha chiesto alla Commissione di trasmettere un parere in merito.

Il parere della Commissione

La Commissione ha informato il Mediatore che la richiesta di pagamento era stata presentata l'11 settembre 2000, ovvero un giorno prima dell'avvio dell'indagine di propria

¹²¹ Cfr. Relazione annuale del Mediatore europeo 1999, pag. 238.

iniziativa, e che l'importo dovuto al denunciante era stato trasferito sul suo conto bancario il 20 settembre 2000.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni il denunciante ha riconosciuto che il 22 settembre 2000 aveva ricevuto sul suo conto corrente, da parte della Commissione, l'importo di 8 820,55 UKL (equivalenti a 597 116 BEF e a 14 802,12 euro). Il denunciante ha tuttavia fatto presente che la Commissione non aveva proceduto al calcolo dell'importo, dal quale mancavano i due mesi di stipendio che la Commissione aveva accettato di corrispondergli quale indennizzo.

Egli ha affermato che l'importo corrispondeva approssimativamente a due mesi di pensione e non a due mesi di stipendio per un posto A4 (8) e che avrebbe dovuto essere maggiorato in base ad un fattore del 100:52 dato che egli percepiva una pensione pari al 52%. Inoltre, avrebbero dovuto essere corrisposti gli interessi dovuti al ritardo (4 anni) e nel calcolo avrebbero dovuto essere inclusi gli assegni familiari dato che il denunciante aveva contratto matrimonio il 25 ottobre 1996. Il denunciante ha infine segnalato che il fattore di conversione da BEF in UKL non era corretto e che si trattava di un tasso arbitrario utilizzato dalla banca. Sulla base dei suoi calcoli, il denunciante era giunto alla conclusione che l'indennità avrebbe dovuto essere di 18 560 UKL (o di 18 263) e non di 8 820,55 UKL. Egli ha chiesto pertanto le necessarie rettifiche.

LA DECISIONE

1 Ritardo nel pagamento da parte della Commissione di un'indennità al denunciante

1.1 Dalle lettere inviate dal denunciante alla Commissione il 30 giugno e il 17 agosto 2000, di cui una copia è stata trasmessa al Mediatore, è risultato tuttavia che, dopo sei mesi, la Commissione non aveva ancora corrisposto al denunciante i due mesi di stipendio cui aveva fatto riferimento nella sua lettera del 13 marzo 2000.

1.2 Il 10 novembre 2000 la Commissione ha informato il Mediatore che l'importo dovuto al denunciante era stato trasferito sul suo conto bancario il 20 settembre 2000. Dalle osservazioni del denunciante è risultato che egli aveva ricevuto un'indennità di 8 820,55 UKL (equivalenti a 597 116 BEF e a 14 802,12 euro). Il denunciante ha asserito che l'indennità corrisposta dalla Commissione non teneva conto di tutta una serie di elementi e che l'importo avrebbe dovuto essere di 18 560 UKL.

1.3 Il Mediatore ha osservato che, quando il 13 marzo 2000 la Commissione aveva accolto il progetto di raccomandazione inteso ad indennizzare il denunciante per i danni materiali arrecatigli a causa dell'illecito amministrativo compiuto dai suoi servizi, la Commissione aveva proposto di *“corrispondere un'indennità pari a due mesi di stipendio per i danni arrecatigli, previa deduzione di qualsiasi reddito netto che egli abbia percepito nello stesso periodo per lo svolgimento di altre attività”*.

1.4 Il Mediatore ha ritenuto che l'importo accreditato sul conto bancario del denunciante il 22 settembre 2000 corrispondesse all'impegno della Commissione del 13 marzo di indennizzare il denunciante per i danni arrecatigli. La Commissione ha pertanto attuato debitamente il progetto di raccomandazione.

2 Conclusione

Alla luce dell'indagine di propria iniziativa del Mediatore europeo, non è risultato che la Commissione si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

N.B. La presente indagine di propria iniziativa fa seguito alla decisione adottata nel caso 489/98/OV, che può essere consultata nella sezione “Progetti di raccomandazione accolti dalle istituzioni”.

3.8 RELAZIONI SPECIALI DEL MEDIATORE

TRASPARENZA NELLE PROCEDURE DI ASSUNZIONE DELL'UE

Relazione speciale del Mediatore europeo al Parlamento europeo a seguito di un'indagine di propria iniziativa sulla segretezza inerente alle procedure di assunzione della Commissione (1004/97/(PD)/GG)

Nel 1997 il Mediatore europeo ha avviato un'indagine di propria iniziativa relativa alla segretezza inerente alle procedure di assunzione della Commissione. Nella sua indagine, il Mediatore ha chiesto alla Commissione se prevedeva:

di consentire ai candidati che svolgono delle prove scritte di portare con sé il testo dei quesiti allorché lasciano l'aula in cui hanno sostenuto l'esame,

di comunicare i criteri di valutazione a un candidato che ne faccia richiesta,

di rendere noti ai candidati i nomi dei membri delle commissioni giudicatrici e

di consentire che un candidato che ha sostenuto una prova scritta possa prendere visione del suo elaborato corretto.

La Commissione ha risposto positivamente per quanto riguarda i primi due quesiti. A seguito della raccomandazione del Mediatore in merito all'attuazione dei rimanenti quesiti, la Commissione ha informato il Mediatore che in futuro avrebbe comunicato ai candidati i nomi dei membri della commissione giudicatrice.

La Commissione ha tuttavia continuato a negare ai candidati l'accesso ai loro elaborati corretti, sostenendo che l'articolo 6 dell'allegato III dello statuto del personale, in base al quale “i lavori della commissione giudicatrice sono segreti”, le impediva di agire in tal senso.

In questo contesto, il Mediatore ha presentato una relazione speciale al Parlamento europeo il 18 ottobre 1999. Nella relazione speciale, il Mediatore ha raccomandato che nei suoi futuri concorsi a scopo di assunzione, e al più tardi a partire dal 1° luglio 2000, la Commissione dovrebbe concedere ai candidati che ne facciano richiesta l'accesso ai propri elaborati d'esame corretti. La raccomandazione si basava sull'articolo 3, paragrafo 7 dello statuto del Mediatore ed era intesa a porre rimedio al caso di cattiva amministrazione rilevato dal Mediatore.

Il 7 dicembre 1999 il Presidente della Commissione europea, il signor Romano Prodi, ha scritto al Mediatore per informarlo che la Commissione aveva accolto la sua raccomandazione e che avrebbe adottato le misure necessarie a questo fine a partire dal 1° luglio 2000.

Il 12 ottobre 2000 la commissione per le petizioni del Parlamento europeo ha adottato una relazione in cui approvava la relazione speciale del Mediatore ed ha presentato un progetto di risoluzione. La relazione è stata redatta dal deputato al Parlamento europeo Herbert Bösch.

Il 17 novembre 2000 il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione sulla relazione speciale del Mediatore. Nella sua risoluzione, il PE ha raccomandato che i candidati dovrebbero avere accesso ai loro elaborati corretti ed ha invitato tutte le istituzioni e gli organismi comunitari a seguire l'esempio della Commissione europea. Il PE ha altresì raccomandato l'adozione di ulteriori misure, ad esempio informare i candidati della possibilità di sporgere una denuncia al Mediatore europeo.

Il Mediatore europeo ha ritenuto che l'esito del caso in esame abbia segnato un passo decisivo verso una maggiore trasparenza nelle procedure di assunzione dell'UE. Ha accolto con soddisfazione il fatto che la Commissione abbia agito con sollecitudine per accettare la sua raccomandazione e che il Parlamento europeo abbia fortemente sostenuto la sua posizione.

**IL MEDIATORE
RACCOMANDA
L'ADOZIONE DI
UN CODICE
AMMINISTRATIVO
EUROPEO**

*Relazione speciale del
Mediatore europeo al
Parlamento europeo a
seguito dell'indagine di
propria iniziativa circa
l'esistenza e
l'accessibilità al
pubblico, nelle varie
istituzioni e organismi
comunitari, di un
codice di buona
condotta
amministrativa
OI/1/98/OV*

La relazione speciale è stata trasmessa al Parlamento europeo nel mese di aprile 2000. Essa ha per oggetto l'indagine di propria iniziativa del Mediatore europeo circa l'esistenza e l'accessibilità al pubblico, nelle varie istituzioni e organismi comunitari, di un codice di buona condotta amministrativa.

L'indagine è stata avviata nel novembre 1998. Nel luglio e nel settembre 1999 il Mediatore ha redatto dei progetti di raccomandazione a 18 istituzioni e organismi comunitari affinché adottassero norme in materia di buona condotta amministrativa per i propri funzionari nei loro rapporti con il pubblico. Per adottare tali norme, dichiarava il Mediatore, le istituzioni e gli organismi potevano basarsi sulle disposizioni contenute nel codice di buona condotta amministrativa del Mediatore. Il Mediatore sottolineava che, per essere efficaci e accessibili ai cittadini, le norme dovevano essere adottate sotto forma di decisione e pubblicate sulla *Gazzetta ufficiale*.

Dalle risposte ai progetti di raccomandazione risulta che solo due agenzie decentrate, ovvero l'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMEA) e il Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea hanno adottato, rispettivamente il 1° dicembre 1999 e il 10 febbraio 2000, il codice di buona condotta amministrativa proposto dal Mediatore. Queste due agenzie hanno attuato correttamente i progetti di raccomandazione.

La Commissione europea ha presentato un progetto di codice, ma non lo ha ancora adottato. Né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno adottato un codice di buona condotta amministrativa. Alla data del 1° marzo 2000 nessun'altra istituzione od organismo avevano adottato un loro codice.

Il Parlamento europeo aveva sottolineato l'urgente necessità di definire quanto prima dei codici di buona condotta amministrativa quanto più possibile identici per tutte le istituzioni e gli organismi comunitari¹²². Tuttavia, solo due delle 18 istituzioni e organismi interessati dall'indagine hanno dato attuazione ai progetti di raccomandazione del Mediatore. Pertanto, il Mediatore conclude la presente relazione speciale con la seguente raccomandazione:

Allo scopo di pervenire a norme di buona condotta amministrativa che si applichino allo stesso modo a tutte le istituzioni e gli organismi comunitari nei loro rapporti con il pubblico, il Mediatore raccomanda la promulgazione di un atto amministrativo europeo, applicabile a tutte le istituzioni e gli organi comunitari. Tale atto potrebbe assumere la forma di un regolamento.

Il Parlamento europeo nella sua veste di unica istituzione europea che rappresenta democraticamente tutti i cittadini europei ha la possibilità di prendere l'iniziativa per l'adozione di tale atto amministrativo, con il ricorso alla procedura stabilita dall'articolo 192, paragrafo 2 del trattato CE

¹²² Risoluzione sulla relazione annuale 1997 del Mediatore europeo (C4 - 0270/98) GU C 292 del 1998, pag. 168
Risoluzione sulla relazione annuale 1998 del Mediatore europeo (C4-0138/99), GU C 219 del 1999, pag. 456.

**IL MEDIATORE
INVITA IL
PARLAMENTO AD
INTERVENIRE A
SEGUITO DEL
RIFIUTO DELLA
COMMISSIONE DI
COMUNICARE LE
INFORMAZIONI
RICHIESTE NEL
CASO DELLA BIRRA
BRITANNICA**

*Relazione speciale del
Mediatore europeo al
Parlamento europeo a
seguito del progetto di
raccomandazione alla
Commissione europea
relativo alla denuncia
713/98/IJH*

La presente relazione al Parlamento europeo fa seguito ad un'indagine condotta dal Mediatore europeo a seguito del rifiuto da parte della Commissione europea di comunicare ad un cittadino del Regno Unito le informazioni richieste.

Nel luglio 1998 il denunciante aveva contattato il Mediatore per conto della Bavarian Lager Company, società che importa birra tedesca nel Regno Unito. Il denunciante aveva incontrato delle difficoltà nella vendita del suo prodotto a causa di accordi di acquisti esclusivi in base ai quali molti pub nel Regno Unito sono tenuti a rifornirsi di birra da determinate birrerie del paese. Questi accordi sono regolati da una legge britannica, conosciuta come "Guest Beer Provision". Il aprile 1993, egli ha presentato un ricorso in materia alla Commissione europea, allegando che tale normativa fosse in contrasto con il diritto comunitario. La Commissione ha registrato il reclamo con il numero di ricorso P/93/4490/UK ed ha avviato una procedura ex articolo 169 (nuovo articolo 226) del Trattato. Il denunciante aveva contattato la Commissione sulla questione e aveva chiesto che gli venissero comunicati i nomi delle persone che avevano rilasciato dichiarazioni in merito al suo ricorso contro la Guest Beer britannica, e dei rappresentanti della "Confédération des brasseurs du marché commun" che avevano partecipato ad una riunione organizzata dalla Commissione nell'ambito dell'indagine sul ricorso del denunciante relativo ad un possibile caso di infrazione del diritto comunitario da parte del Regno Unito. La Commissione aveva respinto la richiesta.

La Commissione ha affermato che la direttiva comunitaria sulla protezione dei dati impedisce di rivelare l'identità delle persone interessate senza il loro esplicito consenso. Il Mediatore ha respinto tale argomentazione per due principali motivi: in primo luogo, la direttiva è redatta in modo da sostenere la trasparenza del processo decisionale dell'UE; in secondo luogo, la direttiva sulla protezione dei dati è intesa a tutelare diritti fondamentali. Fornire informazioni ad un'autorità amministrativa in segreto non è un diritto fondamentale.

Nell'aprile 2000 il Mediatore ha trasmesso alla Commissione un progetto di raccomandazione in cui dichiarava che dovevano essere comunicate al denunciante le informazioni richieste.

Sebbene la Commissione abbia alla fine comunicato la maggior parte dei nomi richiesti, ha comunque tenuto segreti i nomi di coloro che avevano negato il loro consenso. Il Mediatore ha pertanto ritenuto fosse necessario trasmettere al Parlamento europeo una relazione speciale nella quale ha formulato la seguente raccomandazione:

La Commissione deve comunicare al denunciante i nomi dei delegati della Confédération des brasseurs du marché commun che hanno partecipato ad una riunione organizzata dalla Commissione l'11 ottobre 1996 nonché i nomi delle società e delle persone che rientrano nelle 14 categorie indicate nella richiesta originale d'accesso ai documenti presentata dal denunciante, le quali hanno rilasciato dichiarazioni alla Commissione nel caso P/93/4490/UK.

Il Parlamento europeo potrebbe esaminare l'opportunità di adottare tale raccomandazione quale risoluzione.

Nota: Il testo completo delle relazioni speciali è disponibile nelle 11 lingue sul sito web del Mediatore europeo (<http://www.euro-ombudsman.eu.int>).

4 RELAZIONI CON ALTRE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Il 2 febbraio il sig. SÖDERMAN si è rivolto alla Convenzione incaricata di elaborare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, presieduta dal sig. Roman HERZOG. Il sig. SÖDERMAN ha approvato l'iniziativa dell'elaborazione della Carta, che dovrebbe rafforzare la tutela dei diritti dei cittadini europei. Egli ha sottolineato l'importanza di un'efficace supervisione sia da parte dei tribunali comunitari che grazie al regime consolidato della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il sig. SÖDERMAN ha inoltre chiesto che la Carta riconosca la qualità di diritto fondamentale al diritto del cittadino a un'amministrazione aperta, responsabile e sollecita a fornire un buon servizio.

4.1 IL PARLAMENTO EUROPEO E LA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI

Il 19 gennaio il sig. SÖDERMAN ha presentato la sua attività e le sue iniziative più recenti alla colazione di lavoro dei deputati nordici del PE a Strasburgo. L'evento è stato organizzato dall'on. Karl Erik OLSSON, MPE e vi hanno partecipato numerosi deputati del PE danesi e svedesi. La presentazione è stata seguita da un'interessante serie di domande poste dai deputati al sig. SÖDERMAN.

L'11 aprile il sig. SÖDERMAN ha incontrato la Presidente del Parlamento europeo, on. Nicole FONTAINE per la presentazione della relazione annuale 1999.



*Il signor Söderman consegna la sua Relazione annuale 1999
alla Presidente Fontaine, 11 aprile 2000.*

Il 13 aprile il sig. SÖDERMAN è stato invitato a parlare dinanzi alla Conferenza dei presidenti del Parlamento europeo sotto la presidenza dell'on. Nicole FONTAINE, Presidente del Parlamento europeo. Il sig. SÖDERMAN ha esposto il suo progetto "tre passi per i cittadini". Egli era accompagnato dai sigg. HARDEN e MARTÍNEZ ARAGÓN.

Il 17 aprile il sig. SÖDERMAN ha presentato alla commissione per le petizioni del Parlamento europeo la sua relazione annuale 1999 nonché le sue relazioni speciali sul Codice di buona condotta amministrativa e sulle procedure di assunzione.

Il 17 maggio il sig. SÖDERMAN si è incontrato con l'on. ALMEIDA GARRETT, MPE della commissione per gli affari costituzionali, accompagnata dal sig. BOUMANS e dalla sig.ra CAMISÃO. Altri funzionari presenti erano il sig. Ian HARDEN e il sig. SANT'ANNA, rispettivamente capi del Dipartimento giuridico e del Dipartimento ammi-

nistrativo e finanziario dell'Ufficio del Mediatore. Il sig. SÖDERMAN e l'on. ALMEIDA GARRETT hanno discusso dell'eventuale revisione delle disposizioni dello statuto del Mediatore per quanto riguarda i poteri di quest'ultimo di esaminare i fascicoli durante le indagini e di raccogliere delle testimonianze.

Il 18 maggio il sig. WEISSENFELS, amministratore presso la Divisione "Corrispondenza con i cittadini" del Parlamento europeo si è recato in visita dal Mediatore.

Il 24 maggio il sig. SÖDERMAN è intervenuto a una riunione della commissione per gli affari costituzionali avente per oggetto l'esame dell'articolo 3, paragrafo 2 dello statuto del Mediatore, allo scopo di sopprimere le attuali restrizioni ai poteri del Mediatore europeo di raccogliere deposizioni da testimoni e d'ispezionare i fascicoli delle istituzioni e degli organi comunitari durante le indagini. La riunione era presieduta dal Presidente della commissione, on. NAPOLITANO. Durante la discussione l'on. José María GIL-ROBLES GIL-DELGADO ha illustrato l'iter dei negoziati che hanno portato alle attuali restrizioni. Unitamente ad altri oratori, tra cui la relatrice, on. ALMEIDA GARRETT, e gli onn. Andrew DUFF, Monica FRASSONI e Sylvia -Yvonne KAUFMANN, egli ha appoggiato la proposta di sopprimere le attuali restrizioni.

Il 5 giugno il sig. SÖDERMAN e il sig. SANT'ANNA si sono incontrati con l'on. Markus FERBER, relatore sul bilancio del Mediatore per il 2001.

Successivamente nel corso della giornata il sig. SÖDERMAN e il sig. SANT'ANNA hanno partecipato alla riunione della commissione per i bilanci del Parlamento europeo, che era presieduta dall'on. Terence WYNN. Alla presentazione da parte del sig. SÖDERMAN delle previsioni dell'Ufficio del Mediatore europeo per l'esercizio 2001 hanno fatto seguito domande da parte dei membri della commissione.

Il 15 giugno il sig. SÖDERMAN si è incontrato con il Direttore generale dell'Amministrazione del Parlamento europeo, sig. Nicolas RIEFFEL. Il sig. João SANT'ANNA, capo del Dipartimento amministrativo e finanziario del Mediatore e il sig. Roger GLASS, capo della "Division des bâtiments" hanno preso parte anch'essi alla riunione nella quale si discuteva la questione degli uffici del Mediatore a Bruxelles e a Strasburgo.

Il 16 giugno il sig. SÖDERMAN si è incontrato a Strasburgo con il sig. Julian PRIESTLEY, Segretario generale del Parlamento europeo, per discutere la cooperazione amministrativa tra il Mediatore europeo e il Parlamento europeo. Partecipavano alla riunione anche il sig. João SANT'ANNA e il sig. Constantin STRATIGAKIS, Direttore di Gabinetto del Segretario generale.

Il 30 giugno, su invito del sig. Manfred PETER e della sig.ra Laura VIQUEIRA della Direzione del personale del Parlamento europeo, il sig. SÖDERMAN ha parlato del suo ruolo e della sua attività in occasione di una conferenza organizzata per il personale del Parlamento a Lussemburgo.

Il 18 settembre il sig. Jacob SÖDERMAN ha partecipato a un seminario di lavoro intitolato "Accesso ai documenti delle istituzioni dell'UE: la chiave per un'Unione più democratica ed efficiente", tenutosi a Bruxelles. Il seminario era organizzato dalla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e dalla commissione per gli affari costituzionali del Parlamento europeo, nel quadro della procedura legislativa per l'esame della proposta di regolamento sull'accesso del pubblico ai documenti ai sensi dell'articolo 255 CE. Il seminario era presieduto dai relatori delle due commissioni, rispettivamente gli onn. Michael CASHMAN e Hanja MAIJ-WEGGEN. Il sig. SÖDERMAN ha parlato sul tema "Trasparenza e buona amministrazione: impatto sul funzionamento interno delle istituzioni". Sono intervenuti tra gli altri il sig. David O'SULLIVAN, Segretario generale della Commissione e il sig. Hans BRUNMAYR, Vicedirettore generale aggiunto del Consiglio.

Il 9 ottobre il sig. Olivier VERHEECKE ha tenuto una conferenza sul Mediatore europeo nel quadro di un seminario intitolato "Informazione parlamentare e relazioni con i cittadini", organizzato dal Parlamento europeo per i parlamentari degli Stati candidati.

Il 9 ottobre il sig. SÖDERMAN ha partecipato alla riunione della commissione per le petizioni per esprimere il suo parere sul progetto di relazione preparato dalla commissione (relazione Bösch) in relazione alla raccomandazione fatta dal Mediatore nella sua relazione speciale al Parlamento europeo sulla segretezza inerente alle procedure di assunzione della Commissione. Tale relazione speciale al Parlamento ha fatto seguito all'indagine di propria iniziativa avviata dal Mediatore su tale argomento. L'obiettivo della raccomandazione in questa Il Mediatore europeo aveva raccomandato che i candidati che prendono parte a dei concorsi organizzati dalle istituzioni abbiano accesso, su richiesta, ai propri elaborati d'esame corretti. Il sig. SÖDERMAN era accompagnato dal sig. João SANT'ANNA.

4.2 LA COMMISSIONE EUROPEA

Il 13 gennaio il sig. SÖDERMAN, accompagnato dal sig. VERHEECKE si è incontrato con il sig. David O'SULLIVAN, Capo di gabinetto del Presidente Romano PRODI, e con la sig.ra Sarah EVANS, membro del Gabinetto. Essi hanno discusso sul progetto di Codice di buona condotta amministrativa della Commissione nel quadro delle progetto di raccomandazione del Mediatore contenuto nell'indagine di propria iniziativa sull'argomento.

Il 19 gennaio il sig. SÖDERMAN, accompagnato dal sig. HARDEN, si è incontrato con Janet ROYALL, membro del Gabinetto del Vicepresidente Neil KINNOCK. Tra gli argomenti discussi figuravano il Codice di buona condotta amministrativa, l'accesso del pubblico ai documenti nonché il processo di riforma alla Commissione.

Il 7 aprile la sig.ra Hedwig EBERT, Mediatore del personale della Commissione europea, ha visitato l'Ufficio del Mediatore europeo per uno scambio di opinioni e di informazioni.

Il 12 aprile il sig. SÖDERMAN ha incontrato il Presidente della Commissione europea, sig. Romano PRODI, per una colazione di lavoro. Essi hanno discusso sulla trasparenza nell'Unione Europea e il sig. SÖDERMAN ha informato il sig. PRODI circa il suo progetto "tre passi per i cittadini". Hanno inoltre preso parte alla colazione il sig. David O'SULLIVAN, il sig. Ricardo LEVI e la sig.ra Sarah EVANS del Gabinetto del sig. PRODI e il sig. HARDEN, capo del Dipartimento giuridico del Mediatore.

Il 17 maggio il sig. SÖDERMAN ha ricevuto la visita del Commissario Philippe BUSQUIN e della sua assistente, sig.ra RUSSO.

Il 24 maggio il sig. SÖDERMAN, accompagnato dal sig. HARDEN, ha incontrato il Presidente e gli altri membri della Commissione europea. Il Presidente della Commissione, sig. Romano PRODI, ha porto il suo saluto al Mediatore ed ha espresso l'auspicio che diventi una consuetudine annuale per il Mediatore presentare le conclusioni della sua relazione annuale alla Commissione. Il sig. SÖDERMAN ha esposto i risultati della sua attività per il 1999, ricordando la buona cooperazione generalmente dimostrata dalla Commissione nel rispondere alle indagini del Mediatore. Egli ha inoltre spiegato che i principi contenuti nel modello di Codice di buona condotta amministrativa del Mediatore dovrebbero essere considerati un elemento chiave di qualsiasi programma per migliorare l'amministrazione in Europa. In conclusione, egli ha descritto gli sforzi del Mediatore per potenziare l'efficacia della rete di collegamento con i difensori civici nazionali e organi corrispondenti. Egli ha invitato la Commissione a esaminare la possibilità che la rete possa trattare alcune delle denunce rivolte dai cittadini alla Commissione per quanto riguarda violazioni del diritto comunitario da parte di Stati membri. Si è avuto uno scambio di opinioni cui hanno contribuito i Commissari Loyola DE PALACIO, Antonio VITORINO

e Margot WALLSTRÖM. La riunione con il Collegio dei Commissari è stata seguita da un pranzo offerto dal Presidente della Commissione in onore del Mediatore.



*Il Presidente Romano Prodi saluta il sig. Söderman, 24 maggio 2000.
(Foto: © Médiathèque Commission européenne)*

Il 26 ottobre il sig. SÖDERMAN e il sig. SANT'ANNA si sono incontrati con il sig. Horst REICHENBACH, Direttore generale del personale e dell'amministrazione della Commissione europea e con il Sig. Matthias OEL, amministratore incaricato delle relazioni con altre istituzioni. L'obiettivo principale della riunione era di valutare il processo di riforma in atto alla Commissione. Sono stati inoltre discussi alcuni aspetti generali dei dossier concernenti l'attuazione da parte della Commissione europea delle precedenti raccomandazioni del Mediatore.

4.3 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Il 5 maggio il sig. SÖDERMAN si è incontrato con il Segretario generale del Consiglio e con l'Alto Rappresentante, sig. Javier SOLANA e lo ha informato riguardo al Codice di buona condotta amministrativa del Mediatore e della sua richiesta al Parlamento europeo di modificare lo statuto del Mediatore in modo da rafforzare e chiarirne i poteri d'indagine.

4.4 LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

Il 21 giugno ha avuto luogo una riunione tra i Dipartimenti giuridici della Banca europea per gli investimenti e del Mediatore europeo negli uffici del Mediatore a Strasburgo. La Banca era rappresentata dal sig. Luigi La MARCA e l'Ufficio del Mediatore dal sig. Ian HARDEN, dalla sig.ra Ida PALUMBO e dalla sig.ra Maria ENGLESON. Sono state discusse questioni generali relative a problemi procedurali e alla cooperazione tra tali istituzioni.

5 RELAZIONI CON I DIFENSORI CIVICI E ORGANI COR- RISPONDENTI

Il 14 gennaio una delegazione comune del *Ministère de la Ville* francese e dell'Ufficio del *Médiateur de la République* francese ha reso visita al Mediatore. L'ufficio del *Médiateur de la République* era rappresentato dal sig. Robert DEVILLE, *délegué général adjoint*, e dal sig. LEROY, *chargé de mission*. La sig.na Isabelle PASSET rappresentava il *Ministère de la Ville*. L'obiettivo della visita era di presentare un progetto comune volto ad estendere la rete dei "délégués du Médiateur" (da 123 a 423 entro i prossimi tre anni) in particolare nei quartieri difficili di grandi città e di determinare in che modo potesse essere ulteriormente sviluppata la cooperazione con il Mediatore europeo.

Il sig. SÖDERMAN ha apprezzato l'iniziativa di portare l'amministrazione più vicina ai cittadini nonché l'importanza del ruolo preventivo dei "délégués". Il sig. HARDEN ha illustrato il mandato del Mediatore europeo ed ha presentato il Codice di buona condotta amministrativa elaborato dopo la consultazione con i Difensori civici nazionali degli Stati membri. Il sig. MARTÍNEZ ARAGÓN ha quindi riassunto le attività del Mediatore in relazione alla cooperazione in atto con i Difensori civici nazionali e regionali e in particolare per quanto riguarda i collegamenti Internet tra i rispettivi siti e la creazione di un account e-mail di collegamento (EUOMB).

Il 3 febbraio il Difensore civico greco, sig. DIAMANDOUROS ha reso visita all'ufficio del Mediatore europeo a Strasburgo e ha avuto uno scambio di opinioni con il sig. SÖDERMAN.

Il 7 febbraio Benita BROMS ha preso parte alla celebrazione dell'80° anniversario del Mediatore parlamentare finlandese (cfr. 6. 2).

Il 24 novembre la Presidente della commissione per le petizioni del Bundestag tedesco, sig.ra Heidemarie LÜTH, ha visitato l'Ufficio del Mediatore europeo a Bruxelles in compagnia di tre collaboratori. La delegazione è stata accolta dal Capo del Dipartimento amministrativo e finanziario del Mediatore, sig. João SANT'ANNA e dal Capo dell'Ufficio di Bruxelles, la sig.na Benita BROMS. Essi hanno discusso temi generali concernenti le procedure di petizione e di denuncia nonché gli ultimi sviluppi e casi concreti.

5.2 LA RETE DI COLLEGA- MENTO

La rete di collegamento è stata creata nel 1996 per promuovere il libero flusso di informazioni sul diritto comunitario e la sua applicazione e rendere possibile la trasmissione delle denunce all'organo più idoneo per la loro trattazione.

Il terzo seminario per i funzionari di collegamento si è svolto a Strasburgo il 22-23 settembre 2000. Vi erano rappresentati tutti gli uffici dei Difensori civici nazionali e organi corrispondenti degli Stati membri dell'UE (cfr. 6. 1).

5.3 RELAZIONI CON I DIFENSORI CIVICI REGIONALI E ORGANI CORRI- SPONDENTI

Il 28 febbraio il Mediatore europeo è stato invitato a partecipare alla celebrazione del 15° anniversario dell'istituzione del Difensore civico regionale delle Province Basche (cfr. 6. 2).

Il 15 marzo il Difensore civico regionale della Catalogna, sig. Anton CAÑELLAS, ha fatto visita al sig. SÖDERMAN.

Su invito del Difensore della Galizia (Valedor do Pobo), sig. José CORA RODRÍGUEZ, il Mediatore europeo si è reso in visita ufficiale in Galizia, Spagna, il 22-24 marzo (cfr. 6. 2).

Il 20 novembre 2000 il sig. SÖDERMAN ha compiuto una visita ufficiale a Namur su invito del Difensore civico regionale della Vallonia, sig. Frédéric BOVESSE (cfr. 6. 2).

5.4 RELAZIONI CON I DIFEN- SORI CIVICI LOCALI

Il 6 aprile il sig. MARTÍNEZ ARAGÓN ha preso parte alla cerimonia di apertura dei Premi nazionali per la qualità dei pubblici servizi, alla quale il signor Antoni PALLICER, Difensore civico locale della città di Calvià, Maiorca, ha fatto gli onori di casa. Il signor MARTÍNEZ ARAGÓN ha parlato sul ruolo del Mediatore europeo nell'ottica di un'amministrazione europea più aperta e responsabile.

5.5 COOPERA- ZIONE NEL TRATTAMENTO DELLE DENUNCE

Nel corso del 2000 il Mediatore europeo ha trattato tre quesiti. Uno gli era stato trasmesso dal Difensore civico irlandese e si riferiva al quesito Q 2/97 che era stato archiviato nel 1999. Il secondo quesito proveniva dal Difensore civico della Toscana ed era riferito alla questione della libertà di circolazione dei lavoratori. Il terzo quesito era stato rivolto al Mediatore europeo dal Difensore civico delle Province Basche (*Ararteko*) e riguardava la conformità dei requisiti amministrativi con il principio della libertà di circolazione delle merci.

5.6 RELAZIONI CON I DIFENSORI CIVICI NAZIONALI NEGLI STATI CANDIDATI ALL'ADESIONE

Il 16 marzo il Difensore civico della Slovenia, sig. Ivan BIZJAK, ha fatto visita al sig. SÖDERMAN.

Il 17 marzo la sig.na Ruxandra SABĂREĂNU, vice Difensore civico della Romania ha fatto visita all'Ufficio del Mediatore a Strasburgo e ha avuto uno scambio di opinioni con il sig. SÖDERMAN e il sig. HARDEN.



Il signor Söderman porge il benvenuto alla signora Sabăreănu, vice Difensore civico di Romania, 17 marzo 2000.

6 RELAZIONI PUBBLICHE

6.1 EVENTI PRINCIPALI DELL'ANNO

LA GIORNATA PORTE APERTE A BRUXELLES E A STRASBURGO

Nel contesto della “Giornata europea” il Mediatore europeo ha preso parte all’annuale giornata “porte aperte” organizzata dal Parlamento europeo. Essa ha avuto luogo a Bruxelles il 6 maggio e a Strasburgo il 7 e 8 maggio. Il numero di visitatori a Bruxelles è stato leggermente inferiore a quello degli anni precedenti, ma a Strasburgo sono affluite oltre 50.000 persone, molte delle quali hanno visitato lo stand del Mediatore. Il personale degli uffici di Bruxelles e di Strasburgo ha fornito informazioni di carattere generale sull’attività del Mediatore e ha distribuito opuscoli nonché relazioni generali.

LA RELAZIONE ANNUALE 1999

La relazione annuale del Mediatore europeo per il 1999 è stata presentata al Parlamento europeo nel corso della sua seduta plenaria del 6 luglio 2000. La seduta era presieduta dal Vicepresidente Guido PODESTÀ.



Il signor Söderman presenta la sua Relazione annuale 1999 al Parlamento europeo, alla presenza della signora Loyola de Palacio, 6 luglio 2000.

Il discorso del sig. SÖDERMAN all’Assemblea si è concentrato principalmente sul numero sempre crescente di denunce ricevute dal suo ufficio e sui risultati positivi ottenuti per i cittadini. E’ stato posto l’accento sulla cooperazione costruttiva esplicita dalle istituzioni e dagli organi comunitari nel cercare di trovare soluzioni soddisfacenti alle denunce.

A nome della commissione per le petizioni l’on. LAMBERT, MPE, ha accolto favorevolmente la relazione del Mediatore. Altri oratori, tra cui i deputati Astrid THORS, relatrice per la relazione sul Mediatore, Roy PERRY e Nino GEMELLI, rispettivamente Vicepresidente e Presidente della commissione per le petizioni, si sono tutti congratulati con il Mediatore per il suo lavoro e per i risultati ottenuti. Anche la sig.na Loyola de PALACIO, membro responsabile della Commissione, ha reso omaggio all’attività del Mediatore.

IL SEMINARIO PER I FUNZIONARI DI COLLEGAMENTO

Il terzo seminario per i funzionari di collegamento si è svolto a Strasburgo il 22-23 settembre 2000. Vi erano rappresentati tutti gli uffici dei Difensori civici nazionali e organi corrispondenti degli Stati membri dell'UE. Partecipavano anche funzionari di collegamento della Norvegia e dell'Islanda, da poco membri della rete di collegamento. Il seminario verteva sui diritti dell'uomo e sul trattato di Amsterdam.



Partecipanti al seminario per i funzionari di collegamento che hanno preso parte al programma sociale, il 23 settembre 2000. Da sinistra a destra: signora Andersen, signor Jon Andersen (Danimarca), signor Sten Foyen (Norvegia), signor Robert Spano (Islanda), signora Marianne von der Esch (Svezia).

Sono intervenuti: il sig. Jacob SÖDERMAN, Mediatore europeo (progetto di Carta dei diritti fondamentali dell'UE), il sig. Alvaro Gil ROBLES, Commissario dei diritti umani (Il Commissario dei diritti umani e i Difensori civici nazionali), la sig.ra Françoise TULKENS, Giudice presso la Corte dei Diritti dell'Uomo (Presentazione della Corte dei Diritti dell'Uomo), la sig.ra Anne-Marie DESCÔTES, consigliere tecnico del gabinetto del ministro francese incaricato degli affari europei (Nuovi sviluppi nella zona di libertà, sicurezza e giustizia dopo il trattato di Amsterdam).

Alla fine del seminario si è svolta una riunione della rete di collegamento. Il sig. Xavier DENÖEL, amministratore dell'ufficio del Mediatore europeo, ha presentato un documento sul futuro della rete e il sig. Ben HAGARD, responsabile delle comunicazioni Internet, ha presentato il progetto nazionale EUOMB, che comprenderà un sito Web e un forum Internet ad uso dei Difensori civici nazionali e organi corrispondenti e del loro personale.

RIUNIONE NEL QUADRO DELLA PRESIDENZA FRANCESE

Il 27 settembre il sig. SÖDERMAN, accompagnato dal sig. João SANT'ANNA, è stato ricevuto al Quai d'Orsay dal Ministro francese degli affari esteri, sig. Pierre MOSCOVICI. Tra i temi in discussione figuravano l'iniziativa del Mediatore europeo sul Codice di buona condotta amministrativa, la proposta in corso di modificare lo statuto del Mediatore e l'adozione del bilancio del Mediatore per il 2001. Figurava inoltre sull'agenda l'eventuale cooperazione con le autorità pubbliche francesi per familiarizzare meglio i cittadini francesi con il mandato del Mediatore europeo.

6.2 CONFERENZE E INCONTRI

FINLANDIA

Turku

Il 21 gennaio il sig. SÖDERMAN è stato invitato a tenere una conferenza su “Il significato del Mediatore europeo per i comuni cittadini dell’UE”. La conferenza faceva parte di un seminario nel quadro del programma di formazione Robert Schuman, organizzato dalla facoltà di giurisprudenza dell’Università di Turku, dal tribunale regionale di Turku e dal Ministro finlandese della giustizia. Sono intervenuti tra gli altri il Ministro della giustizia Johannes KOSKINEN e il decano dell’Università Ari SAARNILEHTO.

Helsinki

Il 10-11 gennaio il sig. SÖDERMAN ha partecipato a un seminario sulla buona amministrazione nella regione del Mar Baltico. La riunione era organizzata dal gruppo di lavoro sull’assistenza alle istituzioni democratiche del Consiglio degli Stati del Mar Baltico (CBSS), in cooperazione con l’Università di Helsinki e i ministeri della giustizia degli affari esteri della Finlandia. Sono intervenuti alla riunione tra gli altri il sig. Staffan SYNNESTRÖM del SIGMA/OCSE, il sig. Bertrand De SPEVILLE, esperto scientifico del Consiglio d’Europa, il Dr. Pekka HALLBERG, Presidente della Suprema Corte amministrativa finlandese, il Prof. Ole ESPERSEN, commissario CBSS, il Prof. Eivind SMITH, dell’Università di Oslo e il Decano Olli MÄENPÄÄ dell’Università di Helsinki. La sede della riunione era la facoltà di giurisprudenza dell’Università di Helsinki.

La sig.ra Benita BROMS ha preso parte al Simposio internazionale intitolato “Difensori civici al servizio dei diritti umani: sfide per il nuovo millennio”. Il simposio si è svolto a Helsinki il 7 febbraio in occasione dell’ottantesimo anniversario dell’istituzione del Mediatore parlamentare finlandese. Sono stati discussi tre temi: Ruoli per i Difensori civici; Passato, presente futuro; Difensori civici come campioni della democrazia e dello Stato di diritto e Mediatore parlamentare finlandese quale guardiano dei diritti umani e dei diritti costituzionali.

Il 13 novembre il sig. Jacob SÖDERMAN ha tenuto una conferenza agli studenti dell’ultimo anno della facoltà di scienze politiche dell’Università di Helsinki. Tale conferenza, il cui titolo era “Cosa succede all’Europa dei cittadini”, rientrava nel programma di studi comunitari dell’Università che mira a diventare un programma multidisciplinare aperto a tutte le facoltà a partire dal 2001. Tale attività era coordinata dalla sig.ra Teija TILIKAINEN, ricercatrice principale dell’Università di Helsinki e si è svolta nei locali della facoltà di scienze politiche.

Lo stesso giorno il sig. SÖDERMAN ha tenuto una conferenza al personale degli uffici del Cancelliere di giustizia e del Mediatore parlamentare finlandese. Il Mediatore europeo ha parlato dell’articolo sulla buona amministrazione contenuto nella Carta dei diritti fondamentali e del Codice di buona condotta amministrativa.

Organizzata dagli uffici del Cancelliere di giustizia e del Mediatore, la conferenza si è svolta nell’aula della Grande commissione del Parlamento finlandese. La presentazione del signor SÖDERMAN è stata seguita da un’animata discussione sull’applicazione pratica di principi di buona condotta amministrativa.

Il congresso FIDE 2000

Dal 1 al 3 giugno il sig. Jacob SÖDERMAN, la sig.ra Benita BROMS, la sig.ra Maria ENGLESON, la sig.ra Vicky KLOPPENBURG e la sig.ra Ida PALUMBO hanno partecipato al XIX congresso FIDE, tenutosi ad Helsinki, Finlandia. Il congresso era presieduto dal Prof. Zacharias SUNDSTRÖM. Esso si articolava su tre temi e una sessione speciale.

In rappresentanza dell'ufficio del Mediatore, la sig.ra Benita BROMS e la sig.ra Ida PALUMBO hanno preso parte al Tema I *"I doveri di cooperazione tra le autorità e i tribunali nazionali e le istituzioni comunitarie ai sensi dell'articolo 10 CE"*. Il relatore generale era il Dr. John TEMPLE LANG. Il Tema II, cui ha partecipato la sig.ra Maria ENGLESON, riguardava *"Ripercussioni del diritto comunitario (comprese le regole di concorrenza) sulle "reti" (Telecom, energia e tecnologia dell'informazione) e conseguenze per gli Stati membri"*; il relatore generale era il sig. Piet-Jan SLOT. La sig.ra Vicky KLOPPENBURG ha partecipato al Tema III concernente *"Conseguenze legali della moneta unica"* il cui relatore generale era il sig. Antonio SÁINZ DE VICUÑA. Tutto il personale del Mediatore ha preso parte alla sessione speciale *"L'architettura della Corte di giustizia europea"*.

Al congresso FIDE hanno partecipato circa 500 delegati delle istituzioni europee, di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea e di Cipro, Estonia, Ungheria, Giappone, Lituania, Malta, Norvegia, Polonia, Slovenia e Svizzera.

Il congresso FIDE è stato aperto dalla sig.ra Tarja HALONEN, Presidente della Repubblica di Finlandia, a cui ha fatto seguito un discorso di benvenuto tenuto dal Prof. Zacharias SUNDSTRÖM, Presidente del congresso FIDE. Il signor Jean-Louis DEWOST, Direttore generale del Servizio giuridico della Commissione europea, ha parlato a nome del Presidente della Commissione europea, Romano PRODI. Dopo i primi due giorni di lavori, le discussioni sono state chiuse da una seduta plenaria durante la quale i relatori generali sui tre temi hanno riassunto i lavori e hanno presentato le conclusioni.

La sessione speciale concernente l'architettura della Corte di giustizia si è aperta con un discorso introduttivo del sig. Gil Carlos RODRÍGUEZ IGLESIAS, Presidente della Corte di giustizia. Esso è stato seguito da alcuni commenti espressi dal sig. Bo VESTERDORF, Presidente del Tribunale di primo grado e dal sig. Ole DUE, ex Presidente della Corte di giustizia. È intervenuto successivamente il sig. Johannes KOSKINEN, Ministro della giustizia della Finlandia, e al suo discorso hanno fatto seguito alcune osservazioni del sig. Pekka HALLBERG, Presidente della Suprema Corte amministrativa della Finlandia.

Durante i lavori della sessione speciale sono state presentate dichiarazioni dell'on. Ana PALACIO, MPE, del sig. Nicholas FORWOOD, Giudice al Tribunale di primo grado e del sig. Onno BROUWER, Presidente della commissione permanente CCBE per la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado. È quindi seguito un dibattito generale. Tra coloro che hanno partecipato al dibattito vanno ricordati in particolare il Prof. Neville March HUNNINGS, relatore nazionale per il RU, il sig. Leif SEVÓN, Giudice alla Corte di giustizia, il Prof. Robert MOK, Giudice alla Corte Suprema dei Paesi Bassi e il Prof. Jürgen SCHWARZE dell'Albert-Ludwigs-Universität di Friburgo.

Nella sessione di chiusura il sig. Francis JACOBS, Avvocato generale alla Corte di giustizia, ha riassunto la discussione. Il discorso di commiato è stato tenuto dal Prof. Zacharias SUNDSTRÖM.

BELGIO

Bruxelles

Il 31 gennaio la sig.ra Maria ENGLESON ha preso parte alla tavola rotonda *"La Banca europea per gli investimenti: responsabile soltanto verso il mercato?"*, organizzata dalla CEE Bankwatch Network e dalla *Heinrich Böll Foundation* di Bruxelles. La discussione aveva per oggetto i temi della trasparenza, dell'accesso all'informazione, della partecipazione del pubblico e della responsabilità nell'ambito della Banca europea per gli investimenti ed è stata presentata una relazione programmatica. Tra i partecipanti vi erano gli

onn. Bashir KHANBHAI, Alexander de ROO e Heide RÜHLE, MPE. La Banca era rappresentata dal sig. Max MESSNER.

Il 29 novembre il sig. Olivier VERHEECKE ha tenuto un discorso sulle attività del Mediatore europeo in materia di apertura e di trasparenza al simposio “Pescando al buio”, organizzato dal WWF e dal Centro di politica europea a Bruxelles il 28-29 novembre 2000.

Il 1° dicembre il Mediatore europeo è stato invitato a partecipare alla riunione del Comitato direttivo della piattaforma delle ONG sociali europee, tenutosi nell’edificio Altiero Spinelli a Bruxelles. Partecipavano inoltre alla riunione il sig. Dick JARRÉ, Consiglio internazionale dell’assistenza sociale; il sig. Giampiero ALHADEFF, Presidente di Solidar; la sig.na Josée VAN REMOORTEL, Salute mentale; la sig.na Clarisse DELORME, Lobby delle donne europee; la sig.na Katy ORR, Foro europeo della gioventù; il sig. James BRIDGE, Save the Children.

FORUM: mercato interno al servizio dei cittadini e delle piccole e medie imprese

La Commissione europea, in collaborazione con il Parlamento europeo e la Presidenza francese, ha organizzato per la prima volta un Forum sul mercato interno, che si è svolto a Bruxelles il 28 e 29 novembre 2000.

L’obiettivo principale del Forum era di far convergere la discussione sui problemi e gli ostacoli incontrati quotidianamente dalle PMI e dai cittadini, compresi quelli che vivono, lavorano o studiano in un altro Stato membro, e dei consumatori che acquistano beni e servizi scavalcando le frontiere nazionali nell’ambito del mercato interno.

Il Forum non si è concentrato unicamente sui problemi, bensì anche sulle soluzioni disponibili. Il Forum si proponeva di accrescere la fiducia nel funzionamento del mercato interno.

L’onorevole Ana PALACIO, Presidente della commissione giuridica e per il mercato interno, Parlamento europeo, il sig. François PATRIAT, Segretario di Stato per le PMI, il commercio, l’artigianato e il consumo, Francia, e il sig. David BYRNE, Commissario per la sanità e la protezione del consumatore, Commissione europea, hanno aperto il Forum

Il programma era suddiviso in due tavole rotonde e 6 workshop che hanno presentato le loro conclusioni dinanzi alla plenaria. I workshop erano suddivisi in tre gruppi: cittadini, consumatori/attività commerciali e attività commerciali/PMI.

La sig.ra Benita BROMS, dell’ufficio del Mediatore europeo, era la relatrice del *workshop 4 - Cittadini*, che trattava delle forme di ricorso disponibili per i cittadini allo scopo di garantire le loro libertà in un altro Stato membro e il ruolo delle amministrazioni nazionali. Tale workshop era presieduto dal sig. Antoine FOBE, ECAS Euro Citizen Action Service.

Il discorso conclusivo del Forum è stato pronunciato dall’on. Nicole FONTAINE, Presidente del Parlamento europeo.

La Commissione europea, il Parlamento europeo e la Presidenza francese prepareranno una relazione sui lavori che potrà essere consultata al seguente sito Web: www.europa.eu.int/comm/internal_market.

Gand

Il 16 e 17 marzo Olivier VERHEECKE ha preso parte alla Conferenza internazionale dei difensori civici svoltasi a Gand in occasione delle 500° anniversario della nascita di Carlo V. L’evento è stato organizzato congiuntamente dalla Ombudsvrouw di Gand, sig.ra Rita PASSEMIERS e dall’associazione senza scopo di lucro “Keizer Karel”. Il tema della

conferenza era “Alla ricerca di standard per il Difensore civico” i partecipanti erano Difensori civici nazionali, regionali, municipali e settoriali degli Stati membri, dei paesi dell’Europa centrale e orientale, dell’America Latina, dell’Africa e delle Filippine.

Sono intervenuti alla Conferenza il sig. Frank BEKE, Sindaco di Gand, il Prof. Ludo VENY dell’Università di Gand (Presidente della conferenza), il sig. Gérard DELBAUFFE dell’ufficio del Médiateur de la République, il sig. Roy GREGORY del Centro per gli studi sul Difensore civico dell’Università di Reading e il Prof. Herman BALTHAZAR, Governatore della provincia della Fiandra Orientale. Il sig. VERHEECKE ha presieduto il workshop su “Alla ricerca di standard per il Difensore civico a livello federale, nazionale, europeo e internazionale”. Il sig. VERHEECKE ha introdotto la discussione sulla base dell’iniziativa del Mediatore europeo relativa a un Codice di buona condotta amministrativa.

Namur

Il 20 novembre il sig. SÖDERMAN, accompagnato dalla sig.ra RICHARDSON ha compiuto una visita ufficiale a Namur su invito del Difensore civico regionale della Vallonia, sig. Frédéric BOVESSE.



Il Difensore civico regionale della Vallonia, signor Bovesse, porge il benvenuto al signor Söderman. Namur, 20 novembre 2000.

Il sig. SÖDERMAN ha avuto uno scambio di opinioni con il sig. BOVESSE e i suoi consiglieri giuridici. Egli ha quindi avuto occasione di parlare della sua attività al Parlamento regionale della Vallonia ove è stato accolto dal suo Presidente, sig. Robert COLLIGNON e da alcuni membri dell’Ufficio di presidenza. Tale riunione è stata seguita da un briefing per la stampa con la partecipazione dei rappresentanti di tutti i media locali e regionali.

Nel pomeriggio il sig. SÖDERMAN ha visitato il “Bureau économique de la Province de Namur” e si è incontrato con il suo Direttore generale, sig. Renaud DEGUELDRE nonché con rappresentanti dell’EURO INFO CENTRE.

Più tardi nel pomeriggio il sig. SÖDERMAN è stato ricevuto dal Ministro presidente della Vallonia, sig. Jean-Claude VAN CAUWENBERGHE. Il sig. SÖDERMAN ha fatto una breve presentazione della sua attività, seguita da uno scambio di opinioni. Il sig. VAN CAUWENBERGHE ha manifestato un particolare interesse per il Codice di buona

condotta amministrativa del Mediatore e per il diritto a una buona amministrazione Prof. nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

ITALIA

St. Vincent

L'8 febbraio il sig. Alessandro DEL BON ha rappresentato il Mediatore europeo alla Conferenza su "Il Difensore civico e le persone soggette a particolari condizioni di violenza". La Conferenza è stata organizzata a St. Vincent (Italia) dall'Istituto del Mediatore europeo (EOI) e gli onori di casa sono stati fatti dal Difensore civico regionale della Valle d'Aosta, sig.ra Maria Grazia VACCHINA. Il Prof. Giovanni CONSO e il Dr. Thomas WALZEL VON WIESENTREU hanno presentato delle relazioni. La Conferenza è stata immediatamente seguita dall'Assemblea generale dell'EOI durante la quale il sig. Anton CAÑELLAS, Difensore civico regionale della Catalogna (Spagna) è stato eletto Presidente dell'organizzazione.

Università di Urbino

Il sig. SÖDERMAN, accompagnato dalla sig.ra Ida PALUMBO, giurista, ha fatto una visita in Italia il 6 e 7 aprile 2000. Il 6 aprile il sig. SÖDERMAN ha preso parte al seminario "Cittadinanza e valori della nuova Europa", organizzato dalla rete "Immaginare l'Europa" all'Università di Urbino. Prima del seminario il sig. SÖDERMAN si è incontrato con il Prof. Luigi MARI, che ha poi presieduto il seminario unitamente al Prof. Giuseppe GILIBERTI. Il sig. SÖDERMAN ha fatto un discorso sul suo ruolo di Mediatore europeo a una platea di studenti e professori. Hanno partecipato tra gli altri il sig. Fabrizio GRILLENZONI della Rappresentanza della Commissione europea a Roma.



Il professor Giliberti e il signor Söderman a Monteveglio, 7 aprile 2000.

Su invito del Prof. Giuseppe GILIBERTI, il sig. SÖDERMAN ha tenuto una conferenza sul suo ruolo e le sue attività a un gruppo di studenti che frequentavano il corso di "Master sui diritti dell'uomo e l'aiuto umanitario", a Monteveglio il 7 aprile. Il sig. SÖDERMAN si è anche incontrato con la sig.ra Teresa LAPIS, Difensore civico della provincia di Venezia.

Roma

Il 4 ottobre, aderendo ad un invito del Difensore civico di Roma, sig. Alessandro LICHERI, il sig. SÖDERMAN ha partecipato al Congresso internazionale “*Difesa civica e partecipazione democratica*”. Egli ha illustrato le sue attività ed ha fatto alcune riflessioni sul progetto di Carta europea dei diritti fondamentali. Sono intervenuti, tra gli altri, il sig. Anton CAÑELLAS, Difensore civico regionale della Catalogna e Presidente dell’European Ombudsman Institute (EOI), il sig. Daniel JACOBY, Difensore civico del Quebec, la sig.ra. Maria Grazia VACCHINA, Difensore civico regionale della Valle d’Aosta e il sig. Giorgio LOMBARDI, professore presso l’Università di Torino. Seguivano l’evento circa 200 persone. Tra i partecipanti vi erano Difensori civici locali, rappresentanti di associazioni e studenti.

Il 5 ottobre il sig. SÖDERMAN ha visitato l’ufficio del Parlamento europeo a Roma ove si è incontrato con il sig. Giovanni SALIMBENI, Direttore dell’ufficio e il sig. Roberto PISTACCHI. Il Mediatore europeo ha tenuto un discorso a un gruppo di rappresentanti di organizzazioni di consumatori e giornalisti. Ha anche visitato i nuovi uffici della rappresentanza della Commissione a Roma, ove ha avuto uno scambio di opinioni con il sig. Fabrizio GRILLENZONI.

Parma

Il 6 ottobre il sig. SÖDERMAN si è recato a Parma su invito della sig.ra Mirella MAGNANI, Difensore civico della città. Egli si è incontrato con il sindaco di Parma, sig. Elvio UBALDI e con un gruppo di Difensori civici della regione dell’Emilia-Romagna.



Il signor Söderman parla agli studenti dell’Università di Parma alla presenza della signora Mirella Magnani, Difensore civico della città, 6 ottobre 2000.

(Foto: © Pier Luigi Vasini)

L’evento principale della visita è stato l’incontro con studenti dell’Università di Parma. Il sindaco ha aperto la seduta e il Prof. Fausto CAPELLI, Direttore del Collegio europeo di

Parma, ha presentato il sig. SÖDERMAN che ha tenuto una conferenza a circa 300 partecipanti.

Catanzaro

Il 21 ottobre il sig. SÖDERMAN ha partecipato a una riunione a Catanzaro, Italia, intitolata "Promuovere la giustizia: il diritto di petizione e il Mediatore". Il programma e l'invito erano dovuti a un'iniziativa dell'on. Nino GEMELLI, Presidente della commissione per le petizioni del Parlamento europeo. Oltre agli interventi dell'on. GEMELLI e del sig. SÖDERMAN, la discussione si è inoltre arricchita dei contributi del sig. Mario TASSONE, membro del Gabinetto del Presidente della Camera dei deputati; del Dr Corrado PARACONE, Fondazione Piaggio; della sig.na Sabrina RISOLA, Presidente di Euromedia; del sig. Sergio ABRAMO, Sindaco di Catanzaro; del sig. Michele TRAVERSA, Present Amnesty-Catanzaro; del sig. Antonio SGROMO, Consigliere amministrativo del Consiglio municipale di Catanzaro; del sig. Nunzio RAIMONDI, Università Magna Graecia, Consigliere amministrativo, rappresentante del governo; del sig. Alvaro COSTA, Vicesindaco di Catanzaro; il sig. Adolfo LARUSSA, della sig.na Antonella Prestia e della sig.na Manuela Rubio del Forum di Catanzaro.

Conferenza IIAS

Il sig. Olivier VERHEECKE ha presenziato alla Prima Conferenza regionale internazionale dell'Istituto internazionale di scienze amministrative (IIAS) su *Pubblica amministrazione e globalizzazione: amministrazioni internazionali e sovranazionali*, svoltasi a Bologna dal 19 al 21 giugno 2000 e nella Repubblica di San Marino il 22 giugno 2000.

La Conferenza è stata aperta ufficialmente il 19 giugno 2000. Fra gli oratori vi erano il sig. Fabio ROVERSI-MONACO, Presidente della sezione nazionale italiana, Rettore dell'Università di Bologna, il sig. Vasco ERRANI, Presidente della regione Emilia-Romagna, il sig. Franco BASSANINI, Ministro della funzione pubblica in Italia, il sig. Domenico GASPERONI, Presidente della sezione nazionale di San Marino dell'IIAS il sig. Ignacio PICHARDO PAGAZA, Presidente dell'IIAS, il sig. Giancarlo VILELLA, Direttore generale dell'Istituto internazionale di scienze amministrative, e il Prof. Carol HARLOW (London School of Economics and Political Science), che era il relatore generale della Conferenza.

Olivier VERHEECKE ha partecipato al workshop 1 che era intitolato "Globalizzazione e attività amministrativa: verso nuovi principi e un percorso di azione", nonché ai gruppi di lavoro "Codici e codici di condotta nelle organizzazioni internazionali" e "Controllo della finanza pubblica internazionale". Egli ha fornito delle informazioni sul Codice di buona condotta amministrativa del Mediatore e sulla relazione speciale del Mediatore che ha fatto seguito all'indagine della propria iniziativa in materia.

FRANCIA

Il Consiglio d'Europa

Il 22 febbraio il sig. Ian HARDEN ha partecipato alla 5^a riunione del Gruppo di specialisti del Consiglio d'Europa sull'accesso all'informazione ufficiale, presieduto dalla sig.ra Helena JÄDERBLOM. Egli ha presentato l'attività del Mediatore per quanto riguarda l'accesso all'informazione ufficiale, comprese le indagini di propria iniziativa sull'accesso del pubblico ai documenti; il trattamento delle denunce ai termini del Codice di condotta della Commissione e del Consiglio sull'accesso ai documenti; e il dovere di fornire ai cittadini informazioni, secondo quanto stabilito all'articolo 22 del Codice di buona condotta amministrativa del Mediatore.

Il 16 e 17 marzo il sig. Gerhard GRILL ha preso parte alla “Prima tavola rotonda del Consiglio d’Europa con le istituzioni nazionali per i diritti umani/ Terza riunione europea delle istituzioni nazionali”, che si è tenuta a Strasburgo. Hanno presenziato all’evento circa 80 partecipanti.

Sono stati discussi tre temi, principali: La protezione e la promozione dei diritti economici e sociali, la lotta contro il razzismo e la discriminazione ad esso inerente e la cooperazione tra organizzazioni nazionali dei diritti umani e tra queste e il Consiglio d’Europa.

Nel dicembre 2000 il sig. MARTÍNEZ ARAGÓN ha partecipato a nome del sig. SÖDERMAN a una Riunione dei Difensori civici dell’Europa occidentale con il Commissario dei diritti umani del Consiglio d’Europa. La riunione si prefiggeva l’obiettivo di migliorare il coordinamento tra il Commissario dei diritti umani del Consiglio d’Europa, i Difensori civici nazionali dell’Europa occidentale e il Mediatore europeo.

Quale risultato della riunione si è convenuto di rafforzare la reciproca cooperazione specialmente per quanto riguarda l’attività da intraprendere per migliorare il rispetto dei diritti dell’uomo nell’Europa centrale e orientale.

La Corte europea dei Diritti dell’Uomo

Il 1° e 2 marzo la sig.ra Vicky KLOPPENBURG ha partecipato a una conferenza a Strasburgo sui nuovi procedimenti della Corte europea dei Diritti dell’Uomo. La conferenza è stata organizzata dall’Accademia europea del diritto di Treviri e riguardava la nuova responsabilità della Corte di controllare l’osservanza dei diritti e delle libertà civili e politici.

Forum ECAS

Il 30 ottobre 2000, il sig. MARTÍNEZ ARAGÓN ha partecipato al Primo Forum europeo dei cittadini, un seminario di una giornata organizzato a Parigi dall’Euro-Citizen Action Service (ECAS) sul tema “Fornire assistenza giuridica ai cittadini al di là delle frontiere”. L’obiettivo della riunione era di analizzare la fattibilità di una rete europea di ONG per fornire un’assistenza e consulenza giuridica ai migranti e più generalmente ai cittadini coinvolti in vertenze transfrontaliere.

Uno dei settori di interesse del seminario era rappresentato dai mezzi di ricorso dei cittadini per difendere e far rispettare i propri diritti. Il tema è stato discusso da un gruppo di lavoro in rappresentanza delle istituzioni dell’UE, che comprendeva tra gli altri l’on. Roy PERRY MPE, Vicepresidente della commissione per le petizioni. Il sig. MARTÍNEZ ARAGÓN ha parlato del ruolo del Mediatore e delle sue più importanti iniziative, in particolare quelle collegate alla trasparenza e al Codice di buona condotta amministrativa.

Seminario sulla protezione dei dati e l’apertura

Il 14 dicembre è stata organizzata presso l’ufficio del Mediatore europeo una riunione sulla Protezione dei dati e l’apertura, facendo seguito alla proposta di regolamento relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organi della Comunità. Il sig. Jacob SÖDERMAN ha porto il benvenuto ai partecipanti ed ha aperto la riunione che era presieduta dal sig. Ian HARDEN. Il sig. Kjell SWANSTRÖM, Segretario generale dell’ufficio del Difensore civico svedese e il sig. Jon ANDERSEN, Segretario generale dell’ufficio del Difensore civico danese hanno aperto la discussione sul giusto mezzo tra la tutela delle persone fisiche per quanto riguarda l’elaborazione dei dati personali e il principio di apertura e di accesso del pubblico ai documenti. La presentazione è stata seguita da commenti da parte del sig. César ALONSO IRIARTE della Commissione europea e del sig. Giovanni BUTARELLI, Presidente del comitato di regolamentazione per la direttiva UE sulla protezione dei dati. Hanno preso parte alla riunione anche il sig. Roel FERNHOUT, il Difensore civico neer-

landese, il sig. Emilio de CAPITANI e il sig. Ramon MARTÍNEZ SANCHEZ della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo. L'ufficio del Mediatore era rappresentato dal sig. João SANT'ANNA, dal sig. Gerhard GRILL, dal sig. Alessandro DEL BON e dalla sig.ra Maria ENGLESON.



Partecipanti al seminario sulla protezione dei dati e trasparenza, 14 dicembre 2000.

IL REGNO UNITO

Londra

Il 31 marzo Ian HARDEN ha preso parte a un seminario sulla modernizzazione dell'amministrazione in Europa presso il Civil Service College di Londra. Il sig. David BEARFIELD del Gabinetto del Commissario KINNOCK ha rivolto un discorso agli astanti.

Scozia

Il sig. SÖDERMAN ha visitato Glasgow ed Edimburgo, Scozia, nei giorni 1-4 maggio, accompagnato da Ian HARDEN e Ben HAGARD. Durante la sua visita il Mediatore ha incontrato membri e personale del Parlamento scozzese e dell'esecutivo scozzese, tra cui il sig. Tom MCCABE, Ministro per il Parlamento, Jack MCCONNELL, Ministro delle finanze, George REID, Capogruppo aggiunto, John MCALLION, Coordinatore della commissione pubblica per le petizioni e Roseanna CUNNINGHAM, Coordinatrice della commissione per la giustizia e gli affari interni. I temi discussi contemplavano tra l'altro le informazioni sull'attività del Mediatore europeo, il futuro sviluppo dell'istituto del Difensore civico in Scozia e il funzionamento del Parlamento scozzese. Egli ha inoltre presentato la sua attività al personale dell'esecutivo scozzese.

Il 2 maggio il sig. SÖDERMAN ha visitato la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Glasgow su invito del Prof. Tony PROSSER e ha tenuto un seminario per il personale e gli studenti sul tema "Il Mediatore europeo e i diritti dei cittadini europei". Il 4 maggio il Mediatore, il capo del Dipartimento giuridico, Ian HARDEN e l'on. Roy PERRY MPE, primo Vicepresidente della commissione per le petizioni del Parlamento europeo, hanno pronunciato degli interventi a una conferenza su mezzi di ricorso alternativi nel diritto comunitario, organizzata dal Prof. John USHER all'Europa Institute dell'Università di Edimburgo.

SPAGNA

Ararteko

Il 28 febbraio il Mediatore europeo è stato invitato a partecipare alla celebrazione del 15° anniversario dell'”Ararteko” (l'istituzione del Difensore civico regionale nelle Provincie Basche, Spagna). La commemorazione si è svolta nel Parlamento a Vitoria-Gastéiz, e gli onori di casa sono stati fatti congiuntamente dal Difensore civico regionale, sig. Xabier MARKIEGI e dal Parlamento basco. Tra le personalità che partecipavano alla cerimonia vi erano il Presidente del governo delle Provincie Autonome Basche, sig. José IBAR-RETXE; il Presidente del Parlamento basco, sig. Juan María ATUTXA; il primo Difensore civico dello Stato spagnolo, sig. Joaquín RUIZ-JIMÉNEZ e un'ampia rappresentanza di giuristi e di pubbliche personalità.

Galizia

Su invito del Difensore civico della Galizia (Valedor do Pobo), sig. José CORA RODRÍGUEZ, il Mediatore europeo ha compiuto una visita ufficiale in Galizia, Spagna, il 22-24 marzo.



Il signor Söderman, il signor García Leira, Presidente del Parlamento della Galizia, e il signor José Cora Rodríguez, Difensore civico regionale della Galizia, a Santiago de Compostela, marzo 2000. (Foto: © Mónica Couso Boán)

Il sig. SÖDERMAN si è incontrato più volte con il sig. CORA nonché con il suo personale in modo da sviluppare ulteriormente la buona cooperazione tra le due istituzioni. A una delle riunioni ha preso parte anche l'on. Daniel VARELA MPE, che è membro sostituto della commissione per le petizioni del Parlamento europeo.

Durante la sua visita il Mediatore si è incontrato con il Presidente della Xunta della Galizia, sig. Manuel FRAGA IRIBARNE, con il Presidente del Parlamento regionale, sig. GARCIA LEIRA, nonché con parlamentari regionali e con i sindaci delle città di Santiago e La Coruña.

Il sig. SÖDERMAN ha tenuto una conferenza sul ruolo del Mediatore europeo all'Università di Santiago de Compostela. Egli ha inoltre parlato al XV° Incontro di Educazione per la pace, organizzato dall'Istituto Rosalía de Castro, a Santiago, nel corso di una sessione cui ha partecipato il sig. Adolfo PÉREZ ESQUIVEL, ex premio Nobel per la

pace. Il sig. SÖDERMAN ha presentato un documento sul ruolo del Mediatore europeo nella difesa dei diritti fondamentali nell'Unione europea.

Conferenza FIO

Il 6-8 giugno il sig. MARTÍNEZ ARAGÓN ha preso parte a una conferenza dei membri della Federazione dei Difensori civici ibero-americani (FIO) mirante a definire delle proposte per la protezione dei bambini. Tali proposte dovevano essere presentate al X Vertice dei capi di Stato e di governo dell'America Latina.

La riunione si è svolta a Barcellona e gli onori di casa sono stati fatti dal Difensore civico regionale della Catalogna e Vicepresidente della FIO, sig. CAÑELLAS. Partecipavano a tale evento il Difensore civico facente funzioni per la Spagna, sig. Antonio ROVIRA, nonché la maggior parte dei Difensori civici nazionali e regionali dell'America iberica, tra cui il sig. Leo VALLADARES, Difensore civico dell'Honduras e presidente della FIO, il Difensore civico dell'Argentina, sig. Eduardo MONDINO, il Difensore civico della Bolivia, sig.ra ROMERO DE CAMPERO, e il Difensore civico della Costa Rica, sig.ra Sandra PISZK.

La riunione ha prodotto una dichiarazione finale in cui tutti i partecipanti hanno concordato sulla necessità che tutti i paesi ibero-americani ratifichino la Convenzione delle NU sui diritti del fanciullo, l'accordo dell'OIL sullo sfruttamento dei minori e la Convenzione dell'Aia del 1993 sull'adozione, l'obbligo di promuovere politiche specifiche per i bambini e di vietare l'impiego di minori nell'esercito.

Nel suo discorso di apertura il sig. MARTINEZ-ARAGÓN, che parlava a nome del sig. SÖDERMAN, ha sottolineato l'importanza della tutela dei diritti umani quale base dell'attività di un Mediatore, e ha illustrato la recente attività nell'Unione europea in relazione all'elaborazione della Carta dei diritti fondamentali.

SVEZIA

Giornata dell'Europa

Nella "Giornata dell'Europa" (9 maggio 2000), la sig.ra Maria ENGLESON ha tenuto un discorso sul ruolo del Mediatore europeo dinanzi a un gruppo di studenti dell'Università di Karlstad, Svezia. Il discorso s'inquadrava nel seminario "Dal trattato di Roma all'Europa di oggi" organizzato da "Carrefour Värmland". Dopo il seminario la sig.ra ENGLESON ha risposto a domande poste dal pubblico in uno stand gestito da Carrefour nel centro della città.

Stoccolma

Il 1° settembre il sig. SÖDERMAN ha visitato l'ufficio del Parlamento europeo a Stoccolma. Egli si è incontrato con i media e con organizzazioni attive negli affari interni dell'UE e ha fatto un discorso sul suo ruolo di intervento in aiuto ai cittadini europei.

Il sig. SÖDERMAN ha inoltre tenuto una conferenza sull'UE e l'apertura alla rete svedese del diritto comunitario dell'Università di Stoccolma.

PAESI BASSI

Seminario EIPA sulla trasparenza e i diritti all'informazione

Il 29 maggio Olivier VERHEECKE ha partecipato al seminario "Un'amministrazione efficiente e trasparente e i diritti dei cittadini all'informazione", organizzato dall'Istituto

europeo di pubblica amministrazione di Maastricht. Egli ha tenuto una conferenza sulle indagini di propria iniziativa compiute dal Mediatore europeo nel campo della trasparenza nonché sulla relazione speciale a seguito dell'indagine di propria iniziativa sul Codice di buona condotta amministrativa. Il seminario ha discusso dettagliatamente il progetto di regolamento della Commissione sull'accesso del pubblico a documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Tra gli altri oratori delle istituzioni europee figuravano la sig.ra Mary PRESTON del Segretariato generale della Commissione europea, l'on. Astrid THORS MPE e il sig. Martin BAUER del Servizio giuridico del Consiglio dell'Unione europea.

Seminario EIPA sull'informazione europea

Il sig. SÖDERMAN ha tenuto un discorso sull'accesso ai documenti nel quadro della Conferenza "Un'informazione europea sempre attuale" che si è svolta a Maastricht il 21-22 novembre 2000. Il Mediatore era accompagnato dal sig. Xavier DENOËL, giurista.

La Conferenza era organizzata congiuntamente dall'Istituto europeo di pubblica amministrazione e dall'Associazione per l'informazione europea. L'obiettivo principale era di fornire sia una panoramica che le prospettive della nuova politica sulla comunicazione della Commissione europea dopo la caduta della Commissione Santer. La Conferenza è stata aperta da Ian THOMSON, Presidente dell'Associazione europea dell'informazione. Vi hanno partecipato principalmente responsabili dell'informazione di ventuno paesi europei.

DANIMARCA

Il 14 settembre il sig. Jacob SÖDERMAN, accompagnato dalla sig.ra Maria ENGLESON, ha visitato l'Ufficio informazioni del Parlamento europeo di Copenaghen. Il sig. Jacob SÖDERMAN si è incontrato con il sig. Peter JUUL LARSEN dell'Ufficio informazioni dell'UE del Parlamento danese; il sig. Hans Otto JØRGENSEN, la sig.ra Britt VONGER e il sig. Thomas ALSTRUP dell'Associazione nazionale delle autorità locali della Danimarca; il sig. Anders LADEFOGED dell'Associazione dell'industria danese; il sig. Peter STUB JØRGENSEN e il sig. Peter LINDVALD NIELSEN della Rappresentanza della Commissione europea in Danimarca e il sig. Niels-Jørgen NEHRING della Società danese degli affari esteri. In occasione di un pranzo per la stampa il sig. Jacob SÖDERMAN si è incontrato con giornalisti della televisione e della carta stampata danese.

Più tardi nel corso della giornata il sig. SÖDERMAN ha tenuto una conferenza all'Università di Copenaghen sul suo ruolo in quanto Mediatore europeo e sugli ultimi sviluppi nell'ambito dell'Unione europea per quanto riguarda l'apertura e la trasparenza, il Codice di buona condotta amministrativa e la Carta dei diritti fondamentali. La conferenza era organizzata dal Prof. Hjalte RASMUSSEN e vi partecipava il sig. Ole DUE, ex Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Il 15 settembre il sig. SÖDERMAN si è incontrato con il Direttore esecutivo dell'Agenzia europea dell'Ambiente di Copenaghen, sig. Domingo JIMÉNEZ-BELTRÁN. Il sig. SÖDERMAN ha quindi tenuto una conferenza al personale dell'Agenzia europea dell'ambiente sugli effetti pratici dell'entrata in vigore del Codice di buona condotta amministrativa dell'Agenzia, adottato da quest'ultima a seguito del progetto di raccomandazione in tal senso del Mediatore.

SVIZZERA

Il 27 ottobre il Mediatore europeo ha partecipato a una Conferenza intitolata "Valori europei: visioni dell'UE per l'Europa", che era organizzata dall'Istituto internazionale

della stampa di Zurigo. Il sig. SÖDERMAN è intervenuto alla sessione su un Codice di condotta per una Carta dei valori comuni europei. Un altro partecipante era il sig. Marc FISCHBACH, Giudice alla Corte dei Diritti dell’Uomo. Moderatore del gruppo di lavoro era il sig. Janne VIRKKUNEN, editore capo del giornale Helsingin Sanomat. Gli interventi sono stati seguiti da un dibattito animato.

GERMANIA

Congresso ERA

Il 27 e 28 ottobre la sig.ra Ida PALUMBO e la sig.ra Maria MADRID hanno preso parte al congresso annuale della *Europäische Rechtsakademie* a Treviri intitolato “Una Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”. La conferenza trattava della legittimazione della Carta mediante diritti fondamentali e civili, l’iter della sua elaborazione, il suo contenuto e la sua natura giuridica. Figuravano tra gli oratori il Dr. Hansjörg GEIGER, Segretario di Stato, Ministero della giustizia della Germania federale, il Dr. Johann CALLEWAERT, Corte europea dei Diritti dell’Uomo, Lord Peter GOLDSMITH QC, rappresentante del Primo Ministro del RU alla Convenzione per l’elaborazione della Carta, Michael McDOWELL, S.C., Procuratore generale, Dublino, il sig. Leif SEVÓN, Giudice presso la Corte di giustizia europea, l’on. Ana PALACIO, membro del Parlamento europeo e il sig. Antonio VITORINO, membro della Commissione europea.

SUDAFRICA

Conferenza dell’IOI

Dal 30 ottobre al 2 novembre il sig. SÖDERMAN, accompagnato dal sig. Gerhard GRILL e dal sig. Xavier DENOËL, ha partecipato alla 7^a Conferenza dell’International Ombudsman Institute (IOI), che si è svolta a Durban, Sudafrica. Il titolo della Conferenza era “Trovare un equilibrio tra l’esercizio del potere governativo e la sua responsabilità - tale è il ruolo del Difensore civico”. Erano rappresentati alla riunione numerosi istituti del Difensore civico e organi corrispondenti di tutti i continenti.



Il signor Dean Gottehrer, membro del consiglio direttivo dell' IOI, e il signor Söderman alla conferenza dell'International Ombudsman Institute a Durban, Sud Africa.

La conferenza è stata aperta dal sig. Selby BAQWA, Difensore civico del Sudafrica, e vi hanno fatto seguito discorsi programmatici del sig. Thabo MBEKI, Presidente della Repubblica del Sudafrica, e di Sir Brian ELWOOD, Presidente dell'International Ombudsman Institute.

Il primo giorno la conferenza si è occupata del tema "L'integrità del concetto di Difensore civico". In tale occasione il Mediatore europeo ha tenuto un discorso su "L'efficacia del Difensore civico nella sorveglianza della condotta amministrativa del governo".

Nel secondo giorno della conferenza è stato trattato il tema "Il lavoro/i metodi di lavoro del Difensore civico". Durante la serata i delegati sono stati invitati ad assistere all'inaugurazione di una nuova cattedra per i diritti umani e gli studi sul Difensore civico all'Università del Natal.

Il terzo giorno è stato dedicato al tema "L'impatto dell'attività del Mediatore". Il momento saliente della conferenza è stato il discorso di chiusura pronunciato dal sig. Nelson MANDELA.

In una risoluzione finale, adottata all'unanimità, la conferenza ha sottolineato che nel mondo moderno esiste per tutti i cittadini un diritto fondamentale ad una buona amministrazione.

6.3 ALTRI EVENTI

Il 13 gennaio il sig. Jacob SÖDERMAN ha ricevuto la sig.ra Birgitta DAHL, portavoce del Parlamento svedese accompagnata da una delegazione del Parlamento svedese. Il sig. SÖDERMAN ha presentato i recenti sviluppi nell'attività del Mediatore. Sono stati discussi ulteriori aspetti di comune interesse.

Il 26 gennaio il sig. SÖDERMAN ha concesso un'intervista al sig. Mark DECEUKELIER, studente di giornalismo e diritto di Liegi, Belgio.

L'11 febbraio il sig. Alvaro GIL ROBLES, il primo Commissario dei diritti umani del Consiglio d'Europa, ha visitato l'Ufficio del Mediatore europeo. Il sig. GIL ROBLES, ex Difensore civico nazionale della Spagna, ha fatto un discorso al Mediatore europeo e al suo personale sul ruolo e i poteri del Commissario dei diritti umani.

Il 14 febbraio il sig. SÖDERMAN ha fatto un discorso sul ruolo del Mediatore europeo all'VIII Università d'inverno degli studenti democratici europei a Strasburgo. Vi partecipavano circa 90 studenti di circa 35 paesi. Il sig. SÖDERMAN era accompagnato dal sig. GRILL del suo ufficio.

Il 15 febbraio il Consigliere della Delegazione norvegese presso l'UE, sig. Jan GREVSTAD, ha fatto visita al Mediatore per discutere nuove proposte circa un codice di condotta relativo alla trasparenza nelle istituzioni.

Il 16 febbraio il sig. Gerhard GRILL ha tenuto un discorso sul ruolo e l'attività del Mediatore europeo a un gruppo di 40 studenti del *Fremdspracheninstitut* della città di Monaco.

Il 18 febbraio il Segretario generale del Ministero della giustizia finlandese, sig.ra Kirsti RISSANEN, ha fatto visita al Mediatore. Era accompagnata dal sig. Esa VESTERBACKA, consigliere giuridico del Ministero, dalla sig.na Anne EKBLÖM-WÖRLUNG, Capo Unità per le relazioni internazionali e dalla sig.na Sofie FROM-EMMESBERGER, Viceambasciatrice alla Rappresentanza permanente della Finlandia presso il Consiglio d'Europa.

Il 22 febbraio la sig. Benita BROMS ha preso parte a una cena con dibattito organizzata dal Kangaroo Group. Il tema del dibattito era la procedura d'infrazione ex articolo 226 del trattato CE e nella discussione si è posto l'accento su esempi di casi concreti. Tra gli oratori vanno ricordati principalmente Jean-Louis DEWOST, Direttore generale, Servizio giuridico della Commissione europea, Ana PALACIO, membro del Parlamento europeo e Lionel STANBROOK, Direttore, The Advertising Information Company.

Il 24 febbraio il sig. SÖDERMAN si è incontrato a Strasburgo con la sig.ra Helena JÄDERBLÖM del Ministero della giustizia svedese per presentare la sua attività e discutere il progetto di regole sull'accesso ai documenti.

Il 26 febbraio il sig. SÖDERMAN ha parlato in una riunione della commissione UE della Camera di commercio britannica, a seguito di un invito della sig.na. Valérie ECHARD, Segretario generale della Camera. La riunione verteva sui ruoli e le responsabilità del Mediatore europeo e si svolgeva alla Casa della Svezia a Bruxelles.

L'8 marzo il sig. Ian HARDEN ha visitato l'ufficio UE dell'esecutivo scozzese a Bruxelles per fornire informazioni sull'attività del Mediatore e organizzare la visita del Mediatore in Scozia. Il sig. George CALDER ha informato il sig. HARDEN sul ruolo dell'ufficio nel contesto costituzionale della devoluzione dei poteri governativi alla Scozia.

Il 10 marzo il sig. Olivier VERHEECKE ha tenuto una conferenza sulle indagini di propria iniziativa del Mediatore europeo e sul Codice di buona condotta amministrativa a 40 funzionari dell'Autorità di controllo dell'EFTA.

Il 13 marzo il sig. SÖDERMAN ha parlato a un gruppo di rappresentanti di società svedesi in visita a Strasburgo. La presentazione, seguita da domande dei partecipanti al sig. SÖDERMAN, era stata organizzata dall'Istituto svedese per la gestione industriale.

Il 24 marzo il sig. Francisco OLIGUÍN-URIBE della *Misión de México ante la Unión Europea* ha visitato l'antenna di Bruxelles dell'ufficio del Mediatore. Egli ha avuto uno scambio di opinioni con la sig.ra Benita BROMS e il sig. Olivier VERHEECKE.

Il 27 marzo il sig. Gerhard GRILL ha tenuto un discorso sul ruolo e l'attività del Mediatore europeo a un gruppo di circa 40 praticanti di studio legale (Rechtsreferendare) di Monaco.

L'11 aprile il sig. GRILL ha tenuto un discorso sul ruolo e le funzioni del Mediatore europeo a un gruppo di circa dieci studenti della Syracuse University, New York.

Il 12 aprile il sig. GRILL ha tenuto un discorso sul ruolo e le funzioni del Mediatore europeo a un gruppo di circa 60 membri dell'International Kolping Society provenienti da vari Stati membri e non membri che erano accompagnati dal sig. SALESNY, l'incaricato degli affari europei alla International Kolping Society. Più tardi nel corso della giornata il sig. GRILL ha tenuto una conferenza a un gruppo di circa 30 giovani tedeschi del *Politischer Jugendring Dresden*.

Il 27 aprile il sig. SURACHMAN dell'ufficio del Difensore civico indonesiano ha visitato l'antenna di Bruxelles dell'ufficio del Mediatore. Egli ha avuto uno scambio di opinioni con la sig.ra Benita BROMS e la sig.ra Vicky KLOPPENBURG.

L'11 maggio il sig. Ian HARDEN ha tenuto una conferenza sul ruolo del Mediatore europeo a un gruppo di giudici e legali finlandesi in occasione di una visita di studio organizzata dall'Istituto di Helsinki.

Il 17 maggio il sig. Jacob SÖDERMAN ha fatto a Strasburgo una presentazione del suo ruolo di Mediatore europeo a un gruppo politico della regione di Norrbotten in Svezia. La presentazione è stata seguita da domande dei partecipanti.

Il 18 maggio il sig. SÖDERMAN ha ricevuto la visita di S. E. l'Ambasciatore del Regno Unito, sig. Steven WALL, che era accompagnato dal sig. Peter WILSON.

Il 23 maggio il sig. Ian HARDEN, accompagnato dalla sig.ra Vicky KLOPPENBURG, è intervenuto sul ruolo del Mediatore europeo a un seminario con pranzo organizzato dallo Studio legale *Linklaters & Alliance*, Bruxelles.

Il 16 giugno il sig. GRILL ha tenuto un discorso sul ruolo e le funzioni del Mediatore europeo a un gruppo di circa 45 cittadini del collegio elettorale del Dr. Thomas GOPPEL, ex Ministro aggiunto e ora Segretario generale della CSU. Il gruppo era guidato dal sig. Rainer SCHWARZER della *Bayerische Staatskanzlei* (Cancelleria bavarese).

Il 23 giugno il sig. SÖDERMAN ha tenuto un discorso ai giudici e funzionari dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo, a Strasburgo. Dopo aver illustrato l'attività del Mediatore europeo egli ha esposto il suo punto di vista su come la proposta Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea potrebbe promuovere i diritti umani e come potrebbe essere correlata ai meccanismi esistenti, incluso il sistema della Convenzione europea sui diritti umani.

Il 6 luglio il sig. Gerhard GRILL ha tenuto una conferenza sul ruolo e l'attività del Mediatore europeo a due gruppi provenienti dalla Germania. Il primo gruppo era costituito da 20 insegnanti tirocinanti originari della Baviera, sotto la guida del sig. Thomas GOSSNER. Tale visita era organizzata dall'*Europäische Akademie Bayern* di Monaco. Il secondo gruppo era costituito da 37 insegnanti e insegnanti tirocinanti originari della Franconia, sotto la guida del sig. Jürgen FISCHER. Tale visita era organizzata dalla *Bayerische Staatskanzlei* di Monaco.

Il 12 luglio il sig. Gerhard GRILL ha tenuto una conferenza sul ruolo e l'attività del Mediatore europeo a un gruppo di circa 40 studenti dell'Aventinus-Gymnasium di Burghausen (Germania), che erano accompagnati dal Studienrat Johannes KEILHOLZ, dal Studienrat Stefan ANGSTL e dalla Studienreferendarin Ruth KNOLL. Tale visita era stata organizzata dalla *Europäische Akademie Bayern* di Monaco.

Il 23 agosto il sig. Alessandro DEL BON ha tenuto una conferenza sul ruolo e l'attività del Mediatore europeo a un gruppo di 15 cittadini tedeschi che partecipavano a un Seminario sull'Unione europea organizzato dall'*Internationales Forum Burg Liebenzell*. Il gruppo era accompagnato dalla sig.ra. Gertrud GANDENBERGER.

Il 1° settembre la sig.ra Benita BROMS ha tenuto un discorso sul ruolo del Mediatore europeo a un gruppo di circa 20 visitatori dalla Finlandia, su richiesta dell'on. Ulpu IIVARI, MPE.

Il 15 settembre la sig.ra Maria ENGLESON si è incontrata con la sig.ra Anna ÅKERBERG, responsabile dell'Ufficio informazioni dell'UE di Malmö, che fa parte della Rete d'informazione della Commissione europea.

Il 18 settembre il Prof. Mehmet SEMIH GEMELMAZ della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Istanbul, Turchia, ha reso visita al sig. SÖDERMAN a Bruxelles.

Il 2 ottobre il sig. Gerhard GRILL ha tenuto una conferenza sul ruolo e l'attività del Mediatore europeo a un gruppo di circa 40 insegnanti della Franconia centrale, Germania, che erano accompagnati dal sig. Jürgen FISCHER.

Il 10 ottobre il sig. SÖDERMAN ha tenuto una conferenza a documentaristi di ONG spagnole che stavano visitando il Parlamento europeo a Bruxelles. Il loro viaggio era organizzato dall'Ufficio del Parlamento europeo a Madrid e la delegazione era guidata dalla sig.na Angeles FERRERAS e dal sig. Juan RODRÍGUEZ del Parlamento europeo e dalla sig.na Cristina FERNÁNDEZ della Commissione europea.

L'11 ottobre la sig.ra Vicky KLOPPENBURG ha illustrato il ruolo e i risultati del Mediatore europeo a un gruppo di 40 studenti del *Politischer Jugendring Dresden*.

Il 13 ottobre il sig. Jacob SÖDERMAN e la sig.ra Maria ENGLESON si sono incontrati a Strasburgo con la sig.ra Jessica LUNDAHL che lavora alla Divisione degli affari dell'Unione europea del Ministero della giustizia svedese.

Il 17 ottobre il sig. SÖDERMAN ha tenuto una conferenza su "Europa: istituzioni e internazionalizzazione", a un gruppo di 46 studenti dell'Università cattolica di Nimega, Paesi Bassi, che erano accompagnati dal Prof. A. DE VAAL e dal Prof. A.J.M. VAN VLEUTEN.

Il 18 ottobre il sig. SÖDERMAN ha tenuto una conferenza a un gruppo di 26 studenti di scuola secondaria finlandesi. Guidati dai loro insegnanti Sari HALAVAARA e Juha-Pekka LEHTONEN, gli studenti dell'Istituto superiore di Olari (Finlandia meridionale) stavano visitando il Parlamento europeo nel quadro del programma "Euroscuola".

Il 19 ottobre il sig. Jacob SÖDERMAN ha tenuto una conferenza sul ruolo e l'attività del Mediatore europeo a membri della commissione per gli affari giuridici e costituzionali del Parlamento regionale della Bassa Sassonia. Il sig. Albert HEINEMANN, Presidente della commissione, ha informato il Mediatore europeo sui problemi incontrati nel trattare le petizioni in un Parlamento che non ha una commissione per le petizioni. Si è svolto uno scambio di opinioni sulla possibilità di istituire tale commissione o di creare un Mediatore civico regionale.

Il 26 ottobre il sig. Giampiero ALHADEFF, Presidente della Piattaforma delle ONG sociali europee si è recato in visita dal sig. SÖDERMAN. Il sig. ALHADEFF e il Mediatore hanno avuto uno scambio di opinioni per quanto riguarda la situazione delle ONG.

Il 10 novembre il sig. João SANT'ANNA, Capo dell'amministrazione e della divisione delle finanze è stato invitato a tenere un discorso sul Mediatore ai quartieri generali del CLAE - "*Comité de liaison des associations d'étrangers à Luxembourg*". Il sig. SANT'ANNA ha parlato dell'istituzione del Mediatore europeo, del suo mandato e delle sue principali realizzazioni. Tale conferenza rientrava in una campagna d'informazione sul

ruolo delle istituzioni comunitarie organizzata dall'associazione lussemburghese "Amigos do 25 de Abril".

Il 28 novembre il sig. SÖDERMAN ha invitato una delegazione del Mediatore a Strasburgo. La delegazione era composta del sig. SUJATA, Capo Difensore civico nazionale, del sig. SOERAHMAN, Difensore civico nazionale e del sig. SUDIRMAN, funzionario del Ministero della giustizia/diritti umani. Dopo la visita alla Corte dei Diritti dell'Uomo, la delegazione si è incontrata con il Mediatore europeo. Si è avuto uno scambio di opinioni per quanto riguarda la recente istituzione della figura del Difensore civico in Indonesia.

Il 29 novembre il sig. Olivier VERHEECKE ha presentato a Bruxelles il ruolo e le attività del Mediatore europeo a un gruppo di 30 studenti della Hanzehogeschool Groningen (Paesi Bassi).

Il 1° dicembre il sig. SÖDERMAN è stato invitato a partecipare a una riunione-pranzo con il sig. George RADWANSKI, il Garante sulla Prof. canadese. Ha fatto gli onori di casa il sig. James BARTLEMAN, Ambasciatore della Missione del Canada nell'UE, e partecipavano inoltre alla colazione anche il sig. Paul THOMAS, Garante belga sulla Prof., la sig.na Anne-Christine LACOSTE, giurista, Commissione belga per la protezione della Prof..

L'11 dicembre il Prof. Alasdair ROBERTS, della Scuola di studi politici della Queens University, Ontario, Canada, si è recato in visita dal Mediatore. Il Prof. ROBERTS, che è uno studioso esperto sulla legislazione sulla libertà d'informazione, si è incontrato con il sig. SÖDERMAN a Strasburgo durante la tornata del Parlamento europeo.

Il 13 dicembre il sig. SÖDERMAN si è incontrato con il sig. Jeroen SCHOKKENBROEK, dell'Unità di relazioni ed eventi esterni del Consiglio d'Europa. Essi hanno discusso questioni di interesse per entrambe le istituzioni, compresa la sincronizzazione degli eventi internazionali.

6.4 RELAZIONI CON I MEZZI D'INFORMAZIONE

L'11 gennaio, durante la sua visita in Finlandia, il Mediatore europeo ha tenuto una conferenza all'Associazione dei giornalisti europei (EAJ). Tale associazione, che ha sede a Helsinki, è organizzata in sezioni nazionali e conta circa 16000 membri.

Il 17 gennaio il sig. SÖDERMAN è stato intervistato dalla sig.na Cornelia BOLESCH per la *Süddeutsche Zeitung* e dal Dr Willy TEICHERT che lavora per numerosi giornali tedeschi.

Il 19 gennaio il sig. SÖDERMAN ha concesso un'intervista a Jouni MÖLSÄ del quotidiano finlandese *Helsingin Sanomat*.

Il 27 gennaio il sig. SÖDERMAN è stato intervistato dalla sig.na Åsa NYLUND, corrispondente dell'emittente finlandese *Yleisradio*.

Il 28 gennaio il sig. SÖDERMAN è stato intervistato dal sig. Stephan DEPPEN dell'emittente radiofonica tedesca *Saarländischer Rundfunk* e dalla sig.na Harriet TUOMINEN del giornale finlandese *Nya Åland*.

Il 16 marzo il sig. SÖDERMAN ha concesso un'intervista al programma radiofonico della BBC *Europe Today*. E' stato anche intervistato da Mattin LAITINEN dell'emittente finlandese *YLE Radio*.

Il 17 marzo il sig. SÖDERMAN ha concesso un'intervista telefonica ad Åsa NYLUND per l'emittente finlandese *TV-YLE*.

Il 23 marzo il sig. Ian HARDEN e la sig.ra Maria ENGLESON si sono incontrati con un gruppo di giornalisti nordici a Strasburgo. I giornalisti erano originari della Danimarca, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia. Il sig. HARDEN ha fatto un discorso intro-

duttivo sull'attività del Mediatore che è stato seguito da domande da parte dei giornalisti. La maggior parte delle domande riguardavano il ruolo del Mediatore nell'elaborazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Il 27 marzo il sig. SÖDERMAN ha concesso un'intervista ad Heikki HAAPAVAARA per il giornale finlandese *Optio*.

Il 31 marzo il Mediatore europeo ha tenuto una conferenza a Parigi all'Associazione dei giornalisti dei giornali locali della Finlandia, che si trovavano in Francia per un viaggio di studio.

Il 3 aprile il sig. SÖDERMAN è stato intervistato da Eva HEDLUND per il giornale svedese *Journalisten*.

Il 21 aprile il Mediatore europeo ha tenuto una conferenza stampa a Strasburgo sui progressi in vista dell'adozione del Codice di buona condotta amministrativa da parte delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'UE. Assistevano alla conferenza stampa oltre 30 giornalisti.

Lo stesso giorno il sig. SÖDERMAN è stato intervistato dal sig. Paolo CACACE per il giornale italiano *Il Messaggero*.

Il 17 aprile, in occasione della presentazione da parte del Mediatore europeo della sua relazione annuale 1999, alla commissione per le petizioni del Parlamento europeo, si è svolto un briefing per la stampa a Bruxelles per presentare la relazione annuale ai giornalisti finlandesi. Assistevano al briefing Jouni MÖLSÄ dell'*Helsingin Sanomat*, Maija LAPOLA del *Turun Sanomat*, Åsa NYLUND dell'*YLE Television* e Marko RUONALA dell'agenzia di stampa *STT*.

Il briefing alla stampa è stato seguito da una colazione per la stampa nel corso della quale il sig. SÖDERMAN ha presentato la sua relazione annuale 1999 ai seguenti giornalisti: Gareth HARDING dell'*European Voice* (UE), Bret STEPHENS del *Wall Street Journal Europe* (UE), Conor SWEENEY dell'*Irish Independent* (Irlanda), Marisandra OZOLINS del *Tageblatt* (Lussemburgo), Michael JUNGWIRTH della *Kleine Zeitung* (Austria), Rolf GUSTAVSSON della *Svenska Dagbladet* (Svezia), Emily von SYDOW dell'*Aftonbladet* (Svezia), Willy SILBERSTEIN della Radio svedese (Svezia), Robert COTTRELL de *the Economist* (RU), Ambrose EVANS-PRITCHARD de *the Daily Telegraph* (RU).

Il 7 maggio il sig. Ben HAGARD è stato intervistato da un giornalista di *Radio France Alsace* nel quadro della giornata porte aperte.

Il 17 maggio il Mediatore europeo è stato intervistato dal giornalista Jarkko VESIKANSA, per il settimanale finlandese *Suomen Kuvalehti*.

Il 18 maggio il Mediatore europeo è stato intervistato dal sig. Bellabarba per la *RAI*.

Il 24 maggio José MARTÍNEZ ARAGÓN, ha partecipato a un dibattito radiofonico in diretta trasmesso dalla *COM Radio* di Barcellona sui diritti dei cittadini europei. Il colloquio era condotto da Bruxelles dall'ex Vicepresidente Antoni GUTIÉRREZ, e vi partecipavano i membri spagnoli della commissione per le petizioni del PE, onn. Ana DE PALACIO, Maruja SORNOSA e Laura GONZÁLEZ.

L'8 giugno il giornalista Staffan DAHLLOF ha intervistato il sig. SÖDERMAN per telefono in vista della pubblicazione di un opuscolo da parte dell'organizzazione sindacale svedese *Statstjänstemannaförbundet*. Il sig. DAHLLOF pubblica inoltre articoli sul quotidiano svedese *Göteborgs-Posten*, sul settimanale danese *Det ny Notat* e su *Journalisten* (settimanale del sindacato svedese).

Il 9 giugno il giornalista Erik RYDBERG ha intervistato il sig. SÖDERMAN per il giornale belga *Le Matin*.

Il 14 giugno il sig. Laurent BIGOT, che lavora per l'Associazione dei giornalisti dei diplomatici francesi ha intervistato il sig. SÖDERMAN per la rivista francese *Le Point*.

Sempre il 14 giugno il sig. SÖDERMAN ha concesso un'intervista alla sig.na Jane LUSCOMBE per la *BBC World Television*.

Più tardi nel corso della stessa giornata il sig. Dara McCLUSKEY di *Tech Arts Media*, una sussidiaria della *Midas Productions*, con sede a Dublino, ha filmato il sig. SÖDERMAN nel quadro della produzione di un CD-ROM per gli studenti delle scuole secondarie irlandesi. Tale progetto è commissionato da *The Communicating Europe Initiative Taskforce* dell'Irlanda, sotto la guida del Dipartimento irlandese per gli affari esteri.

Il 15 giugno la Danish Broadcasting Corporation (DR-TV), ha intervistato il sig. SÖDERMAN a Strasburgo. La DR-TV sta coproducendo una serie di documentari sull'UE. Un totale di 3 ore verranno trasmesse in tutta Europa in autunno. L'attenzione della DR-TV era rivolta in particolare sul tema dei pagamenti tardivi da parte della Commissione, sulla proposta della Commissione di accesso del pubblico ai documenti e sul processo di riforma.

Il 27 giugno il sig. Mathias JONSSON ha intervistato il sig. SÖDERMAN per l'*Ålands Tidning*, un giornale delle isole Åland del Mar Baltico.

Il 4 luglio il sig. SÖDERMAN è stato intervistato da Hans-Martin TILLIACK per la rivista tedesca *Stern* e dal sig. Peer SKIPPER per la versione danese del periodico del Parlamento europeo *News from Europe*.

Il 5 luglio il sig. SÖDERMAN ha partecipato a una conferenza stampa organizzata dalla commissione per le petizioni del Parlamento europeo nel contesto della presentazione della sua relazione annuale 1999.

Sempre il 5 luglio il sig. SÖDERMAN è stato intervistato dal sig. Víctor CANALES, un corrispondente di lingua spagnola per il servizio ibero-americano di *Radio Netherlands International*. Il sig. CANALES prepara inoltre un servizio mensile, intitolato *En vivo desde el hemisferio*, per circa 20 stazioni radio spagnole nazionali e regionali.

Il 7 luglio il sig. SÖDERMAN è stato intervistato dal sig. Torgeir ANDA per il giornale economico norvegese *Dagens Naeringsliv*.

Il 19 luglio il sig. SÖDERMAN è stato intervistato dalla sig.na Mina MITSUI, la corrispondente da Bruxelles del quotidiano giapponese *Yomiuri Shimbun*. L'interesse di tale quotidiano era da mettere in relazione con gli sforzi di gruppi di cittadini giapponesi in favore della creazione dell'istituto del Mediatore nel loro paese.

L'8 settembre il sig. SÖDERMAN è stato intervistato dalla sig.na Anna VOROS, giornalista della Radio svedese. L'intervista servirà da base per illustrare il ruolo e le varie attività svolte dal Mediatore europeo in una pubblicazione svedese intitolata *L'UE in svedese facile*.

Il 19 settembre il sig. SÖDERMAN è stato intervistato dal sig. BOGERTS per il giornale neerlandese *Volkskrant*.

Il 10 ottobre il sig. SÖDERMAN è stato intervistato dalla sig.na Annegret LOGES per la pubblicazione tedesca *DM-Magazin*.

Il 12 ottobre la sig.na Marja-Liisa HUSSO ha intervistato il sig. SÖDERMAN per il periodico finlandese *ET-lehti*.

Il 16 ottobre il sig. SÖDERMAN è stato intervistato dalla Televisione satellitare della comunità polacca. L'equipe televisiva era guidata dalla giornalista Grazyna MIKO-LAJCYK. Il Mediatore europeo è stato intervistato nel quadro di una serie di programmi miranti a presentare le istituzioni dell'Unione europea e le loro attività al pubblico polacco.

Il 17 novembre il sig. SÖDERMAN ha concesso un'intervista telefonica alla sig.ra Monserrat MINOVA per l'emittente Radio 4 di Barcellona.


Il 22 novembre il sig. SÖDERMAN ha concesso un'intervista telefonica alla sig.na Marie-Louise MOLLER dell'*EU Observatory*. L'intervista riguardava principalmente i limiti di età nelle procedure di assunzione.

Il 13 dicembre il sig. SÖDERMAN ha concesso un'intervista alla sig.na Caroline MONIN per il periodico *Dialogue*, pubblicato dal Ministero della regione vallona.

A STATISTICHE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DEL MEDIATORE EUROPEO DALL'1.1.2000 AL 31.12.2000

1 CASI TRATTATI NEL 2000


1.1 NUMERO DEI CASI ESAMINATI IN TOTALE NEL 2000 2017



1.2 ESAME DELLA RICEVIBILITÀ / IRRICEVIBILITÀ CONCLUSO 95%

1.3 CLASSIFICAZIONE DELLE DENUNCE

1.3.1 Rispetto al mandato del Mediatore europeo




¹ Di cui 6 proprie iniziative del Mediatore e 186 denunce ricevibili.

1.3.2 Motivi per cui una denuncia esula dal mandato

-	- denunciante non autorizzato	12
-	- non riguarda un'istituzione o un organo comunitario	1141
-	- non concerne un caso di cattiva amministrazione	90
-	- riguarda la Corte di giustizia o il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali	1

1.3.3 Analisi delle denunce che rientrano nel mandato




2 INDAGINI AVVIATE NEL 2000

224


(223 denunce ricevibili e 1 indagine di propria iniziativa del Mediatore)

2.1 ISTITUZIONI E ORGANI SOTTOPOSTI A INDAGINE²



2.2 TIPI DI CATTIVA AMMINISTRAZIONE DENUNCIATI

(In alcuni casi sono denunciati 2 tipi di cattiva amministrazione)



2

Alcuni casi interessano 2 o più istituzioni od organi.

3 DECISIONI CHE HANNO CONDOTTO ALLA CHIUSURA DEL FASCICOLO RELATIVO A UNA DENUNCIA O ALLA CONCLUSIONE DELL'INDAGINE 1737

3.1 DENUNCE CHE ESULANO DAL MANDATO 1241




3.2 DENUNCE CHE RIENTRANO NEL MANDATO, MA IRRICEVIBILI 185

3.3 DENUNCE CHE RIENTRANO NEL MANDATO, RICEVIBILI, MA INDAGINI NON GIUSTIFICATE 74

3.4 INDAGINI CHIUSE CON DECISIONE MOTIVATA 237³

(Un'indagine può essere chiusa per 1 o più dei seguenti motivi)



³ Di cui 4 indagini di propria iniziativa del Mediatore.

⁴ Di cui 3 indagini di propria iniziativa del Mediatore

⁵ Di cui 1 indagine di propria iniziativa del Mediatore

4 PROGETTI DI RACCOMANDAZIONE PROPOSTI NEL 2000 E RELAZIONI SPECIALI AL PARLAMENTO EUROPEO

- indagini dalle quali è emersa cattiva amministrazione con progetti di raccomandazione 13

- presentazione di una relazione speciale al Parlamento europeo 2

5 PROVENIENZA DELLE DENUNCE REGISTRATE NEL 2000

5.1 ORIGINE DELLE DENUNCE

- inviate direttamente al Mediatore europeo 1729

da: singoli cittadini 1539


imprese 76

associazioni 114

- trasmesse da un deputato del Parlamento europeo 2

- petizione deferita al Mediatore europeo 1

5.2 DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DELLE DENUNCE



B IL BILANCIO DEL MEDIATORE

Un bilancio indipendente

Lo statuto del Mediatore europeo stabiliva originariamente che il bilancio del Mediatore figurasse nell'allegato della sezione I (Parlamento europeo) del bilancio generale dell'Unione europea.

Nel dicembre 1999 il Consiglio ha accettato una proposta volta a far sì che il bilancio del Mediatore fosse indipendente ed ha apportato le necessarie modifiche al Regolamento finanziario, con validità a decorrere dal 1° gennaio 2000⁶. Il bilancio del Mediatore è ora una sezione indipendente (sezione VIII) del bilancio dell'Unione europea.

Conseguentemente a questa modifica del Regolamento finanziario, il Mediatore europeo ha avviato la procedura per modificare gli articoli del suo statuto che erano divenuti obsoleti.

Struttura del bilancio

Il bilancio del Mediatore si suddivide in tre titoli. Il Titolo 1 comprende gli stipendi, le indennità e le altre spese connesse al personale. Tale titolo comprende anche le spese di missione sostenute dal Mediatore e dal suo effettivo. Il titolo 2 del bilancio riguarda immobili, materiale e spese varie di funzionamento. Il titolo 3 comprende un unico capitolo che finanzia le adesioni alle organizzazioni internazionali di Difensori civici.

Cooperazione con il Parlamento europeo

Per evitare inutili doppioni di personale amministrativo e tecnico, molti dei servizi necessari al Mediatore sono forniti da o attraverso il Parlamento europeo. I settori in cui il Mediatore fa assegnamento, in misura più o meno ampia, sull'assistenza dei servizi del Parlamento comprendono:

il personale, inclusi contratti, stipendi, indennità e sicurezza sociale

controllo finanziario e contabilità

preparazione ed esecuzione del titolo 1 del bilancio

traduzione, interpretazione e stampa

sicurezza

informatica, telecomunicazioni e trattamento della corrispondenza.

In termini di efficienza, si stima che grazie a questa cooperazione tra il Mediatore europeo e il Parlamento europeo si realizzino risparmi nel bilancio comunitario equivalenti a 5,5 posti.

Nei casi in cui i servizi forniti al Mediatore implicano una spesa diretta aggiuntiva da parte del Parlamento, si effettua un addebito il cui pagamento viene eseguito attraverso un conto di collegamento. La locazione degli uffici e i servizi di traduzione sono le principali voci di spesa trattate con questo sistema.

Il bilancio 2000 comprendeva un onorario forfettario per coprire i costi sostenuti dal Parlamento europeo relativi alla fornitura di servizi consistenti unicamente in ore di lavoro, quali l'amministrazione di contratti, stipendi e indennità del personale e una serie di servizi informatici.

La cooperazione tra il Parlamento europeo e il Mediatore europeo è stata avviata da un Accordo quadro del 22 settembre 1995, completato dagli Accordi sulla cooperazione

⁶

Regolamento del Consiglio 2673/1999 del 13 dicembre 1999, GU L 326, pag. 1.

amministrativa e sulla cooperazione del bilancio e finanziaria siglati il 12 ottobre 1995. Tali accordi dovevano scadere alla fine del mandato del Parlamento eletto nel 1994.

Nel luglio 1999 il Mediatore e la Presidente del Parlamento europeo hanno firmato un accordo che prolungava gli originari accordi di cooperazione fino alla fine del 1999.

Nel dicembre 1999 il Mediatore e la Presidente del Parlamento europeo hanno sottoscritto un accordo che rinnovava gli accordi di cooperazione, con alcune modifiche, per l'esercizio 2000, e prevedeva un rinnovo automatico per il periodo successivo.

Il bilancio 2000

Nel 1999 il Mediatore aveva presentato un piano d'azione per la ristrutturazione dell'ufficio, compresa la separazione dell'attività giuridica da quella amministrativa mediante la creazione di dipartimenti distinti. Il bilancio 2000 ha sbloccato gli stanziamenti necessari all'assunzione di un nuovo funzionario A3, il che ha consentito di porre in essere questa nuova struttura. La tabella dell'organico del Mediatore prevedeva un totale di 24 posti.

Nel 2000 si è cominciato a dare attuazione al piano d'azione per la trasformazione di posti temporanei della tabella dell'organico in posti permanenti. Un posto di A3, un posto di A5, un posto di A7, un posto di B5 e un posto di C2 sono stati convertiti da temporanei a permanenti.

L'importo totale degli stanziamenti disponibili nel bilancio del Mediatore per il 2000 era di 3.914.584 €. Il titolo 1 (Spese concernenti le persone appartenenti all'istituzione) ammontava a 2.878.797 €. Il titolo 2 (Immobili, materiale e spese varie di funzionamento) ammontava a 824.000 €. Il titolo 3 (Spese risultanti dall'esecuzione da parte dell'istituzione di compiti specifici) ammontava a 2.000 €. Un importo di 209.787 € è stato iscritto in riserva (Titolo 10).

La seguente tabella indica le spese effettive nel 2000 in termini di stanziamenti disponibili impegnati.

Titolo 1	€	2.643.429
Titolo 2	€	584.017
Titolo 3	€	1.543
Totale	€	3.228.989

Le entrate sono costituite principalmente da trattenute effettuate sulle remunerazioni del Mediatore e del suo personale. In termini di pagamenti ricevuti, il totale delle entrate nel 2000 era di 330.844 €.

Il bilancio per il 2001

Il bilancio per il 2001, elaborato nel corso del 2000, prevede una tabella dell'organico di 26 persone, ovvero due posti in più rispetto alla tabella dell'organico del 2000.

L'importo totale degli stanziamenti per il 2001 corrisponde a 3.902.316 €. Il titolo 1 (Spese concernenti le persone appartenenti all'istituzione) ammonta a 3.011.390 €. Il titolo 2 (Immobili, materiale e spese varie di funzionamento) ammonta a 887.926 €. Il titolo 3 (Spese risultanti dall'esecuzione da parte dell'istituzione di compiti specifici) ammonta a 3.000 €.

Il bilancio per il 2001 si riferisce a un'entrata complessiva pari a 385.897 €.

C PERSONALE

MEDIATORE EUROPEO

JACOB SÖDERMAN

SEGRETARIATO DEL MEDIATORE EUROPEO

STRASBURGO

DIPARTIMENTO GIURIDICO

Ian HARDEN

Responsabile del Dipartimento giuridico
(Capo del Segretariato del Mediatore fino
all'31.12.1999)
Tel. +33 3 88 17 2384

José MARTÍNEZ ARAGÓN

Responsabile del Dipartimento amministrativo e finan-
ziario
(dall'1.1.2000 fino al 30.4.2000)
Consigliere giuridico principale
(dall'1.5.2000)
Tel. +33 3 88 17 2401

Gerhard GRILL

Consigliere giuridico principale
Tel. +33 3 88 17 2423

Ida PALUMBO

Giurista
Tel. +33 3 88 17 2385

Alessandro DEL BON

Giurista
Tel. +33 3 88 17 2382

Maria ENGLESON

Giurista
Agente ausiliaria (fino al 29.2.2000)
Agente temporanea (dall'1.3.2000)
Tel. +33 3 88 17 2402

Peter BONNOR

Giurista
Agente ausiliario (dall'1.10.2000)
Tel. +33 3 88 17 2384

Murielle RICHARDSON

Assistente del Responsabile del Dipartimento giuridico
Tel. +33 3 88 17 2388

Isabelle FOUCAUD

Segretaria
Tel. +33 3 88 17 2391

Isabelle LECESTRE

Segretaria
Tel. +33 3 88 17 2413

Conor DELANEY

Tirocinante (fino al 31.1.2000)

Raquel IZQUIERDO

Tirocinante (dall'1.1.2000 fino al 30.6.2000)

Helene THYBO

Tirocinante (dall'1.2.2000 fino al 31.07.2000)

Hans CRAEN

Tirocinante (dal 15.9.2000)
Tel. +33 3 88 17 2542

Mette Lind THOMSEN

Tirocinante (dal 9.10.2000)
Tel. +33 3 88 17 2543

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO

João SANT'ANNA

*Responsabile del Dipartimento amministrativo e finanziario
(Funzionario del Parlamento europeo distaccato presso
l'Ufficio del Mediatore dall'1.5.2000)
Tel. +33 3 88 17 5346*

Ben HAGARD

*Responsabile per le comunicazioni su Internet
Tel. +33 3 88 17 2424*

Xavier DENOËL

*Amministratore
Agente temporaneo (fino al 29.2.2000)
Agente ausiliario (dall'1.3.2000)
Tel. +33 3 88 17 2541*

Nathalie CHRISTMANN

*Assistente amministrativa
Tel. +33 3 88 17 2394*

Alexandros KAMANIS

*Assistente per le questioni finanziarie
Tel. +33 3 88 17 2403*

Marie-Claire JORGE

*Assistente per le questioni informatiche
(Agente temporanea dall'1.6.2000)
Tel. +33 3 88 17 2540*

Juan Manuel MALLEA

*Assistente del Mediatore
(Agente temporaneo dall'1.1.2000)
Tel. +33 3 88 17 2301*

Marie-Andrée SCHWOOB

*Segretaria
Agente temporanea (fino al 31.5.2000)*

Félicia VOLTZENLOGEL

*Segretaria
Tel. +33 3 88 17 2422*

Isgouhi KRIKORIAN

*Segretaria
(Funzionario trasferito all'ufficio del Mediatore il
16.7.2000)
Tel. +33 3 88 17 2393*

Charles MEBS

*Usciere
Tel. +33 3 88 17 7093*



Il mediatore e il suo personale di stanza a Strasburgo.

*BRUXELLES***Benita BROMS**

*Capo dell'Antenna di Bruxelles
Consigliere giuridico principale
Tel. +32 2 284 2543*

Olivier VERHEECKE

*Giurista (fino al 30.6.2000)
Consigliere giuridico principale (dall'1.07.2000)
Tel. +32 2 284 2003*

Vicky KLOPPENBURG

*Giurista
Tel. +32 2 284 2542*

Evanthia BENEKOU

*Tirocinante (dall'1.8.2000 fino al 31.10.2000)
Agente ausiliaria (dall'1.11.2000)
Tel. +32 2 284 3897*

Maria MADRID

*Assistente
Tel. +32 2 284 3901*

Anna RUSCITTI

*Segretaria
Tel. +32 2 284 6393*

Ursula GARDERET

*Segretaria
Tel. +32 2 284 2300*



Il personale di stanza a Bruxelles.

D INDICE DELLE DECISIONI

Decisioni incluse nella presente relazione

1997

0398/97/(VK)/GG	184
1004/97/(PD)/GG	213

1998

0109/98/ME	191
0161/98/ME	144
0489/98/OV	194
0507/98/OV	183
0515/98/OV	183
0521/98/ADB	195
0533/98/OV	34
0540/98/(XD)ADB	149
0576/98/OV	183
0608/98/ME	181
0713/98/IJH	215
0715/98/IJH	40
0789/98/JMA	46
0813/98/(PD)/GG	50
0818/98/OV	183
1108/98/BB	58
1260/98/(OV)BB	138
1280/98/(PD)GG	29
1305/98/(OV)BB	138
1317/98/VK	59
1346/98/OV	155
OI/1/98/OV	214

1999

0078/99/OV	107
0142/99/BB	112
0198/99/(PD) JMA	159
0225/99/IJH	61
0287/99/ADB	99
0288/99/ME	136
0390/99/ADB	133
0395/99/(PD)/(IJH)/PB	65
0396/99/IP	68
0408/99/VK	178
0506/99/GG	72

0521/99/GG	114
0601/99/IJH	117
0734/99/(VK)/IJH	78
0879/99/IP	118
0890/99/BB	163
0904/99/GG	84
0905/99/GG	87
1011/99/BB	141
1043/99/(IJH)/MM	120
1219/99/ME	93
1259/99/ME	111
1264/99/IP	120
1305/99/IP	166
1478/99/OV	122
1479/99/(OV)/MM	170
1487/99/IJH	129
1527/99/MM	123
OI/1/99/IJH	200
OI/3/99/(IJH)/PB	203

2000

0006/2000/VK	110
0103/2000/GG	123
0157/2000/ADB	97
0171/2000/IJH	124
0269/2000/IJH	126
0379/2000/OV	127
0422/2000/GG	172
0491/2000/ADB	128
0500/2000/IP	175
0659/2000/GG	102
OI/1/2000/OV	211
Q1/2000/MM	201
Q2/2000/ADB	202
Q3/2000/ME	202

COME CONTATTARE IL MEDIATORE EUROPEO

• Per posta:
Mediatore Europeo
1, av. du Président Robert Schuman
B.P. 403
F - 67001 Strasbourg Cedex

STRASBURGO
 • Per telefono
+33 3 88 17 2313


BRUXELLES
 • Per telefono
+32 2 284 2180

• Per fax
+33 3 88 17 9062

• Per fax
+32 2 284 4914

• Per posta elettronica
euro-ombudsman@europarl.eu.int

• Indirizzo internet
<http://www.euro-ombudsman.eu.int>



Prezzo in Lussemburgo (IVA esclusa): EUR 10



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 LUSSEMBURGO

ISBN 92-823-1548-7

